TECHE
UDINE

# MANOSCRITTI

# FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0977**

*Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.*

Collocazione:

**Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine**
*https://www.techeudine.it/fondo-principale*
*https://www.sbhu.it/*

Ducali
sulla
giurisdizione
Criminale
in
Friuli

977

Raccolta di Ducali, Deliberazioni del Senato e del Consiglio dei X in ordine all'amministrazione della Giustizia Criminale

Sec. XVI e XVII.

un vol. di 122 carte scritte

+ Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris
Marco Lipomano de suo mandato Locumtenenti Patrie fori
Julij et successoribus suis fidelibus dilectis salutem
et dilectionis affectum. Significamus vobis
quod in nostro Consilio Rogatorum die ... decembris ...
capta fuit Pars infrascripti tenoris. Cum de ...
et locis nostris multi sint banniti pro diversis
criminibus et delictis, qui moram trahentes
prope teritoria nostra et quibus banniti sunt
propter habilitatem quam habent standi
prope ipsa confinia, quotidie redeunt ad nova
mala perpetranda. Et sit conveniens
providere de dando talibus bannitis con
finem, itaque habilitatem non habeant
iterum delinquendi. Vadit Pars quod omnes
illi qui banniti de cetero erunt de aliquo
teritorio pro aliquo delicto, non possint stare
vel habitare per miliaria quindecim
prope teritorium illud de quo fuerint banniti
et si intra dicta confinia capientur con=
signentur in manibus Rectoris loci de quo
banniti erunt ut penam luant, ac si in
ipso teritorio capti fuissent et si ipsi banniti
redirent in teritorium de quo habuerunt
bannum ad perpetrandum nova delicta, pri=
ventur beneficio standi prope dicta
teritoria per quindecim miliaria ...

Quare mandamus vobis ut presentes mo Cons. Ro-
gatorum [illegible] Partem [illegible] et con-
tenta in ea observent observarique faciant
[illegible] in cancellaria vestra ad
futuram memoriam registrari —

Datum in nostro Ducali Palatio die xx mensis novembris
Ind.ne vii. M°ccccc° xliii —

Petrus Lando Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et
Sapientibus viris Nicolao de Ponte de suo
mandato Locumtenenti Patrie Fori Julii, et successoribus
suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis
affectum. Novamente per decreto del Cons.o nostro di X.
con la Zonta havemo statuito che tutti quelli
che da mo in lo advenir saranno banditi
diffinitive et in perpetuo da Rettori nostri
si da Terra, come da Mar per furti, homicidii
et casi piu attroci, siano et esser s'intendano
parimente banditi della città nostra di Venetia et
del Ducato, et che cadaun Rettor nel con-
dennar li Rei che'l bandirà li debba aggion-
ger quelli esser etiam banditi di Venetia et
Ducado con le istesse pene et tagli de la
loro condennation, et questo decreto debbe esser
publicato in ogni luoco, si come noi de qui
l'habbiamo fatto publicar, onde con-

tanti

l'auctorità di detto Cons.o cui commettemo che
seguir dobbiati l'ordine et decreto sopra
facendo registrar la p.nte à memoria et os-
servation de nostri successori -

Dal n.ro Ducal Palatio de [illegible] Iulij M.D.
1541 —

1541. die .9. Aprilis in Cons.o [illegible]

Da certo tempo in qua si vede fuss piantar molti cartelli, che si sono attaccati in luoghi publici di q.ta Città da alcuni contra altri disfidandosi à combatter con forma et parole de ignominia et di mala qualità contra il pacifico viver [illegible] de devono tollerar, et non solum qui, ma etiam nelle altre Città nostre, onde poriano succeder homicidij et altri inconvenienti scandolosi, alli quali è ben obviar, si che ogn'uno habbia rispetto et si abstenga di devenir à tali dispiacevoli atti [illegible]

L'andera parte che per auctorità di q.to Cons.o sia prohibito il poner di cartelli si in q.ta Città che come etiam in tutte l'altre Città nostre che [illegible] sij prohibito sotto pena à quelli in nome di quali fatti se trovarano posti, cioè citta-
dini et habitanti di questa ò di alcuna altra

Città nostra, come fauttori, d'esser banditi
Sanni diece d'una Città di Venetia, con
~~tutti~~ le altre Città Terre, et luochi nostri
et oltre di ciò, essendo soldati nostri d'esser
privi de le condotte, et stipendio che havessero
de la S.ria nostra, con taglia se
saranno trovati contrafar a esso bando de
lire mille de piccoli da esser pagati à chi
alcuno de tali prenderà, et darà in le forze
di beni suoi se ne saranno, se non de
danari della S.ria nostra. I quali veri portati
habbino esser posti et ~~star~~ in prison serradi
Uno anno, et rimandati poi al detto bando
et s'intenda all'hora ricominciar, a' ciò
stiano in continuo bando d'anni X.
Et questo istesso s'osservi contro furono
hoc dichiarito et quelli i quali provocati
per cartelli et contra questa nostra ordinatione
poste, andassero per combatter al luoco della
disfida, incorrano alla pena sopradetta.
Et debba esser publicata la presente sopra
sopra la scala di Rialto, et scritto alli Rettori
de le Città, et Terre nostre da Terra, che la
facino publicar et osservar d'ogni tempo. Sia
etiam eseguir. d'essa nostra commissione in questa
Città alli Avog.ri di Commun, et di fuori alli
Rettori predetti et Rettori

Marinus Grimano Dei gratia Dux Venet[illegible]
Nob. et Sapienti viro Ioanni [illegible]
de suo mandato Capitanio Bergomi et
successoribus fidelibus dilectis salutem
et dilectionis affectum. Vi mandiamo
copia della Parte del cons.o nro di X
di 16 del mese presente in proposito di non
conceder salvi condotti senza espressa
licenza di esso cons.o commettendovi
con l'auttorità di esso [illegible] che debbiate
farla publicar nei luochi soliti ad
intelligenza d'ogn'uno et essequirla
osservandola inviolabilmente.

Dat. in nro Ducali Palatio die 20 febr.[illegible]
Ind.ne [illegible] 1598.

Ill.mi cons.i X Secr.
Caesar Magnus.

Tenor Partis

L'anderà Parte che alcun Prov.re Gnale
cosi da Terra, come da Mare, ne meno
altro Capo, Reggim.to et pub.co Rappresentante

nostro. non possa senza ordine espresso
di questo Conseglio conceder salvi con=
dotti, ne assicurar per qual si
voglia tempo in voce, ne in scrittura
alcun bandito per questo, ò per altro
Conseglio ò Magistrato di questa Città, o
Rettor di fuora, sotto pena contrafacendo
di pagar Ducati Mille da esser
applicati al Arsenal et da esserli tolti
immediate per gli Avog.ri nostri di
Commun ò per li Capi di questo Cons.o
essendo obligati al loro ritorno di
portar fede autentica fedele del
suo Secretario overo Canc.r et sottoscritta
ancho dal suo successor con giuram.to, che
nel loro tempo non sia stato concesso
salvocondotto ad alcun bandito di qua=
lunque sorte si voglia, senza la qual fede
non possano esser asciati andar à
capello per modo alcuno, ne esser eletti
in alcun Reggim.to, Magistrato ò carico
nostro. Et li salvi condotti, over assi=
curationi

assicurationi di banditi in qualunq. modo
fatti da loro siano nulli, et di niun valor
come se fatti nō fossero, ne li banditi i
possano da quelli riceuer alcun ben
minimo beneficio, ò commodo, ma
siano immediate essequiti e ancora di che
è loro conueniente, et la pnte parte sia
mandata à tutti li Prou.ri qui da
Mar, et Reggim.ti così da Terra, come
da Mar, p la sua inuiolabile essecu=
tione, in ordine che debbano farla
publicar ad intelligenza d'ogni uno
douendo anco de cetero esser posta
nelle loro commissioni, et sia etiam
publicata sopra le scale di S. Marco, et
di Rialto:

10 In materia di tutti li Presentati

1597 à di 16 Sett.e in Gran cons.o

1 Che de cetero tutti, et cadaun che si
presentarano uoluntariamente alla giustitia
ò Rettori i saranno stati mandati da
le nostre in uoltar libri con ni q certa

Città, come in ogni altra Città, Terra, et luogo del Dominio nostro da terra, et da Mar, non debbano per qualunq. caso, ò accidente che si sia partirsi dalli luochi dove saranno invientati, ò che si saranno assignati, sotto pena che trovati fuori, sovino esser immediatamente detti et morti. Et tutti quelli che per il passato si sono invientati, sotto qual si voglia capo al obedienza di qual si voglia Consiglio, ò Magistrato, con che di loro luoghi assenti, ò per causa delli ordini, ò remissione de Maestrati si ritrovero absentati, debbano in termine di un mese ritornar alli suoi luochi, il qual passato, et allhora non ritornati s'intendino contumaci, ne possino esser più ricevuti, ma siano immediatamente, come absenti, et detti eseguendo, restando però sempre in libertà delli Giudici di poter assegnar così li luochi ove per delli invientati, come la qual, ò altro modo à quelli che si

Illim=

guastarano, ò saranno meritati di [illegible]
come di Cl.a haverete consideratione alla
qualità dei casi et conditioni delle
persone secondo che à voi parerà, la qual
aggravatione sia notata nelli libri, li
particolarmente. Dal quali libro altri [illegible]
non potrano però cavarsi sotto la coglia
pena di poter esser ciascuno offesi et
morti [illegible]

Et perchè in q.ta Città si trova grand.mo numero
di [illegible] per homicidio furto, et altri di
sorte de criminali, li quali vanno tutti i
vagando per la Città con mal esempio, et
scandolo de Boni, li quali stanno [illegible]
tutti di far tornare alle prigioni, [illegible]
di non poca confusione, [illegible] che essi
vanno così per li Giud.i del Proprio, come
Procur.i notori predetti secondo la ord.ria dist=
ributione delle leggi: dovendo li Giud.i del
Proprio, et li Procur.i di Comun far intimar
à tre, ò quattro di detta persone à loro parerà
[illegible] predetti secondo ancora che li
Giud.i et Procur. haveranno fatto le
intimationi chiamare à questi tali à dove

sua, Bottega, ò altro luoco, termine
loro per far notar l'intimatione et assi-
gnatione in nostro Stato, quali luochi
nō debbino a partirsi sotto pena come di s(opr)a
di poter esser impune offesi et morti
Et p(er) l'avenire tutti q(ue)lli che si chiamaranno
ancora p(er) cosi, inviti d'homicidio siano
obbligati a stare nelli luochi delli predetti
overo dove da li Sig(no)ri li sarà deter-
minato il luoco p(er) sua habitatione.
Dal quale se usciranno potranno impune
esser offesi et morti come è detto.
Et p(er) l'avenire quelli che si banderanno
volontariam(en)te così in q(ues)ta Città come
fuori etc. possino esser nō ostante
parte in contrario lasciati in libertà
fino à bando che nel caso no(n) si saranno
commissi [illegible] dovendo all'hora esser
posti in prigion serrata, se così alli
suoi Sig(no)ri parerà ne volessero esser
cavati se nō con l'auttorità delli
Ecc(ellentissi)mi et nō altrimenti.
Publ(ica)ta p(er) le scale di Rialto à di 18. Sett(embr)e 1597.

1595 à dì 15 7brio in Pregadi

Essendo introdotto per alcuni Rettori nostri di dar danari anticipati à diversi stipen=
diati et salariati per grossa summa, onde
ben giusto è dinari nostri vengono à restar
esausti con gravissimo danno, et interesse
publico, ne dovendo mancar à cosa di
tanto momento et così pregiudiciale
alle cose nostri, di opportuna et conveniente
provisione però l'anderà parte che
oltre, conservati tutti li ordeni in questa
materia disponenti, et della medesima non
repugnanti siano giusti et fermamente osser=
vati che per alcuno delli Rettori nostri
così da Terra, come da Mar, ne così
del medesimo in alcun tempo
ne sotto qual si voglia color ò pretesto
à qual si sia salariato, ò stipendiato
nostro alcuna sorte di danaro antici=
patamente, ma siano pagati li stipen=
dij à cadauno secondo che haverà
servito, overo che dal tempo corso saranno
stati pagati come è conveniente

sotto pena à quelli che ancora fiarano di
pagar del suo oltre quello che si ricerca
luerà esser per dispensato anco il
fonti ordine nostro, il quale per
in ogni tempo habbia ad esser
inviolabilm.te esseguito et ne così
alcuno delli Rettori precedenti che
temporà ritorneranno dalli loro Regim.ti
esser lasciato andar à capello se non
porteranno fede dalli Sindicatori di haver
osservato quanto è sopradetto. Et sia
commesso alli 3 Savij sopra i conti
che diligentem.te esaminati li conti
dell'aministrationi loro, introducendosi
che nelli pagam.ti delli salariati, sia così
contrafatto alla sopradetta deliberat.ne siano
essi Rettori mandati debitori à Palazzo
di quanto fusse per di ord.e loro distri-
buito con il sudetto ord.e con il quarto
più per pena, ne possano esser dispensati
se non porteranno fede sottoscritta da
tutti tre li Savij sopra i conti che habbiano
con-

7

intieramente perfetto così il Candore
come le spesa, alla qual conduttione
siano per esser s'intendino medesimamente.
tutti li Camerlenghi nostri con cenere
la dispositione presente esborsare, ò fargli esso
esborsare dinanzi nostri così da Terra
come da Mar, per esser li salarij: et li
conti predetti faccino registrar, apponer
anco delle avenire nelle commissioni et
successori à maggior loro intelligenza la
qual à debita et compita esecutione di così
necessaria et importante provisione.

+ Marinus Grimano Dei gratia Dux Venetiarum
Nobili et sapienti Viro Joanni à Legge de suo
mandato Capitano Bergomi et successoribus suis fidelibus dilectis
dilectis salutem et dilectionis affectum.
Significamus vobis hodie in Consiglio nostro
Decem captam fuisse Partem tenoris in-
frascripti. Essendo stata da certo
tempo in qua da diversi Rettori nostri
à quali fu data da questo Consiglio auttorità

nelli casi criminali che occorrono nelle
loro giurisd.ni overo fuori mediante le
delegationi sono condannati li Rei
sotto varie forme in pene pecuniarie
applicata à fabriche, à luoghi pij, à
condur grani nella città, et nei mer=
cati, per sodisfar spese, et mercedi de
Ministri criminali et essendo per altri
convenienti rispetti che il danaro che
si trahe dalle dette condanne
venga nella s.ta. S'anderà Parte
che tutto il danaro che nell'avvenire
si trahera di pene pecuniarie che
sotto qual si voglia forma, modo, ò
pretesto saranno date da Rettori
nostri à Rei condannati da loro
con l'auttorità di q.to Cons.o detratta
la terza della utilità della cam.a fiscal
sia mandato intieram.te alla cassa del
pred.o Cons.o sotto pena à chiascheduno
Rettori che facessero in contrario di pagar
del suo de casa altra tanto importerà
la summa delle condennationi che

haverà

havera fatto et no mandate, la quale
debba esseguirsi volta da cad.no delli dazi con la
loro Contratto; Non potendo ne anco alcun
Rettor al suo ritorno andar à Capello
se no portarà fedi dell'Camerlengo di q.to
Cons.o del Civ. Sec.rio di Senato Giulio Gam-
berti deputato alle voci et à suoi
succ.ri d'haver ciò interam.te esequito
et no havendo fatto imbreviatione
pecuniaria già commesso portar al detto
Camerlengo del Cons.o fedi delli Mi-
nistri della Camera del luoco dove
sarà stato Rettor, sottoscritta dal suo
successor di no haver fatto alcuna
imbreviatione pecuniaria del modo
che è pred.o. Et della pnte terminatione
ne sia mandata copia alli Rettori nri
et registrata nelli avenire nelle loro com-
missioni et quella intimata al pred.o
sec.rio deputato alle voci, qual sia da
ciascheduna di essi inviolabilm.te esse-
quita et osservata. Quare auctoritate
supradicti Cons.i mandamus vobis ut
registratam eandem observetis, et c.

omnibus inviolabiliter observari et

in actis Cancellariae registrari fuiass

Dat. in nro Ducali Palatio die 16 9bris

Ind. 9 · 1595 —

Ill.mi Consig.ri

Leonardus Ottobonus —

10 1596 · 16 · maggio

Essendo necessario dar alcun ordine et

regola sopra le lettere di risposta et delli

informationi che vengono mandati à S. Ser.tà

così dalli Rettori di fuori come dalli

Magistrati di questa città, Gl'Ill.mi Sig.ri

Cons.ri infrascritti hanno terminato et ordinato

che per l'avenire sia conseguito et osser=

vato quanto segue. Cioè che sia

commesso à tutti i publ.ci Rappresentanti

così da Terra, come da mar et Ma=

gistrati di questa città che quando

manderanno le risposte che per l'avenir

saranno fatti da loro sopra avvisi

di particulari persone con giuramento et

lotto

sottoscrittione di mano propria, debbano sopra
le mansion di quelle notar il luoco, over
officio di dove saranno date, et ad in=
stantia di chi. Dovendo essi Rettori dopo
fatte le mansioni, o soprascritte, come
di sopra far far una sopracoperta,
sopra la quale sij scritto l'Ecc.mo il Nome
del Ser.mo Principe nostro et nè dietro
anco che per maggior nè di coppia che
la lettera sia data ad instantia di par=
ticulari persone per i rispetti che possono
esser considerati. Et tutte esse ri=
poste così sigillate, levata la sopracoperta
dalli secretarij deputati al ricever esse
lettere siano riposte al luoco suo sendo
Con.rio del qual luoco nè passano così
queste, come quelle de Magistrati che ser
levate le nè da quel Ser.mo che haverà
carico dalla S.A. di leggere dila dimora
nel consiglio di la deletione dila sua serenità
ò sia unoral.te ò levata. Et in caso che
alla nota nè si veni, le dell'ecced.te sigillo
che si tratta, le siano molto portate à

spilar et ri sorti di loro uso come è sta
to dalli Coll.i ha riconosciuto il sud.to
prima che sia assoluta la sud.a risposta, acciò
li Rappresentanti publ.ci possano con
più liberam.te la loro opinione sop.a quello
che si tratterà. Et sop.a la materia delli=
berazione habbi la compita [illegible]
spedit.ne non solo ne sia mandata
copia overo sia bisogno, ma debbano
ancora li Deputati deputati dalla S.ia
nel far la nota della communicatione
delli approvd.i Rettori et Magistrati
nel fine di essa dire, che li [illegible] o
nod.i nel far delle risposte debbano
osservar tutti li requisiti sopradetti
nella sud.a terminat.ne et quelle
mandar all'Ecc.mo Sig.r Cancelliero o altra
persona publica _

Essendo per tempi conosciuto che non si possino
expedire più di tre mesi o nelli luoghi
nostri da Terra et da Mar sino a [illegible]

de

et da orza in sù p. sei mesi li dinari
del danaro publico, et così l'incanto di
Datio, come di altro danaro la mediocre delli
supplicanti mancò la S. Ser. ha terminato che
passati li mesi sud.i et no spediti le
applicat. in scritto, esse quello doveva si dare
ll'bre auiò intacati dalli sei l. dell'Citad.
nio facendo chiaram.te nota del trauuiar
di esse supplica nel libro di licentiati
et dandone immediate auiso alli Uiaz=
zanti, o Reggim.ti oue sarà il debito
aviò che udeti essi debitori siano astretti
a far il debito loro pagam.to iusta la
forma delle leggi. Ma auisati, o no
auisati li d.ti magistrati, esseguimenti
del trauuiar di esse supplicante possano, et
debbano venir dell'esattione del danaro
di sua S.tà dalli med.i debitori con la
alora dilatione: Non potendo li
patim.te rilassar gratia alcuna de
debitori di Datii nel Collegio, se no
haueranno data idonea et sufficiente
piezaria di esborsar nel termine detto anni
loro anni ss. il loro debito iusta la Parte

Del Consiglio di X con la Zonta di 26. Aprile 1567

Dapoi a 29. maggio 1596

Parte presa nell' Ecc.mo Consiglio di Pregadi in materia di Reggimenti

1595 a 29. Giugno in Pregadi

Riformando ogni altra Parte in materia di Rettori, sia preso come qui sotto non intendendosi però derogato ad altre leggi et ordini nostri in proposito

Che non possano li Rettori menar seco, o far accompagnarli nel andar alli Rettori predetti alcuno de' Nobili nostri in pena di ducati cento

Che nelle Città, Terre, Territorii et Luoghi sarano non possano per alcun modo li Rettori far fare alcuna Commedia, o altra festa, con suoni, eccetto che de ballar, al tempo della loro entrada, et le feste solite ad usarsi nel tempo del Carnevale in pena di ducati 50

Non possano dar nelle collationi altro che marzapani, o confetti communi giusta la Parte di questo Consiglio di 3. ottobre 1562 in pena di ducati 500 et cadauna volta incorso

Non

Non possano così nelli casar come in tutto il tempo del loro Illustrissimi far alcun banchetto, overo pasto publico, ne meno doppo il ritorno loro in questa Città, come di sopra si è introdotto, restando in tutto et per tutto prohibito il poter dar carne, et pesce in un medesimo tempo in pena di ducati 500.

Possino fornir nel loro Palazzo doi camere di con Razzi che non siano tutti di seda ma senza alcuna minima parte di oro o argento, overo di rami di seda lavorado i cieli et non più di due razze, et simil<sup></sup>mente due di cori d'oro in pena di ducati ducento —

Le Sale, portighi, et altre Camere possino esser fornite di spalieri purche non eccedino quattordici di altezza, escludendo di da queste le spalliere che sono di corami, lavorando da 980 le pareti, scalieri, li quali possino esser d'ogni altezza

Non si possino usar cornaletti, Padiglioni, o forniment di letto, pavee caviezze oro

argento, veludo, over ricamo, ne
l'istesso esser fodrati di alcuna sorte di
seda, ma possano ben esser de zal[illegible]
damaschi, tabini, ormesini et co-
similarze, sotto pena à chi contra-
farà di ducati cinquecento per ciascuna
delle sopradette cose.

Ne a possi tenir nelle camere con le
Tapedi in terra in pena di d.ti 25. per
luogo —

Ne a possi portar alcun guarnimento di cam[illegible]
di tavola ricamadi, ne portiera che
habbi alcun intaglio d'oro, o d'argento
ne meno di veludo in pena di d.ti 50 —

Non possano portar seco alcuna sorte d'ar-
genti di bacili, ramini, pironi, cor-
telli, salieri, sottocoppe, candelieri
ne vaso alcuno dorado in pena di d.ti
cento —

Non possano vestir la loro servitù, ne
meno permetter che alcuno della loro
famiglia possa vestirsi a ~~livrea~~
livrea in pena di d.ti 500.

Pos-

Possino venir per uno loro in quattro cavalli et non più in pena di ducati cinq.ta

Et le broche et ogni altra cosa d'oro, et di argento, overo indorata et inargentada in le carette, ò cochij siano del tutto prohibite et praecipue le coperte di seda di qual si voglia sorte et consimilmente li collari delli cavalli di esse carette, ò cochij dove erano [illegible] in pena di ducati cento —

Non debbano permetter che alcun delle città et altri luochi dove fussero stati possino al loro partir andar ad accompagnarli et similmente che per viaggio non vengano [illegible] le loro spese, et che non [illegible] in altra [illegible] per esse [illegible] doppo ritornati in pena di d.ti 100.

Non possino per la morte di alcun suo congionto, vestir la famiglia, et fornir il Palazzo da duolo, ne metter alcun adornamento di quello in pena di d.ti 50.

Non possino far dispense pubbliche à poveri

re di danari, ne d'altro, ma, possino
ben mandar à Livorno per sicurtam.te
et souenir alli poueri nelle case loro
et mandar nelle carceri à le carceri
secondo che il signor Dio che inspirerà
in pena di ducati cinque cento.

Non possino mandar in alla città di compagnia
ouero ridotti presenti di alcuna sorte
in pena di d.ti 50 per ciascheduno et altra

Non potranno per qual si uoglia cosa, ne anco
sotto pretesto di Fil. li dar ridotto di gioco
in Palazzo nel tempo del suo Massim.to
in pena di ducati cento — 

Non possino nelle finestre [illegible] tener ne
torci [illegible] in pena di d.ti 100. per
ciaschedun altra che contrafarano —

Chi auisarà alcun [illegible] che trasgredisca
li soprad.ti ordini oltre le ueutità ordinarij le
sia uinto lo apprò ducati ducento da cauarli
[illegible] delli danari del Contrafaciente

Et oltre le pene di piena [illegible] di trans=
gressori sarà publicati nel nostro mag.r
Consiglio

Cattanio

Et acciochè la sud.a Parte habbia in rea
debbin esporre li sopra Proved.ri et Prov.ri alle
Pompe hanno in obligo di [illegible]

/0/ [illegible] 14 [illegible]

[illegible] delle [illegible] della [illegible]

[illegible] [illegible] seguimento [illegible]

[illegible]

de' [illegible] della [illegible] [illegible]

[illegible] che è cosa grande

mente [illegible] [illegible] esempio, che

quelli che avevano [illegible]

[illegible] con le [illegible] [illegible] dall'obbligo [illegible]

[illegible] di continuare tutto il tempo [illegible]

mente il [illegible] servizio [illegible]

[illegible] massimamente [illegible] continuo servizio

con altri [illegible] [illegible] anco [illegible]

che possa una sola persona in uno stesso tempo

[illegible] d'una [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

non potendo l'uomo in un stesso tempo [illegible]

più d'un luogo, conviene necessariamente [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] con [illegible]

[illegible] [illegible] non [illegible]

[illegible] quando le [illegible] [illegible]

[illegible] nell'offizio [illegible]

[illegible] —

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

alle presenti nove aggiunte: per che s'intenda
strettamente stabilito per giuramento inviolabile
che nell'avvenire, chi si voglia che haverà ac-
cettato alcun carico di Vicario, Giudice, o Canc[elliere]
con alcuno de' Rettori non possa doppo che
haverà prestato il solito giuramento [illegible]
questo Consiglio lasciar il carico predetto in modo alc[uno]
ne sotto alcun pretesto, mentre che se convenisse a
[illegible] al Reggimento [illegible] possino
[illegible] sola, [illegible]
[illegible] giuramento predetto
conforme alle leggi ma detto carico [illegible] continuar
[illegible] quanto prima è stato obligato [illegible]
[illegible] Reggimento [illegible]
[illegible] atto [illegible] fatto [illegible]
[illegible] nullo e di niun valore [illegible]
procedendo in altra maniera [illegible]
[illegible] conditione [illegible]
per parte di questo Consiglio nel quale [illegible]
[illegible] detto
[illegible]
quale [illegible] con li tre
[illegible] sotto
pena a chi contrafarà di non poter per anni [illegible]
immediate seguenti [illegible] Vicario,
Giud[ice] o Canc[ellie]r[e] con alcun [illegible]

[illegible] Mag. et di pagar ducati
[illegible] pena [illegible] al [illegible]
[illegible]
[illegible] in queste [illegible]
[illegible] quale [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] nelli [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] questo [illegible]
in materia [illegible]
[illegible] parte [illegible]
[illegible] Consiglio [illegible]
consiglio et di tutti quelli [illegible] della [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
giudicato dalli [illegible] quando
[illegible] giudici alli
[illegible] della [illegible] non [illegible] 40 [illegible] 50
[illegible] 64 [illegible] et [illegible]
[illegible] questo Consiglio [illegible]

[illegible] della [illegible]

ardiosi S. E. seconda Rep. di garni in ...
... ... quistionando ... 
esecutioni s'intenda esser all'aver ... commessa
nella forma di garni a quei sod.ti liberamente ...
... ... ... ... 
essatori habbia da giudicare in detti casi ... restando
... ferma l'autt.à delli capitani ... della ...
di poter giudicar quelli ... et ... privilegio
... ... al loro giud.e ...
Colla copia della presente parte sia mandata a' tutti
li rettori di terra ferma ... che sia ...
...ita essecutione

Parte presa nell'ecc.mo consiglio di X.

[10] Per rimediare ... da certo tempo in qua ... con troppo libertà
... ... ... ... ancora
... ... ... ... di terra
ferma ... ... ... ...
... ... ancora in questa città ...
... commettono ... delitti ...
... ... ... ... con pre-
giuditio della publica ... ... ...
V. ... et danno de' ... ... ...
...
... ... ... ...

Tuttavia causa con grande[?] [illegible] di questo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Cattolicano[?] [illegible]
[illegible] con [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Ciuil[?] arma [illegible]
[illegible] Pero.

[illegible] amenda[?] Rateo[?] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] tarlaroli[?], o pulcelle[?],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quanti[?] [illegible] [illegible] [illegible] Saranno da
essere [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ciascun altro
[illegible] [illegible] nella festa, et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Data [illegible] nel [illegible] di [illegible] 27 [illegible]

† Sono [illegible] con diverse [illegible], [illegible]
varieta degli accidenti et qualita de'
tempi [illegible] [illegible] specialmente in questa
Citta

li piccolli quanto per terzaroli; ma perche
gli motivi d'armi degl'anni passati con gran
concorso di militie, di marinari habitanti hanno
causato tale [illegible], et [illegible] incontro
[illegible], che morti sotto pretesto di [illegible]
in publico [illegible], et altri prendendo mal'
essempio si fanno lecito portarne; però la
[illegible], un [illegible] universale, et
intollerabile disordine, al quale essendo
risoluta volontà di questo Conseglio pro
veder in ogni maniera

L'anderà parte, che tutti quelli che ardiranno portar
di giorno, o di notte in luoghi publici, o priva
per terra, o per acqua per Venetia nella
laguna e confini di piccolli, pistoni, overo
terzaroli carichi siano immediate gli impi
cati per la gola, sì che morino, et siano di
qual condicione, stato, et grado si voglia, et
affine che niuno possa rimaner [illegible] da
vana speranza, che [illegible] la piccolla
nascosta fra li suoi vestiti habbia a
rimaner occulta la sua transgressione

su'd detto, anzi espressamente commesso à tutti li capitani, Officiali, et ministri di questo Conseglio, et d'ogni altro Magistrato, che con ordini precedenti furono dato tale ordine, debbano cercar tutte le terre, Ville, Castelli, et altri luoghi, et tutti di ciascuno, et trovando alcuni tavola, overo pirola, o simil carico et avvisare debbano ritener, et condur prigione indifferentemente tutti quelli, adosso de quali troveranno le armi sopradette et se qualch'uno havesse veramente arme d'una qualità, si come adosso, vadi condannato in prigion, galea, bando et altre pene pecuniarie, et corporali havuto riguardo alla qualità de delinquenti et della transgressione parerà alla giustitia. Quelli, che furono denunciati di haver portato le dette armi, et non si potessero havere nelle forze, incorrino nel bando assoluto di tutte le Terre, e luoghi del Dominio nostro, come nella parte di 16 Genaro 1616. oltra la qual pena di bando a questi transgressori sia anco preso, et fermamente ritenuto, che tutti quelli, che saranno condannati per delatione di pistole, o simili in niuno che per via di gratia o per voce, o per

facultà

Fù dimostranti e per evitare nessuna
cercanda, si liberato dal bando, mancare però
nondimeno la risoluzione, per render prima per
anni dieci all'Em.ª ministri di poter, essendo
stato nominato nel maggior consiglio et in
conseguenza escluso a ciascun Magistrato, offitio
offitio, o Reggimento, le sarà ostacolo nel
maneggio, prima d'essercitar alcun carico, offi.
dentro e fuori di questa Città, et essendo hedito
d'esser ammesso ai Consigli, et ai Consigli di ciò
delle cittadine, et massime di quelle Città
e delle... del Dominio, dove essercitavano
e governavano. Gli atti di alcuna natione
...mancano di poter però ... i.
come ancora alcun grado militare, né alcun carico
nelli gentilhuomini, però tiene da ricevere
i... da ... è ... ta
... D. Lunardo, ed
gentilhuomo ... et ...
...o per questa causa ... la pena
di ... la preba, convenienti con ...

[illegible] ricevano et serano [illegible] questa [illegible]
nota [illegible] infamia, nella qual non avevano operi
quattri ne [illegible] [illegible] nessun
d'ogni ofizio et officio dentro le [illegible]
[illegible] [illegible] precedenti [illegible] della
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] de [illegible]
mati et [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible], et [illegible] di questi [illegible] [illegible]
al perfetto numero di 17. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et altri per special indulto et privilegio
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] di [illegible] 1580 [illegible] [illegible]
venendo a Venetia [illegible] prima di entrar
nella [illegible], [illegible] et [illegible] qui la sera
et [illegible] [illegible] [illegible] Venetia [illegible]
[illegible], et a maggior diligentia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
questa Città et altri luoghi, dove [illegible]
[illegible] per causa di [illegible], [illegible]
a [illegible] la notitia della cena [illegible]

[illegible] et a pieno [illegible] et
[illegible] della [illegible] 1599 con quelli
[illegible] e con quella maniera che [illegible]
[illegible] [illegible] notitia, et avertimento
[illegible]. [illegible] ancora la pena
[illegible] [illegible] et a
[illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] a manifestar [illegible] questa esta
[illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] altro [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] in tal materia [illegible].
Et [illegible] [illegible] [illegible] universalmente da
[illegible] [illegible], li quali [illegible]
[illegible] et [illegible], per [illegible]
[illegible], come [illegible] ogni [illegible]
[illegible] et [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] per [illegible]
[illegible] ma per [illegible] et
[illegible] la [illegible] da [illegible]
[illegible], et [illegible] un novo proclama

[illegible] capir, che dovevano esser [illegible] castigati
con istanza nei termini di giorni otto prossimi
et non lo facendo o incorrendo in essi, li medesimi
contrafacendo, et quelli che li [illegible] o [illegible]
nelle [illegible] over [illegible] pene
statuite dalle leggi di 16 Novembre 1612 et
12 Decembre 1586 et [illegible] Penitenti o [illegible]
conseguiranno li benefici [illegible]
ecc.

Adì 1609 a 26 Ott.
Publicata sopra le scale di S. Marco e di Rialto

Ministri. Antonius Memo Dei gratia Dux Venetiarum,
Ego et [illegible] [illegible] di [illegible]
mandato [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] venuta di Ambasciatori di
quella fedelissima [illegible] per [illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible]
per alcun rispetto d'alcuna qualità [illegible]
[illegible] a cui [illegible] officio [illegible]

tanto maggiormente delle sua mie. Voremo che
credendate a noi li detti Ambasciadori [illegible]
[illegible] con nostra prima opinione, e [illegible]
a mano [illegible], et [illegible] quello [illegible] che
sara [illegible] maggior eta come è stato [illegible] nelle
[illegible] occasioni, et [illegible] dali [illegible]
mandati dalla Signoria delle [illegible] de
Signori, [illegible] quel [illegible]
un [illegible], o più conformi [illegible]
a [illegible], alle quali raccommandiamo
la nostra [illegible] nostra
[illegible] volunta [illegible]
tendiamo a [illegible]

Dato in nro Ducal Palazzo die 22 Giugno [illegible]

Antonio Antolini Secr.

[illegible] Zei [illegible]
[illegible]

Intendemo un [illegible] [illegible]

Daciari et Ministri del Dacio del Far
ini[?] Fanti sotto pretesto della loro mercede [illegible]
contrabandi che non temono imprudentemente
[illegible] proibito si lavorino pattereccie[?]
introdurla la dilatione, per uso anco de' [illegible]
beni de' [illegible] [illegible] senza rispetto
delle leggi per le quali sono [illegible]
[illegible] [illegible] mobilia. Però volendo [illegible]
col [illegible] commettemo [illegible]
far publicar in questa Città [illegible]
[illegible] di questa quietatione, che da ciascun
Daciario et Ministro sia levata [illegible]
[illegible] de' [illegible] ed altra qualità [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la licenza [illegible] [illegible] [illegible]
le pene ordinarie dalle medesime leggi, le
quali quindeci giorni dopo la proclama [illegible]
[illegible] far [illegible], volendo [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] contra
quelli, che [illegible] di esser [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

et auttorità [illegible] non [illegible]

rasi in tal materia [illegible]

et dimostrationi per apunto [illegible]

nelle moderne [illegible] et della [illegible]

anteriori [illegible]

Dato in n[ost]ro Ducal Palazzo die 12 Maggio 1622

Excell[enti]ssimi Consiglieri [illegible] Genovani

[illegible] Lavania

1624 a 28 Marzo in Consiglio [illegible]

Gravamenti et commotioni delli [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] prendono argumento et ardire

di commettere ogni maggior [illegible]

[illegible]

che vengono commessi [illegible]

[illegible] provedere dalla [illegible]

[illegible] da [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che non ostante [illegible]

[illegible] in contrario così generale
come speciale, overo licentia sin hora
concessa a chi si sia, nessuna eccettuata, sia
nell'avvenire totalmente prohibito in questa
città et in ogni altro luogo dello stato nostro
da Terra, il portar et ritenere armi
arcobusi da ruota di qualunque sorte et
forma longhi e curti. Li contrafacienti
cadino in pena di anni dieci di prigione
overo di servir in una galea de condenna-
nati per huomo da remo con li ferri alli
piedi et anni cinque continui, a [illegible]
alla qualità delle persone, et se alcuno condannato
alla galera non sarà habile a tal servitio gli sia
tagliata la mano più valida, che si separi dal braccio
et poi resti confinato in prigion per anni cinque, et
se alcuno di detti condannati in prigion fuggisse
incorri in bando diffinitivo, et perpetuo, et
rompendo il confin, essendo preso sia posto nella
detta prigion per il detto tempo, che all'hora habbia

d'annichilar et questo tanto notte quando ancora
fusse con carica alli Sapori per ciaschuna volta
overo Alberghi sontuosissima ecc.° dell
incorrettioni di ℔ 1500 di piccoli d.° suoi beni et
ne incorrino senza delli banditi deputati alle capi
tutti che venevano obenché incorrino nel bando
sud.° dal quale non possino liberarsi, se non saranno
passati anni dieci, et condannati in prigione
anni quattro et quando adempita questa
conditione di tempo saranno liberati, ciò le ha
concesso con li cinque sesti di questo Conseglio, et
liberati che siano restino per lo spatio di anni
immediate seguenti privi di [illegible]
né li possa far gratia di questa privation
se non con le nove balle del Consiglieri, et Capi
et con li cinque sesti di tutto il C.°, se saranno
Cittadini o d'altra natione siano privi di ogni
offitio, et di non poter per il d.° tempo entrare
in alcun carico publico, come principale né
come sostituto, et parimente li medici di
terra ferma restino privi delli privilegi,

uniti, prerogatiua, e preminentia, che
haueßero per auanzamento, o per priuilegio in qual
si uoglia luogo dello stato nostro, ne ciò si possi
far gratia, et non con le sudette espresse
li Rettori non debbano, ne possino ... innouare
inalterabilmente permettere, che sotto qualunque pretesto
ui trasgrediscano, et ogni promissione in contrario sia
nulla et di niun ualor, anzi debbano immediate ...
Inauanzamento a ... di alcun innouamento formar
il processo, per ... di un ... tutto ...
senza ... alteratione, de sudetti ...
di ... delle sudette ...
mettendo in ... casi suffraggij ne ... in
contrario. Et perche ... uno ... alcuni
siano ... al foro ... ...
quelli del ... ...
qual si uoglia ... ... in
contrario, al quale in questo caso sia ...
per anni ... prossimi uenturi,
habbia luogo la ... foro ...
sia ... la ... ... non
siano, et ... possano ... a quel ...
rappresentanti, ... ...
anco li ... in un ...

consegnarli ò retenerli, overo darle denuntie
a qualche altro Rettor le piacerà, che
habbia iurisditione criminale, per la qual
le possi esser presso alcun impedimento [illegible]
[illegible] Denuntiante conseguirà [illegible] mille
cinquecento per cadauno, et che venirà
condannato come di sopra, dei rei di
Delinquenti che ne caderanno, se non delli [illegible]
[illegible] di questo Conseglio, et per più cauto
et facendo dovesse esser confinato in
prigione, o relegato da anni dieci in più
overo in bando di [illegible] membri, et in
perpetuo etiam dal medesimo [illegible], overo
[illegible] anni di [illegible] soldati [illegible], et i capitani
possano portar gli archibusi lunghi, et [illegible]
[illegible] possano anco portar il terzarolo
ma solamente nell [illegible] tempo. Quelli
che in uso alcuni veniano nel Dominio [illegible]
vano [illegible] lasciarli a [illegible]. Gli Hosti,
Hostarini, et Bastaroli debbano avertir
tutta questa [illegible] in pena [illegible]
di remar [illegible] di galea, prigion
giusta, bando, et altre pene ad arbitrio

23

delli Rettori, et agli inobedienti non debbano darsi oggi... cavalcadure, barche, ò altra commodità in modo alcuno, debbano darne notitia alli Magistrati Deputati, overo Podestà, et Rettori del luogo per governar et notar li audituri, oltre alli Mezzi, armi, e giocare, sono delli Rettori deputate una, ò due botteghe di Maestri Artefici li quali siano eccettuati dalli Rettori habbino a far il servitio, et in questa città facendo ... Riservate le... delli officiali di questa città et in particolare degli huomini di campagna et altri Ministri di giustitia senza salario ... in pericolo ... che non possono portar Terzaroli, et molto meno pistole, ma solo gli archibusi longhi, mentre però esercitavano con ... nel loro Ministerio, per non detrimento

1624: 19 ~~10~~ Marzo

+ Consilio ... di Rialto

Aggionta alle Parti sopraditte

Franciscus Contareno Dei gratia Dux Venetiarum

Spectabilibus, et Sapientibus Viris Joanni de
Pinto Sorri, et Cassiano Bellum.

Havendo con questa la dichiaratione aggiunta
alla parte in materia di prohibitione ogni uso
di archibusi da rota, pistole et stiletti, et
vi commettemo con l'autorità del Consiglio di X.
che col farla publicare, ricercar, riscuoter,
affisser et intimar a chi et a cui spetti, nel modo,
et con le stesse conditioni, che vi commettessimo della precedente deliberatione di 28 di
gennaro nel stesso proposito, doverete in
tutte, et cadauna sua parte farla inviolabil-
mente osservare.

Dat. in nro Ducali Palatio die 11 Ap. ind. 7ma 1624

Cristoforo Suriano Secret.
Giovanni Batta Padavino

1624, 10 Aprile in Consiglio di X.

52 Benché nella dichiaratione espressa nella parte di
28 del genaro prossimo passato di quest'anno

Concepto in materia d'armi archibuseti di ciascuna
tasca, longhe, e curte da ruota, non bastando nessun
della caratura degli huomini inventarli, rivisi
prestarlo per sottrarlo dalla sbarra, et
del carigo.

Pareva puoi, che sotto la parola di archibusi da ruota vanno
et si intendono quelli da fucile, et all'italiana di
qual si sia misura, o forma veruna eccettuata
intendendovi compresi sotto l'obligo di questa
prohibitione li Rettori, et altri publici rappresentanti
sotto qual titolo, carico, et anco si voglia in
modo che nè alli genitori, nè ad alcuno della famiglia
loro sia permesso, nè anco per transito il portar
armi della qualità prohibita, armi di sorta.
Dovendo questi a puntualmente del manco, et di
autorità publica per esempio ad altri di conformarsi
in tutto alla publica intentione, et quanto
alle militie armi, d'archibusetti, et trabuchi già è
stato deliberato, che ne anco questi possano alcuna
delle sue armi longhe, o curte, se non nella
sola occasione di militar servitio, et non

chiamato

accrescimenti di credenza di esse parti è stato
dichiarito, che li Rettori debbano deputare una
ò due botteghe per ricever le oblationi alle minestre
et potendo ricever, che queste in alcun luogo
non bastino, ouero che per il loro Maestri si
aggrauano di venire fuori dell'[illegible] via di
riferire che sono in libertà di cadauno far
ricevere le sue oblationi a qual [illegible] meglio li pa-
[illegible] li [illegible], ponendo li Speciali
à darne nota quelli che hauerano fatto nelle
familiari. Et la presente parte sia mandata
à quei Rettori, a quali si commetta l'esecutione
dell'altra di [illegible] del passato, affinche facci
l'istesso della presente dichiaratione, et
aggiunta

1624 a dì 11 [illegible]

Pub. alla scala di Rialto

Hora aggionta alle Parti [illegible]

Franciscus [illegible] Dei gratia dux Venetiarum

+

Franciscus Foscarenus Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob.
et sapientibus Viris Ioanni de Ponte de suo mandato
Potti, et Capitaneo Tarvisii fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum

Haveressimo a sufficienza potuto comprendere dalli Decreti
ultimamente fatti dal Consiglio di X, et dalli istessi
et efficaci ordini datti intorno la prohibitione
di portar le archibuggi da ruota et con altri
quale sia la nostra volontà in questa grave, et
importante materia, onde non conosciamo bisogno di
stimolo maggiore all'essecutione, poiche il zelo
che tenete del publico servitio ci assicura che
rispetto qualsivoglia privato rispetto, et invigilando
continuamente ogni diligenza, sarete sempre
nel castigo de transgressori usate per invigilar con
ogni spirito, acciò ne segua effetto, ma per avvertire
specialmente li Rettori alla inesecutione de Leggi
di questo delitto notorio per se stesso, mentre la sola
relatione manifesta la colpa del delinquente. Vi
commettemo con l'istesso Senato, che nelli luoghi di vostra
giurisdittione facciate publicar le parti delle dette prohibitioni
nonostante anco tal ordine, che con mandati e proclami
in stampa sia intimata agli huomini di Castelli

fermarsi ò sollevarsi al suono di campana overo in
altra maniera purche che turbasse l'occasione di
prender, et perseguitar i banditi, sotto pena ai
Massari, Consoli et altri che mancaranno di far il
debito loro di privatione d'ogni prerogativa, et
essentione che godessero publica, ò privata, et
acciò all'incontro resti certo di conseguir con ce-
lerità, et espeditamente le taglie, et beneficij
promessi. Ti concediamo facoltà, che per ogni
Reo, che sarà percosso di commune pretto, convinto
et castigato giusta la parte de 28 del passato possi
d'ogni sorte di danaro farsi esborsar immediate da
detti communi solamente le taglie, inviandone
ricevute degli .. afinche si possa far accontiar la parti-
tar l'ammontare di d.o Sussidio, et cavar altrettanto
valuta immediate a detti Communi et Massari
dove fusse applicato il denaro, che impiegarsi
in d.e taglie, avvertendo sempre, che prenda
in ogni caso la necessaria, et ben ~~informata~~
giustificata informatione che in effetto non
vi sia beni di Delinquenti ... et oltre à ciò se-

ritenerne trovati per cento che si raccoglieno
anco di quà, cioè cinque per le fabriche delli
prigionieri, cinque per la nota di S. Fantino, dove
che restano nella Cassa del Collegio di Essi, et
uno in circa applicata alla Cassa de' Procuratori di
Comun. Li quali trovati per cento inviano si
di tempo in tempo alla cassa di d.° Consiglio, senza
diminutione, et questa aveva di esborsar il danaro
per le cause de' Consegli doveva haver luogo, così avevano
previsto solamente, per poter ottenere li buoni
effetti, che seguivano da questa straordinaria
provisione, così ordinata nei principij, la quale
stimando che ricercava il bisogno. Per quello poi che
spetta alla esecutione de' debitori, conducendoli
nei casi di vedersi l'haver riguardo alla qualità
de' debiti, procedendo a pene maggiori, secondo
che mi pareva conveniente di servitio della giustitia
per l'esterminatione di huomini rei, et dove
involgevano bisogno d'aiuto, et uso straordinario
in qualche caso grave, et dar di tutto
notitia alli Capi, perché vi andassero ...

ministrando quel di più, che parerà conveniente
ricercato da Voi usando col mezzo de' [illegible]
interrogationi con la promissione di pagar nel
modo con che capitoli a communi, [illegible] nelle
altre parti della presente commissione, occorrenti
a detta esecutione, non stimando necessario far
altra publicatione, che di registrarla nella
nostra Cancelleria

Dat. in nostro Ducali Palatio die 29 April. 1624

ex(cellentissi)mi [illegible] Secretarius Joannes
Baptista Padavinus

Proclama in esecutione della Commissione sud(dett)a

Ill.mo Sig.r Giovanni da Ponte per la Ser.ma Sig.ria di
Venetia Podestà, e Capitanio di Belluno
e suo distretto per l'auttorità, et [illegible]
esecutione degl'ordini in proposito di [illegible]
buoni da [illegible], et all'[illegible], sotto 19 et 20
del passato di commissione dell'Ecc.mo Consiglio
di X publicata con l'auttorità del med.mo Ecc.mo
Consiglio in ducali di 29, [illegible] del passato

imparziali, aggiongi l'ora co esecutivamente
[illegible] dalli detti [illegible] Giurati, e Consoli, overo
huomini della Terra, Ville co Communi
di questo Territorio, che immediate ne dovranno
[illegible] alcuna persona, [illegible]
[illegible] con archibusi da ruota, o altre armi
di qual si voglia sorte, o [illegible] nelle
predette [illegible] prohibito, debbano sonar la
campana, sollevarsi co perseguitarli, e
prenderli sotto rigorosa pena, mancando di
ciò li medesimi Giurati, o huomini qual si sia
[illegible], o [illegible] che [illegible]
[illegible], ma ancora essi severamente
castigati con quelle pene di bando, prigion,
galea et altre ad arbitrio di S. S. Ill.ma
[illegible] perchè è anco di dovere, che sodisfacendo
li predetti Giurati, co huomini di Communi
al loro debito, et obedendo agl'ordini [illegible]
[illegible] proposito di archibusi, [illegible] –
[illegible] essendo per le [illegible]
[illegible] [illegible] prontamente

li [illegible] Ill.ma [illegible] et super, che venendo de

da Communi, o da particolari fatte

pieno alcuno con avvertimenti [illegible] e [illegible]

cavato, che ne informi [illegible] d.o [illegible] 29

Marzo passato [illegible] di L. 1500

che sulle medesime [illegible] promessa, et [illegible]

[illegible] da V.S. Ill.ma mentre [illegible]

[illegible] beni de delinquenti, di quali [illegible]

dannati di giustizia ragione, senza detrazio

ne [illegible] difficoltà alcuna in [illegible]

Dato in Belluno li 9 Maggio 1624

Franciscus Contareno Dei gratia Dux Venetiarum

Nobb. et sap. Viris Joanni de [illegible] de

[illegible] Pot.ti et Capitaneo Civitatis

Belluni etc.

Havemo deliberato col Senato, per quei rispetti,

che hanno ragionevolmente mosso l'animo

nostro, che nell'avenire non possano esser

condotti il Reggimento di cotesta [illegible]

[illegible] nè alcuno delli altri Rettori [illegible]

de quali trouano unioni di cana: 108.
affinità sino al detto grado inclusiue, sotto
pena di nullità et irritabilità, et della
recomunicatione, et ricorrenti di quanto
fusse fatto contra il tenor della nostra
prohibitione presente, dice con l'auttorità del
medesimo Senato ci ricordano, di douer dirigere
essa questa deliberatione registrata nelle
commissioni dei successori nostri per la sua
debita essecutione.

Dat. in nro Ducal Palatio die 5 Maij 1624.

Parte

1626. 7 Zen. in Pregadi &c.

+ Essendo commumente necessario trouar modo facile, et
sicuro per la debita, et intiera essecutione
delle parti nostre in materia di acquisti da
morte, fatti, et altri per qualsiuoglia titolo
nostra, et segue, et conuenendo il fondo
di questa nominatissima deliberatione in
tutti nostri principalmente, cioè di hauer
notitia delli contrauentori, haueranno

ad accenno castigo a contravenienti, et essempio
d'altri sotto pena di incorrer pregiudi a
Passori, e Delinquenti
Ch'avendo parte, del restando, del restando prima et
uscendo poi ancor et per sino la prohibitione
della [illegible] per uso di [illegible] [illegible]
et [illegible] per giudicar [illegible], et essequirà ua
giuridicamente [illegible], ch'el [illegible] alcuno con-
travenira contravenienti incorri immediate
nelle pene espresse nella parte di 28 [illegible] e
1620. Denunciando li quali diranno
no esser [illegible] secreti, overo [illegible]
conseguiranno uno et facendo di [illegible]
[illegible] li [illegible] [illegible] [illegible] alla
disposition di d.o [illegible] et di quelli che ora
molti di [illegible] da [illegible] [illegible] in [illegible]
modo. Cioè mille della [illegible] di [illegible] [illegible]
et dai mille dei beni de Delinquenti li
beni de quali siano d. [illegible] [illegible] di
commissione secondo il [illegible] di [illegible]
loro infirmati per la summa intiera

di Lire tre mille la terza portion delli quali
debbi esser contata nella cassa del medesimo
Conseglio per reintegratione di Lire mille, che furono
esborsate come di sopra con il restante dato al Capitanio
overo Denonciante; et a quelli che restaranno
condannati, non cominci à correr il tempo della
condanna loro, se non delli quattro anni del
requisito delle Leggi, in caso di bando se prima
non sarà stata pagata interamente la
taglia sudetta. Agl'altri nondimeno,
che non haveranno modo di pagarla si
intenda permutata la pena di prigione ò
galera in altri due anni di più oltre il requisi-
to della parte sudetta; et così contra questi, et
contra quelli, che in ogni caso resti riservata
ragion, et attion alli Capitani, e Comuniani
di ricercar in qual si voglia tempo le sudette
taglie sopra li beni de Delinquenti.

Quelli, che andassero à lavorar contra a cinque anni
che non havessero dovranno esser castigati

in pena [illegible] mia, ò almeno per cosa [illegible]
ordinò anni dieci di galera, et essendo a bando in
perpetuo bando reo con conditione di non poterli
da quello liberare per [illegible]
ò fusse per havere nessuna [illegible] se [illegible] saranno
[illegible] anni dieci, per [illegible] della ~~[illegible]~~
med.mi [illegible] se negassero et
non seguissero in quel tempo la maniera
[illegible] de' detti transgressori, et non venissero
mandarano nel termine di giorni due immed.te
susseguenti à dar la notitia alli capi di q.ti
[illegible] un solo [illegible] una norma [illegible]
[illegible] dall'[illegible] come [illegible]
havevano portato [illegible] et dalla [illegible]
dandola notitia, conseguivano [illegible]
con gli med.mi capi di detto ufficio,
quando uno non haveva data notitia di bando
[illegible] notitia [illegible] Savoia, quali
[illegible] maniera [illegible] formare diligenze [illegible]
per le inquisitioni non solo [illegible]
de' [illegible], ma per [illegible]

quelli li quali ne' loro giuramenti di Sindici
non uedrirano à manifestar li Delinquenti
e ociandosi pretenso al danno non li mancano
all'incontro [illegible] affinche q.
essi [illegible] d'quelle pene di bando, prigion
ò galera, che pareranno alli med.i Capi, essendo obligo
li non [illegible] quello, quando la
[illegible] delle leggi in [illegible] con
gli huomini delle contrade in ciascuno di
quelli [illegible] debbano [illegible] et far dar
[illegible] d'[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] à [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
publicata sopra le scale di S. Marco et di
Rialto, et sopra [illegible], et stampata
insieme con la parte sud.a di 28 Marzo
1629 ad intelligenza di cadauno, intendendosi
tagliata et annullata qual si voglia
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] senza che [illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible], ne [illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible] dalla gente [illegible], [illegible]
nessuno [illegible] potrà pretender ignoranza.

della medesima a causa di questo ... della

... ... alla presente deliberatione

... manifesta a ognuno ...

imbarazzamento ... de ... et ...

a ... et quanto ... et ...

di ... Terra Ferma ... prorogato

... quattro ... et ...

... quanto ... a questo ... la ...

... in tutto ... per ... una

... di ... alli Rettori

della ... di Terra Ferma ...

... nel ... delle ... ...

... sarà ...

1602. 23 Maggio In Pregadi

... dalla ... di S. Fran.co

Cabarella Dottor ... comparendo

... et ... che ...

... quando ... ...

da ... nella ...

... da ... nei ...

... da ... di ... ...

pavimento, e la magnifica [illegible] d.
Fabrica, [illegible] m.te del monumento esponer
minime in uniformità delli d.i supplicanti a
pregiuditio, e danno suo, et eccedere all'
riscontro effetto dalla generosità dei medesimi
Padri, quanto che hanno voluto [illegible]
di servirsi delle [illegible] nostre per questo, et
[illegible] de [illegible] questa materia
sia terminata [illegible] non solo nella
presente occasione dei [illegible], ma
per [illegible] non
[illegible] à [illegible] nell'avvenire di
[illegible] dalla [illegible] convenienza, et
dalli [illegible] di chi [illegible]
[illegible]

Ancora [illegible] Padri di [illegible] non [illegible]
di presente [illegible]
di [illegible] ò
[illegible] beni [illegible] per [illegible]
di [illegible] ne per [illegible] di questo
[illegible] di primo [illegible]
[illegible]
[illegible] però [illegible]

raggio più diverso, et in effetto sia, con si
intenda perdiamo, et permanente dell'...
rato di quanti già alli frati, Preti, et spedal
monaci. Però co' luoghi ecclesiastici, overo
di mor[illegible] [illegible], [illegible] posseder, da
[illegible] [illegible] quanto di [illegible]
di già. Dovendo della parte dinovo esser
mandata copia a tutti i Rettori delle nostre
terre, affin' che non lassiano permettere, e li
seguano ordini contrarij di questa deliberatione
nostra, se mediante essa, essendo [illegible]
[illegible] da questa [illegible]
materia [illegible] Consiglio —

[10] (Hor) è 1535, 27 [illegible] in Pregadi.
da permettere, che questi stabili di questa città vadino
[illegible] in ecclesiastici, per via di legati, o di
donatione, si come al presente [illegible], come buona
parte sono andati, alle fu ben provisto per
li magg(iori) nostri, statuendo che non si potesse
lassar [illegible] [illegible] di alcun stabile
di questa città, ob piae causas in perpetuo, overo
per più tempo di anni dieci, ma non essendo stà
tal ordine osservato [illegible] da credere [illegible]
per il comun [illegible] lungo, [illegible] di vender di
stabili, et essendo [illegible] provveder da novo
come richiede una così importante materia; così
s'intende [illegible] [illegible] — ff

Ancora l'arte, che senza [illegible] delle altre Leggi fatte in
questa materia, per quanto aspetta alle cose [illegible]
simili contra la forma di quelle, le quali etiam
siano confirmate in qualunque sua parte, alla quale
parte non repugnanti sia aggionto, et statuito
che non si possi per alcun lassar overo donation
inter vivos dar alcun suo stabile posto in questa
Città overo nel Ducado overo appresso quello
[illegible] in perpetuo, overo per qualche tempo, che
di anni due, essendo obligati li Nodari, che saranno
rogati d'alcun testamento, o di altro instrumento
che lassi beni overo obligationi alcuno di detti stabili
a dette pie cause per il detto tempo sotto pena di
privatione perpetua dell'officio et essercitio di Nodaro
in questa Città andar a dar in nota il punto di
tali testamenti quindeci giorni doppo la morte
del Testator, overo doppo la havuta notitia
di quella, et similmente delli instrumenti quindeci
giorni doppo quelli rogati all'officio de Dieci Savij
sopra le decime, dove siano dati punti in nota
per li loro a parte, et passati li due anni di
[illegible] siano tenuti sotto debito [illegible]
[illegible] in conto di stabili [illegible]
lassati, donati, overo obligati ad pie cause
co' l'entrata [illegible] di [illegible]

[illegible]

[illegible] secondo l'ordine di quelle, doue li
nominatori [illegible] con l'[illegible] de [illegible]
[illegible] d'aiori, [illegible] de d. ordinationi, se ne
cauano di d.o [illegible], habbino ad esseguir l'ordine
di quelli, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ obligato i d.i [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] di quello, [illegible]
[illegible] [illegible] liberamente, ouero [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], ouero [illegible] di quello alli [illegible]
[illegible] quantità delli dinari, [illegible]
[illegible] essere distribuite, giusta l'ordina-
tioni [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible], ouero [illegible], [illegible]
man di [illegible] [illegible] [illegible] di d. [illegible]
[illegible] per [illegible] delli doi anni, non possino
[illegible] d. ordinatione [illegible] se non secondo
l'ordine [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] doi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible] utilità a [illegible] d
[illegible], [illegible] d. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

di presentation alli propinqui, et colletera[li]
quando la forma dell'Ecc.mo [Con]s[egli]o, et rimandata
la copia della parte presa al d.o officio de
Dieci savij, et notata copia il capitular di q[ue]sto

1605 a 26 Marzo in Pregadi

14 Essendo altre volte stato provisto intorno alla[…]
dienatione de beni laici alli ecclesiastici, overo
ad piascuna di uno situati in questa città
di Venetia, et Dogado, et convenendo
per li rispetti molto ben noti a questo Consiglio
che le medesime provisioni sia fatta commissi[one]
in tutto il stato nostro.

L'anderà parte che rispetto deve esser all'altre parti [p]p[res]e
in questa materia alle presenti non repugnanti
la deliberatione et provisioni del 1536
nella quale è dichiarato che nessuno possi lassar,
donar, et obligar beni in perpetuo come è
espresso in d.a parte, ma che passati li doi anni
devono essi beni esser venduti, et il tratto dato
a chi di ragione aspetta con li ordini et
regole contenute in essa deliberatione, di tutti
li anni luogo et esservi inviolabilmente osse[rvata]
quieta et osservata anco in tutto il stato
nostro, et di più sia aggionto, et firmamente
sia ricordato che alcuno ecclesiastico in qualsia stato
come nel nostro stato non possa sotto qual si

ne p.ca istesse, ò estesso, vender donar, ò quo
vis modo alienar alcuna parte di stabili,
possessioni, ò altri simil beni a persone Eccle
siastiche, se non con licenza di questo Conseglio
proposta per la maggior parte de voti [illegible]
ordini, et presa con la medesima strettezza
de voti che si ricerca quando si vogliono alienar
beni della Sig.ria nostra. Et ogni vendita, over
alienatione, che per qualsivoglia modo fusse
fatta contra l'ordine sopradetto s'intenda nulla, et
di niun valore, dovendo essi beni esser
venduti. Et il tratto di essi sia della
Sig.ria nostra, un terzo dell'accusator, che farà
l'essecutione, d'esser diviso, secondo l'ordina
rio tra li Magistrati, et l'altro terzo del
Denonciante, se vi sarà, continuando essendo
stati nella medesima Sig.ria nostra con la medesima
pena alli Rettori, che è espressa nella sopradetta
parte, per quello che tocca alli beni di questa
città. Et il Deputado sia commesso alli Dieci Savii
in Rialto, per quelli beni di questo Stato nostro; et sia
commessa à tutti li rappresentanti nostri nelle quindeci
de quali sarà fatto la transcrittione.

De parte [illegible]
fuerunt [illegible] anno de [illegible] al tempo [illegible]
della pia [illegible] il [illegible] della formula
molti [illegible]

1620: 22, Giugno in Pregadi

Havendo sempre la Republica havuto particolar cura, che
li beni ecclesiastici di questo stato siano impiegati
per servitio del culto divino, et vedendosi che
i molti secolari vi mettono de livelli, et censi, i
cercando di obligarli, il che riesce in non poco
danno di tali luoghi, et degli ecclesiastici, però
L'anderà parte, che oltre le cose sopradette, che si intendano
sia prohibito a qualsivoglia persona secola-
re, sia di che condizione esser si voglia di
poter per l'avvenire far livelli, et censi
sopra li beni ecclesiastici senza licenza di questo
Consiglio, dovendo dal Collegio nostro esser commessa
questa a Savii de Ordini, che non debbano essi
Savii più, ne permetter instrumento alcuno
della qualità sopradetta senza la dispositione
della presente deliberatione per l'essecutione della
quale debba anco il medesimo Collegio dar
li ordini necessarii alli Rettori di Terra
ferma dove fa bisogno

à 8 luglio 1620

Fu fatto mandato di commissione alli Scrivani
Sudetti di Collegio de SS.ri di Giustitia [illegible]

che debbano immediatamente ungere far il vero
Alloggio, et in questo osservar, che alcun
Hostaro non debba fare ne inquietare in Comenzo
alcuno della qualità dentrata nella deliberatione
fatta nell'ecc.mo Senato sotto, 27, del pas. ato
sotto pena oltre a quella de mandati inserata
del bando, et altre ad arbitrio della quintità
et fatto mandato per requisitione copia della
deliberatione

Ligeri — Giovanni Calien Cancer presentato il mand.o
cons.ato alli sp. d. Carlo Fuello et Innocentio
Dorion Castaldi del Collegio de Sedari

1621 · 14 · Decembre in Collegio

Secondo — ... da Generali, et altri rappresentanti...
... con deliberatione ... convenuti, con
effetto de loro menti a godere beni della s. R.
... beneficij et decoro, et sotto che queste
Investitioni non possino essere ... approbate
da questo Collegio, gl'investiti godessero
al possesso de beni per lungo uso di tempo ...
... il decreto publico, et senza alcuna
... alcun impedimento ... dovendo solenne: Pero

Candiera

d'andera Parte, che non gode per ..., nè da
Generali, nè da Rettori, nè da qual si voglia publico
rappresentante esser fatte simili concessioni ad
alcuno, nè di esse dato il possesso, nè anco sotto
pretesto di fabricar ... da ..., nè
di Terreni di migliorar, ma ogn'uno, che possede
beni della Ser.tia nostra, debba ricorrer immediate
mente a questo Conseglio, passando per via di
supplicationi, et le solite ordinarie delle
Leggi, restando che ogni concessione fatta o da
farsi sia nulla e di niun valore. Et quelli
che in altra maniera ... posse
deranno, cadano nella restitutione di ogni utile
cavato, et di doppio più per pena, et
della presente ne sia mandata copia a tutti li
Rettori da Terra, e da Mar, a' Generali et
ad ogni altro publico rappresentante per la
publicatione ad uso ... di ogn'uno
et per la sua essecutione.

101 1603. a 20 Sett.e in Conseglio di X
Li Rettori che [illegible] a quella Ser.ma, et rispetto
che [illegible] alli [illegible] di questo [illegible]
[illegible] alcuni Rettori [illegible]
alli ordini di detto Conseglio [illegible]

per liberatione di esso, et similmente alli
banditi del Consiglio di 40 al Crim., salui condotti
per inoltrarsi à presentar per impetratione de
i suoi delitti commessi, ancorche habbino rotte
più de' condittioni delli sui bandi; ò comme-
mentor per ouuar i d'ordini, et similmente ranno
far alcuna riconuitione, et cet.

L'anderà parte che tutti li salui condotti, che sono
stati di ogni modo concessi fin al presente
giorno dalli Capitani nostri di qualsivoglia
persona bandita di qual si voglia sorte di
bando di questo Consiglio, ouer coll'auttorità o
per delegatione di esso, et medesimamente
del Consiglio di 40 al Crim: tutti li
intendino cassati, cassi, et annullati,
come se fatti non fussero, et occorrendo
perciò mai alcun bandito come di sopra
intendendosi esser presentar debbi per il bando
che hauesse d'hauuto da questo Consiglio o
coll'auttorità, o per delegatione di esso far
domandar il saluo condotto al d.o
Consiglio nostro di 40 solamente, et o

per li banditi del conseglio di quar.
Per fornimenti il salvocondotto da d.o
Conseglio di 40, del modo che da esso
vienne ordinato. Et se per l'avenire
alcuni Rettori concedera contra la forma
della presente parte alcun salvo condotto a
detti tali, oltre l'esser nullo cadi e cascar
in pena di ducati mille per esserli immediate tolti per cadauno de capi di esso
conseglio, et avogadori di commun giunta
la parte presa in esso conseglio sotto di 26
febraro 1578: et prima chiamo li gaudenci
delle notarieo li salvicondotti di poter
qui esercitar per anni dieci, gaudendo
alcuna cosa quello che haveva havuto il
salvo condotto da esso tempo la che haver
ottenuto a ricercarli poi essersegli estesa
evacuata la sua sententia, premio ottenuto
nella gratia de confini

Tutti li presentati senza cosa contra la detti

tion delle presente tutti alle prigioni di qual si voglia Rettore, ò Capi cembrano nostro, habbino termine giorni otto di tornar alli loro band. do. per la publicatione fatta in piazza d'..... Dovendo esser fatto accompagnare dalli Ministri di dove fossero stati levati, con della presente delle liberatione che ij mandava .... di ..... Rettori nostri, et che .... esser posta in ordine le loro commissioni per sua liberta osservanda

Die ... in Conseglio di x ...

10 ..... .... ..... ..... publica, et pregiuditio al servitio della giustitia, quando havessero a continuare le essecutioni di ..... .... Chiari mandate et eseguite, dove ..... ..... ..... .... .... ...., le se non .... .... ..... ..... in altra iurisditione et ..... e particolarmente, mandato dal ..... del .... mio di Padova, et

potendo ovviarsi, che siano fatti fuggire
i malandrini per la commodità da luogo
à luogo, oltre l'interesse del denaro per lo
i pagamenti, che si doveriano dare a
Ministri, che li carcerano, et andarienno
però per maggior utile camino del corpo
12. contenuto nella parte in materia de banditi
1597 et 1602. in questo, che ordine le
contentiò di ovviar li Rei, che per l'avvenire
saranno quelli in qualsivoglia guisa delitti
siano condotti in detta Città, ò Terra,
da dove si puniscano, che siano in quelli Carceri, che
per detta fatto sequir de carcerati
siano, ò capitali, ò di prigionia, ò di
galera ò d'altra natura, come ciò pare
li saranno fatti da quelli med.mi Rettori
et della presente deliberatione, ne sia data
notitia a tutti li Rettori delle Città, con
l'inscrittione, et posta nelle commissioni
loro, per haverci quelle ne à essa da
la debita essecutione
ex.tt. in.ti Ex.mi Ser.mi Grandi

[6] 1610 a' 18 [illegible] in Conseglio di X.

[illegible] che quando occorrerà alli Rettori di
Terra ferma, et loro ministri di condannar
Rei in galea, et dopo la sententia gli
[illegible] per qual si sia importanza, et di loro
ministri, che li condannati douendo esser
in alcuna prigione di quelle Città, dovranno
[illegible] con [illegible] i quali
[illegible] secondo la qualità del caso, con
[illegible] a' dimandar
[illegible] la, [illegible] che habbia ad
[illegible] con [illegible] delle [illegible]
[illegible] li Rettori che hanno [illegible]
[illegible] et [illegible] osservar la
[illegible] presente parte
nelle commissioni di tutti li Rettori

1620: 22 Aprile in Conseglio di X.

† Che [illegible] questo [illegible] negli
anni 1598 et 1607 habbia [illegible] a qual
[illegible] publico, [illegible] concedere
[illegible] condotti a banditi, et [illegible] della
giustitia, [illegible] publica [illegible]

contrarii senza interruttione, resta ancor inter-
rotta in modo che non solo li malviventi, ma
anco le deliberationi restano di renderla,
alienationi di cose sacre et iurisdittioni che erano
concesse senza osservanti requisito di legge,
conduttion di armi, ne alcun altro per mini-
mo degli obligi communi nelle condanne, overo
statuti delle leggi, alle quali questo sacro Consi-
glio, et gl'altri che presiedono al governo
della Republica non han permesso mai che vi
sia derogato senza giusta causa, et di nove volte
prima le debite informationi, overo con re-
cevere cautione de' proventi; dai quali disordi-
ni diventano li huomini malviventi per la
speranza et confidenza d'andar impuniti
con questi indiretti mezzi prendono argomen-
to, si fanno sempre più arditi, et si temeran
iy nel commettere delitti et misfatti atro-
cissimi, et dovendosi perciò da tutto nove
deni

L'anderà parte. Che ogni, et qualunque salvo condotto
liberatione, permutatione, compositione, alie-

ratione, dechiarationi di sentenza, et
di condanne criminali, fatte da Capitanij et
Proveditori generali da Mar, et da terra
Ambasciatori, Baili, Reggimenti, Magistrati
et ogni altro publico rappresentante, s'intendino
... siano, et s'intendino del
tutto cassi, irriti et nulli, come se fatti
non fussero. Ne vaglia alcuna publicatione
o deliberation di taglia fatta in virtù di
detti condannati, o liberationi, o altra
concessione come di sopra, le qual siano tutte
tagliate, et revocate, et li condannati
restino nell'istesso stato, come erano prima
che seguisse la publicatione, o deliberation
della liberation, quali cose, se ben l'autorità
delli Consigli nostri fussero state approbate
ma restino annullate ogni, et qualunque
atto, o deliberatione fatta, o che si facesse,
a commodo di qual si voglia bandito, rel-
legato, condennato, e contumace ... sentenza
overo giudicato di ... giudici ...

intento

ouer l'auttorità di esso, e d'ogn'altro Magistrato,
Consiglio, Reggimento, et publico rappresentante
nessuno eccettuato resti del tutto abolita
e totalmente cancellata; et acciòche nessuno
sotto pretesto d'ignoranza, ò sotto color di
Fede publica si facesse lecito valersi di
simili illeciti suffragij, sia in questa città
e nelli stati del Dominio nostro da Terra
da Terra et da Mar publicamente notifi-
cato, il che cadauno il quale havesse ottenuto
alcuna delle sud(ett)e remissioni per poco ò per molto
tempo debba nel termine di giorni otto doppo
la publicatione della presente parte esser
partito et andar al bando, relegatione,
prigion, ò altra condanna, che havesse
altrimenti passato il detto termine s'inten-
deranno incorrer tutto nell'alternative delle
loro sentenze, et potranno esser impune-
mente offesi, et i captori, l'interfettori
ò denontianti conseguiscano le taglie
et beneficij promessi dalle leggi; et così
come nella presente deliberatione

venderno giudicati invalidi, et di niun
valore le patenti, et concessioni sud.te così
e ben ragionevole, et conforme à quanto
fu fatto à 23 [illegible] passato [illegible] sopra
[illegible] camillo di [illegible]
[illegible] interamente il
denaro, quanto dunque è [illegible] per [illegible]
causa à secretarij, e Cancellieri Ministri, et
altri, [illegible] o [illegible] per ottener
le sud.e commissioni et patenti et però
in primo luogo [illegible] che tutti li sud.i
Ministri et altri compartecipi per se, ò p
interposta persona di simil. qualità
debbano [illegible] nel termine di mesi due
nella cassa delle [illegible] tutto il denaro [illegible]
[illegible] tempo delle [illegible]
tal ragione, da esser il tutto interamente
restituito alle [illegible]
di publ. [illegible] in pena della
indignatione di questo Consiglio e di pagar
pena il doppio di tuo pregio, dovendo
esser tenuta nota distinta; et
particolar

particolari nella d.a Zona per qualche
Tre, quanto oltre d'un concetto li sud.ti Ministri
tutto l'istesso pena presentar immediate
nell'officio de' Cassi di questo, ovunque gli
scritti, Libri, o quinternatoggli, dove
fussero notate simili concessioni, ne
possano nell'avvenire li Capitani Gene-
rali di Mar, Provveditori Generali, Am-
basciadori, Baili, ne publici Rappresentanti
così in tempo di guerra come di pace con-
ceder simili patenti, sotto pretesto di conce-
ssione, overo essempio in contrario, et
in ogni caso tali concessioni non siano di
alcun valore, e quelli che le ottenessero
non possano valersene, ne pretender
alcun pur minimo sollievo, commodo, o
esentione, immunità, ne altro imaginabile
beneficio, ma possano e debbano
esser presi, e menati, come veri assassini alle
...

relegati p. il tempo solo del loro generalato
dei luoghi rispettivi alcuni de' quali commisero
contra li sud.ti etc. p. causa di molto tempo
[illegible] la parte 1607. con [illegible] rimanendo
conforme all'autorità, che dovessero esprimersi
nelle sue commissioni p. li condannati con la
Autorità di questo Consiglio per [illegible]
partimento quella, che hanno li Baili in
Constantinopoli Proveditori General, et
Reggimento di Candia, ma solo limitata a
dentro quei termini, che sono dichiarati
nelle loro commissioni con le parti di
questo Consiglio di 24. Xbre 1597. 24.
7bre 1599, 21 luglio 1608, et 3 Aprile et
10 febraro 1616, et per benignità della
Ser.tà V.ra siano per questa volta solamente
liberati quelli, che fussero stati [illegible] di
giorno di hoggi, con alcuna delle cose pred.te
con conditione però di partir nel termine
di giorni otto, et andar alli bandi, et
confini loro in pena irremissibile di [illegible] dichiarando

dopo

appo, che a questo, et a tutti gli altri sia
consignato il tempo decorso dal giorno, che
otteneranno li ratenti, et conditioni sudette
non altrimenti; che se fussero stati senza
diletto all'obedienza di V. S. me sentenze di con-
dannatione, et se qualch'uno per l'ancor
seruito nelli passati occorenti personal-
mente, ouero dependendo dinari per metter
et pagar altri, che seruissero in luogo suo
in qual si voglia maniera pretenderà
gratia, o rilievo di alcuna cosa della
publica munificenza, et benignità
debba far supplicar alli Capi di questo
Conseglio, ouero alla Ser.tà secondo la qualità
della dimanda, e di tal sentenze; accioche
hauuto riguardo al merito di cadauno si
possa p. essi prender quell'espediente, che sarà
stimato giusto, e conueniente conforme
alla dispositione delle Leggi; et la presente
parte stampata, et publicata in
questa città, sia mandata a tutti
li R.ti, [illegible] da terra, et da mar

la facino publicar stampar et
esequir immediatamente commettendo
far abolir et cancellar ogni et qualunq(ue)
dispensation di causa d'altro atto et hora
che avessero incontrato

88

1620 a dì 24 Aprile

Cridata s.ta [illegible] di S. Marco, e di Rialto

1620: 24 Aprile in Consiglio di X

Poiché in esecution delle parti di questo Conseglio di
22. del presente cominciano a comparire in
le publiche [illegible] banditi, relegati, et
condannati dalla giustitia, ricercando libera
tione, [illegible], e rimessione di scancellare
ottenute da publici rappresentanti per servitij
prestati da essi medesimi overo fatti prestare
da altri con esborso del proprio denaro;
conveniente cosa è terminar il modo, col
quale [illegible] si habbino ad concedere
quelle gratie, e concessioni di sollievo ad
essi condannati, che perveranno alli Capi di
questo Conseglio di [illegible], havendo

riguardo alla qualità delle condanne, et

al merito o demerito di ciascuno. Però

l'anderà parte che tutte le supplicationi già presentate, e che nell'

avenire saranno presentate, o fatte presentar in

Conseglio, tanto di S.ta Sig.ria quanto de Capi, excettuate

quelle che saranno delle galere, di questo Conseglio,

eccettuati però quelli nelle sententie de' quali

fusse imposta alcuna conditione o carico, et

di quelli, e quelli ancora che fussero stati quomodo

modo gratiati, contemplando però, se la merito

di ciascuno precedente o fatto presentar alla S.ª S.ª

dovendo questo esser conservato quel tenor che fu

dichiarato nella parte cioè che si

intendano cader insieme il tempo come se

fussero stati all'obedientia delle leggi et

con le condennationi questa Conseglio et

et se alcuno pretenderà d'avantaggio debba

passar per le vie ordinarie delle leggi, et

ogni giorno, che si ridurrà questo Conseglio

doverà esser letta delle dette leggi espeditione

al meno due delle sodisfattioni, et

il tempo delli giorni otto preceduto nella

parte ad essi condannati di andar a i

orandi i confini loro nei presenti [illegible] mesi
immediate susseguenti.
[illegible] a dì [illegible] publicato [illegible]
[illegible]

1621, 20 [illegible] in Consiglio di Xe.

Li frequenti et enormi eccessi, e [illegible] quelli delle leggi, e delle sentenze uno alla giornata in ogni luogo dello stato nostro commessi da banditi, con molta perturbatione, e [illegible] de quelli devono mover questo Consiglio à ricorrer ad opportuno et efficace rimedio per totale estirpatione. Però

capto [illegible]

L'anderà parte, che se alcuno che è stato bandito nel termine di anni cinque del giorno che sarà publicata la presente parte in questa Città, prenderà et consignerà nelle forze della giustitia, overo ammazzerà dentro de' confini alcun altro bandito diffinitivo con termine overo à tempo per questo Consiglio overo dalli Magistrati, offici, Rettori et Giudici suoi anco con auttorità di questo Consiglio [illegible] ma [illegible] giustificatione dell'interfettione overo [illegible] nelle forze [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible]

e morto sopra immediate, dalla barca, che
haverà questo, e morto conseguirà la sua liberatione
in una sol volta, non se gli potendo metter alcuna
difficoltà o impedimento, nè di reggimento di leggi
nè di condicion di tempo, nè di tale, nè di essecution
di sentenza, nè d'altra condicion di qualsivoglia
sorte, mentre con questo o morto [illegible] [illegible]
in tutte le parti: Dovendo in ogni caso esser formato
il giudizio come di sotto sarà statuito, essendo
solamente proibito l'andar nella Terra nel [illegible]
che vi saranno stati in essa quelli che haveranno
bandito, et andando sia immune [illegible] intendendo
sempre esclusi et eccettuati quelli incorsi in alcuna
de sudetti dell'intervenzione o cattura di [illegible]
officiali o Ministri publici, perchè in tal caso non
potranno conseguir alcuno de sudetti ordinarij benefici
che ottengono quelli che ammazzano, o prendono
banditi

Capitolo secondo

Ciascuno, che non sarà bandito prenderà o ammazzerà
[illegible] banditi [illegible] compagnia
[illegible] [illegible] [illegible]
bandito di bando [illegible] o in genere di quello

delli interfettori, e questo intendendosi sempre di quelli, che si trovariano all'hora havere ognuno [illegible] bandito prima del recento o interfetto e delli [illegible] quelli, che trovassero nelle loro condannationi [illegible] di [illegible], e conditioni di tempo, li quali non si possano liberare se non volessero [illegible] di [illegible] et adempire le loro conditioni e requisiti delle leggi

## Capitolo sexto

Il bandito con pena della vita libera un bandito con l'istessa pena della vita o di galea, o di prigioni, o [illegible] o [illegible], ma non già un bandito con pena di galea o prigioni [illegible] o [illegible] di [illegible] possi liberare bandito con pena di galea, della vita rimanendo pero dichiarato che nelle [illegible], e liberationi non siano considerati, ne paragonate le diversità della morte, ne il bando [illegible] dell'uno con quello dell'altro, come ancora che l'uno sia stato bandito dalli Stati e che habbia [illegible] habbia maggior confini dell'altro.

et siano sempre nelle Prude iditii, come
presentir l'omi dei d'abreno letto le ricclama
et sentenze Con dichiarationi che per
l'interfectione di alcun bandito d'tempo
con alternatiua di galea; ó di prigione
di cinque anni in qualsiuoglia non si possa
rimettere senon la taglia, ma bensi à quelli
che lo prenderanno vivo, et lo faciano uiuo
nelle forze della giustitia, sia concesso
oltre la taglia, la voce di liberare un
altro bandito di bando simile ó maggiore
del bandito etc.

Capitolo quinto

Si rendera ó diminuira piena, come si ussa un bandito
in aliena giurisditione, et si haueva
nella sua sentenza la taglia in beni
alieni, consequira il beneficio di liberar
un bandito, come di sopra se haveva taglia
in beni alieni et venendo un bandito
voria liberare lo stesso, come se havesse
taglia in beni alieni ouero come

di detto Pietro [illegible] beneficio di liberar un
bandito otteneva [illegible] di somma libera o pren-
dere banditi nello stato di principi alieni
[illegible] con quali fussero capitula-
tioni, overo li banditi che fuggivano [illegible]
o morti non havessero taglie in terre alieni
essendo pero fatti le cappature, o morti nelli
confini di detti capitulationi contratti; doveano
esser in obligo quelli che prenderanno o
ammazzeranno in terre alieni detti banditi
il loro ricapito nel dominio per le presente
parte [illegible] dinanzi al Rettore [illegible]
sia piu vicino al luogo, dove sara stato
preso o morto il bandito, e voti e
deliberationi del bandito per questo
Consiglio, o per il Senato, overo con la
Conseio di dieci [illegible], [illegible]
quirati, o publici Rappresentanti non
potranno esser [illegible] se non per questo
Consiglio, et le voci de banditi per il
Consiglio de Quaranta al Criminal

possano essere per l'istesso Consiglio
commesse, et che occorrendo farsi le
liberationi in virtù di esse note, non
potendo alcun Rettore, ò altro capitaneo
per qualsivoglia modo superiore, ò minore,
et liberationi de banditi di alcun Consiglio,
Nè gl'altri banditi, sia osservato nell'avvenire
il seguente ordine, cioè che le note si debbano
essere commesse da quei Rettori, in virtù al
luogo delle interfettioni, che habbiano dei
Auttori il tiempo per l'utile, ma le libera
tioni non possano farsi se non da quei
Rettori con la forza, come è predetto.
che l'haveranno fatto, overo che in altra
Terra, ò Castello della giurisditione a loro
commessa sarà seguita la sentenza del band-
ito, che siano liberati, facendo le note di voti,
et liberationi sopradette le quali s'intendino
commesse quando col Rettore vi saranno il numero
dei giudici ... quando sarà noto da
tutti li Rettori, che non haveva forza.

concessione, ò liberatione. Quelli che

prenderanno, consignaranno, et liberaranno in

la forza, et morte di alcuno, purche

haveranno servito di denontie, ò di ricordi,

et avviso che consequiranno liberar se stessi ò altri

nel tempo di mesi due dal giorno della

captura, ò morte del bandito haveranno [illegible]

il suo corpo, et in mesi dieci immediate

susseguenti, ottenuto quanto pretendono, manca[ndo]

il qual termine d'anni dieci, et non haveran[no]

dimandato quanto è predetto, possino nel

termine di due altri mesi prossimi supplicar

la giustitia, et ottener le voci, et libe

rationi, la qual giustitia non possa venire

[illegible] per qual tempo che passi [illegible]

[illegible] mesi quattordici

non possa esser fatta detta concessione

se non con le voci ballotte de' [illegible]

et [illegible], et tutte [illegible] di quattro cinque

ridotti al numero di 17, et mancando [illegible]

Quali Ill.mi non possano [illegible] del detto cinque

sotto pretesto di carcerationi ancora alcuna
cautione, ò supplica di riuocar per qualsi-
uoglia immaginabile causa, ò pretesto, co-
stituito prima a' confinamenti, et da questo
ria la [illegible] termino un anno da ottener la
[illegible] con un altro anno da ottener la liberat.ne
li quai termini passati sia lecito quanto
all'A. è naturale, potendo [illegible] solo [illegible]
minor causa dell'interuenienti ancora unita
in un istesso tempo, ma con atti separati;
eccetto quello di [illegible] liberar [illegible] le
quali con un atto solo potiano esser concesse
[illegible] giorni, che si formarano [illegible]
[illegible] sia espresso, et giustificato il
giorno dell'incarceratione, ò inuentione del
[illegible] come sia fatta nota nella [illegible] delle
noi et nelle liberationi di bandi [illegible]
[illegible] con [illegible] del d.o [illegible] ordine [illegible]
di [illegible] di auer pagato le [illegible]
[illegible] nelle Camere di [illegible]

terminatione de processi sia aggionto
che nulla parte, che sara pretesa dalla
d.a deliberatione d'essi Sindicatori
che vi sia la med.a fede, senza la quale non
possi esser proposta la med.a deliberatione, et
nel resto quanto alli casi de processi debba
in tutto, et per tutto esequirsi la parte
de 27 Aprile 1611, col formula di con
nitti scritto in terra alli Cancellieri
d'inquisition perpetua del Consiglio de
Pregadi del med.o, et il Secretario che haverà
notato la parte sia in obligo di ricordar
et esequir quanto è sopradetto

Capitolo quinto

Tutte le nove deliberationi fatte da Consegli
che hanno parte o da altri publici Rapresentanti
che in qualunque modo hanno autorità di
concieder nove deliberationi non siano
valide se non saranno approbate da tutti
tre li Avogadori di Comun dovendo
esser approbate in tutto di ~~[illegible]~~

che o morti, overo o fuggiti, et da fuggiti
in tutti li termini assignatoli il capitolo
antecedente, et che saranno fatte nell'
istesso tempo le nove, et le liberationi;
poiché appruovava la nova solamente
quando vi fussero gli Avogadori, et
reprobato la liberatione. Et essendo due
li Avogadori, che fossero l'uno approbato
l'altro quella nova o liberatione re
probata, possendo l'Avogador [illegible]
l'approbatione intromettere [illegible] la
parte del reprobo fatto dalli due [illegible]
Collegio, ma se sarà un solo Avogador
che reprobi sia obligato a
intromettere l'approbatione fatta
dalli due [illegible] Collegio et siano queste
intromissioni trattate quanto prima
nel Consiglio di Quarantia al Criminal
et sia fatto il giuditio da esso Consiglio di
Quarantia [illegible] l'approbatione con li [illegible]
[illegible] delle ballotte, non essendo [illegible]

Avogadori di Comun parla a carta
Alle voci, e liberationi, che rimane, la
voce non haueriano fede delli Nodari
primarij dell'Avogaria, perche in tal numero
non si troua, che quelli cinquecento e sia
stato concessa voce ad alcuno, et così
la liberationi non haueuano fede delli
di Nodari primarij, perche quella voce non
ha stato liberato alcuno, et per voci, et
liberationi de' recenti o morti di la d.
[illegible] che commessi auanti de' scani, non
ha stato concesso, o voce ad alcuno, do-
uendo, quando anco in atti fatti nell'
istesso tempo fusse concessa la voce, et
la liberatione, almeno che ne apparo
fatta la liberatione e non registrata dalli
Nodari primarij nel libro, non si è notato
la voce, ne sarà stata approuata, et
sarà fatta dalla detta fede, che con
questa voce non si troua registrata
che sia stato liberato alcuno, et fatto

le approbationi, ò Decreti, ò deliberationi in sin ho-
d'oggi giorno debbano esser registrate, et li processi
de' spazzarsi mandati in altra Città all'Avogadori
de' Criminali alli Rettori per l'effetto delle revoca-
tioni fatte non possino mai ricevere alcuna
essecutione esser dati alle parti, ma debbino esser
sempre appresso li Nodari à chi spetta, et debbano
detti Nodari far le essecutioni dalli decreti ò de-
creti ò deliberatione, ò fora assolutione contra
alcuna a detti processi, se non saranno publiche, et
autentiche, non potendo publicar alcune de-
liberationi nè in questa Città nè da qualsi
voglia Rettore così da Terra come da Mar
communicata prima dalli Nodari primarij dell'
Avogaria, se tale liberatione sarà stata commessa
dalli Avogadori et approbata dal Conseglio de 40
al Criminal in caso di retromissione, et che quello
che sarà in contrario fatto alla forma di questo Conseglio
pagato mancato per li ordini e decreto, et che
ni sarà nece alcuna, o liberationi che non
sarà approbata dalli Avogadori come di s(opr)a
et non sarà fabricata se non in nostro ... co-

di venir in luoco, et il liberato possi esser impune
offeso, et che l'havesse prouocato, ò trattato la
liberatione in virtù di d.a uoce non approbata
da chi non haveva potestà approvare le liberationi
overo ottenuta la fede sia castigato con pena
di bando perpetuo delle Città, et territorij, galea
carcere, ò d'altra pena ad arbitrio dell'Ecc.mo
Magistrato che lo espedirà, et in oltre di
pagar lire trecento, et quando essendovi de'
nontianti quali hanno approbato, et se non sarà
denontiante, vadino nella Cassa di questo
principio da pagarsi alle taglie, et ogni'altro danno
o famigliari, che facilita la liberatione di
persona dell'liberato, senza che quella di liberatione
fusse approbata dalli Avogadori, et senza la fede
di d.o Cancellier in pena di privation del carico, et
officio, et di poter essercitar ogni altra funtione
ne come principal ne come sostituto, per anni
dieci, et altri maggiori pene ad arbitrio di
giudici, et pagar lire duacento novanta da esser
dati al Denontiante se vi sarà, et non vi
essendo vadino nella Cassa di d.a

## Capitolo sesto

Ciascuno nello off.o che farà di questo Conseglio in tutto nel suo anno seguitato tre voti consecutivamente che in esso Conseglio canaranno insieme avendosi in un istesso tempo proporsi la nota per la liberatione, mà ballottandosi generalmente essendo cancellato quello delli banditi, che vogliono liberar le teste, nelle quali ancora col parere si possa proponere per la nota, e la liberatione di quello che sarà puro o interpositione fatta da lui di quel bandito supplicava di esser liberato lui stesso, sotto il vincolo di giuramento: adunata volta, che si radunerà detto Conseglio, secondo l'ordinario, prima di entrare ò di continuar nella lettura d'alcun processo, pro-poner per il meno una nota, ò liberatione, comin-ciando sempre dalle dimande delli prigionieri, poi delli banditi, che vorranno liberarsi le teste, secondo l'antianità del tempo, il quale sia notato sopra le suppliche del Cancelliere, quando saran accettate.

Capitolo settimo

Che niuna cosa per niuno giudicio, ne per altro giudice [illegible]
[illegible] con niuna [illegible] [illegible] restar [illegible]
[illegible] d'un bandito più d'una voce, ne
liberar più d'un bandito, ne conseguir più d'
una taglia, ancor che maggiori; dovendo
[illegible] per i maggior bando,
ma se il bandito, o [illegible], o [illegible] haverà più
bandi, possa con la voce [illegible] [illegible] liberato
un bandito solo che haverà più bandi simili, o
inferiori a quelli del [illegible] o [illegible]

Capitolo ottavo

Et se alcuno denontierà, e farà, che li banditi commetteranno falsità
o fraude alcuna in materia di [illegible] [illegible] o
liberationi, et che sarà [illegible] solo, e castigato
il delinquente, et annullata la voce [illegible] [illegible]
[illegible], ma ad esso denontiante [illegible]
beneficio di liberar un bandito [illegible] [illegible]
a tempo, [illegible] un [illegible] bandito da [illegible]
ne con alcuna [illegible] nella sua sententia
[illegible] Requisiti delle Leggi, et quelli che
haveranno commessa la fraude, o falsità

niano generalmente castigati, non potendo esser
punito di minor pena che di anni dieci di prigione
o [illegible] di galera, o bando perpetuo, essendo abbe[illegible]
et essendo convenienti, che i communi possano
con facilità ottener li beni [frisi?], e le taglie e
liberarli [inimici?] delle spese, et diversioni
che li vengono usate di pericoli che attendiamo
a questo esercizio, et a questo che solo la provi-
gione sud.a di dove vi sotto obligo d'esaminar et
proponer avanti tutte le altre cose, et oltre
ragioni utili in questo tempo nel consiglio di
quaranta quelle che spettano a d.i communi
dovranno li capi di questo consiglio nell'avvenire
notato che sarà stata commessa la [revis.e?] ad alcun
commun.e prima nella forma de mandati
soliti darsi nel loro officio in materia di taglie
che dalla camera gli veniva data alli Sig.ri
Sig.ri Cavalli, Villani, et Gonnelli etc.
[illegible] interamente, et senza
diminutione da esser divise [illegible]

ria

ca gli de giuramento, tenevano, et in
dato aviso di quà dall'Arborio, affine che
con li danari de avvocati alle ragioni
potrà far avanzar à detta cura come
dove sarà bisogno, et per dar maggior ec-
citamento alli giovani di seguitar
li studij, et huomini dotti, saranno
di qui tempo fino à sei anni di poter far-
servire le nove collationi à chi spettano
in vece delli rettori de' Collegi,
non sposi, et intervenire come di gratia
avanzino d'impiegarsi à voti, et uno à loro
concorrere all'collationi, sopra le quali, tra
anni non si potrà esser concessa, ne data
da supplica per altra proroga.

Capitolo nono

Li Lettori di Grammatica et di Rettorica et d'ogni
altro eletto da ... non possino ricevere
voti, ne collationi d'uno annua, et
di precedenza, ò voti, ò liberationi per la
capitura, ò niuno d'avanzo dalli ...
nelli termini sopradetti, havendo fornito il suo

processo et ottenuto col mezzo del Conseglio
di quaranta al Criminal, et haver conseguita
tioni, et si fussero fatti in altro modo restino
nulle et di niun valore, et quelli che fussero
liberati possino esser di nuovo retenuti. Che anco
sia [illegible] per questo Conseglio al
[illegible] di [illegible] di condannati, et libe-
rationi fatte in quel Regno solamente
quanto la parte di 6 Giugno 1611, et non sia
altrimenti. Li quali siano intesi con l'inter-
vento anco del Provveditor Generale in
quel Regno, quando però vi concorra parte
con quattro ballotte almeno, dovendo ogni
atto di liberatione esser approbato dalli
Avogadori nostri di Commun nelli termini
statuiti dalle leggi in proposito di cose
di liberatione.

Ill.mo et Ecc.mo

Che per l'interposizione, o captura d'alcuno giusto,
chiara necessità viene dimandata di
Conseglio di quaranta: et non dalli Rettori

posta parte, dovendo il Cancelier, dove sarà
formato il processo, ad ogni richiesta dell'
interessato inviar esso processo alli Avogadori
nostri di Commun sotto sue lettere et sigillo
et con sottoscrittione di propria mano
non solo delle lettere ma anco del giuditio del
processo, dando anco a detti Avogadori ad
instantia di essi particolarmente, et
nominatamente li indicio, con tenere
il processo [illegible] questa nota con giuramento
di quel processo non esser dato nelle
mani di alcuno interessato, ma in mano
o per cancelliaro o persona publica.
Detti Avogadori, non potendo li spacciar
o altri che vivessero con li predetti, come
a tutti processi diretti dalli Rettori alli Avo-
gadori di Commun haver più di lire una
et soldi undici per ogni processo.

Capitoli

La prima delle [illegible] sia data col
mezzo delli nostri Capitani, o [illegible]

sandesi, co' non adatti, potendo non dimeno
impararle i loro medesimi, ò per compagnia
Cesimo commeno

Cap.to CLI

Che sara proposta voce, ò liberatione, ò in quitino,
ò in altro consiglio, co'l che venda debba da
voce, ò liberatione dell'istesso consiglio che non
expedita, non si potrà introdurre in altro
consiglio, et si osservano ancora li Rettori quanto
di quanto loro sarà ricercata alcuna, ò
liberatione, non permettendo di concedere à
parte l'atto che non s'avvertano, et parlono
così da suoi famigliari, ò Ministri, et
non tratterà in modo alcuno impedita.
Et possano formarsi processo per conti offitii
capitoli in tempo d'altri Reggimenti, ma
dalli medesimi Rettori che si trovanno
trovati al tempo della capitula, ò incomincia
et durante il Reggimento quando però si tratta
ia seguita ... giorni prima del

Della terza parte dell'Reggimento

Capitolo LIII

Che saranno quelli, che si liberaranno di bando andar nelle giurisditioni di quel Rettore, che li haverà banditi durante il tempo del suo Reggimento, ne possano in alcun tempo li banditi di questa Città che si liberaranno venir in essa, ne li banditi di fuori andar nella Città, o nel luogo, ove haveranno commesso il delitto se non haveranno la pace delli medesimi offesi, overo dalli loro più propinqui, et se gli offesi non saranno in vivere, o se passati anni dieci doppo la liberatione loro non la potranno ottenere da loro, siano gli offesi in questa Città avanti gli Avogadori nostri di Commun, et di fuori avanti li Rettori non si haveranno fatto liberar, et ad venire nelle Città, et luoghi, et della qual admissione sia in arbitrio, et per ordine in questa Città rimenga diffinitivamente all'arbitrio, et volontà delli Avogadori, et

et di fuori delli Recinti, et ch' habbia di
contrafare, andando in tempo del Reggim.to da
chi sarà stato condannato in quella giurisd.ne
et luogo, dove haverà commesso il delitto
et similm.te quando in questa Città di Venetia
et così in quella Città, et luogo di dove sarà li
off.o senza haver prima ottenuta la gra-
tia e' protetto possi esser impune.te in d.i
luoghi non ostante le liberationi; eccettuati
però da questo obligo quelli banditi, che
ammazzeranno, o prenderanno altri banditi
per liberar se stessi, come di sopra resta pro-
veduto. Et li Secretarij di questo Consiglio
Nodari dell'Avvogaria, Cancellieri di Rettori et
altri nelle estensioni delle Liberationi de
banditi relegati, o condotti in prigione
siano tenuti di esprimer chiaramente
che niun d'essi possa in vigor delle med.me
Liberationi andar nel luogo, dove

haveriano commesso il delitto, se non l'havevano
[illegible] dalli sudetti overo dalli terzi, [illegible]
cinque quinta di prese capo.

Capo [illegible]

Li acquati i molti nel bando per non esser andati
alla [illegible], o pervenuti in termine di esser
[illegible] [illegible] [illegible] non si possono
liberare se non con la pace o mare d'altro
bandito [illegible] rilegato [illegible]
il confine, overo di non andare [illegible]
~~[illegible]~~ il ~~[illegible]~~ luogo della sua relegatione
[illegible] nel bando, o [illegible] nel resto
[illegible] e detto di sopra [illegible] delle parti
perche non bastando le provisioni [illegible]
nell'obligo generale imposto alli [illegible]
[illegible] andare a [illegible], se non mandare
[illegible] [illegible] quadrimestre [illegible]
nella scrittura [illegible] [illegible] [illegible]
cosa è per li gravi inconvenienti, che seguono
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
procedere al [illegible], se [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

di Mese in Mese fede autentica [illegible] dell'
osservanza quanto le leggi, et parte di tempo in
tempo [illegible] dalli [illegible] intervenienti nell'offi.o delli
[illegible] con pena [illegible]
[illegible] sopra [illegible]
[illegible]
[illegible] dello [illegible]
di [illegible] li [illegible]
et mancando dell'obligo loro al [illegible] puramente
et [illegible] la [illegible] del [illegible] cadano in
pena di [illegible] di [illegible]
[illegible] con di pagar [illegible] che [illegible]
nella sentenza del [illegible] et [illegible]
altre pene maggiori [illegible], che [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible] questo, [illegible]
da esser [illegible] secreto che [illegible]
[illegible] la [illegible]
[illegible] nelle [illegible]
consequentemente [illegible]
dell' [illegible] della sentenza [illegible]
[illegible] detta sentenza dei beni [illegible]

le me loro danari depositati alle ordine corren-
ti o vero beni d'altro stato siano sequestrati nella causa
di questo contrabando da esser stato capitar al
denontiante terzo come è detto. Ne si
potrà ottener d'questo giudicio, da esser stati
capitar al denontiante terzo come è detto.
Non potendosi ottener parte d'questo giudicio
di liberation, cioè condotto, gemmata, o altra
parte delli di Retento [illegible] alcuna
[illegible] nella parte specificata de
[illegible] col [illegible] delli [illegible] al
[illegible] et quanto alle denontie di
[illegible] s'intenda [illegible] de [illegible]
non si [illegible] di loro [illegible] dal giorno
della publicatione della [illegible] di liberationi
[illegible] nel [illegible] pere [illegible]
[illegible] passato [illegible]
di [illegible]
obligati [illegible] andar al [illegible]
dopo il loro ritorno [illegible] della
legge in tal materia.

Capitolo [illegible]

Quando il [illegible] ha ottenuto la [illegible]

Dicembre 1574 et [illegible] [illegible]

la parte, un [illegible] declaratione et aggionta

che le sudette parole [illegible] d. 1000, [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible]

alcuna [illegible] facultà di liberar un bandito

[illegible] overo d'essergli amenda

[illegible] stato li cinque anni al bando, et

non [illegible] la pace, ma detto, che [illegible] di

[illegible] parte del [illegible] si possa liberar

[illegible] diffinitione et [illegible] di [illegible]

[illegible] da [illegible] et da qual si voglia altro

[illegible] Magistrato o Reggimento etiam

[illegible] et [illegible] di esso [illegible] che

si possa liberare la [illegible] requisito delli

[illegible] [illegible] le leggi [illegible]

[illegible] quanto alla [illegible] de [illegible]

[illegible] a parte 1566: 16 [illegible]

Capitolo [illegible]

Et perche in [illegible] [illegible] conforme alla

[illegible] mente di questo [illegible] [illegible]

Rettori che hanno [illegible] al [illegible] de

Reggimenti in questa Città [illegible] nota

Sumari nomi, con la persona o in effettivo
de quali haveriano dovuto nomi ...
della pena tanto come della med.ma de Ballarande
et di quelli, che si ... ancora anche por
all'incontro et maggior delle notari ...
liberationi, che saranno state fatte, ...
uendo il tempo, ma dilationi, come delle
liberationi, le quali tutte non habbino ad
esser dilig.temente riscontrate dalli
Scontri primarij dell'off.o dell'Avogaria, da
quali sia ... fatta la fede, che dette nomi, et
liberationi siano notate nell'officio loro, senza
il qual effetto non potendo li Avocati de
... alle ... andar a ...
alcuno delli gdi Rettori, che non haveranno la
d.a fede —

Delle ...

Per ogni condanna, che sarà fatta dalli Rettori di
Terra ferma, con dette nomi, come delle
liberationi de banditi di ogni sorte, et
... li Rettori ducati doi per
uno, li ... similmente ducati doi

per uno et li famiglieri ducato uno per
quelle veramente che saranno per bandito
che non sia d'autori senza colpa ò per
homicidio puro, ò per biastemanti habbino li
Rettori ducati doi, li Cancell. ducato uno, et
li famili ducato mezzo per cadauno douendosi
da chi otterrà la nota o relationi essaminar
per quelle mercedi in tanto oro ouero argento,
dicendo che quando seguirà fatto il deposito dalli
Bandadori siano immediate restituiti li
ori et argento in quali saranno stati assi-
gnato et [illegible] senza alcuna minima eccettione
et se dalli Cancell. ò famiglieri sarà ricercato
in modo tale deliberato di hauer da al-
cuno alcuna cosa di più di quanto è
sopradetto caschino in pena di ducati cinquanta
per cadauna volta da essergli irremissibilmente
scossa et applicata per la metà al Sig.re
nonciante se ue ne sarà, et non essendoui,
rimanga tutto nella pena di questo Con-
seglio et le sopradette [illegible] debbano esser

oltre delli morti, che saranno per quanto
ordini mandato di qui, et ha commessa
esecutioni alli Bargelli della Campagna che non
diano indietro con simile occasione, et una cortella
in camino con ordine che quelli de sbirri con-
tinuino a dare molestia a ciascuno

Capitolo XLIII

Osservatione devano ai contrassegni che usavano in
queste diverse occasioni, oltre quelli di
questa morte de banditi et de forastieri
ha dichiarato che qui a ciascuna che sarà preso
dalli capitani delle barche di guardia, o
da altri officiali di comunità, vivo o
morto, di giorno overo di notte, et lo
reo sarà condannato a morte, ò a
perpetua catena d'una galera per anni dieci,
sia commessa di liberar un bandito in
perpetuo per omicidio puro, et per quelli
che saranno condannati alla galera, in
prigion per anni cinque, o dalli cinque in

fino alli dieci, o che erano banditi per anni
dieci, et da lì in su a tempo, li concessero
uno di liberar un bandito a tempo, servati sempre
gli ordini della formatione del processo, et
altri requisiti com.o di s.a et per quelli che
caveranno condannati da anni cinque in giù in
galera, o in prigione, o banditi da anni
dieci in giù, conseguiscono lire duecento de
piccoli delli danari deputati alle carceri et
d'altro

## Capitolo CLI

Et perché in varii tempi, et in diverse occasioni sono
state ottenute gratie che permettono la
voce di liberar banditi, l'esecutione delle
quali è commessa non a quelli del Consiglio, ma
a particolari di qualunque stato, essendo mente
di questo Consiglio, che non si possa concedere
alcuna liberatione de banditi se non con
voce della presente parte, in questo che tutte
le gratie s'intendano annullate in qualsivoglia
tempo, et per qualunque causa

ò rispetto, à loro spese in pregiudicio di liberati
de banditi, siano totalmente cassate, et
annullate, come se mai non fussero state, p.
restando nulle, et di niuna valor, ne d
che alcun mai si possa valer per inserpetrationi
ò dichiarationi della parte di liberati p.
ammetter in virtù di questa sorte di liberati
alla quale mai sia admessa deno parte in tanto
numero innumerabile, ne farsi alcun pratica
per nessuna, ò per via di interpositione, ò p.
altro modo, che dire, ò eccettuar si possa, se
non con i cinque sesti delle ballotte di questo
consiglio, atteso che le parti che promettono
beneficij p. denuntie, ò per cattura de
malfattori, condennati per diversi casi, et
esonerationi de medesimi banditi, et scrittura
bandi, et contra q. stati, processi, et altre
parti che non daranno à detta notitia
al magistrato nro dell' avogaria
Capitolo XII
Alla nota di p. Gennaro siano riservate le pene

utilità dell'Ecc.mo servitio, per quei solamente
che si liberavano in la captura di banditi, ancora
quali havevano eseguite le sententie di morte in q[uest]a
Città eccettuati solamente di tal pagamento et
interesse quelli, che lasseranno da liberar le corti
di Taranto che li spettavano, che si pagavano da
quelli, che saranno liberati da questo conseglio
servendo tutto di d[ett]o conseglio alla fabrica
delle prigioni et alla camera, et volta ducale
li utili rimanere nell'ordinario, che gli spettavano,
per la captura et morte de predetti banditi, le
quali non si potranno esser date in alcun modo se
non de ... ritenuti li danari predetti

Sia publicata la presente parte sulle scale di S. Marco, et
di Rialto stampata, et mandata a tutti li
Rettori et Rappresentanti nostri da Terra et da Mar
accioche debbino publicar nelle loro Città, et Castelli,
et luoghi ad intelligentia di cadauno, per la sua
debita essecutione

1574. 15 Lug. in Consiglio di X

... parte, che salve et reservate tutte le parti
in questa materia disponenti, et alla presente
non repugnanti, sia publicata in tutte le città

sem. co' luoghi del Dominio suo con bando publico
nelle piazze di ciascuna villa a tempo di [illegible] che
quando vi è maggior frequentia, che se
alcuno solo o accompagnato con insidie et
appostatamente andasse alla festa di quali-
voglia persona, overo nella strada commettessi
homicidio, furto, ratto, incendio o violentia
nella robba o nella vita, possino li quelli
[illegible] flagranti impune esser ammazzati [illegible]
et potendo [illegible] li morti da ciascuna persona
[illegible] in [illegible] in caso che haveano commesso
il delitto fussero perseguitati fino nelli luoghi
et quelli che [illegible] [illegible] nelli
[illegible] overo ammazzassero [illegible]
in luoghi alieni, fatta la quinta parte delli
[illegible], guadagnino tutte le armi, cavalli
denari et robbe che [illegible] delinquenti [illegible]
haveano [illegible] con loro, et di più il [illegible]
delli loro beni, quali con [illegible] esser [illegible]
[illegible], dividendo li [illegible] [illegible]
[illegible], secondo il commesso, et in caso che
non gli fussero beni, o [illegible] [illegible], non

auendeneio alla summa di Cinquecento de quali
haueranno hauuto quelli; che li prenderanno, ò ammaz-
zeranno uniti di più il supplimento fino a duc. 500
dalla Cassa di ciascun Reggimento delli danari
deputati alli confini; et oltre di ciò habbino
facoltà di liberar un bandito per homicidio
puro, ouero un bandito a tempo di questa Città
ouero d'un altra Città dello stato mio, sebene
non hauesse la carta della pace, nè fosse
stato cinque anni in bando, et se alcuno de
tali Delinquenti fosse preso, o morto per li
huomini di qualche villa; ò Communi siano
li huomini di detta uilla, ò Commun fatti essenti
da ogni fattion real, et personal per anni
quattro et habbino oltre uno delli Delinquenti
che prenderanno ò ammazzeranno uniti di più
libertà di un bandito di homicidio puro,
ouero a tempo secondo che è detto di sopra. Debbo-
no li detti huomini della Villa, ò Commun, oue
fosse commesso alcun delitto sonar campana
martello et andar a prender, ò ammazzar
li Delinquenti; come è predetto, e non lo

fuendo siano obligati rifar il danno a' p[ar]ti
interessati, et in tal modo, che gravera alli Rettori
delle Citta principali piu vicine al luogo del
delitto, et se uno delli compagni, quo[n]d[am] non
sia il principale auttore, o' raccomandato se
prendera overo ammazzera alcuno delli
compagni, dove sara la nobilta, e di
benefitij sopradetti, conseguira l'immunita del
delitto, havendo li sopradetti benefitij delli
banditi, et altre nobilta, come e detto di sopra p[er]
li Rettori delle Citta principali, che saranno piu
vicini al luogo, dove fusse seguito il caso, et
la p[rese]nte parte sia stata stampata, ad ogni
ligenda di ogniuno, et posta nelle commiss
ioni delli Rettori a memoria de posteri, et
continuamente nelle Chiese et anche nelle
al tempo della messa, et ancora publicata, o'
non publicata; haver debba la sua essecutione
della quale non debbano essi Rettori di tempo
haver risguardo alli capi di questo Consiglio —

1621 a di 13 ott[ob]re

Publicata nelle Scale di S. Marco et di Rialto

Vendo [illegible] fra quali che vengono qua un [illegible] de [illegible]
et delinquenti [illegible] delle leggi [illegible], et
[illegible] [illegible] et altri [illegible]
nel stato nostro [illegible] aggiungendo per il piu dagl'
huomini [illegible] [illegible], et [illegible]
li continuano a [illegible] particolari [illegible]
et da [illegible] ancora [illegible] professione; [illegible]
[illegible] di alcuna [illegible] attendono solo a commet-
tere di nuovi eccessi, et mancamenti di qual-
[illegible] [illegible], et altre [illegible]
[illegible] un danno et [illegible] di molti; è proprio
offitio di questo [illegible] il provveder a simili
disordini in modo, che siano quanto prima [illegible]
a [illegible] della giustitia, et [illegible] de
buoni [illegible]. Pero

[illegible] parso, che regolando ciascuna altra parte in q.to
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] valle di S. [illegible] et di [illegible]
et in [illegible] le altre [illegible], Terre, et [illegible]
di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] immediate [illegible] [illegible]
[illegible] forestieri di alcuna [illegible], che

tenendo a' particolari [illegible] giovani, et
quelli che menano [illegible] o [illegible]
alcuna [illegible] di [illegible] debbano [illegible]
[illegible] della pena [illegible] Terre, et Castelle, dove
si trovaranno, et dentro il termine di altri
giorni dui uscir di tutto il Dominio nostro, sotto
pena, essendo presi et consegnati nelle forze
della giustitia di esser immediate e senza
remissione o gratia alcuna mandati a servir sopra
le galere dell'armata nostra per anni cinque con
ferri ai piedi per huomini dal remo, et non
essendo buoni da galea, li sia tagliata la
man più valida, et restino per banditi in
perpetuo di tutto il Dominio, nel qual
ritornando et essendo presi, siano condotti fra
le due colonne di S. Marco, dove sopra un paro di
eminente solaro siano per il ministro di giustitia
[illegible] la testa [illegible], con taglia a i captori
cadauno di loro di lire 600 delli danari che
si caveranno de' beni delli banditi della Cassa di
questo Consiglio deputati alle taglie, et
l'istessa taglia conseguirà quello che de-
nonciarà, [illegible] alcuno de' sud-
detti, et [illegible] [illegible] la

denunziata sua o aiuta li Galera nelle Grid.
et nel medesimo li Delinquenti, et in
loro [illegible] cosi quelli, che avanti o
dopo denunzia, avessero alcuno de' sopra
banditi, tentato di liberar un bandito di
bando [illegible] di quelli in [illegible]
Magistrato, overo [illegible] quelli che fussi stati
banditi da questo Consiglio, o con l'autorità o
della potestà di esso Consiglio.

et seguiti tali che seranno presi overo saranno
[illegible] dalla giustitia nel modo sopradetto
saranno [illegible] di bando nel
termine di ventiquattro hore [illegible] della
Città, terra o Castello nel quale si troveranno
et [illegible] di altri [illegible] della [illegible] in
terra, [illegible] in galera [illegible] anni
anni cinque [illegible] terra [illegible] da
[illegible] et non essendo [illegible] da questa [illegible]
[illegible] anni dieci in prigione serrata dalla
quale fuggiendo, et essendo [illegible]
in [illegible] di questa città [illegible] et di
le altre Città, Terre, et luoghi dello Stato [illegible]

da pena et da Ill.mi, nel qual ritornando essendo presi
siano condannati similmente una volta in prigione
serrata con taglia alli captori di L 600, come
è sopradetto.

Banditi — che si licentiano dal carcere di huomini cor-
forastieri, come sudditi, o ~~[illegible]~~ sianno un casano
quando sentia stando [illegible], in casa sua
quando fuori di casa [illegible], che erano
stati essendo sudditi nel [illegible] banditi
per anni cinque da questo Conseglio di Venetia
et dal Territorio di dove fussero, et essendo
forestieri d'alcuna giurisdittione siano per l'istesso
tempo di anni cinque banditi di tutto il Stato
nostro, nel qual ritornando, et essendo presi se
saranno sudditi della Republica nostra star
debbano anni cinque in prigion serrata, et
et non essendo sudditi anni dieci in prigio-
ne, come è sopradetto, et habbino li captori, et
interfettori dentro li confini, fuora delli [illegible]
[illegible] la taglia di
L 600, come è sopradetto —

di Ministri veramente, che prendevano cadauno, che contrafacendo al presente ordine vió conseguirano oltre le mede pene d'offitio et di difesa, per la che porta alli Rei essendo fatta gratia di ammazzarli, de le taglie, et beneficio predetti.

Et la presente parte publicata sopra le scalle di S. Marco, et di Rialto, et stampata, et mandata a tutti li Rettori di Terra, et registrata nelle loro cancellarie, et posta nelle commissioni de chi che sia per la sua debita essecutione.

Publicata sopra le scalle di S. Marco et di Rialto 1604 a' 1 Decembre.

† Antonius Priolo Dei gratia

Essendo di grandissimo pregiudicio dello publico et di tutto l'Dominio, et essendo universalmente il dover, che tutti gli rebelli, contrafatti de bandi, et in pena capitale non sia data la debita essecutione alli carcerati mentre di loro, non ostante, che per diverse parti di Consiglio di Dieci, et particolarmente per quella di 18 Decembre 1604, 29 Settembre impone

strettissimo obligo alli Rettori di dover far
eseguire irremissibilmente sud.e; à questo inconveniente
causato da noi prudentemente, e le me-
desime conseguenze volendo noi provedere in
avvenire [illegible] Terre e Ladri, per riparar
in quanto più si possa alli danni delitti; che
Cesati Camini uscissero fatti; e [illegible]
nuamente commessi da simil gente [illegible]
Terra, con [illegible] col tenor della pena
ed della predetta essecutione delle tenendole
ancora sotto quelli, che per circonstantiationi de-
banditori, se si trovassero nelle forze vostre
vostro governo; tanto nel tempo di Vostro Reggi-
mento, quanto nel tempo di Precessori vostri per
alcun suffragio ottenuto dalli Procuratori
nostri di Commun, ò da altri Magistrati
possino impedire overo ritardare in alcuna
maniera le d.e essecutioni, overo se vi fosse
alcuno di essi, che per conscientia ò qualche
ragionevole [illegible] pretender
di meritare alcun suffragio, ce ne darete
subito immediate il d.o avviso, mandandoci

di outro li videtti reenoi particolar nota
... ui potta enser dato, ui quell'ordinat.ᵒ che
similmente conveniente. Vi diciemo anco che
il medesimo Conseglio ... il cui ...
l'essecutione delle videtta parti, 18 feb.
1604 et 29 Decembre 1624. uno certo
outro li ... il ... ᵗᵒ al Coro ritorno
in ... ... ... essecutione delle
sentenze contro ... et ... fattione
di ... nel loro ... , con la qual
... non potessero andar à ... , et
come in dette parti, così volemo, che nell'avvenire
siano tenuti di ... anco ... di ...
fatto ... le ... contro quelli
che le ... ... delle ... da ...,
et causa di suffraggij, una ... , et qual
vi sia altro ... , ... , che siano
li suffraggij ... la qual ... debba esser
fatta con la medesima forma ordinata
nelle medesime parti, et con ... obligati in
esse descritti, contra quelli, che mancano

di porre le d.e Sedi, et di p.to fare
reggiorare nella med.a forma quell'off.o Collaro di terra
[illegible]

Datae in nro Ducali Palatio die [illegible]

6 [illegible]

10 Franciscus [illegible] Dei gra Dux Venetiarum &.
Nob. et sap. Viro Francisco [illegible]

Per provedere agli inconvenienti, che seguono, overo
succedono intorno alli essequtori di questa
Città, et nelle tratione le volte di [illegible]
[illegible] p altra cosa simile essecutiva
Habbiamo col Senato deliberato, che
l'avvenire non si possi essequire le med.e volte
le qu.li che non vi sarà servitio, visto et
licentiato il [illegible] con la sottoscrittione
del secretario, et però con l'auttorità del med.mo
Senato vi commettemo, che non dobbiate
[illegible], che si ne essequisca qual si sia delle
med.e volte, che non habbi il d.o requisito, facendo
registrar le pnti, et dando gl'ordini nec

necessarij p la sua essecutione, come è anteriore

Co' riverenza di etc.

Datum in nro Ducal Palatio die ... [illegible]

Franciscus Donato Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Marco Lippomano de suo mandato Potestati et Capitaneo Tarvisij et Successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Propter diversos modos introductos per officium Auditorum Novorum sententiarum damnosos nostro communi et adversos mente superioris animum, et audaciam delinquentibus propter exauditionem, et acceptationem querelarum, et appellationum interpositarum ad officium eorum per condemnatos pecuniarie, inde sequebatur, quod condemnationes huiusmodi propter suspensionem executionis earum tandem tardum nunquam, aut tardissime exigi poterant, et ut plurimum in totum aut pro maiori parte dormiebantur. Determinavimus quod non obstantibus acceptationibus appellationum factis per dictum officium Auditorum teneamini et debeatis

omnino exigere condemnationis pecuniarias, nos prolatas secundum tabulam, ex ord.ne Regiminis nri nobis commissi, et eam nos, et successores nri observari, et observari facere inviolabiliter debeatis, quia determinavimus, quod d.i Auditores non possint, nec debeant differre, nec inhibere quod differantur executiones condemnationum latarum pro excessibus, et delictis, sed quod executio debeat dependere occasione appellationum usq. ad reditum Rectorum, sive officialium, qui sententias ipsas tulerint —

Dat. in nro Ducali Palatio Die XX. Mensis Maij 1423 / Die 20 Octob. 1455 in ... ...

9 Quoniam propter multas intercessiones, que fiunt tempore Advocatorum, et additiones de condemnationibus latis, et que dictum fuerunt in precedenti termino pecuniarum omnium

Patis pars, quod de aliquibus ... facti, et faciendi Successores nros omes in tam Sane non possint fieri aliqua suspensio solutionis

d'anno ... Aduocatores Auditores, ut talia
Regimina, et officia nra aliqua de causa
ut ... [illegible] ... obtinentis
de Consilio, in quorum fine terminato
Rectores omnino illos exigunt, ut exiga-
faciunt secundum formam eorum [illegible]
[illegible] ordinum [illegible], e [illegible]
in quibus eorum Rectores, et ij ... Aduoca-
tores, et alios intromitti [illegible] aliqua pena
d. Rectoribus ... observarent d'imperationis
non [illegible] [illegible], ut [illegible] fu-
erit ... consilium [illegible] tranquillisse
appellans, aut Aduocatores, ut [illegible]
ut timori intromitterent aliquam ex d. [illegible]
quam tunc non poterit de consilium ad
consilia ut illam expedire, quod Rectores
dubitant esse [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] d. eorundem rationum
Done ille approbationes, ut [illegible]
recepenno [illegible] intelligentes de eadem
natam, ut condemnati [illegible] nostro appellari

1595 a dì diciotto di giugnio

† Intervenendosi che da certo tempo in qua da diversi Petitioni, a quali viene data da questo Conseglio autorità nelli loro giudicati, che sono nelle loro giurisditioni, et anco fuori, mediante le delegationi, vengono condannati li rei tanto civiliter, quanto criminaliter, in pena pecuniaria applicata a' Rettori, o' loro officiali, per conto qual nella Città et nei mercati, per alcuni casi, et li Rettori de' Ministri et simili, essendo inconveniente, che il danno che ricava dalli condannati venga nella loro mano —

Si anderà parte, che di tutto il denaro, che nell'avvenire si caverà così di pene pecuniarie, come d'altro qual si voglia forma, modo, o titolo saranno dati da Petitioni alli rei condannati da loro in virtù di questo Conseglio, debba esser tutta della nostra Camera Fiscal, et mandato interamente alla Cassa del

sud.to contrario, sotto pena à ciascun Rettore
che haverà ricontrariato di pagar del suo à
ciaschedun, quanto importerebbe la summa delle
condennationi, che haveria fatte, et
non mandate, la qual debbi esser anco
da ciascuno delli capi tenuto al loro consiglio
non potendo più anco alcun Rettor andar
à Capello, se non haverà fede del Camerlengo
di questo consiglio, et del Cancellier tambien
serrato alle voci, et à suoi tempi, di haver
lui interamente eseguito, se non haverà
fatto condennatione pecuniaria, sia
tenuto portar al d.o Camerlengo del Consiglio
fede delli Ministri della Camera del luogo,
dove sarà stato Rettore, contenente tal
suo Reggimento di non haver fatto alcuna
condennatione pecuniaria del modo, che
è predetto, et della parte delle lib. ... cia
mandata copia alli Rettori predetti, et
registrata in li Reggimenti nelle Cancellarie

non si è lasciato di rimediare al pred.o sconcio
trattato delle nozze, ponendo da ciascuno
di essi inviolabilmente eseguito, et
osservato

(10) Libro a di Offitio in Zaga.

Contro alla dispositione delle Leggi, che dila q.ta
non si possi condannar alcuno per tempo minore
di sett'anni, riducendoli nelle prigioni overo
puniti con altre pene poco limitate, le
quali non servendo per far che si ricomincia,
si avanzano d'una operatione, moltiplicano
da per tutto specialmente in queste
parti il numero de' persone ociose, vagabonde
et malandrine, che senza altro sussidio
sostentano et ricapito, chi nelle taverne
vanno facendo ingiurie et danni a' buoni
con mal'esempio et detrimento universale.
Al che non inclinerà noi rimedimento, se
li Consiglieri, Magistrati, Capitani, et
Giudici, a quali spetta, saranno impediti
a rendere delle sentenze pred.e, ponendo anco per
tempo minore di anni diciotto, secondo

i delitti delli rei, condannarli alla galea

seco incatenandoli per il doppio della

quantità.

Tandem quanto che non vi erano alcuni contrarii

dominio de' [illegible] Consigli, et Maggior di

questa città, et così anco li Rettori, Camerlenghi

et [illegible] nostri da Terra, et da Mare

condannano alla galea d'huomo in ferri gl'

[illegible], i quali per la qualità de' loro delitti non

meritano la pena di [illegible] per il tempo che

haveria da [illegible], in qui, non essendo per

la condanna ever minori de' [illegible] otto

et mille [illegible] oltre di [illegible]

[illegible] alla Bilancia et

all'incontro delle [illegible] per [illegible] condan

nati in [illegible], ma [illegible] mancati

[illegible], che si possa nell'avvenire condannar

in galea di [illegible] per [illegible] et

a [illegible] paga solita da galeotti pagati, et

con [illegible] biscotto minestra, et bevanda

... da condannati, nel ~~[illegible]~~ numero de

quali siano compresi non dovendo questi far tutto

l'intiero della pena, ne alcun altro condannato

esser per modo alcuno ritenuto nelle galere

[illegible] ~~[illegible]~~; ma possa a beneficio di

quelli de condannati, come è stato risoluto

la liberatione de quali, non volemo possa

né per cautione [illegible] se facessero nelle

[illegible] prohibito per

immunità per qual si sia causa o pretesto

esser alterato, e [illegible]

[illegible] commutino ad ogni [illegible]

[illegible] l'autorità [illegible] nelle [illegible] facoltà

di mutare la pena [illegible] e ad

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] de delitti

de quali per le leggi fosse imposto a coloro con

particolar castigo di galera, non possino per modo

o causa alcuna esser commutato in altra pena

che di galera [illegible] le quali [illegible]

e [illegible] convenienti [illegible] di [illegible] capi

casi non avessero semplici essecutori, ra-
gione esser alterati in parole con [illegible]

Et la qual deliberatione sia stampata, et man-
data alli Rettori, et Magistrati di questa
Città, et a tutti li Rettori da Terra, et
da Mar, [illegible] di armata

(o) [illegible] di [illegible] [illegible]

Pancera — parte che quando occorrerà alli Rettori di
Terra ferma per convenienza di condan-
nar li rei a prigione, et dopo la [illegible]
di [illegible] per qualche [illegible]
rispetto che li condannati doveriano esser
in alcuna prigione di questa Città [illegible]
essi Rettori [illegible] con [illegible] a questo [illegible]
la [illegible] di caso con [illegible] li [illegible]
li mandano a domandar la licenza [illegible]
[illegible] habbia [illegible] con [illegible]
[illegible] dice già dato aviso a tutti li
Rettori [illegible] che [illegible]
[illegible] per la debita osservanza di [illegible]
et [illegible] nelle commissioni di [illegible]
li Rettori

1611 a dì 23 Marzo in Conseglio de' [illegible]

Nella parte presa in detto Conseglio l'anno 1595: 16

[illegible] ultimamente confirmata in materia delle

condanne criminali fatte da' Consoli, et

altri publici rappresentanti con l'autorità et delle

rationi di questo Conseglio, si dispone, che

l'entrata della [illegible] della Camera

fiscale, fusse mandato interamente el Cassiero

della detta Magnifico Conseglio, [illegible]

non già dichiarando [illegible] dovesse essere

questa provisione spettante ad esso Camera

generale, resta in confuso il tutto, [illegible]

viene osservato [illegible] molto diverso. Intendendo

[illegible] [illegible] molto diverso

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

maniera adempita la volontà del [illegible]

di questo Conseglio nel medesimo proposito [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla Camera

fiscale le condanne criminali [illegible]

fatte coll' autorità et delegationi di questo

65

Comesso quiva e md.o leggi, uano et [illegible]
intendimo delli tre beni, douendo li [illegible]
cinque ottani essere interam.te cauati della
Casa md.a sotto le pene al [illegible] contenute
nelle [illegible] et quanto alle continuationi
[illegible] et [illegible], quanto è stato deli-
berato sotto 2 del presente [illegible]
[illegible] senza diminutione
alcuna, et mandato alla Casa md.a et
altri [illegible] colle spese et
compartito et [illegible]

Marinus Grimano Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et
sapientibus viris Hieronymo Marcello de suo
mandato Potestati et Capitaneo Feltri fidelibus
dilectis salutem et dilectionis affectum.
Essendo intentione nostra, che il Monasterio [illegible]
delli [illegible] di [illegible] non riceva
in effetto et interamente il sollevam.to de
molti suoi [illegible] il beneficio delli [illegible]
[illegible] contrattandi et [illegible]
[illegible] li danno [illegible] certa, ~~[illegible]~~

[illegible] anno da [illegible] ricap[illegible] ignorano

[illegible] [illegible] ritto [illegible] [illegible] tenaglie

[illegible] secondo l'[illegible] [illegible] di [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] senato a 27 di gennaio

1596 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

efficacissimamente [illegible] fra da noi [illegible]

città [illegible] [illegible] senato a fine [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

diligenza che è mandata da noi con le

[illegible] del [illegible] darete avviso

[illegible] Napoli Palazzo di [illegible] 20 [illegible]

[illegible] 1612

1606 [illegible] Luglio [illegible] Loggia

Le [illegible] della [illegible] data al senato a [illegible]

[illegible] [illegible] 27 [illegible] 26 [illegible] 5[illegible]

1607 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] della [illegible]

[illegible] [illegible] il [illegible] delli [illegible]

concernenti detto servitio à tutti li Capitani di
detta Armata presente, come succedessi
che dovevano far tenere detti, et
[illegible] di [illegible]; et in
[illegible] saranno [illegible] il
Reggimento, et il denaro gli siano
[illegible] che dovevano di tempo
in tempo mandarlo alli Capitani di d.o
Reggimento, et [illegible], [illegible]
alli loro Capitani commissarii, et nel fine del
Reggimento portar [illegible], et
[illegible] à d.i Reggimenti insieme con il
denaro [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] alli loro [illegible]
et non derogando alli ordini dati: [illegible]
Marchesi [illegible], à quali scrivemo tanto per
[illegible], quanto [illegible]
della Città, et non [illegible] quando
[illegible] non [illegible] Castelli [illegible]

e di andar a ogni loco costrette ... a venir
ne lle commissioni di essi lettori

1581 die 2 Decembris in Pregadi

Ritrovandosi il Monasterio delle povere [illegible]
di questa Città in modo ristretto con la [illegible]
et in gran mancamento di tutte le cose
secondo che si è inteso dalle scrittura loro
Carta, et ciascuno molto chiaramente darsi
a vedere per il numero grande di esse Monache
che servono a Dio in quel Santo, et
religioso luogo cominciato dalla sola
benignità della Republica, conveniente all
urgente necessità di esse povere
religiose il medesimo aiuto, che si è fatto
non solamente a quelli dalla Giudecca, ma
ancora a molti altri luoghi pij che
si mantengono in questa Città ad honor
et gloria di S. D. M.tà

ancora però che de detto Monasterio delle [illegible]
della Giudecca ... mille [illegible]

... generali ... dal di ...

... prossimo ... qui saranno

... coll'interventione delli Ill.mi Mancerati, et

... di questa ... di qual si voglia

... conditione ...

di qual conditione et qualità nello stato

... de ... per ...

... di ... e confiscatione

... saranno ... nominati

... de ... et ... la ...

di questo danaro ... l'...

... di poter ... quelli

ordini, et far quelle provisioni, che saranno

necessarie, Onde ... essigendo

... di detta ... senza

diminutione, ò fraude alcuna

1597 ... Marzo in ...

Dovendosi dar qualche ... et ... la

... della parte del Senato

di ... del passato ... 

... delle ... di ... 

... facoltà ... fraude.

contrauenienti [illegible] della scomunica [illegible] in
[illegible]imento [illegible] [illegible] [illegible]
commesso à ciascheduno [illegible] dell'officio [illegible]
[illegible] di pena [illegible] con altri, che giustitia
[illegible], con esecutioni de condannati [illegible]
contrabbandi con confiscationi de beni [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ditti [illegible]
à [illegible] Ill.mi Sig.ri [illegible] Prou.ri con
altri Giudicanti, [illegible] [illegible]
et [illegible] del [illegible] [illegible]
[illegible] contrabbandi, con confiscationi, [illegible]
[illegible] nell'auenire, cominciando [illegible]
[illegible] Ill.mi [illegible] debbano far [illegible] del
Reuerend.mi [illegible] Monasterio, [illegible]
debbano [illegible] di [illegible] roba, con
capitali che siano [illegible] contrabbandi.
[illegible] [illegible] [illegible] della [illegible]
maniera, [illegible] nel pagar l'Hospitale
[illegible] [illegible] contro à d.o
Hospital, [illegible] pena à ciascheduno [illegible]
[illegible] ordina [illegible] [illegible]
off.o, et nominati dal Reggimento [illegible]

non intaxano una qtà delli beni di [illegible] do
si trovasse [illegible] haver acquisto la [illegible]
[illegible], et in caso [illegible] delli [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] requisito alle [illegible], et
[illegible] [illegible] non [illegible], [illegible] di
[illegible] [illegible] [illegible] senza [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] et altri [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di contrabandi, [illegible]
[illegible] et il [illegible] [illegible] de'
confiscationi [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
canto della [illegible] et dall'altro di [illegible]
[illegible] la [illegible] quale [illegible] dovrano
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] ad [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ciascuno di questo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nel quale [illegible]
[illegible] [illegible] della [illegible] [illegible]

nelle mod[i] per infiniti rispetti, che uno
l'Ill.mi et Ecc.mi nella persona Suddetta
et conoscendo esser esso Ill.mo presso Dio
munificentia della Sua S.R. intendevo ancora li
ancora al culto Dio esemplar et degnissima
della sud.ta professione secondo il solito
amico et devotissimo inviolato suo in
tempo maggiore di ornata pennuria)

L'anderà parte che a gloria del culto Dio, et ad honor
publico, per conservation di così esemplar et
pietoso, sia remisso all'Hospedal della
Pietà il medesimo, che a 27 febr.o 1596 fu
concesso al Monasterio delle Convertite
della Zuecca, cioè che il d.o Hospital
della Pietà Habbia nell'avenire di conto
l'avvantaggio, et dal primo di Maggio
prossimo in poi cavarano ogn'anno, così
li danari, Magistrati, et officij di q.ta
Città, come di qualunque altro Rettor, Prov.
o Reggim.to d'ogni condition, et qualità
nel mercato di L. P. soldi doi per lira

ad essi cavati dal cesto il numero, prima che si
faci altra dichiarazione, et il med.mo et nell'istesso modo
haver debba di quelle confiscationi che si faranno
di contrabandi de' sopradetti Magistrati, Conti, Cesarini(?)
et laudi in cadaun luogo non computati gli [illegible]
[illegible]

Et p. le esattioni di questo denaro sia conceduta l'autorità al Collegio
di poter di tempo in tempo dar quelli ordini et
far quelle provisioni che saranno necessarie, quando
li parerà al med.mo poter continuar il conto della
presente [illegible] per la diminutione de' frodi [illegible]

1603, 20 Genaro in Pregadi

Dalli grandissimi disordini che sono stati fatti nelle
deliberationi, et principalmente del 1552 [illegible]
[illegible] nel mater [illegible] [illegible] [illegible]
questo Consiglio che non si vedino mai in questa
[illegible] fabrica [illegible] Monasterii, Hospitali
et [illegible] scuole [illegible] di [illegible] et di
[illegible], con le quali hanno violato
questa materia, che in essa non si [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in que parte, se nelle med.ma materia il mod.mo sia introdotto nella Città, Terre, e luoghi della S.ta colli da parti da Terra, come da ll'ar... comenciaro dar il med.mo ordine nelli luoghi sopradetti Però.

andrà tanto de' comune, o d'tutti li Clerici, Terre, e luoghi della S.ta Sia... [illegible] che non debbano tra ancora permettere a' Sili... ... pena [illegible] ... nelle confraternite, et altri sotto qualunque ... ... a fa ... ... tutti ... et ... ... [illegible] ... nella Città, Terre, ò Territorij ... della loro giurisditione senza licenza di questo Consiglio, sotto pena alli contrafacienti ... ... nelle ... ... di questa Città di ... , et suo distretto ... ancora ... pena ... li confini di morire in prigione, et la fabrica

gettati pro: , et similmente il fondo, (a
ancor finito il tutto per mia arte, sara l'
essecutore, et il Denonciante, la qual
essecutione sia commessa a tutti li Rettori
dove sarà fatta la fabrica, et alli sopra
notori di commun, sotto debito di giuramento
et in pena di ducati cinquecento da esser
scossa per danno del delinquente, et appli-
cata all'Arsenal, con la terza parte sia man
data alli Rettori nostri, così da Terra, come
da Mar presenti, et per sia posta nelle
commissioni delli successori per la sua detta
essecutione.

Adi [illegible] Genaro 1605

10 Hanno rapresentato li Consiglieri nostri delli [illegible] un [illegible]
di pesca singolari et importante [illegible]
[illegible] nella materia de [illegible]
more Veneto, la quale essendo stata rimessa al
[illegible] Magistrato loro, non può alcun Rettore
di Terra suffragare [illegible] onde in

da prima, da Ceriamo et. et. Ricco Conoan

comincio per da parte de Proveditore dall

isola di Candia ricorrevoli, come i medici, ogni

giorno in questa Città per i loro suffragij del

Magistrato di sindico continuamente si

rincontrava de capitoli, ogn'una delle quali, perchè

ibi era notato una nota, cioè, con giuditio

notabile, e conoscenza delle Mise et litiganti,

ceremandovi li comandamenti in opera, et le leggi delle

forze maggiori, che all'ordinamento del

Magistrato, contrario in ricorrer alle più incontro

delle leggi, e della publica benignità, alla

quale ~~[illegible]~~ appartenendovi il

provedere, ancora passò, che si comincieri con-

sigliarono con molta prudenza tali modi. Con

cimentarvi alle leggi ha già mandato di sopra

Consiglio di Cherso, et egualmente di

Candia, che ancora. Et differenze de suffra

gij, articoli, et ogni emergente da compi-

menti provenienti fuori fra medici; ò altri

habitanti fuori di questa Città, et

Disposto in tutto lo stato della S. N., siano inte-
ramente levati da essi Confinanti et rimesso il
tutto con l'istessa forma, et unita al Lido di
Terra ferma, che hanno fatto, cioè a cadauno di
loro quelle che possino nascer nel suo territorio
et quelle soggette, et nelli territorij, et
quelli più vicini; et così da parte da Mar
siano rimessi alli Reggimenti delle Terre, et
luoghi nostri, potendo gli interessati essi dalli
Podestà et Reggimenti predetti, come dalli loro Vicarij
et V. S. Ser.ma haver li suffragij che occorreranno,
in questa materia di compromessi; et di
sententie arbitrarie, et ne essecutioni
conformi alli decreti di esse sententie arbitrarie
et ogni altro suffragio solito ottenersi
dal Magistrato di Conservatori

Et in occasione di querela nata che fatti udite in ...
dalli predetti Podestà con l'intervento, che conducono
seco, et da parte da Mare, dalli Rettori con Conseg.
ch'è in Dalmatia dal Reggimento di Zara, et
Secretario ... Naviglio..., Commandamenti

Ecoli [illegible] de' [illegible], nelle commissioni di quali per l'inanzi erano registrate per il Ser.mo Dominio sono da esser conservati tutte le leggi et ordini in materia di commandamenti, anco quelle in ogni amministratione giudiciaria alle parti, versando in Magistrato di questa Città le contrarie cenie, et emergenti per li commandamenti fatti per li Cittadini, et habitanti di Venetia, et d'altre parti.

Leonardus Donato Dei gratia Dux Venetiarum Nobb. et sap. Viris Petro Leoni de suo mandato Pot. et Capitanio Bellunij, et successoribus dilectis salutem et dilectionis affectum. È comparso avanti il Consiglio mio il Dott. Gio: Antonio Doglioni Oratore di quella Fidelissima Città mostrando dolendosi, che in essa da novi è sorretti, et antiche consuetudini confirmati in prima Veditori et aggiunta una forma certa, et per titolo, con la quale si devono procedere nelli giudicatarii per far pagamento di qualunque sorte di credito, pare che da certo tempo in qua siano impedite Lett. dalli Auditori et altri Magistrati, le quali uno di diretto contrarie ad essi statuti et antiqui

consuetudini, et impediscono la prima cognitione
delli cause ad esso (?) peggiorimente . . . . . e senza
ammai una prova . che se ciera anco a notitia ___
bitio di quelli fidelissimi nostri sudditi . che per la
loro povertà non hanno bene, però il modo di poter
transferirsi in questa città a sostenerci le loro raggio-
ni. Però essendo mia intentione, che li privileggii
et antiche consuetudini di essa città in prima
de dicemo confermati siano piananiente osservati
et eseguiti a beneficio di quelli nostri fedelissimi
sudditi, vi commettemo con li med.i fassi, et ri-
neglicati dal pred.o Orator, che se se decedero
venirano lett.e delli Aud.ri ò di altri
Magistrati, che siano contrarij a d.i privileggij
et statuti, et vi intertichino l'esecu.e
raggioni et di consuetudine antica perdito
di prima instantia, data notitia ad essi Aud.ri
ò altri Magistrati, che vi univerero d.e lett.e
della volontà nostra, et delle giuste cause, che
vi mouino à non dar esecutione alle loro lett.
dobbiate amministrar giustitia, secondo le

nostre commissioni, statuti, privilegij, et ordini incominciando di essa Città, ma havendo alcuna cosa in contrario, rescriverete, ne la renderete.

Data in nro Ducal Palazzo li 14 Maggio

Leonardus Donato Dei gra Dux Venetiarum etc. Nobb. et sap. Viris Petro Contarini de suo mandato Potestati, et Capitanio Belluni, et successoribus.

Havendo il nostro Conseglio di XL al Criminal ... bollettino di andar à Castello ... quanto aspetta all'essecutioni della parte presa nel Conseglio di Xci in materia de condannati et confiscationi fatte con l'auttorità del d.o Conseglio habbiamo stimato necessario commetterne ... con l'auttorità del mo Conseglio che dobbiate pertanto con ... ... nella quale ... menti ... non esser stato ... alcun dinaro per questo, che ... o havendo mandato alla Cassa di esso Conseglio per l'Ministero ordinario con la ... alcuna di ogni confiscatione, et per le cinque ... de condannati ... fatte ... di ogni spesa giusta la parte, notando in essa fede di ...

camente cadauna confessione, et condanna le
via cosa fatta a Spirito che si conviene [illegible]
le parti dette, et eseguir indebitamente ~~cadauna~~
~~confessione~~, et ~~[illegible]~~ la med.a pena
[illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] che si è
fatto. Avvertendovi, che [illegible] la med.a [illegible]
eseguita et [illegible] non ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
andava a sigillo, et li danari che si [illegible]
di questa ragione, immediate [illegible] prima [illegible]
della med.a [illegible], non ostante opinione alcuna
in contrario

Dasquinio [illegible] V.o [illegible] ibi

Nella parte presa in questo Conseglio l'anno 1595
16 [illegible], et ultimamente confirmata in materia
delle condanne pecuniarie fatte da [illegible], et
altri publici rappresentanti con l'auttorità [illegible] delegatione
di questo Conseglio, [illegible] si [illegible] la solita
[illegible] delle camere [illegible] mandato
interamente li [illegible] alla [illegible] del med.mo Conseglio
ma però non [illegible] [illegible] quanto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] ordinato [illegible]

volo divino, onde è unanimo tra detti anco
in olo venerto quanto p[illegible] affin.º de' vr[illegible] in
tutte [illegible] adempita la volontà di q.to
Tempio [illegible] nel modo proposto [illegible]

Candela — parte del [illegible] giravano alle Camere fis-
cali [illegible] condannati [illegible] per le saranno fatte
un [illegible] per [illegible] della fabrica di questo Tempio
quando le med.e sp[illegible] saranno, et si intendino col
mandato delli ill.mi [illegible], dovendoseli le cinque
ottave intieramente [illegible] alla sp[illegible] med.a
tutto [illegible] di [illegible] contenuto nelle [illegible]
[illegible] quanto alle confiscationi [illegible]
[illegible] quanto è stato deliberato, tutto [illegible]
di [illegible] per [illegible] [illegible]
mente il [illegible] senza diminutione alcuna
et mandato alla [illegible] med.a, et gli altri [illegible]
[illegible] [illegible] per [illegible], et
applicati [illegible] [illegible] —

+ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Federico [illegible] [illegible] mandato [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] et [illegible]

Già [illegible] quei co[n] gl'altri [illegible] nostri di S. S.
che vorressero mandarci di mano in mano tutte le
scritture più tali, dove si providdero [illegible]
[illegible] per espediti con [illegible] di [illegible]
di noi, per oltre all'ordine universale [illegible],
[illegible] particolarmente [illegible]
de onore [illegible] et [illegible] de
non di mano [illegible] di [illegible]
[illegible] cassano [illegible] alcuno [illegible]
dall'esecutioni delle leggi in proposito di
confiscationi [illegible] di
[illegible] ordinata [illegible]
[illegible] all'obscuro di quanto si opera nelle
[illegible] la casa di [illegible]
[illegible] di tutto [illegible]
il [illegible] il [illegible]
[illegible] di [illegible], per [illegible]
[illegible] a [illegible]
[illegible] da
di [illegible]
[illegible] commettemo [illegible]
[illegible]

... i espedito cu compendio et anco, et anco. Ho non fancato per via de mandare ... de mandarvi con la relacion alcuna di Sicarno ... della piracia delli ... alla ... et ... ... alla casa delli ... , i quali ... la confiscatione ... 27 ... anno ... 594 et 27 de ... 1611, ... di ... et ... ... anno ... ... nelli ... di ... cu ... publicata, et di confiscar ... in confiscatione ... ... ... di ... , come ... ... , et delli ... , et ... ... alla sua ... ... et ... ... et per ... ... nella ... ... , ... et in ogni altro luogo ... per la sua ... 

161 [illegible] Serenissimo [illegible] di [illegible]

Con[illegible] mandando [illegible] comunicati co[illegible] questo
[illegible] à i [illegible] co i [illegible]
[illegible] la [illegible] ordinariam.te [illegible]
commesso di mandar alli [illegible] di d.o [illegible]
[illegible] doppo [illegible] [illegible] non
[illegible] questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] con la quale [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
geno al [illegible] di [illegible] [illegible]
d.o [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] modo [illegible] da [illegible] et
altri [illegible] [illegible] [illegible] di
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] [illegible] di [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] mandar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] notitia [illegible] et
[illegible] alli [illegible] questo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

informato

Emanuel [illegible] tra [illegible] [illegible],

+ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per quanto [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] materia [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anno

[illegible] andanti [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quanto [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] nota [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] andar [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] passi di 2 [illegible], [illegible] 27

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

commettendomi d'eseguirlo, [illegible] et fatto ci
nuovo Stato per eseguire, altrimenti [illegible]
de' miei Rappresentanti non haveria [illegible]
[illegible] et adempito [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] comunicato [illegible]
quelli [illegible]
[illegible]
[illegible] della [illegible] dello [illegible]
[illegible] ammissione [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] della materia, [illegible]
[illegible] et [illegible] procedere
in un tanto [illegible] levar affatto ogni
[illegible], o [illegible]
[illegible] che continua [illegible] quando, [illegible]
[illegible] 6 [illegible] 1595 [illegible]
[illegible] et [illegible] che il [illegible] di
[illegible] renuncia, nella quale
[illegible] di [illegible] detto
[illegible] conto di [illegible] quello
[illegible] et [illegible] Camerlenghi [illegible]
[illegible] nonostante qualsi
[illegible] obligationi, o intentioni di [illegible]
[illegible]
[illegible] Camerlenghi andar a [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

di tutti [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] alla [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nella [illegible] quà [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] padrino [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] tra [illegible]
[illegible] contra [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] devotione [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] tempo de [illegible]
ogni cattiva [illegible] diminuzione, [illegible]
[illegible]
[illegible] raccomandava [illegible]
[illegible] commissioni [illegible]
[illegible]
alterata, [illegible]
[illegible]

8/. 82

Copia/ Petrus Lauredano Dei Gratia Dux Venetiar. Nob.
et sapientibus viris Franc.o Venerio de suo m.to
Locumtenen. Patriæ Fori Julij, et successoribus
fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectū.
Vi mandamo in queste copia d'una parte presa
nel Conseglio nro di X.ci alli xii del mese p.nte
in materia di Biastteme, la quale vi cometemo
con l'authorità del detto Conseglio, che dobbiate
osservar et far osservar inviolabilmente,
facendola publicar nelli lochi soliti, et regis-
trar in quella Cancellaria à memoria delli
successori etc.

Dat. in Nostro Ducali Pal.o die xiii
Novembris Ind.ne xii. M.DLXViii
R.ta die 21 Novembris 1568.

Tenor Partis sequitur

10/ 1568. alli 12. Novembre, in Cons.o de X.
L'anderà parte, che sia data libertà alli esse-
cutori nostri contra la Biastema, de cætero
quando haueranno alcuno convento di tal
delitto di Biastema, di poterlo condennar,
ò in bando per li cinque anni secondo la
forma della Legge, ò in Galea al Remo

con li ferri ai piedi per mesi disdotto,
et da la in suso se li paresse, considerata
la qualita del delitto, et con le quattrocento
lire di picioli da esser date al accusator,
le quali se 'l delinquente non havera da
pagar debba star tanto de piu in galea,
quanto importeva le predette lire quattrocento,
le qual in tal caso siano per li Proveditori
et Pagadori al Armamento fatte contar nell'
officio delli essecutori sopradetti, da esser date
all' accusator, et questo quando il delin=
quente le havera scontate in galea, restando
nel resto le parti in materia di Biastema nel
suo rigor, et robor, et alla predetta pena
de mesi disdotto, et supra di galea possano
doi delli detti essecutori mandar il delin=
quente, ma volendo ampliarli debbano
esser tutti tre concordi, et sia publicata.
Et da mi sia preso, che la presente parte se intenda anco
per quelli che fossero de cetero commessi per
li Rettori di fuori, alli quali sia mandata
la parte per esser esequita, et publicata,
et sia posta nelle commissioni.

Hieronymus Balanzanus Duc. Not. exemplavit

Bin

+ 1603 à dì 10 maggio ricevuto

Antonius Priolo Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro Vincentio Pasqualico de suo mandato Pot. et Cap. Fideliter dilecto salutem et dilectionis affectum —

La reintegratione seguita di Baldissera de Lucan Cozerli fo' di Santo Conforti in Cerreto da quel Territorio di nove moza di farina invece di formento, et tutte di molta consideratione gli ordini che sono stati ultimamente dati da noi, è conforme à quella giustitia che ricerca negotio di tanta importanza. Et però vi commettemo col Senato che dobbiate à formar il vostro processo con quella diligenza che è vostra norma, et poi venirete à quella sententia che vi parerà meritar la sua transgressione, Poiché siccome è nostra intentione che non sia impedita la condotta de grani per quella città, così ancora intendemo che questa sia fatta con quella decentia che è

conveniente a dette Città di governo
delle Città nostre.
Dat. in nostro Ducali Palatio die 29
mai, Ind. 6. 1603

Ant. Querini secretario

1° I

Ioannes Cornelio Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sapientibus viris Joanni Mauroceno de suo mandato Locumtenenti Patriae fori Julij, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum — Vi mandiamo nelle presenti copia d'una deliberatione del nostro maggior Consiglio in proposito di non poter devenirsi à condanni pecuniarie nelli casi, che di sono, ò saranno in avvenir delegati dal Consiglio di X. La quale vi commettemo con l'auttorità del medesimo maggior Consiglio, che la dobbiate in tutto le sue parti osservar et far esseguir inviolabilmente da cadauno, facendola registrar nelli atti della vostra Cancelleria à perpetua memoria, et ci darete aviso dell'essecutione.

Datum in nostro Ducali Palatio die 23. Novembris Indictione xii. 1628 — Agostino Dolce Secretario

1628. 21. Novembre nel maggior Consiglio
In conformità di quanto è stato ultimamente esposto à questo Consiglio dalli Avvocatori delli

Capitolari delli Consegli, et dal Cons.o di
X.ci non si debba devenir à condanne
pecuniarie, così è ben necessario, et
ragionevole, et medesimam.te cio prov.
to per consolatione de buoni; perchè la
giustitia habbia il suo dritto ter=
mine, et reputatione del med.mo
Cons.o di X.ci, non possino, ne debbino
li Rettori, et ss.ri rappresentanti nostri
di fuori, nelli casi, che fussero dele=
gati col rito, et auttorità del
med.mo Cons.o devenir à condanne
di pena pecuniaria: ma dovendo
esso firmam.te esseguito; et nelle
delegationi sia sempre nominata
la presente deliberatione, acciò che à
tutti sia manifesta, ma nominata,
ò non, debba sino tutti i tempi
haver la sua diretta essecutione et
esser mandata nei luochi, dove li
ricercarà il bisogno.

/18/

Nicolaus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

10 Nobilibus et Sapientibus Viris, Bernardo Polani
de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori Iulij, et
Successoribus fidelibus dilectis salutem et di-
lectionis affectum. Per deliberatione
del Consiglio nostro di X: del giorno presente, Vi
commettemo con li Capi, et con
l'auttorità di esso Consiglio, che in tutte
et cadauna occasioni, che fosti ricercato
di mandarci informationi a essi Capi
d'alcuno di casi criminali che fussero
seguiti, ouero seguir potessero in
avenire nella Giurisdittione a voi
commessa, debbiate insieme con li
Vostri Assessori dar esse informationi
in Scrittura, con sottoscrittione di
mano propria, et con giuramento così
vostro, come delli Assessori predetti, nar-
rando in essa con ogni sincerità la
continentia delle cose seguite in
quel tal processo, che foste ricercati:
e però farete registrar le presenti nelli
atti della vostra Cancelleria à memoria
de' vostri Successori, et di cadauno delli
Assessori vostri, per la sua essecutione; et

et debita esecuzione: accompagnate alla informazione giurata del Podestà, scritta come si è detto da esso stesso con lettere sue diriate a di cori, affinchè si possa prendere dal detto Signore quelle risoluzioni che saranno conospiute nomine di publico giudizio. Dat. in 'no Ducali Palazio die 29 Iuly Ind. XIII. 1670.

Fr. Bonvi ... M.

Augustinus Iulius

Sommario de li ordini, et Parti che sono nella commissione del Podestà di Chioza —

c.ᵗᵉ 1 Li legnami non sia portato fuori di Chioza —

c.ᵗᵉ 2 Li conti della communità siano portati a Venetia —

c. 2. Del modo di proceder contra gli Usurari —

In proposito che no siano spesi i danari della Camera di Chioza —

Che un Chiozotto non sia Procuratori delli Monasterij di Venetia —

Che i vini di sotto si debbino stimar a Chioza —

Del Deposito per il fontico —

Che il Sale non sia comprato dal Podestà

Che nelli malefitij il Podestà non scodi [illegible] —

In proposito di proceder contra di [illegible] di danari, et robbe che erano in commun —

In proposito di non comprar alcuna cosa pattica, ne incarcerarla, per non [illegible] —

In proposito che le biave non siano condotte di un territorio in un altro —

In proposito che alcun Podestà ne possi avocar avanti cittadini —

In materia che si debba reprimer nelle

Condennationi il bando di Chiago
Boccenigo, Zambarano, e Villafranca
et delli quattro luochi giusta la Parte del
Cons.o di X.ci di 29. febraro 1533,
Hora che nelli sud.i luochi li banditi possono
passar per transito giusta la sud.a Parte.
Che le armi di qualunq. sorte siino prohibite
sotto irremissibil pena di tratti tre di corda
Che li Rettori non possino impedirsi nelli atti
di Precessioni –
In materia che li Rabbini siino astretti alli
suoi obblighi debiti –
In materia di dar notitia al Dominio che
quello che si haueranno a fare di Rabbini
In materia di dar fuoco alli Beniami –
Che le possessioni, e decime spettanti al Dominio
non si possino alienar senza licenza del Cons.o di 10
di X.ci &.
Che li Rettori diano audienza e scritture a quelli che
li appresentano –
Tagliata la sententia in assenza del Rettor
Capitano, et lo si debba a restituire di quello
che hauea innanzi –
In che modo li Rettori debbano obedire alli Auogadori di
Comun. –
[illegible]

Gli ordini delli officiali a le Ragioni siano esequiti come i conseglii.

In materia di fare i proclami da un caso fare estortioni.

Gli Cancell.ri et altri non togliano maggior mercede del solito, et che sue scritture il

In proposito che non sia accetto al Mag.co fuor alcuna mercede, il fatto del Camerlengo

Che il Canc.ro con qui del suo la casa, et ingrossino

Le utilità delli Rettori et officiali non possino esser minuite per alcuno, senza il conseglio

Che gli Rettori non possino contraher matrimonio, ne impetrar alcun beneficio ecclesiastico.

Non si dia possesso d'alcun beneficio senza licentia della Ser.tà

Che i beneficij non possino esser conferiti à forestieri

Sia data notitia alli Provv.ri di ogni accidente de Ecct.i

I Giudici non possino haver alcuna sentenza

Delli negotij publici non si possi scriver à particolari

Nel ritorno à Venetia siano consignati al conseglio di Dieci li scrittori licentii

Et siano puniti di quelli che condricano la Città per essa gente –

Quali guardie debbano esser usati nel proferir le [illegible] –

Non possino esser condotti al Regim.to off.li di [illegible] ch siano della città, overo che fussero maritati et havessero possession nel stato di d.a Città.

Che non si possi menar per compagno al Regim.to alcun figlio, over alcuno [illegible], ò [illegible] del maggior consiglio

Che li Nobili Venetiani non possino intravenire nelli consigli delle Terre, e Città [illegible], se non quelli che fussino nascenti in d.e Terre, e Città

Che il Cancell.o et altri off.li che saranno stati del Regim.to habbino contumacia di anni Doi per ritornar al med.mo Regim.to

Che il Cancell.e et altri off.li non possino partire dal Regim.to per andar in [illegible] sotto pena di privatione di essere le [illegible]

Che non si possi tenir alcuno de [illegible] che sia stipendiato dal publico –

Che non si possi far alcuna elettione straord.ia sin dalla confirmatione de consigli –

Che alcuno della famiglia del Rettor no
habbi salario dal Commun-

In materia che i Rettori no debbano negotiar
ne comprar alcuna cosa publica, overo
privata

In materia che quelli che essercitano officio judicio
no possino negotiar con li stipendiarij

Quelli della famiglia del Rettor non possino
negotiar comprar, ne haver i datij

Il Rettor no possi haver alcun spicchio senza
il dritto pagam.to

Che no si possino accettar presenti -

Li Pescadori no siano astretti à vender il
pesse fuori delli loro Stati

Il Rettor debbi pagar il datio della carne
e d'altre cose sottoposte à datio-

Che no possi haver compagnia con alcuno.

In materia che no possi vender alli suoi famigliari
ne dar alcuna cosa publica, ne meno
la possi comprar.

Che alli figli no sia lecito di far alcuna cosa di quelle
che sono prohibite al Rettor.

Che no sia lecito al Rettor mangiar fuori del Palazzo
ne di notte alloggiar fuori della Terra-

Li figl.i Nobili che nasceranno di fuori siino no:
Notificati alli Ecc.mi di Comman. i
Che li matrimonij che saranno contratti di fuori
li Nobili siano denotati alli Ecc.mi di Commun.
Doppo à tornata dal Regim.to il Rettor
si notifichi alli Ecc.mi di Commun li figl.i che
li fussero nasciuti di legitimo matrimonio.
Li Propinqui del Rettor et i suoi famigliari no
possino vender alcu cosa alli Stipendiarij
Li Stipendiarij et altri che haueranno officij
no possino quelli transferire in altri.
Che li Rettori no possino far far armi, ce no
una di pittura dentro nel Palazzo.
In materia, che no si possino impetrar gratie
contra la colpata di Ribelli, et che gli
che li impetrassero siano fatti ribelli
né siano punita ricusati ce no re:
nunciaranno à essi ordini in giustitia, à sal
[illegible]
In materia che è ris posto alle suppliche siano sotto:
scritte di mano propria con [illegible] ne si
possino consignar ad altri, et alli casa del
offitio publico.
Non si possino mandar più di quattro Oratori al Domi
fuerro che nella congratulatione del primo
Principe

Che il Cancell.o et altri per alcuna scrittura di robba condotta per servitio publico non toglino mercede alc.a

Li Auditori ò come Sindici ò come Avogadori non si impedischino nelli privileggij concessi in prima aditione.

Li feudi caduchi si devolvino nella Sig.ria

In materia del Rettor che robbava il denaro a Domini.

Che non si possi spender alcuna cosa in fabriche senza licenza del conseglio di pregadi. et havendosi ad.a licenza non si possi spender danari d'altra raggione che di condanne.

Non si possi conceder licenza ad alcuno di non poter esser astritto per debiti di Commun ouero publici.

Doue non vi e Camerlengo scriui il Podestà

Li Avogadori, Auditori, et altri Magistrati non possino per alcuna causa suspender il paga=mento delle condanne per più di un mese ouero ...

Li Rettori nella giurisdition de quali si ritirassero li condannati per schivare il pagamento delle condanne si ... a ogni instanza del Pod.a di far esequir contra di loro per d.e condanne.

Che i Dacij ... affittati al più offerente se in alcuno

propinquo ouero della famiglia del Podestà
possi in quelli hauer parte.
Che il Rettor non si possi ingerire nelle sue condanne
alterandole o minuendole in alcun conto.
Le Adunationi della Città e Territorio siano prohibite
Che li monetarii condannati in pena corporale
non si possino redimer condannati.
Che il Rettor possi hauere e tenire nel pallazzo
le Armi per lui, et altri della sua famiglia.
Siano scossi i debiti dell'formento.
In proposito di acconciar le sue [illegible] et il modo
delle spese.
Il Rettor habbia a pagar dabio di tutte le cose
che comprarà sottoposte a Dabio.
Il Rettor deue inuigilar perche non siano commessi
contrabandi, et se alcuno con boletta di Venetia
o d'altro luoco andasse con le robbe in luoco
oue per le leggi le fusse prohibito di portar le
robbe s'intendino contrabandole
Del dinaro che si deue consegnar alli [illegible]
et [illegible] possino esser puniti [illegible]

Parte in materia del denaro della numeratione spettante alla Cassa del Cons.° di X.

+ Parte in materia delli Naufragij.

1586. Adì 28 Zugno

Nel Cons.° di X.

E manifesto a ciascuno di questo consiglio il disordine grave et di pessimo essempio introdotto nelli casi delli Naufragij che succedono nell'acque, et alle rive dello stato nostro da mare et quanto sia necessario farvi provisione acciochè a coloro che incorrono in questa calamità non sia accresciuto danno, et afflittione ma prestato anzi dai rappresentanti, et loro ministri ogni aiuto e favore in sollevatione così de sudditi, come di forastieri conforme al giusto e christiano instituto della Sig.ria nostra. Però havuta anco in tal materia l'opinione delli cinque savij sopra la mercantia.

L'anderà parte che ogni volta che occorreranno di simili Naufragij di qualunque sorte di Nave o Navigli, nelli luochi dello Stato nostro da mare debbano esser obligati li Rettori che per tempo saranno di quel luoco, sotto la giurisdittion del quale sarà occorso il Naufragio immediate doppo l'havuta la cognitione di esso far fare publici proclami con quelle pene che a loro parerà, che non sia tolta o asportata cosa alcuna di essi naufragij, et che qualunque persona et sia chi si voglia che havesse alcuna cosa presso di se o altrove debba di subito presentar et consignar il tutto in mano delli p.ti Rettori

et se sapesse che alcuni altro havesse di dette robbe, sia tenuto a manifestarle con libertà in questo proposito di metter tutti quelli ordini et far tutte quelle essecutioni che possino coadiuvare la recuperatione.

Debbano oltre di ciò immediate far chiamar Conseglio di Dodici nel quale si debba far intervenire il Patron del Vassello il scrivan, et altri due quattro di del Vassello, come di quel Luoco, et se si potrà delli mercanti passaggieri.

Il qual Conseglio doppo ridotto, et sagramentato sia in obligo di far elettione di quanti operarij saranno stimati bisognevoli per detta recuperatione.

Dovendo parimente far elettione di doi soprastanti persone di buona fama, et intelligenti, li quali insieme con il Ancill.° di quel Luoco siano obligati di haver cura et proceder con diligenza alla recuperatione, dovendo cadaun di loro tenir conto distinto et particolare della qualità, et quantità della mercantia che si ricupererà con le sue marche et segnali et quella far governar, et restaurar secondo il bisogno, et poi reponerla in un magazeno, et haver una chiave per uno.

Che questi similmente siano obligati di giorno in giorno se sarà possibile, senon in quel più breve termine che si potrà, per la lontananza del luoco dar relatione a essi Rettori, di quanto haveranno operato, et seguitamente presentar una nota in Cancellaria del ricuperato.

Non permettendo che alcun ministro della Nave, o Vassello naufragato

potta

possa participar di utilità alcuna come mercenario. essendo obligato il scrivano di essa Naue o Naviglio di tenir conto ancor lui a parte, come fanno li ditti sopraestanti al quale li debba corrir per quel tempo il sallario istitto et le spese del uitto solamente che haueua della Naue ó Naviglio. Et se i mercanti interessati mandassero essi o gli essicutori loro agenti per tal effetto, possino all'hora secondo che parerà a essi agenti, o continuare o cessar dall'opera.

A quelli che saranno elletti per la ricuperatione sia assegnato quel tanto giornalmente per loro mercede che parerà al d.° conseglio di dodici.

Alli sopraestanti che saranno elletti sia deputato solamente quel sallario che parerà al d.° Cons.° di dodici, a giorno per giorno in dannari contadi.

Il Cancelliere sia sodisfatto per le scritture solam.te che farà in simili occasioni, secondo la tariffa ordinaria delle scritture che fà per altri conti.

Et il Caualiere contestabile egli altri officiali, giusta la tariffa loro ordinaria.

Et alli Rettori per ricognitione dell'opera e diligenza loro sia assegnato di tutto quello che ricupereranno dui percento solamente tra tutti in dennari contadi senza alcun altro beneficio ne di regalia ne di donatione, ne per qualsi uoglia altro modo, che dir o imaginar si possa, sotto debito di sagramento, et sotto le pene stabilite dalle leggi essistenti in caso di contrafattione.

Et perche potria occorere, che non si trovassero dinari per la sodisfattione delli Mercenarij per pagar giornalmente quelli che l'adoperano, sia Libero per il Conseglio di XII. fatta elettione di doi quali siano sagramentati ne debbano vendere con quel maggior vantaggio che sia possibile, tanta di essa mercantia recuperata quanto che sarà bisogno per la sodisfattione di detti Mercenarij che giornalmente s'adoperano, laqual vendita non vaglia se non sarà approbata per il Conseglio di Dodici.

Non potendosi in modo alcuno per tali pagamenti far alcuna distributione o compartita delle robbe recuperate, laqual tutta di quelli naufragij però che saranno destinati per Venetia, sia mandata in questa Città nelle Doane solite, di dove non possi essere estrata se prima non saranno stati sodisfatti in contadi i sopradetti Rettori, e Cancellieri etc.

Et perche similmente potria avenire naufragij di Vasselli o mercantie non potessino esser levate se non sarà prima sodisfatto quanto si deve come è sopradetto siano obligati li Rettori di mandar la copia di tutte le scritture, Processi, et inventarij alli cinque Savij nostri sopra la mercantia, tra quali Rettori

detti

debbano far similmente processo della causa del Naufragio formandolo per inquisitione, et quelli mandar alli Avogadori nostri de Commun acciò sia amministrata giustitia contro quelli che per aventura havessero procurato simil Naufragio.

Et l'essecutione della presente parte nostra sia commissa alli predetti cinque savij nostri sopra la mercantia liquali debbano espedir summariamente le differentie che potranno occorer alla giornata in tal materia essendo tenuti al ritorno portar legitime fedi di haver esseguito adunque la presente deliberatione della quale sia mandata copia a tutti li Rettori et rappresentanti nostri da mar et anco alli Capi dell'Armata nostra registrandola anco nell'avenire in tutte le loro commissioni con espresso ordine a tutti di esseguirla, et farla esseguir inviolabilmente.

(10)
X1 In materia delle condanne che fanno li Rettori

1596 Adi 2 Marzo nel Conseglio di Pregadi.

È stato per questo Conseglio sotto di 14 Decembre del 1577 deliberato il modo della distributione di tutte le condanne pecuniarie che fossero state fatte dalli Rettori nostri così da terra come da mar, et che oltre

ottavi di esse possano dai Rettori nostri essere spesi
nelli concieri di detti palazzi, con le conditioni che in essa
parte sono particolarmente dichiarite.

Et perché l'esperienza dimostra quanto diversamente venga
essa deliberatione interpretata, occorendo, che ben spesso
siino fatte condanne applicate interamente a cose, et
luoghi particolari, come a fontighi, fabriche, et altre
cose chiamandole sotto diversi nomi, et specialmente con-
danne di Cancellaria delle quali non viene fatta la debita
divisione delli cinque, et tre ottavi, disposta dalle leggi
nostre, redondendosi continua... più longamente in disordine
così grave.

L'anderà parte che salva, et riservata la deliberatione predetta
di questo Conseglio di 14 Decembre 1577 sia aggiunto
che non possa qualsivoglia rappresentante
nostro così da Terra come da mar, nelle condanne
pecuniarie fare alcuna applicatione di alcuna parte
d'essa ad alcuna persona o luoco, ma debbano intiera-
mente restar applicate, et divise giusta ad detta parte
in quale è che li cinque ottavi siano della Signoria nostra
et li tre ottavi possano i Rettori nostri per bolette
over sottoscritte spendere nelli concieri de Palazzi loro
e far quelle altre spese che faranno bisogno di quel
denaro che sodisfatto alle cose so... di...

Douendo però dicte sorte Ecc.mi Rettori esser detto
dinaro spacto di uolontà, et sottoscrittione di tutti due
non compresse però nella presente deliberatione quelle
condanne che da essi saranno fatte per occasione di
Biave, saranno fatte, così di farle descriuer come
in altri ministri possano esser applicate in qualsi
uoglia cosa che a loro parerà purche siano la medesima
mattricola di Biave.

Et ogni sorte di condanna niuna eccettuata, fatta o
tolta da cadaun Rettor o unito o separato, doue
ne fossero due, passar debba per scrittura publica
nelle camere, et luoghi nostri doue sia maneggiato
il denaro publico et in conto unito eccetto però
anco quelle condanne che per special privilegio
aspettano alle communità, et Terre nostre.

Non potendo qualsi uoglia Cancellier ouer Collateral
o altro ministro far mandato o leuar bollette, nemeno
sconti, et quaderniery menar partita alcuna
contra la presente deliberatione sotto pena di
pagar del suo con altre tanto più per pena al
qual pagamento restano obligati li principali
delli offitij, et carichi predetti, ne essi Rettori
al loro Ritorno possano andar a capitolo se non
portaranno fede alli Regolatori della scrittura
di hauerla essequita, alli quali, et revisori delli

dell'intrade publiche sia commessa l'essecutione
della presente parte, et sia mandata in ogni luogo
esposta nell'avenire in tutte le commissioni, restando
però sempre l'autorità alli magistrati a chi aspetta
di mandar debitori li transgressori che spendono il danaro
contro li publici ordini.

Parte in proposito delli soldi doi per lira di tutte le condanne
et altro spettante al monasterio delle Convertide.

In materia di publicar le sententie nei luochi publici

In materia dei salviconditti. cioè di non poter conceder alcun
salvocondotto nè in voce nè in scrittura a banditi senza
espresso ordine del Cons.° di X.

In materia delle [illegible] di possesso delli beneficij Ecclesiastici

In materia che di tutti li contrabandi che saranno espediti
per li Rettori di Terraferma siano applicati soldi doi per lira
all'Hospedal della Pietà di Venetia

Parte che prohibisce le saggie et altre lanine forastiere

11 Parte di 22 Lugio 1609 in materia delle Pompe.

12 In materia di Banditi [illegible] 1609 Adì 18 sett.e Nel Cons.° di X

La deliberatione fatta da questo conseglio più volte, et
ultimamente l'anno 1604 29 Decembre nell'istessa
parte de beneficij proposti per estirpatione de banditi
che da espresso obligo tanto a magistrati di questa città
quanto a Rettori di fuori in materia di dar essecut.ne
alle sententie contra li [illegible] per contrafattioni di bando
è così importante per servitio della Giustitia, et così

necessaria

necessaria per le sue buone consequentie che non
douendo in alcun tempo esser intermessa si come
alle uolte per il finir del tempo della sud.ta parte
de banditi è successo, si deue hora per sempre
stabilir la sua continua, et debita essecutione
Però. L'Andera parte che conforme a quanto
fu deliberato com.te predotte siano tenuti li Capi di
questo Conseglio nelli Casi da quello espediti egli
Auogadori nostri di comun per gli medesimi casi
et per gli altri delli Conseglij, magistrati della
Città, et Regim.ti di fuori di hauer fatto dar
essecutione, alle sententie che saranno fatte
contro gli rei presi, et consignati nelle forze di
questa Città con obligo quando li Capi, et Auogadori
usciranno di magistrato di douer portar una
fede gli Nodari delli Auogadori primarij dell'
Auogaria, et li Capi delli secretarij di questo
Conseglio di hauer nel loro tempo essequito il
predetto ordine consignandola al R.do Fidelissimo
Flaminio Barbaro secretario deputato alle
voci o suoi successori, senza la qual fede non
sia fatto il bolettino ne possano andar a capello
per esser ballottati in qual si uoglia officio
Reggimento, Conseglio, o Collegio potendo ogniuno

far la consciença di tal transgressione, la qual comprobata ogni ballottatione, et ellettione del transgressore, resti nulla, et di niun valore sotto pena al secretario deputato alle voci, che contrafacesse di privation del suo carico, et di pagar del suo le taglie contenute nelle sentenze delli Rettori come di sopra la qual pena sia immediate mandata ad essecutione contro di lui per ogn'uno delli Auogadori nostri di Commun senz'altro conseglio.

Quanto poi alli retenti, et consignati nelle forze dei Regimenti di fuori non debba il secretario deputato al Carico delle voci far ad alcun Rettore il bollettino di andar a Capello se non si sarà primo presentato un bollettino d'uno delli Nodari primarij dell'Auogaria di haver fatto esseguire le sentenze, contro tutti li banditi, retenti sotto li loro Regimenti.

Douendo tutti li Rettori portar al loro ritorno in questa Città alli Nodari predetti una fede delli Cancellieri delli Rettori medesimi, sottoscritta dal Rett.re suo Collega overo dal suo successore congiuntamente che siano stati esseguite le sentenze come di sopra, et oltre di ciò li Rettori che non esseguissero le sentenze siano mandati debitori a Palazzo per quanto importassero le taglie di quelli banditi retenti contra li quali non havessero esseguite le sentenze;

Habbiano li capi di questo conseglio d'ar licenza ad alc.o che non havesse esseruato come di sopra sotto pena

al

al secretario deputato alle voci, com'è sopradetto.

Ma in caso che il retento supplicasse di esser audito ovvero si appellasse per disordine, habbia tempo di quindeci giorni di presentar la sua supplica, sempre che voglia esser audito, et poi due mesi a farsi espedire doppo la sua retentione, doppo il qual tempo non possa dalli capi, ne dalli Avogadori soli uniti, o separati, conceder proroga di sorte alcuna, ma debba immediate esser esseguita la sua sententia, con li modi strettezze, et pene, alli Capi Avogadori, Rettori, et secretario, che si contengono nella presente deliberatione.

Debbano li Rettori nella Giurisditione de quali fusse retento alcun bandito far essequir le sententie sotto tutte le pene soprascritte.

Et la presente parte non possi esser derogata in conto alcuno imaginabile, ne alterata o reformata, interpretata ò dichiarita se la parte non sarà posta et presa con li cinque sesti delle ballotte di questo Conseglio, et sia mandata a tutti li Rettori da terra e da mar, et posta nelle loro commissioni per la sua debita essecutione.

In materia delli Relegati. 1610 Adì 21 di Luglio Nel Cons.° di X.

Al Podestà di Chioza et successori.

Quello che intendiamo presentendo di alcuni relegati per il Conseglio nostro di Dieci o per altri rappresentanti, che ardiscono con sprezzo della pub.ca auttorità, offesa della Giustitia, et con scandaloso essempio contra quelli obligni a detti delle leggi et sententie, loro imposti uscir dalli confini che li

sono prescritti et praticar in diverse parti dello stato nostro ci muove ad agionger a voi et altri nostri Rettori, ò rappresentanti dove siano, possano anco nell'avvenire esservi relegati per haver d'ogni successo in loro proposito particolar aviso

Vi comettemmo però col Conseglio nostro di Dieci che oltre quanto è disposto dalle leggi, dobbiate non solo con lettere vostre sottoscritte di propria mano, et con giuramento avisare alli Capi di esso Conseglio se chi fosse relegato nella Città a voi commessa si trovi in effetto personalmente al suo confine, ma successivamente ogni mese et di mese in mese continuarete dar il medesimo aviso con lettere parimente sottoscritte di vostro giuramento.

Avertendovi che al vostro ritorno in questa Città non potrete andar a Capello se non portarete al secretario Deputato alle voci un bollettino d'uno delli secretarij del detto Conseglio di haver esseguito quanto è sopradetto.

Et da mò sia preso che quelli che ritorneranno doppo il fine delli loro Regimenti in questa Città non possano andar a Capello se non portaranno al fedelissimo Flaminio Barbaro secretario deputato alle voci, et suoi successori un bollettino di uno delli secretarij di questo conseglio di haver esseguito, quanto nelle sopradette lettere si contiene le quali siano registrate nelle commissioni delli Rettori per la loro continua essecutione.

1°/13 In materia delli Relegati che si partono dal loro confine. 1610

A dì 11 settembre. Nel Conseglio di Dieci:

Per levar senz'altra dilatione l'essempio scandalosissimo che apporta la licentiosa inobedienza di alcuni relegati

che

che partono dal confine delle loro relegationi et levar in-
sieme l'occasione di altro male, conseguente che da questo
possono succeder.

L'Anderà parte che tanto al presente, quanto anco nell'avenire
li Rettori, et rappresentanti nostri, dove sono, et saranno
relegate persone di qual si voglia conditione, et per qual
si sia Conseglio, Regimento o publico rappresentante ò ma-
gistrato, sempre che haveranno fondata notitia che alcuno
relegato nella sua Giurisdittione sia partito dalli confini
che per la sententia gli sono prescritti debbano farlo publicar
nelli luochi soliti, incorso nella pena del bando, et altro come
dall'istessa sententia, et dalle leggi in tal proposito è parti-
colarmente disposto, dandone immediate con lettere aviso
alli Capi di questo Conseglio con la copia dell'istessa publicat.
La quale sia medesimamente fatta anco publicar in questa
Città, a notitia di cadauno.

Potendo nondimeno anco inanti tal publicatione essere li
transgressori delle loro rellegationi fuori delli confini
impune offesi, et morti, con li beneficij et taglie à captori
ò interfettori che dalle leggi sono promessi.

Et sia la presente parte mandata alli Rettori dove si trovano
rellegati, et posta nelle commissioni di tutti li Rettori da
Terra et da mar et per la sua debita essecutione.

in materia de Galeotti sforzati, cioè che tutti li Rettori di Terra ferma
niuno eccettuato siano tenuti mandarli condannati alla camera
dell'armamento, et non a capi da mar ò sopra comiti;

Parte . . . Nobili Veneti siano tenuti dar in nota alli Rettori sotto
la Giurisdittion de quali s'attrovassero li sponsalitij et nascimenti di

figliuoli, essendo poi obligati detti Rettori mandar il processo alli Avogadori di Commun; dovendo anco detti Rettori a quali nascesse nel Reg.° alcun figliuolo o seguisse alcun sponsalitio, darlo in nota al Rettor suo collega, et non havendo Collega al Rettor più vicino facendo formar il processo dal Canc.r di d.o Rettor et dal suo, et poi mandarlo alli sud.i Avogadori di Commun, dandoli il termine di un mese.

Forma del giuramento che si presta nell'Ecc.mo Collegio, e nell'Ecc.mo Cons.o di Dieci in mano del Ser.mo Prencipe per l'elettione di Coriali.

Io N. giuro alli S.ti Evangelij di Dio che nella elettione che dovrò fare et ho fatto non seguirà ne è seguita alcuna sorte di recognitione ne a me ne ad altro mio dependente, amico, parente, o conoscente ne riceverò ne ho ricevuto ne in effetto ne in promessa ne in robba ne in danari ne per alcun luogo mai dovrò ricever ne per me ne col mezo d'interposta persona, ne in qual si voglia de sopradi modi o altra imaginabil maniera alcun benche grande o picciol beneficio per l'elettione sud.a mandarò et ho dato il carico vacato senza premio alcuno a soggetto che per mia conscienza stimo et ho stimato meritevole questa in tutto, et per tutto alla continenza della presente deliberatione.

Et siano medesimam.e tenuti li curiali Cancellieri, li Contestabili li Cavalieri et altri simili che andaranno con li pred.i Rettori venir personalmente a giurar anch'essi immed.e doppo che saranno stati eletti nel modo a punto sopradetto et

In proposito di scriver Lettere in publico. cioè di non poter mandarle lettere ad altri che dirette immediatem.e al Ser.mo Prencipe ò

nell'

nell'Ecc.mo Cons.o di X.ci

In proposito che li Rettori nò possino liberar alcuno confinato in preggione, senon passato il termine della sua condanna.

In materia delle Pompe de Regimenti. Parte di 3 Marzo 1617

In proposito del dinaro della limitatione dell'Ecc.mo Cons.o di X.ci cioè che sia scosso intieramente da chi aspetta in buona moneda di Banco, et mandato di mese in mese alla Cassa di d.o Ecc.mo Cons.o di X.ci con obligo di portar fede sottoscritta congiuramento d'hauer cosi esseguito.

In materia di Priori, Abbati, et altri superiori Claustrali cioè che non si lassi admetter alcuno al sud.o carico che non sia suddito, et confidente della Repub.ca

In materia delle fedi delli saldi delle Casse.

In materia che si possi condannar alla Galea, anco per manco tempo di disdotto mesi, et similmente a tutta paga, et a mezza paga. 1620 Adi 9 Aprile

Nel Conseglio di Pregadi.

1/01
14 Rispetto alla dispositione delle leggi che non si possa condannar alcuno per tempo minore di mesi disdotto, restano molti nelle preggioni overo puniti con altre pene poco stimate, le quali non bastando per far che gli huomini si astenghano dal mal operare da per tutto multiplica, et specialmente in questa Città il numero di persone otiose, va= gabonde, et scandalose che con l'altra propria

professione, et ricapito che nelle tauerne, uanno inferendo ingiurie, et danni a buoni con mal essempio et disturbo universale il che no succederia cosi facilmente, se li Conseglj, Magistrati, Rappresentanti, et Giudici aquali spetta, leuato l'impedimento delle Leggi suditte potessero anco per tempo minore di mesi disdotto, secondo li delitti di rei condannarli alla Galea pero cosi ricercercandosi per il dritto della Giustitia.

L'Andera parte che non ostante altro in contrario possano de cetero li Conseglj, et magistrati di questa Città et cosi anco li Rettori, rappresentanti, et giusdicenti nostri da terra, et da mare, condannar alla Galea al remo in ferri quelli rei aquali per la qualità de loro delitti non conuenisse la pena di mesi disdotto per il tempo che le parerà da mesi disdotto in giù, no potendo però la condanna esser minore di mesi otto et nelle Città, et Luochi oltre il mencio di mesi dodici rispetto alla distanza et all'interesse delle spese per condurre li condennati in questa Città.

Sia medesimamente preso che si possa nell'auenire condennar in Galea al remo per li tempi suditti et m'la paga, et anco con tutta la paga solita

de

de Galeotti pagati, et con il Biscotto, menestra, et beuanda
che si dà alli condennati, nel numero de quali siano compresi.
Non douendo questi tali sotto pretesto della paga, ne alcun'
altro condennato esser per modo alcuno tenuti nelle
Galee de capi, ma posti a seruire in quelle di sopra=
comiti com'è nostra risoluta deliberatione, la qual non
uolemo possa ne per espressione che se ne facesse nelle
sententie, il che resti del tutto prohibito, e non uaglia
ne per qual si sia causa o pretesto essere alterata ò di=
uersamente interpretata.
Medesimam.te sia commesso ad ogni uno a chi spetta
che nelle sententie contra falliti di militie da Terra
et da mar, et ad altri rei contrafattori, o contumaci
de delitti a quali per le leggi fosse imposto, il solo e parti=
colare castigo di Galea non possi per modo o causa al=
cuna esser permutato in altra pena che di Galea
giusta esse leggi; le quali non è conueniente che dal
Giudice che a questo caso uiene ad essere semplice
essecutore possano esser alterate in parte così essentiale.
Et la presente deliberatione sia stampata, et mandata
alli Conseglj, et magistrati di questa Città, et alli tutti
Rettori da terra, et da mar, et capi di armata
et successori per l'essecutione.
In materia delli pagamenti del dinaro della Limitation. Parte di 18
Agosto 1621 —
Parte in materia delli Banditi, non possino andare con Barche, et Vaselli

nelli Luochi doue sono banditi.

(0 In materia delle suspensioni et suffragij che ottengono li Banditi retenti

1623 Adi 20 Luglio.

Nel Cons.o di X.ci

5 Intendemo, che alcuni delli retenti per contrafation di bando ancorche si sia stato intimato di douer dentro il termine di due mesi hauer fatto espedir l'apellationi, intromissioni ò altro che pretendessero, non si è nondimeno curato di farlo anzi mali=ciosamente retenendo in se stesso occulta qualche suspensione la presentano dopo spirati li due mesi, et procura con qualche modo fraudolente di fugir il meritato castigo.

Però vi Comettemo col Cons.o di X.ci di far intimare a cadauno retenuto come che si ritrouasse nel tempo auenire, che in termine di giorni dieci c'habbino a cominciar dal giorno della Intimatione che deue esserli fatta subito debba hauer presentato ogni suspensione o suffragio c'hauesse ottenuto, et non lo facendo dentro il d.o tempo hauerete esse suspensioni, et suffragij per nulli facendo esseguir le sentenze [illegible] di

Et il presente ordine farete publicar ad intelligenza di cadauno et registrar in quella Canc.ria, come sarà registrata nelle commissioni de successori, et publicata, o non douerà hauer la sua essecutione, et della riceuuta, et essecut.e delle presenti ci darete auiso.

Et il presente ordine sia registrato nelle commissioni di Rettori di terra ferma, et ne sia data copia al secret.rio alle voci perche non espedisca le commissioni se prima non sarà stata registrata.

In materia della prohibition delli Tolleri, et Ferdinandi.

In

In materia delle pompe. Parte del 1625 Li 19 Luglio.

In materia della consegna che deue esser fatta per Inventario dalli Rettori delli Palazzi delle Loro habitationi.

In materia delli soldi dui per Lira delle condanne spettanti alla Pietà Conuertide et Accademia de Nobili 1628 adì 5 Agosto

In Cons.° di Pregadi

Sono in modo accresciuti li disordini nell'esattione, et diuisione delli soldi doi per Lira delle condanne, confiscationi, et contrabandi concessi per le leggi non solo alli Luochi Pij delle Conuertite, et Hospedal della Pietà di questa Città ma anco all'Accademia de Nobili nostri a graue danno e pregiuditio Loro che non si deue piu Longamente tollerare

L'Anderà parte che debbano li Rettori nostri di Terra ferma, et magistrati di questa Città e Dogado, contar prontamente, et di tempo in tempo, l'intiera portione di tutto il denaro dei soldi dui per Lira, delle condanne, contrabandi confiscationi, et altro che per Leggi sono tenuti risponder a detti Luochi Pij et Accademia; ai Cassieri dei quali siano obligati di tutto darne distinto, et particolare conto.

Douendo insieme darli, et assegnarli la portione d'ogni, et qualunque sorte di robba che fosse stata diuisa per confis=cation o in altra maniera, come anco douerà per qual si sia accordo o condanna, che fusse fatta sotto nome di palami stangade, interre o altro esser sempre del tutto intiera=mente estratto li pred. soldi dui per lira acciò sotto questi pretesti non venghi pregiudicato alli pred. Luoghi Pij.

Douendo, per ciò continuar a portar la fede al secretario alle uoci al loro ritorno dai Regimenti o uscir dalli Carichi obligati

a questo pagamento di haver intieramente esequito la presente deliberatione, et le leggi in questo proposito.
Et l'essecutione di questa presente Parte sia commessa alli reformatori nostri dello studio di Padoa et aggionti sopra la sud.a Accademia. ——.

Al.vi Zuanne Morosini per la Ser.ma Sig.ria di Venetia
Luog.te Generale della Patria del Friuli, udita
dalli Ecc.mi Conte Nostro l'instantia fattaci
in scrittura per parte et nome delli huomini
et Comun di Savorgnano di Torre Giurisd.ne
di questa patria, per la captura da loro fatta
in flagranti di Lunardo Lunardello q. Pietro
Morotto di Ravosa che crudelissimamente haveva
uccisa la propria sorella, che per tal causa
fu da essi S.ri Giurisd.ti condannato alla Galera
anni sedici, et bando fu detto Comun [illegible] ~~con [illegible]~~ quale anco
è stato condannato habile al servitio come dalle
fedi dell'Ill.mi offitii all'Armar di Venetia, Instando
perciò al presente essi huomini, et Commun ad
per la captura d'esso Lunardo da loro fatta
in flagranti li sia concesso voce et facoltà
di poter liberar un bandito giusto le parti
del flagranti 1612 20 Decemb.re et 1623
26 Aprile, con le [illegible] et altre conferme

alle sod.te parti, vedere veduta l'inclusa di essi huomini et communi, et il processo per essi presentato, et tutto di lege considerato insieme con le altre cose degne di esser vedute

Invocato il santissimo nome del Signor Iddio da lege

Pronunciando diciamo, et sententiamo, che alli predetti huomini et commune di Savognano di Torre li sia et s'intendi concessa voce et facoltà di poter pigliar un bandito, et conseguir tutti quelli emolumenti, et altro che in virtù delle parti dell'Ecc.mo Cons.o di X.ci in materia del flagranti si sogliono concedere a detti communi in casi simili. Così et in ogni altro meglior modo

Noi Giovanni Bassadonna per la Ser.ma Sig.ria di Venetia
Luocot.te Gnale della Patria del Friuli, et Giud.e
l'infrascritto caso Giudice delligato con l'Ecc.mo Conse-
glio dalli Ecc.mi Capi di X.ci con l'auttorità, et rito del
med.mo, come nelle lettere di 18 d'Aprile passato; ve-
nendo alla ispedit.e de gl'infrascritti, così diciamo
e condanniamo.

Domenico Bortolin sartore } ambi della medesima
} et ivi habitanti.

Contro de quali, costituiti e criminalmente procedendo
con l'auttorità, et rito sopradetti. Per quello che il sopra
Domenego li 14 Lugl.o passato nella casa della
medesima, per soli suoi capricij, et humori, senza
alcuna causa, habbi crudelmente, et inhumanamente
con numero di otto mortali ferite, con arma a questo
effetto preparata, ammazzata Isabetta Bolzza
sua moglie; et mentre egli perciò si ritrovava
prigione nella detta casa, il med.o
ex consenso, assenso, et volontà di d.o Domenico
et partecipation d'altri; et particolarmente
commettendo il predetto gravissimo homicidio
[illegible], et fallace, et essendo delle cose
s.te rispettivamente seguite, dolosamente, et pensa-
tamente, contra le Leggi divine et humane

in Offid. della Giust.a aggravissi danni del.

l'anime loro, et ad altri altri mali modi iniqui,

et pessime qualificati; che più diffusamente nel pro.

ti leggo: Però che, proclamati ed altri di ordine

non ad appresentarsi, consij delle loro iniquità

ad difesa loro curati di comparere, ma se ne restano

absenti, e contumaci. Però, che gli sopr.

Romerego, et

siano, et s'intendano

perpetualmente banditi di Udine, di tutta la Patria

et di tutte le altre Città, Terre, et luoghi del

Ser.mo Dominio Terrestri; et maritimi; Navili armati,

et disarmati; et dell'Inclita Città di Venetia

et suo distretto, Rompendo gli confini, et venendo

preso; Romerego sia condotto al luogo solito della

Giust.a, dove per il Ministro di quella, sopra

un eminente solaro gli sia tagliata la testa

sì che si separi dal busto, et muori; con taglia

alli captori, overo interfettori, dentro li confini,

fatta legitima fede dell'interfettione de L 600.

de proprii delli suoi beni, se ne saranno, quali

siano, et s'intendano confiscati, et applicati in

fondo, giusta la parte 1578. a Spaan. Biaso

de Bologna Padre del sudetto interfetto et nat.

Dovendo la Mag.ca Camera Fiscale della Città di Udine
p essecutione del bando publicato contra Mag.co Borto:
lin sartore della Tridura con confiscatione di tutti
li suoi Beni che in qualunque modo gli aspettano,
et aspettar potessero, come per sent.za dell'Ill.mo
contra di lui S.r suo el Recettore pubblicata ~~sotto il~~
passato, divenire alla cattura, et descrittione d'essi
Beni, et attual possesso: Però di ordine dell'Ill.mo
S. Bertucci Giovanni per la ser.ma Sig.ria di Venetia
suo et..., [illegible] della Patria del Friuli; col presente
publico proclamo da esser publicato oue sarà biso:
gno, si fa publicamente intendere, et sapere che
caduna persona sia di che stato e conditione esser
si voglia, c'havesse, o sapesse delli Beni di cadauna
sorte di ragione del sopradetto Domenego, o che li
potessero aspettare, debba subito comparere innanzi
~~il me~~ il prdte nodaro per propalar, et dar in nota essi
Beni con li loro confini scritti, o livelli p essi
donati, mittadi, credici, [illegible], et ogni altra
Portione spettante al sopradetto bandito et con:
fiscato, et li debitori di essi; sotto pena di bando
perpetuo da tutte le Città, Terre, et luoghi di q.to

Sermo. Dominio. Douendo esser tenuti sotto le medesime pene li nodari sud.ti et altri, c'hauessero protocolli, estratti, processi et altre scritture spettanti alli sud.ti Beni; darne noto part.re et portarle sub.o a fine che la giust.a possa esserne informata delli Beni tutti di cadauna sorte, che possedeua il q. Dnico; non douendo alcuno risponder gli affitti, liuelli, o altre ualisie, et crediti, ch'erano suoi, ad alc.o fin a tanto che li sarà dato altr' ordine, sotto le pene sud.e, et anco di pagar un'altra uolta del suo:

Facendo di più sapere S. S. Ill.ma a chiara intell.a et aloro di cadauno, chi scale.o usasse fraude, frande, o occultasse, usurpar, o sotto qual si uoglia pretesto se appropriasse delli d.i Beni, si procederà contro quelli tali all'essecutione delle pene contenute nelle leggi del Ser.mo Dnio in tal materia disponenti.

25. Iunij 1618
Publicato in Udine. Lo contenuto proclama. —

Giù s'intesi, et anco incaricare che se alcuno pretende interesse sopra li Beni del sopranominato Domenego, debba comparere nell'off.o della Cancellaria di S. S. Ill.ma nel termine di mese uno prossimo, a dedur delle sue ragioni. Altramente, passato detto

tempo non sarà admessa alcuna ragione
ad alcuno, conforme alle leggi. &

Giobbia 20 Giugno 1618

Fù publicato l'oltrascritto proclama sotto il Portico delle
case di m. Marco Sanlonio della Meduna per s. Mar-
co Campur trombetta pub.co di Sorzi, premesso il suon
della tromba, alla presenza di gli huomini della
Regola di d.o luogo.

Dopo la qual pub.ne

Fù imposto a s. Bortolo Danaello di Bortoli Meriga
della Villa della Meduna, che dovesse eleggere
doi huomini de i più vicini, et meglio infor-
mati del corpo di detta regola, i quali col loro
giuramento habbiano a dar in nota tutti li beni di
qualunque sorte, che furono di Arrigo Borto-
lin sudetto bandito, e confinato. &

Il qual Meriga poco dopo comparse presso di me
nod.o et per essecutione dell'ordine sodetto, disse haver
eletto

Matthio dal Loreo, quondam Santo della Mora, et
Batta Bortolin. –

Et che fatto ordinar al sopradetto Meriga, et huomini
sopradetti, che vadino nel domicilio alla casa

dell'habitatione di Dom.co Bortolin sbrasonito
per veder se in essa fossero mobili di sorte alcuna
per poterli descriuere, et farne rinsetta di quelli
conforme alle comm.ni ch'io tengo dalle Ill.me Sig.rie Ecc.me.
I quali hauendomi condotto alla casa dell'habitatione
di d.o Dom.co, hora habitata da m.ro Zuan Antonio
Zaccaro della Meduna, et mentre coliti co-
minciar à inuentariar li mobili, che in
essa si trouauano, comparse questo dì ne il sop.ta
m.ro Zuan Ant.o et disse S.r sò eralasci di scriuer li
sotto questi mobili, perche sono di mia rag.ne
non essendo altro in questa casa di rag.ne di Do-
menego Bortolin bandito, che i Scanno grande
ch'ella vede, et fù veduto
Vn Scanno grande con la sua serratura, et disse
esso m.ro Zuan Ant.o, che esso Scanno è stato donato
da d.o Dom.co auanti che fosse bandito. al quale
fu detto se sappia in cosa sia stato fatto delli
mobili di esso Dom.co, d.e H. Bologna, per quanto
ho inteso furono tolti dall'officio sanza
medesima, che tutte le mobili di tua, per la
Ser.ta si vi sia altro in questa casa di ragion
di detto Domenego, d.e S.r no. Int.o se sappia

ch

che egli havesse animali d'alcuna sorte

R.^t^ non n'ho havuto alcun animale, et era povero, et viveva del suo essercitio di sarore.

Int.^s^ sub. Ch.^i^, che giurerà, che quanto ha detto è la verità in proposito delli mobili di d.^o^ Mingo, et ita iuravit.

Detto Giorno

Comparsero pro[n]te di me Nod.^o^ esistente nella casa sodetta li sopradetti

Matthio, et

Bortolo huomini del Commun della Meduna, come di s.^ra^ deputati per l'effetto infrasc.^o^, col la qual̄e di d. Bortolo havendo Mingo, et dietro co[n] loro giuram.^to^ come Domenigo Bortolin sarore bandito possedeva gl'infrascritti, et p.^mo^

Una casa posta nella Meduna cioè nella villa murata, et coperta di coppi con quattro stanze doi a pe pian, et doi di sopra, con un pello di scarsa di taglia di longhezza di passa tre dalla q.le d.to Mingo se ne serviva p. camera ~~et e ...~~ con d. pello d'orticello, et horticello contiguo à d.^a^ casa in tutto, di quantità di un quarto di camp. la qual casa

confina a sol levado con m.r Iseppo Cargnello parte
~~e parte con~~ a mezo dì col Bortolin Bortolini, et fratelli a sol
a monte la strada consortiva, e dalli monti li
Ill.mi conti Bortolini. –

Una casetta d'una scala tolta di paglia, contigua
alla d.a casa, della quale detenerà ch'esso Ro.
mir eg li ne servira freccione, confina in tutti
li parti colli sopradetti.

Una tella di paglia posta nel cortile sopradetto
di larghezza di passa ~~tre~~ tre, confina come
di sopra. –

Una ~~campo~~ pezza di terra di campo e mezo in circa di Simenesse di quarta ne
piantada, e videgada, posta nella sol della
medesima d.a dove il fattor di villa, confina a sol
levado col Ill.mo S.r Bortolo Michiel, a mezo la strada
pub.ca, a sol a monte il S.r Leonardo Lizardi, et
alle monti il d.o Ill.mo S.r Bortolo. Qual pezza di
terra è nella timoneria di ...

Un'altra pezza di terra di campi due in circa piantada, e vidigada, in luogo di Rivalta, confina
a sol levado con Salomon ..., a mezo dì della me.
desima parte, e parte il Ill.mo S.r Nicolò Mona ...

à meno di il Cl.mo S. Zuanè Michiel, a tal amante
il Cl.mo S. Bortolo, et alli morti il Sig.r S. Nicolò Moz-
tarale. disse: adesso li miratte, ma la
prestotta.

Int.o se sappiano, che il Q. Mingo havesse ani-
mali d'alcuna sorte, R.o Sì. è quel solo che
haveva qui in questa casa, gli fu tolto da
un Mathei il Bologna sub.o dopo il delitto
ch'egli fece.

Quibus habitis Et hac eorum iur.e affirma-
tione, et tanquam fuerunt add.ti se sap-
piano, ch'esso Mingo habbia credito d'alcuna
sorte. R.o S. No. et iuraverunt

Et immed.e fu fatto venire il S. [illegible]
il quale add.to da quanto tempo in qua egli
habiti in questa casa, R.e In mi misi ad habitarla
sabbato passato. Int.o chi gliel'habbi affit-
tata, et per quanto R. In [illegible] da me stesso
ad habitarla sapendo, ch'era sfitta
et il S. Caval.r mi disse, che la dovessi venir
ad habitar, che haveria poi parlato co Mons.r
Soccardo dalla Motta prior de Cond.i di essa
et ch'io son venuto, et son pronto di pagar q(ue)ll.

affitto, che sarà ragionevole a suo luogo, et tempo. ∴

Die ant.ta d.a

R.i E. Martio Compur Comm.tte pub.o hauer hoggi posto all'attual, e corporal possess. della casa di s.a sit.a nel Mons di d.i Gioui andi della Casc.a Diga di Vdine, accettante per nome della M.ca Camera fiscale di essa Città, con le cas. tti, et campi di sa specificati; osseruando ra. ci solite cerimonie; et q.to alla p.ntia della delli Sp.ti huomini, et di m. luca sotto barbar. Al quale fu ratiuato, che per l'auuenire debb. riconoscere p. Pata di essa casa, et campi di paglia; consigna ad essi, la p.ta M.ca Camara fiscale, et ad essa rispondere il solito affitto sotto pena di pagar da nuo del suo. ∴

Ex processu formato per Cl.^mos Cancell.^s
Capitaneatus Bergomi cum
Ill.^mo D. Mar. Ant.^o Mauroceno
Equiti contra Paulum
a Bregno bannitum.

Spect.^s Viri Potes. Bergomi

Sp.^ctabilis Vir Amice Car.^me Si sic est prout nobis expositum
fuit, quod Stephanus Bevoni de Lateris de Stelano
Pauper ... Laborator terrarum fuerit
... in Campanea ... et
... ... in calle
... in ... Ville
de Stelano ... violenter ...
fuerit ... omnem ... ...
... ...
... ut ... Stephanus ...
... in ... prout ... et
prout ... et judicatum
fuit ... et in causis
gravioribus ... alteri ...
... cum in ... et
... Dat. in nostro ...
...
Marinus ... Sententias de 12
Novembris 1602.

Die 19 9bris 1623 mandavit [illegible] Jo: Battistam
[illegible] Ill.mi Rev.mi [illegible]

[illegible]

[illegible] Cam. [illegible]
[illegible] remanent [illegible]
[illegible] ad
[illegible] in [illegible]
Ville de Cerano [illegible] quod in [illegible]
restitueretur et ut in dictis litteris [illegible]
asignaret ne in justitia fuit debitor procedendo
ipso [illegible] ut dictas litteras omnino
[illegible] restituere [illegible]
d.a Cur.a prout in eis ut dictum est.

Leonardus [illegible] Venetiis de 27
Xbris 1623

1623 à di 22 Xbre [illegible] Gio: Battista
Cavalli [illegible] nome del detto [illegible]
domandando

[illegible] della Cur.a [illegible]

[illegible] sono da q.to [illegible] fino à 9 di Xbre 1623 [illegible]
un [illegible] da Cerano [illegible] di q.to
[illegible] e luoghi
con [illegible] nelle [illegible]

Gioanni Bastianello d'anni 26 in c.a da [illegible] Trevisan
con [illegible] d'anni set(te) in c.a della
[illegible] la notte del p.mo maggio prossimo passato
essendo unitamente travestiti, andati a
trovar in campagna certo [illegible] contadino
d'una Villa vicina che sapeva il Bastianello
andar ad [illegible] con una [illegible] o [illegible]
sopra a quelle haveva esso fatto [illegible]
e menori che havesse celato, dicendole
nel partirsi detto q(ue)l meschino di
conoscerli, et essendo ver.mo [illegible] così
[illegible] a quelle il s.mo debbo
morir, et essendosi con [illegible]
conosciuti innocenti, finalmente scoperti
[illegible] d'haver commesso il fatto
senza aspettar il proclama, over che dalla
giustitia fusse tentato in termine
ove si [illegible] dai [illegible], e proclamati
restorono contumaci e banditi come si è
detto — anno seguente [illegible] nelle
[illegible] trattenendosi [illegible] nelli
contorni della sua villa [illegible]
gli [illegible] dell'[illegible] in [illegible]
[illegible] nelle [illegible] [illegible]

essendo stata via con scorta [illegible] della
sua [illegible] con [illegible] suoi [illegible]
[illegible] di haver [illegible]
nella [illegible] di sua villa, nella quale
doveva esser stato bandito, e esso [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] dalle
mani de' [illegible] [illegible]
ricoverato per [illegible] et condotto
nelle forze di questa giustitia; il med.mo
[illegible] è stato à me presentato con [illegible]
della [illegible] [illegible] [illegible] sotto li [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] stimato [illegible]
di venir ad [illegible] [illegible]
rappresentar come faccio riverentemente
all'Ecc.mo [illegible] lo stato di tal negotio,
affine di [illegible] in ciò [illegible]
dell'[illegible] [illegible] [illegible] admonimento
dell' [illegible] in [illegible] delle leggi [illegible]
necessario di terminare alcuna cosa
della persona di sua [illegible] [illegible]
Di [illegible] à [illegible]
Gio: Pisani Pod.a
Ricevute à [illegible] maggio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 28

ce Sant.<sup></sup> Vio Gio. Giovanni Pisani dottor et Prot.
Card. Fideli diletto salutem et benedictionem
...... Sopra la retentione di Pietro Gatto
sandiceo eletto di Chiesa per la retentione
della sua controversia contro di lui ... in
con lettere del Arcivescovo di ... come
scrivete con le cose di .. dispaccio
...ndo noi ......... in communicatione
che le quali state inviato il ..........
adì di ..... ............. osservato
.......... delle leggi ...... ....
........ .......... ...... retentione
......... ......... mandar in ....
.......... conforme alle lettere ..........
............ ........ sua .... possino
..... quello ...... di ........ nel .......
del ...... et in conformità delle leggi
contro i ......... ...........
Dat. in .... .......... mai ........
1627
Pietro ........... Segretario ...........

Adì 24 Vio ...... ...... ......
.......... ....... mandar ........
.......... ........ lettera .. ......
.......... ad ....... Pietro ........

in uintibus ipsis ac omnib. in ipsis
partitibus contentis maturi considerari
decrevimus in oppositum dd. . . . inear
iterum sud. officii nri de remittendo
in Cap. ipsum Carcerum uno et uno alia
prudentia confirmat. talibusque . . .
. . . . Leonar. . . . Com. Veach die . .
Junii 1624.

Carceres die 25. Junii 1624 . . . Bernardum
Carcerum nomine dicti . . . potentem cap.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

1624. 13 . . . Pietate . . . Fran. Vach. à
nome della sottoscritta . . . Theodoro . . .
Ill.mo et Ecc.mo Cap.o

. . . con . . . in . . . modo Paulo q. Cipriano Borgo
Francisco . . . Gene . . . tener in . . .
. . . . . . . . . con . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . alla giustitia come . . .
. . .

venuta la presentata, godesse il benefo
delle sette [illegible] et suo nome dell'
Ill.mo Monsig. Gonzaga sotto li 18 [illegible]
passato d'essere cioè restituito nella
Chiesa di Soriate nella quale intende
esser stato [illegible], [illegible] in
[illegible] di [illegible] sia stato in [illegible]
[illegible], ma bene restano fuori d'essa
et in luogo il cui del tutto [illegible]
et la forma di uno suo bando, come in [illegible]
[illegible] l'Ill.mo [illegible] Gonzaga [illegible]
[illegible] intendono di [illegible] in
[illegible] conveniente termine da detto
Ill.mo di sarà assignato come [illegible] quando
uno [illegible] [illegible], [illegible] la [illegible]
dell'Ecc.mo [illegible] con sua [illegible]
[illegible] 1601. [illegible] la quale è del
tutto prohibito a [illegible] il
poter starsene [illegible] in [illegible]
[illegible] con essa [illegible] [illegible]
[illegible] beni [illegible] [illegible] alcun
modo [illegible], con [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] del med.mo Ecc.mo [illegible]
del [illegible] 8 [illegible] 1609 [illegible] la quale viene

cosiderato che è patente che simili bandi
e transgressori debbano esser dalli publi
ci representanti mandati ad executione remoto
qualunq. impedimento et come in altra
le tertio doveano esser exequiti da li [illegible]
come sono con ogni riverentia et iustitia et
[illegible] guardia. Et quando anco ci
[illegible] ch'ci resultato al [illegible]
altri [illegible] o nelle leggi possa esso [illegible]
revocare le lettere sue sod. et [illegible]
omni meliori modo.

1522 [illegible]

Essendo che da molti stato fatto intendere
a [illegible] che molti banditi
in q.ta Città et etiam de tutte le terre e
luochi del Dominio suo, dopo che son
banditi et stati alli suoi bandi
[illegible] in questa Città [illegible]
in diversi monasterij et altri luochi
sacri dimorando et habitando in essi
come se fusseno suoi proprij domicilij
in manifesto contemptu delle [illegible]
ordini et condennationi [illegible]
[illegible] con grandissima mormoratione e
di

di tutta la Terra, et in ruinis con grandissima
offensione dell'omnipotente Iddio, et
violation de' detti luoghi sacri, i quali si
sono in spetie d'ogni anno in questa città
necessarii et decentissimi, però non devono
esser receptacolo, domicilio et ricetta-
culo di scelerati, et condannati per
diversi errori per loro commessi, Alcuni
de' conventuali per quanto s'intende par-
ticolari Priori, Abbati et altri Prelati de'
monasterii dannosi di scelerati habitano
negli monasterii e luoghi sacri, alla
essendo necessario provedere all'honor
del Signor Dio, come per conservatione della si-
curtà dello Stato nostro, ne lasciando questa
cosa in mal essempio in questa città.
Landò la Parte che per auttorità di questo Cons.
sia statuito et firmiter ordinato che tutti
li banditi di questa città e distretto come di
altre città, terre et luoghi del Dominio
nostro, et similmente li banditi ad tempus
come in perpetuo, quali dovrino esser stati
banditi, et non sono andati alli suoi confini
et che non sono andati sono ritornati, et al[tri]
si ritrovano in chiese, monasterii, overo
altri luoghi sacri di questa città in termine di
giorni tre dopo la publicatione della presente

parte, immediate partirsi et andare alli
suoi bandi, sotto pena à quelli sono
banditi ad tempus di esser banditi in
perpetuo et quelli sono banditi solum
di detta città, di esser banditi di questa città
et di tutte Terre et luoghi del Dominio
mio, et quelli sono banditi di questa città, et
di tutte Terre et luoghi nostri contra=
facendo possino esser impune offesi, et
morti, et habbia chi li ammazzerà
in tra i confini lire duemille de suoi
beni, oltre le loro condannationi, et
ulterius siano privi di poter ottener
gratia per alcuna via, ò modo, et tutto
[illegible] nella sua condannatione [illegible]
sarà data licenza [illegible] in detto [illegible]
et possino andare per via di gratia per i capi-
toli di questo [illegible]. Et se veramente i Padri
Abbati, Guardiani, overo altri di detti
monasterii quocunque nomine nuncupentur
nel detto termine di tre giorni dopo la detta
publicatione della presente non licentiaranno i detti
banditi dagli monasterii, chiese, et
altri luoghi suoi et loro ricetti, et da
certo ricetteranno alcuno di banditi [illegible]
in casi reservati, e [illegible] delli [illegible]
[illegible] quelli quali [illegible] etiam [illegible]
di

di termine un' volta à licentiarli fuora
mandati via di q.ta città e dal distretto
ne possino ritornarvi mai con licentia
di q.ti tempi la quali non si intendi esser
concessa se non vi sarà nota con li tre quarti
di q.to cons.o . La espositione recitata della
trattati parte sij commessa agli cancellieri
di q.to cons.o et altri nott.i di commun
et à cad.uno di loro, et sia publicata nelle
piazze mag. cons.o et sù le scale di
rialto et s. Marco -

die 4. oct.s publicata in maiori cons.o
die 5. d.o publicata super scalis rivoalti et s. marci
Ego Iohannes Per[illegible] cons.i f.... in p.tis ac.
communis

ego Maria [illegible] cau.a
[illegible]

(6)

1552. 18. [illegible] in [illegible]

a c. [illegible] [illegible] et
[illegible] anno 1507 [illegible] nella
[illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]
à [illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible] à [illegible] [illegible]
quanto à [illegible] di [illegible] in materia
di [illegible] alle [illegible]

tocca i secreti [illegible] di Venezia e così
importanti per quiete della giustizia, e
così scellerati, che ne venne conse=
quenze, che ad dovendo in alcun tempo
poter intervenir alcuno delle colpe
del genio del tempo della med.a, tutti
li banditi et fuggiti di lui [illegible]
sempre haver a sua intiera [illegible]
esecuzione. Però
– ne era [illegible] conforme à quanto si
deliberato come s'è nec.o siano scritti
i capi di q.to Cons.o nelli casi da quello
espressi con gli ecc.mi [illegible]
stri med.mi [illegible] con [illegible] i cons.ri
e magistrati della città [illegible]
[illegible] di haver fatto dar [illegible] delle
[illegible] che haveano fatti contro essi
[illegible] condannati nelle robe et [illegible]
con obligo [illegible]
rano [illegible] magistrato di [illegible]
una [illegible] dalli [illegible]
[illegible] et li capi delli [illegible]
[illegible] haver nel suo tempo [illegible]
il med.o ord.e comandando di [illegible]
Flaminio [illegible] [illegible]
[illegible]

alle voci i suoi successori, senza la
qual fede nelle vi fusse il bolletino
ne potrano andar à capello, ne esser
ballotati in quali si voglia offitio, degl
giud.ci Consiglio, ò Coll.o, potendo ogn'uno
far à conscientia di tal grave giuditione,
la qual comprobata, ogni ballotatione
et elettione del trasgressori resti nella
et di niun valor, sotto pena al secretario di
procedere alle voci che contrafacesse di
privation del suo carico, et di pagar del
suo le spese contenuti nelle scritture
delli decreti, come sopra, la qual resta
ad immediati mandata ad effetto contro
di lui, et ogn'uno delli Avog.ri nostri a con
nel altro consiglio. Quanto poi alli retenti
et consignati nelle tole delli med.mi à fori
ne desti il sec.rio deputato al carico delle
voci far ad alcun Rettori il boll.o l'andar
à capello, se ne le casa prima presentato
un bollettino di uno delli nod.i rimasi di
haver fatto essi le
scritture con tutti i debiti retenti
sotto l'loro Rett.i Dovendo tutti i
Rettori portar al loro ritorno in
q.ta Città alli nod. prec.i una fede

delli Can.ci delli Rettori med.mi sottoscritta
dal Rettor uo coll.a overo dal suo
successor con giuram.to. Et hanno state
eseguite le sentenze come q.ta
et oltre di ciò li Rettori et nõ alle=
gando le sentenze li hanno mandati
i debitori al diavolo et hanno con tanta
le taglie di quei banditi, relegati
con i quali nõ hanno eseguite se le
sententie. Ne possano i cons.ri di X.
Cent.ri dar licenza ad alcuno et
nõ hauendo osservato come di
sopra pena al Cons.ro dall'uno alle
scole come è preveduto, ma in
caso che il reo sia applicato all'
relegatione, overo a confinamenti, dove
habbia tempo di ritirarsi o mi di
intendersi in una amichevole sequela
et voglia esser relegato et così dai
meni à razione di dopo la sua
retentione, dove li siano osservati
i bolli dalli capi ne dalli stessi
uniti o relassati conceda ancora di
sorte di essere, ma sia immediate
esser eseguita a sua sententia

sen li modi possibile sopra alli
capi Auog.ri Rettori [illegible] ch'in
contenegono nella ma[illegible] dell'Ill.mo [illegible]
debbano li Rettori nella [illegible] di qualsi
uoglia[illegible] alcun [illegible] per
esequir le sentenze [illegible] le
pene m.de [illegible] parte

Gio. Maria Rota ord. Canz.
[illegible]

Adi [illegible] febraro 1629.

[illegible] Il caso [illegible] [illegible] maturam.te
considerato tutto il p.to processo
et in particolar [illegible] [illegible]
con Gierol.mo di [illegible] in caso simile
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sia rimesso nella [illegible]
di [illegible] nella quale [illegible]
et cosi commisse [illegible] annotar
et esequito conforme [illegible] delle [illegible]
dell'Ill.mi Auog.ri [illegible] [illegible]

[illegible] Mari Antonio Martini [illegible]

a d.to

Uxor di francesco Corsi cand.

Venuti hoggi in carico della medes.

deliberatione rimesso nella chiesa

di S. Christoforo a servir Paulo

Bregno d. mod.to ... il parole di

M.r Cena co molti altri

---

Jac.s Contarinus not.s et Canc.s

Deputati Ill.mi magistratus di città

scripsi et sottoscritt.i

Vanno alli ratti vicaue
dalli Genitori senza
Predetti scienza delli
Rettori —

Die xx. Novembris 1568

Instrumentum hoc publicata fuit ad scalas Palatii Ill.mi premisso sono tubae per Franciscum Tubicinem, legente me Andrea Saraceno Not.o Cancell.o astante populi multitudine etc.

Atto di Terminazioni, e Decreti in materia delle Cavalcate che si fanno per Processi Criminali delle quali fu fatto uso per la nuova Terminazione 28. Marzo 1784

143

Raccolta di ducali e delibera-
zioni in materia alle
cavalcate che si facevano
per i processi criminali

1664 – 1784

24 fascicoli

N.° 1 Secondo Volume, che contiene

Informazione sopra le Cavalcate
per Processi Criminali

Informazione sopra le Cavalcate per Processi Criminali

Prima dell'anno 1664. tutti li Comuni della Patria del Friuli pagavano le Cavalcate, che dalli Nodari Pretorj, e Giudici al Maleficio venivano fatte per li Processi Criminali, e la Cassa della Camera della Contadinanza non era aggravata di alcuna spesa per le Cavalcate suddette.

Troppo violenti li predetti Nodari nell'esigere dalli Comuni le spese delle Cavalcate facevano, per così dire, man bassa per essere immediatamente pagati, e con le esecuzioni delli Ministri, ed asporto da Pegni esiggevano sul fatto il pagamento di esse.

Piacque al Nob:Ho: S. Andrea da Mulla Luogot: di questa Patria di provedere all' eccidio di tanti Comuni colla estesa di una Terminazione da lui segnata il dì 13. Febbraro 1664, ed approvata dall' Eccmo: Senato il dì 25. del susseguente Aprile.

Con detta Terminazione à voluto quell' Eccmo: Rappresentante, che dal Corpo della Contadinanza venghi istituito un Capitale di Ducatti 800. acciò questo servir dovesse per pagare alli

predetti Nodari Cretori, e Giudici le Cavalcate.

Fu data esecuzione dal Corpo della Contadinanza con la istituzione della Cassa del Capitale predetto, imponendo tal summa alli Comuni col gettito delle annuali Gravezze; e fu anche istituito il Libro a parte per registrare le spese che dovevano essere pagate per le Cavalcate, ed i rissarcimenti all'incontro che venissero pagati da Rei.

Non andò guari che il Capitale suddetto si consumò tutto, perche pochissimi sono sempre stati i rissarcimenti per la ragione, che li Rei dopo i commessi delitti se non vengono nelle forze della Giustizia, e siano condannati alla Gallera, non vi è alcuna speranza di esigere li rissarcimenti; e gli altri Rei o volontarj, o condannati subiscono il Bando, e tra questi colpevoli pochi sono quelli che abbiano il modo di rissarcire col proprio la Cassa, attesocchè sono la maggior parte Figli di Famiglia, Sbiri, Zingari Fuorusciti, Persone Estere o almeno di aliena Provincia, che tutti promotori

di

di Rese incorrono nei Criminali, e questa povera Cassa supplisce alle Cavalcate per la formazione de' Loro Processi senza mai poter conseguire alcun risarcimento da essi.

I Ladri, ed altri malfattori che vengono retenti, e condannati alla Gallera sono i soli che risarciscono la Cassa della Contadinanza, poiche la Cassa Pubblica è quella che paga per essi; ma questi sono pochissimi.

Fra li retenti, che non sono condannati alla Gallera, e che vengono liberati dalle Carceri, si dovrebbe pur esigere qualche risarcimento, e pure anche per questi il più delle volte la pietà degli Eccelsi Rappresentanti dopo sofferta la condanna della Prigione li mettono in Libertà attesa la di loro miserabile condizione, e stato infelice in cui anno vissuto, e viene loro abbonato per carità il dovuto risarcimento.

Più volte è stato consento il Capitale suddetto, e più volte è stato rimesso: cosicchè di presente nel gettito annuale delle Pubbliche Gravezze è stata

incorporata anche l'annua spesa
che può occorrere per supplire alli
pagamenti delle Cavalcate predette

Dacchè fu presa questa massima
di comprendere anche questa spesa
nel gettito delle annuali Gravezze,
sebbene scarsissimi sono sempre stati
li rissarcimenti, non è mai andata in
sbilancio la Cassa della Contadinanza
sennon dalli due ultimi Decenni
sino al presente; e ciò deriva
unicamente dal sublimare un po troppo
le materie oltre la gravità reale delli
commessi dellitti, dalli abbusi in fatto,
e dalle troppo facili rassegnazioni delli
Processi Criminali dalli Cancellieri delle
Giurisdizioni a questa Ecc.ma Carica i
quali potrebbero essi colli auttorità
concessali dal Sovrano formare, e
perfezionare i Processi.

Notabile assai è lo sbilancio, che
dalli più prossimi tempi si scorge i
di cui esborsi sormontano a più del
doppio delli anni passati; e di questo
sbilancio chiara si vede l'origine;
poichè non à molto tempo è stato
introdotto

introdotto un costume, che li Giudici al Maleficio cavalcano troppo di spesso, mentre in passato cavalcavano solamente nei casi gravissimi ed essi soltanto dalle Leggi permessi, e non per ogni caso de più lievi come fanno al presente; ed ecco che lo sbilancio della Cassa subito procede dal pagamento delle giornate che si fa alli Nodari Pretorj di L 18. – al giorno, da quello che si fa alli Giudici al Maleficio di L 35. il quale apporta l'accrescimento quasi del doppio in cadauna giornata.

Altri disordini ancora introdotti si vedono ~~senza alcuna~~ con tutta impudenza dalli Nodari, e dai Giudici di far le Pollize di aver consumato più giornate di quelle che realmente anno consumato; ed il più turpe, e scandaloso si è quello de Giudici stessi di aver segnato molte volte le Pollize col proprio Nome, delle Cavalcate fatti dalli Nodari Pretorj o di loro Coadiutori come fatte da essi, in tempo che non si sono partiti da Udine ne questi, ne quelli, avendo fatto venire a Udine

Foglio seg: A.
Foglio seg: B.

li Testimonj, o spedito un semplice Cavalcatore per brevi istanti sul Luogo, come si vilevava dai Documenti raccolti, e ciò per ritrarre il pagam.to delle giornate in ragione delle L 35. – al giorno invece delle L 18, che averebbero li Nodari riscosso; ed acciochè continui la sussistenza di tali disordini con tanta sfrontatezza introdotti forza è di credere per certo essersi della conivenza tra li Nodari ed i Giudici di lasciare che questi cavalchino per tutti i casi che anche non sono gravi, poiche se fosse diversamente la cosa, non soffrirebbero li Nodari di restare in tal guisa pregiudicati dai Giudici.

Al freno delli suriferiti abbusi, a tutela di questa povera Cassa, a preservazione anche del Publico Erario, e per le esecuzioni delle sentenze delli condannati per un limitato tempo alla Galera; ai quali contro i sentimenti della vera Giustizia divengono perpetue le condanne a quegli infelici per le

troppo

troppo eccedenti spese de Loro Processi,
Implora umilmente il Corpo della
Contadinanza la conferma di tante
Sovrane Leggi in più tempi emanate
colla estesa di una Terminazione, che
comandi la inevitabile esecuzione
delle medesime, ed aggionga quelle
Sovrane, ed Auttorevoli providenze
che credesse opportune, dichiarando
espressamente, che li Piedici al
Maleficio non abbiano a cavalcare
sennon nei soli casi gravi, che fosse
necessaria la sua presenza, li quali
a scanso di equivoci si intendevanno
quelli, che per la sua qualità non si
possa dalla sola Auttorità del Pubblico
Rappresentante procedere, ma
dovessero essere partecipati alla
Sovrana Auttorità dell'Eccelso
Consiglio di X.

Le tante, e tante Leggi, e providenze
in successivi tempi emanate comprovano
aver sempre abbusato li Piedici, e Nodari
di esse, e perciò necessario si rende un
risoluto comando dalla Sovrana Auttorità
avvalorato per tenerli in dovere.

Copia N.o 3

Terminazione dell'Illustrissimo, et Eccell.mo Sig.r Andrea da Mula

Luogotenente Generale della Patria del Friuli confermata dall'Ecc.mo Senato nella Materia di cavalcate per formazioni di Processi Criminali, et assistenze ne casi, che succedono nelle Giurisdizioni della medesima, giusta altre Leggi.

1664

~~26. Aprile~~

3. Febbravo

Terminaz.e da Mula

Diversi decretti con molta prudenza sono stati stabiliti dagli Ecc.mi nostri Precessori, per render sollevata la povera Contadinanza, aggravata pur troppo da molte pubbliche imposizioni, che deve nei presenti portantissimi bisogni contribuir doveramente a Sua Serenità dalle spese, che causano alle Ville e fuochi di q.ta Patria le cavalcate per causa di formatione di processi in casi Criminali, che occorono, et assistenze, che vengono ricercate da Sig. Giurisdicenti nei delitti, a che si obligano le Leggi, perche col pretesto di quello, che giustamente si devono a Sig.i Capitanij Giudici al maleficio, Cancellieri, Nodari, e Fanti li Rappresentanti i Communi, ne causano molto più coll'inventar contese, i viaggi, et altro, tutto in maggior aggravio de Rei, e de Communi ancora, ma non abastanza divertitesi i pregiudizij, ci è convenuto applicarvi il pensiero acciò non continui disordine così pregiudiciale. Tenuto perciò coi Magnifici Signori Deputati della Patria, Diffensori, e Sindici della Contadinanza diversi discorsi, non abbiamo trovato rimedio più aggiustato, che conformarsi coll'esempio prudentissimo stabilito dall'Ecc.mo Senato con parte 1626. 12. Decembre a diversione degli abusi, che s'incontravano nelle cavalcate, i formazioni di processi in casi dellegati. onde col pnte. nostro Decretto partecipato a medesimi Magnifici Sig. Deputati Diffensori, e Sindici, d'esser trasmesso a sua Serenità p la sua approbatione dicemmo, terminiamo, e comandammo

via

1 Che nell'occorenza d'imponer l'anno prossimo l'ordinaria gravezza a Communi, sia aggionto lire sei p fuoco, con che venghia formarsi un Capitale da Ducati 800. in circa in tutto d'esser ricosso dal Cassiero della Contadinanza, senza altro aggravio della Cassa, e perche alla spesa di tali Cavalcate, hanno sempre contribuito anco i Luoghi essenti, e separati doveranno esser compresi nella compartita anco le Ville, e luochi essenti soggetti alla nostra superiorità, dovendo il Scontro della Contadinanza tenir libro a parte, sicome si osserva nella contribuzione delle gravezze a quali vengono obligati essenti e non essenti, privilegiati, e non privilegiati, e tal danaro non possa mai esser speso in altra occasione o materia, che in pagar le spese di Cavalcate con l'Ordine seguente.

2. Che occorendo formar processo per casi occorsi in luochi soggetti alla nostra superiorità, e che non siano delegati, se si procederà a querella, supplicatione o instanza della parte, le spese debbano esser fatte dai querellanti e supplicanti come fù deliberato con Parte 1661.

3 Che procedendosi p denuncia de Communi, o relazione del cirugico o in altro modo ex officio non possino farsi cavalcate di sorte alcuna se non sarà il caso di morte d'huomo, o p ferite, o percosse con pericolo, p le quali gl'offesi non potessero capitare al Offizio della Cancellaria ad esser constituiti, le visioni de Cadaveri, d'incendij di fratture de Luochi, di laghi e tirazeri, di Fiumi, e di vie publiche o usurpationi loro, e di sbarri d'arcobuggiate, ed assistenze, e facendosene non si possa d'alcun curiale, e altro ministro, pretender risarcimento di spese fatte.

4. Che occorendo in casi predetti far cavalcate se il luogo del delitto sarà distante della Città miglia otto non possa l'Uffizio trattenersi più tempo di quello sia necessario p assumer

il constituto dell'Offeso, od offese, o della visione dei cadaveri, e frattura di luoghi, ma il processo sia perfezionato in Città eccetto nei casi gravi, che fosse conosciuto di servizio di Giustizia, formarsi sopra il luoco immediate, tutti sempre col precedente decreto sottoscr. da S. E. o Sig.r Capitanio Giudice al Malefizio da non esservi sottoscritta la polizza del Ordinario, se non vederà il medesimo decreto sottoscr. come sopra in pena a detto, ed a Nodari di pagar le Cavalcata del proprio, escluso in d. assistenze il Fante, come fu altre volte decretato.

5. Che per le spese d'essa Cavalcata, niuna eccettuata, aver debba il Nodaro, o Coadiutore lire cinque, ~~[illegible]~~ compresovi lire una soldi diciotto dovuti al Cancelliere, lire due al Fante a p le spese cibarie, e nolli di Cavalli lire undeci soldi dodeci, che tutto ascenda in ragione di lire diciotto al giorno, se non sarà il Sig. Capitano Giudice al Maleficio, e se questo si porterà personalmente a dette Cavalcate p la sua Persona s'accresci lire diecisette al giorno, così che la spesa sia in tutto di lire trentacinque al giorno conforme le solite Tariffe, e nelle assistenze s'osservi lo stesso cioè di pagar a riguardo della Persona, che assisterà, e non più in conformità di quanto fu deliberato dall'Ecc.o Precessor nostro li 31. Genaro 1660 esclusi li Fanti non necessarj in tali Fontioni.

6. Che li detti Curiali, Nodari, e Fanti non possono sotto alcun pretesto ricever cosa veruna da Communi, ne portar loro alcuno, benche minimo aggravio ne d'alloggi, spese cibarie, ne sominisfrarli alcun altra cosa sotto immaginabile pretesto, in pena a chi contribuisse, o ricevesse di pagar del proprio ed altre ad arbitrio, ma ritornati in Città doverà da essi esser fatta polizza distinta delle giuste giornate, che haveranno consumate, sottoscr. riveduta, ed affermata dal

dal Coadiutor Ordinario; nella forma, che si pratica nelle Cavalcate ne casi delegati con la recognizione di sua solita Mercede di soldi dodeci e poi portata al Sig. Cancellier della Patria, che ne debba levar la bolletta per esser pagata dal Cassiero sottosta però prima da Noi, successori nostri, e da uno almeno de SS.i Deputati della Patria.

7 Che il Coadiutor Ordinario sudetto resti obligato tenir nota particolare d'esse spese, e nell'espedizione de rei, o liberazione dai bandi, far seguir il risarcimento, non potendo essiger alcuna spesa, ne far alcuna depennatione di vaspia, se prima non saranno pagatte le dette Cavalcate, e di cio' dovrà aver fede del scontro della Contadinanza; o vero la copia di partita del resarcimento fatto da rei, altrimente resti egli sempre obbligato ne proprij beni al resarcimento come pure il Cancelliere de Spett: Giusdicenti per li loro rei d'assistenza.

8. Che resti obligato il Scontro ogni mese di portarsi dall'Ordinario, con le partite, che andasse creditrice la Cassa di Cavalcate pagate, ed osservando il Scontro medesimo, che qualche partita potesse pericolare, sij obligato darne parte a Sua Eccelenza, e Magnif. Signori Deputati, affinche sij proveduto con quei modi, che saranno stimati di Giustizia, acciò la Contadinanza non resti pregiudicata in conto alcuno somministrandoli l'Ordinario sud.o tutte le note, e scritture a tal materia attinenti, secondo che le saranno dal d.o Scontro ricercate.

9. Che se per aventura restasse il Capitale predetto col corso del tempo consumato o p. la multiplicità de rei assenti, o per altri accidenti, si debba rinovare col metter un'altra imposizione nel modo, che nel primo Capitolo e' stato espresso, e così ogni volta, che portasse il bisogno, potendo anco hora il Cassiero pagar le bollette anco con altro danaro di ragione della

Cari:

Contadinanza sino sarà fatta la ripartita, e riscossa sud.a col qual danaro poi dovrà esser risarcita detta Cassa della Contadinanza immediate.

10. Che se li delitti venissero comessi in Ville, e luochi separati che non contribuiscono con la Contadinanza della Patria debbano li Curiali, Nodari, ed altri Ministri farsi pagar dai Communi di d.e Ville, ove sarà seguito il delitto, nè per q.ti sia fatto mandato, o Bolletta alcuna per doversi pagare da d.o Cassiero.

11. Che p quello riguarda li Signori Giusdicenti non si possa da essi pretender spese p cavalcata, quando il caso, e' successo nel luoco, ove risciede il Giurisdicente, e nel resto dovranno osservare i pnti. Ordini, con dichiarazione però che le loro cavalcate siano pagate da Communi nella limitazione, che sin hora e' stata da essi praticata, perche non ecceda quanto nelli pnti. decretti e' stato stabilito doversi al Sig. Capitanio Giudice al Malefizio.

12. Che gl'Eccelmi. SS. Luogotenenti, che saranno pro tempore al ritorno del Regimento, non possano andar a Capello, se non porteranno fede giurata dal Cancelliere della Patria e Sconfro della Contadinanza, sottoscrita da Magnifici Sig. Deputati pur con giuramento d'aver fatto esequir li Ordini presenti.

13. Che al Cancelliere, e Sconfro della Contadinanza sia aggionto nella Bolletta soldi due p lira d'esser risarcitta la Cassa anco di q.ti da rei p loro recognizione divisi fra essi per l'impiego nel far la Bolletta, registrarla contar danaro, e tenir la scrittura, ed altre funzioni ord.e nella presente.

14. Che di sei in sei mesi debba il sconfro sudetto portar sotto l'occhio di S. E. un distinto conto del speso, ed esborsato in conformità di quello vien prescritto con parte di sua Serenità 1589. 12 Decembre, e si pratica nelle altre spese, ad oggetto, che la Contadinanza non resti pregiudicata.

Udine li 13. Febbraro 1684.

Franco Principale Canc. di S. E.

Die 13. Martij 1664. Recepte

Dominicus Contareno, Dei Gratia, Dux Venetiarum, et Nob: et Sap: Viro Andreæ de Musa de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij, fideli, dilecto salutem, et dilectionis affectum. Gradisse il Senato quanto va contribuendo l'applicatione e vigilanza vostra a sollievo di cotesta Contadinanza per gl'aggravij a quali soccombe di spese indebite nelle occasioni delle formationi de processi. La Terminazione che per forma regola dell'affare havete stabilito ad effetto d'introdurre nella Cassa della Contadinanza stessa qualche summa di danaro da conservarsi a parte per le spese che perciò occoressero e perche siegua con più facilità il risarcimento dei rei e siano rimossi gl'indebiti civanzi com'è effetto proprio della vostra matura prudenza, così porgendosi confidenza di ricavarne frutto, estendendo gli ordini anco nelli Territorij delle altre Città della Terra Ferma, rissolvemo rimetterla agli Avogadori di Commun con incarico di rivederla, et esaminarla, e di suggerire quei raccordi che potessero servire di regola eguale col fondamento di giurate informazioni noi prescriveremo ciò reputaremo opportuno, e giovevole, e con altre tenirete le comissioni nostre.

Dat: in nostro Ducal: Pal: die XXVIII. Februarij Ind: II.a M.DCLXIII.

Giuseppe Cavami Seg.o

Die 29. Aprilis 1664 Recepte

Dominicus Contareno. Dei Gratia, Dux Venetiarum, et Nob: et Sap: Viro Andreæ de Musa de suo Mandato Locumtenenti P. F. J. fideli, dilecto salutem, dilectionis affectum. Esaminati con tutta applicazione li Capitoli, che già voi ci trasmetete in lettere di tre Febb.o passato, e che con motivi di vero zelo al sollievo di cotesta povera Contadinanza furono dalla vostra virtù formati per toglier quelle eccessive spese, a quali soccomber convengono li Communi della Patria, e le formazioni de processi Criminali. Inteso il prudente sentimento degli Avvogadori nostri di Comun.

che

che infinitamente commendano prescritioni sì conferenti e salutari, acconsentite non meno, che sommamente desiderate dalli Deputati della Patria medesima, e dai Sindici della Contadinanza prenominata. Col Senato venimo in deliberatione di quelle approbare e confermare, (come facemo) dechiarando solamente, che il riparto delle lire 6. per Villa sia tale, che non abbia ad eccedér il cumolo delli Ducati 800, che per le occorenze delle spese p detti processi Criminali devono formar nella Cassa della Contadinanza una dita separata, e che ne' meno li Curiali habbino a pretender spese da quei fuochi, che contribuiranno alla Cassa medesima le predette Lire 6. che però ne farete aggiunger le dichiarazioni necessarie. Commetendo p quelle, e p il resto una intiera osservanza e puntuale essecuzione.

Dat: in nostro Duc. Pal. die XXVI Aprilis Ind: secunda MDCLXIV.

Tomaso Pizzoni Secr:

1705. 24. Maggio
Terminazione Diedo

Copia

1783. 4. 7bre

Paulus Rainerius Dei Gratia Dux Venetiarum, Nob: et Sap. Viro Carolo ~~Antonio~~ Donato de Suo Mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij Fideli Dilecto, Salutem, et dilectionis affectum.

1783
4. 7bre
Ducali degli Illmi, ed Eccmi Sri Capi dell' Eccelso Consiglio di Xci
Che accompagnano la Terminazione del Nob: Ho: q. Girolamo Diedo 1705. 24. Maggio approvata dall' Eccelso Consiglio di Xci il dì x. Luglio susseg.te

Mancando in codesto Archivio Pretorio, ed in quello di codesta Patria per quanto resto assicurato il Tribunal Nostro de' Capi del Consiglio di X. dal Precessor Vostro Barbaro con sua Lettera 15. 7bre dell' anno passato la Terminazione Diedo 1705 approvata dal Consiglio di X con sua Ducale x. Luglio dell' anno stesso regolativa li disordini in allora costà corsi nella amministrazione della Criminale Giustizia, vi accompagniamo in Copia la Terminazione medesima, nonchè la Ducale approvativa nella quale rimarcarete le modificazioni comandate dal predetto Consiglio. Perche però non manchi in codesti Archivij un tanto necessario documento per la miglior direzione delle materie Criminali farete prontamente seguire nelli medesimi il Registro della Terminazione stessa con le ricercate modificazioni, invigilar dovendo il zelo Vostro perche da chi spetta sia esattamente, ed immancabilmente seguita.

Dat. in Nostro Duc. Pal. die 4. 7bris Inditione 2da: 1783

Ex.: Consilij X. Secr. Joseph Giberti

Seguono le Ducali di Approvazione, e la indicata Terminazione

1705. 10. Luglio in Consiglio di X.

Al Luogotenente di Udine

Abbiamo prestato il conveniente pesato rifleso alli Capitoli formati dalla virtù, e dal Zelo vostro per togliere le

confessioni, che a pregiudizio della Giustizia, e del Buon ordine avete conosciuto esser invalse nella Amministrazione di codesto Criminale, e che ci avete accompagnato in Lettere 24. Maggio passato sono per la maggior parte appoggiati a Decreti del Consiglio nostro di X.; ad Ordini Inquisitoriali e Terminazioni de Precessori nostri, il tutto stabilito secondo le insorgenze, e coll'ottimo fine della miglior regola in materia ugualmente gelosa ed importante. Non lasciano però luogo alle commendazioni che vi restano pienamente retribuite concorrendo noi col Consiglio Nostro di X medesimo ad approvarli a riserva del Capitolo II. VII. XII. e XVIII. che dovranno caminare con le susseguenti modificazioni. Quanto al secondo volemo perciò che sia regolato con la dichiarazione che per quello riguarda alle passate ommissioni abbia a supplirsi nel più breve termine possibile, non essendo facile il discernere il bisogno del tempo preciso. Circa il settimo intendiamo che abbia ad esser cura de Luogotenenti protempore d'invigilare, e sollecitare la espedizione dei casi con facoltà di correggere come troveranno di Giustizia quelli Nodari, che fossero negligenti nell'esercizio del proprio Ministero. Per quello concerne il duodecimo stando sempre ferma la disposizione de Statuti, e dei Privileggi legitimi che vi fossero in questa, ed in ogni altra materia, volemo che resti regolato. Che per li Casi d'innobbedienza, ed altri lievi delitti per li quali la parte aggravata non insistesse, ovvero ne trotasse la remozione non abbiano a negligersi a solo arbitrio de Ministri subbordinati, ma che si faccia il

non

non procedatur, con la notizia, e coll'assenso del Luogotenente pro tempore a cui spetta l'invigilare alla esecuzione delle Leggi, ed alla osservanza delli Statuti, e Privileggi sopraccennati; ed in fine quanto al Capitolo decimottavo diciamo essere sufficiente, che si osservino con esatta pontualità gli Ordini de Sindici Inquisitori in T. F. stampati in Vicenza l'anno 1676. Con tali Modificazioni addunque farete, che li ventiun Capitoli siano registrati, e pubblicati ove occorre, ed intimati a chi vi parerà opportuno, e necessario, affinche restino sotto la cominazione delle pene in cui espresse da chi spetta esattamente obbediti: E ne farete pure seguire il registro in codesta Cancellaria a memoria de vostri Successori onde siano parimente da medesimi mantenuti in vigore, e nella dovuta puntuale continuata osservanza

P. V. Nicolosi Segretario

Noi Girolamo Diedo
Per la Serenissima Repubblica di Venezia ecc.
Luogotenente Generale della Patria del Friuli

1705 24. Maggio

Pervenutici sotto l'occhio del Reggimento nostro molti perniziosi disordini, che corrono in questa Cancellaria Pretoria, o perche è stata negletta la esecuzione degli Ordini, e buone regole instituite da Precessori nostri, o perche alle nuove emergenze non è stato applicato quel rimedio salutare, che si conviene, si trova eccitato il nostro zelo a poner argine al corso di quelle correttelle, e degli abusi, che si vanno facendo sempre maggiori, e riflettendo in primo luogo

per il più considerabile quello, che delli molti Processi, che vengono formati dalli quattro Nodari Deputati al Criminale non sia tenuto alcun registro delle Denonzie, Esposizioni, Indolenze, e Querelle che vengono presentate di tempo in tempo come si stilla in tutti gli Uffizj di Malefizio delle altre Città della Terra Ferma, e come soleva anche qui praticarsi in Libro a ciò destinato con Terminazione dell' Ecc:mo Sig:r Giacomo Gabriel Luogotenente Proveditore, che sebbene ravvivato così buon uso dalla prudenza dell' Ecc:mo Sig:r Bernardo Corner è stato nondimeno pretermesso con discapito della Giustizia, e de Sudditi, e con pregiudizio della Cassa dell' Ecc:so Consiglio di X, perchè non capitando a notizia del Pubblico Reggimento sennon quei Processi, che vengono portati in Corte per la espedizione, non apparisce alcuna memoria di tutti gli altri, che rimangono inespediti, e che restano nelle mani di essi Nodari con quelle perniziose conseguenze, che possono dubitarsi della libertà de loro particolari arbitrj, e privati riguardi.

Trovando però noi necessario fermar il progresso a questo, ed altri nonmeno essenziali disordini, e per regola maggiore nell' avvenire Comandiamo la esecuzione puntuale degli Ordini seguenti sotto le pene, che saranno dichiarite.

1. Che tutte le Denonzie, Querelle, Indolenze, ed Esposizioni così della Città, che d'ogni Luogo di fuori, che per qualsivoglia causa criminale saranno presentate debbano da cadauno dei quattro Nodari Pretorj immediate ricevute essere portate al Cancellier Pretorio il quale in Libro alfabetato al nome di cadaun Nodaro abbia obbligo di farne, o farne fare da

suoi

suoi Coadiutori diligente registro, sicchè in succinto apparisca il nome del Denonziante, o Indolente, il tempo, il Luogo, il delitto, ed il Reo o Rei che furono accusati, e denonziati, quando ~~non~~ siano noti. Il che fatto, debba nel margine della Denonzia o Querella esservi fatta nota, che sia stata registrata. Non potendo il Sig: Capitanio, e Giudice al Malefizio farvi il Decreto della admissione per la formazione del Processo senza vederne la nota medesima del precedente registro; ed accadendo, che alcuna delle predette Denonzie, e Querelle o Processi formati sopra di esse fosse trovato in mano di alcun Nodaro senza la nota suddetta del suo registro in detto Libro, si intenda immediate privo dell'Ufficio, e sottoposto esso Nodaro a quelle altre rigorose pene, che parranno alla Giustizia

*Modificazioni prescritte dal Decreto X. Luglio 1705 in Consiglio di X.*

II. Che per la ommissione corsa in passato del sopradetto Registro essendo ugualmente necessario, che la Giustizia medesima abbia notizia di tutti li Processi indispediti debbano essi Nodari nel termine di giorni - - - prossimi presentare in mano del Cancellier Pretorio nota fedele, e sottoscritta con loro giuramento di tutte le Denonzie, Indolenze, Querelle, e Processi formati, o da formarsi contro i Rei presenti, ed absenti, tanto utili, quanto inutili nessuno eccettuato, così del presente come dei Precessori Reggimenti, che si trovino aver nelle loro mani per essere a Nodaro per Nodaro descritti nel Libro suddetto coll'Ordine di sopra dichiarato. Avvenendosi in chiaro di alcuna ommissione, cadano nelle pene di sopra espresse

*nel più breve termine possibile presentare*

III. E perchè sono soliti essi Nodari praticar per Bodolo il loro

*Modificazioni prescritte dal Decreto X Luglio 1705. in Consiglio di X*

servizio di settimana in settimana scrivendo ogni uno
nelli casi successi nella settimana a lui toccata, succedendo
nondimeno molte volte, che affettatamente o accidentalmente
siano portate le Denonzie Querelle, e simili Indolenze
ad uno di essi ancorche de casi successi nella settimana
dell'altro, dal che nasce tra loro motivo di questionare a
chi debba spettare il caso; a rimozione pertanto del Disordine
terminiamo, che per l'avvenire non debba aversi riguardo
al giorno in cui sarà stata presentata la Denonzia o
Querella, ma a quello nel quale sarà successo il delitto,
come si è conveniente, e giusto anche per il servizio delli
Nodari medesimi.

IV. Considerando poi, che essi Nodari per essere investiti in vita
nei loro Uffizj da questa perpetuità possano insorgere
gravi, e perniziosissime conseguenze, per provedervi
opportunamente stabilimo. Che quanto alli casi
Criminali della Città si debba da essi Nodari continuar
l'uso del Bordolo di settimana in settimana come praticano
presentemente ricevendo ogni uno, e formando li Processi
sopra li casi che succedono nella sua settimana coll'ordine
sopradetto.

V. Per quello poi riguarda li casi che succedono nelle Ville, essendo
divisa questa Patria in otto Quartieri quattro di quà, e
quattro di là del Tagliamento terminiamo. Che
ad ogni Nodaro siano assegnati due Quartieri uno di
quà ed uno di là del Tagliamento ogni uno de quali
abbia a formar quei Processi de casi, che succederanno

nei

nei loro Quartieri

VI. Ed acciò non abbiano a perpetuarsi ne Quartieri medesimi con disservizio della Giustizia, e forse con inequalità de Loro giusti profitti, volemo che di Reggimento in Reggimento colla mutazione del Cancellier Pretorio debbano mutarsi anche essi, cosicchè alcuno non possa ritornare alli primi Quartieri se non dopo la contumacia di tre Reggimenti, tenendo in ciò l'uso del Bossolo, e della sortizione

Modificazioni prescritte dal Decreto X. Luglio 1705. in Consiglio di X.

VII. Al terminare del Reggimento dovrà ogni Nodaro rinunciare al successore tutti li Processi inespediti tanto della Città, che delle Ville senza poterne pretendere alcuna ingerenza nè utilità, e ciò perchè serva di stimolo a sollecitarne la spedizione; dovendo le consegne medesime essere fatte dall'uno all'altro con diligente Inventario da essere poi una Copia di esso sottoscritta così dal Nodaro, che farà la consegna, come dall'altro, che la riceverà presentata al Cancellier Pretorio all'ingresso del Reggimento Successore del quale in Libro nuovo abbia a farsi registrare tutte le Denonzie, e Processi rimasti inespediti al nome di cadaun Nodaro coll'Ordine prescritto dal Capitolo primo, e farne li necessarj riscontri col Libro del Reggimento Precessore onde si abbiano sempre sotto l'occhio tutti li Processi, e con facilità possa deliberarsi quello richiedesse il servizio della Giustizia.

Che abbia ad essere cura de Luogotenenti pro tempore di invigilare, e sollecitare la spedizione dei casi con facoltà di correggere come troveranno di Giustizia quei Nodari, che fossero negligenti nell'esercizio del proprio Ministero

VIII. Decretato che sia un Processo dal Sig.r Giudice al Maleficio debba il Nodaro del caso capitar subito in Cancellaria, perche dal Cancellieri nel Libro suddetto, ed all'incontro

della Denonzia sia fatta nota del giorno del Decreto e de
Rei che saranno stati obbligati con citazione, con Proclama
o con Detenzione perche sempre tanto il Pubblico Rappresentante
quanto il Sig: Giudice al Maleficio possa sapere lo stato de
Processi, e solecitarne la spedizione

IX. Così seguita la espedizione di alcun Processo debba il Coadiutor
Ordinario che sarà pro tempore, come quello che à obbligo di
leggerli in Corte, ed estendere le sentenze in Raspa darne parte
al Cancelliere medesimo perche similmente abbia a far
nota all'incontro del Processo stesso della spedizione, e
Sentenza che sarà fatta acciò tutto con chiarezza apparisca
a lume del Pubblico Rappresentante, e perche in ogni caso
con questa buona regola si faciliti la revisione, ed incontri
con le Raspe de Rei obbligati alla corrisponsione de diritti
spettanti alla Cassa dell'Eccelso Consiglio, ne possano essere
con la confusione della pratica corrente defraudati.

X. Per togliere il pernizioso inconveniente praticato da Nodari
di scrivere nei Processi così ad offesa, come a difesa fuori
del Pubblico Ufficio, e talvolta anco costituir li Rei e nelle
proprie Case, ed in altri Luoghi privati con indecoro della
Giustizia, sia perciò espressamente proibito alli stessi
Nodari sotto qualsisia pretesto di scrivere, o far scrivere da suoi
Coadiutori ne Processi via delli loro Cancelli a ciò destinati
nella Pubblica Cancellaria, eccettuato che occorrendo ricevervi
esami di Testimonj infermi, ed altre Persone impotenti per
legitime cause a capitar nell'Ufficio, nei quali casi sia permesso
portarsi anche fuori dell'Ufficio, ma però sempre con

precedente

precedente Decreto del Giudice, e non altrimenti sotto pena della privazione dell'Ufficio, ed altre ad arbitrio della Giustizia

*Modificazioni prescritte dal Decreto X Luglio 1705 in Consiglio di X.*

XI. E perche usano essi Nodari valersi nell'Ufficio di Coadiutori a loro arbitrio pigliandone molte volte d'imperiti con pericolo di perniziose conseguenze al buon servizio della Giustizia, non possano però valersi d'alcun Coadiutore per esercitarsi nell'Ufficio Criminale suddetto se non sia prima esaminato, ed admesso nella forma stessa, che si pratica nell'esame, ed admissione de Cancellieri delle Giurisdizioni, e con licenza in iscritto del Pubblico Rappresentante.

*Per i casi d'innobbedienza e altri lievi delitti per i quali la Parte aggravata non insistesse, ovvero ne notasse la remozione, non abbiano a negligersi a solo arbitrio de Ministri subordinati, ma che si faccia il non procedatur colla notizia e coll'assenso del Reggimento pro tempore a cui spetta d'invigilare alla esecuzione delle Leggi, e alla osservanza de Statuti, e Privileggj nelle materie precennate*

XII. Osservandosi radicato il disordine di lasciare inespediti li Casi di innobbedienza, ed altri lievi delitti a pretesto della remozione della parte indolente, e della disposizione de Statuti, che in qualche caso leggiero, e di poco momento prescrivono di non procedersi, che ad istanza della Parte aggravata. Perciò essendo stato dalla Sovrana Prudenza dell'Eccelso Consiglio di X. proveduto al pregiudizio della sua Casa col Decreto 1635. 29. Aprile per lo stesso disordine che ne correva nel Maleficio di Treviso comandando che ogni Nodaro fosse tenuto a perfezionare ogni suo Processo senza che alcuno ne fosse lasciato addietro inespedito non ostante che da Querelanti, ed offesi fosse fatta a Querelati la remozione sotto pena di privazione dell'Ufficio. Inerendo però Noi al Decreto medesimo ordiniamo; Che tutti li Processi di qualunque condizione siano, e debbano essere

dai Nodari suddetti perfezionati, e portati di tempo in tempo al Sig.r Capitanio, e Giudice al Maleficio per essere in Corte spediti con le forme prescritte dalle Leggi singolarmente 1670. 16 Maggio, e 1690. 22. 7bre sotto le pene in caso di trasgressione, che sono statuite dalle Leggi medesime.

XIII. Non possano cavalcar li Nodari a formazione de' Processi, ne mandar loro Coadiutori sennon coll'intervento del Pubblico Fante della Cancellaria tanto per quelle che vengono pagate dalla Cassa della Contodinanza della Patria, quanto per quelle che da essi vengono fatte ad istanza della Parte indolente; e per quelle che vengono pagate dalla Cassa suddetta della Contodinanza sia proibito espressamente al Coadiutor Ordinario a cui spetta di levare la Bolletta per il pagamento, se non sia in esso nominato oltre il nome del Nodaro o suo Coadiutore anco quello del Fante, che sarà stato seco; ne il Cassiero possa pagarla senza tale requisito sotto pena all'uno, e all'altro di rissarcire la Cassa del proprio

XIV. Resti parimenti in rissoluta forma proibito ai Nodari sotto qual si sia pretesto ingerirsi in far Tansie di Processi, nemeno in caso di remozione della Parte indolente, ne essigger danaro per conto di spese, ma le Tanse debbano sempre essere fatte dal Coadiutore Ordinario Ministro a ciò per Legge espressamente deputato a tansar le spese, e distribuire ad ogni uno quanto se le aspetta, e di risquotere specialmente i diritti spettanti alla Cassa dell'Ecc.mo Consiglio, e quel Nodaro, che trasgredisce cada in pena di privazione dell'Ufficio oltre altre etiam corporali ad arbitrio della Giustizia

XV. Sia

XV. Sia pure in ugual forma, e sotto le medesime pene assolutamente vietato a Nodari l'accomodar agli Avvocati de Poveri li Processi Autentici per la loro difesa, perchè portandoli alle loro Case, tal volta tratenendoli lungamente vanno protraendo a loro piacere gli effetti della Giustizia, ma sia solo permesso agli Avvocati medesimi vederli, e summariarli nel Pubblico Ufficio, e non altrimenti.

XVI. Non ardisca alcun Nodaro, ne altri che sia della Cancellaria Pretoria ricevere, e tratenere Lettere, che dalli Giurisdicenti della Patria vengono dirette a questa Rappresentanza o per assistenza che ricercano per casi di Spari o dilazioni di Armi da fuoco, o per Denonzie che accompagnano, ne per qualsisia altra causa, dovendo essere portate a dirittura nelle mani del Pubblico Rappresentante o del Sig. Capitanio, e Giudice del Maleficio dalli stessi Messi per li quali saranno state spedite, e ciò sotto le pene suddette.

XVII. Nelli casi suddetti di Spari, o dilazioni di Armi da fuoco ne quali non può procedersi da Giurisdicenti a formazione di Processo senza l'assistenza del Reggimento, ed essendo per Legge disposto, che sia in arbitrio del Luogotenente di mandarvi Soggetto, che assisti in Nome suo, secondo la natura, esigenze, e qualità dei casi, come ne casi gravi è conferente l'assistenza del Sig. Capitanio e Giudice al Maleficio o di altro Ministro Principale della Cancellaria, così volendosi mandare li suddetti Nodari, volemo, che in questo caso l'assistenza sia dovretata con la mira, che ogniuno di essi la presti nei proprj Quartieri

XVIII. Nelli Ordini degli Ecc.mi Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma

Modificazioni prescritte dal Decreto X. Luglio 1705. in Consiglio di X.

stampati in Vicenza l'anno 1676. 12. Maggio riflettendo con la loro Prudenza allo scontento non solo degli Offesi, ma all'evvidente pericolo di gravi disordini nella tolleranza, che li Rei rilasciati con Pieggiaria praticassero avanti gli occhi de medesimi offesi, terminiamo per ovviare ad ogni male, che quelli che per altri casi eccettuati quelli di Morte, fossero rilasciati con Pieggiaria non potessero sotto qualunque pretesto praticare nella Contrada, ed in vicinanza della abitazione degli offesi fintantochè da essi non avessero ottenuta la pace ma poco temuto il salutare comando per non essere pressidiato da alcuna cominazione di pena, perciò salva la essecuzione degli Ordini Inquisitoriali suddetti in tutte le sue parti. Sia aggiunto che li trasgressori incorrano nella pena statuita nella Parte 1624. 4. Agosto alli Rei proclamati, che vanno liberamente vagando, cioè di poter, e dover esser retenti, e come retenti speditti, e castigati con Taglia a Captori di L. 100. de Beni de medesimi Rei.

Diciamo essere sufficiente, che si osservino con esatta pontualità gli Ordini de Sindici Inquisitori in T. F. stampati in Vicenza l'anno 1676

XIX. Succedendo ben spesso, che li Rei citati ad informar la Giustizia per approfittarsi del tempo lasciano trascorrere il termine commessogli nelli mandati, ed ogni altro ottenuto dalla Giustizia con fiducia di non poter essere spediti senza nuova chiamata con stridore, o con Proclama, dopo del quale affettati nuovi termini, e poi rassegnandosi pressumono essere restituiti alla prima citazione per avere il Beneficio di essere licenziati con Pieggiaria, ed espediti fuori di Prigione; incorrendo perciò alla detta Parte 1624. 4. Agosto ordiniamo, che sotto qual si sia pretesto non possano li Rei avere dal Reggimento

altro maggior

altro maggior termine, che di mese uno da cominciarsi dal giorno, che saranno citati, e non più salvo il ricorso al Mag.to Eccellentiss.o dell'Avvogaria per quel più che viene concesso dalla Legge medesima, come pure non possano essere restituiti alla prima citazione quelli che absenti sieno stati chiamati con Proclama, ma debbano al tempo della espedizione rassegnarsi sotto chiavi, ne possano uscire senza il previo pagamento delle condanne, ed aggionti come resta stabilito dalla Parte 1678. 18. Agosto sotto le pene come in esso Decreto, e come è stato con Terminazione degli Eccellentiss.i Signori Capi dell'Eccelso Consiglio 21. Luglio 1684. Dichiarito per il Reggimento di Trevisio, che nel caso suddetto de citati, e poi chiamati con Proclama fosse eseguita la Parte suddetta 18. Agosto; e però trovandosi la detta pratica anco qui conferente al servizio della Giustizia, comandiamo la esecuzione puntuale della Parte suddetta

XX. Accadendo, che alcun Reo non potendo per la sua povertà trovar Pieggiaria viene per necessità abilitato con la giuratoria a rassegnarsi alla ubbidienza della Giustizia sotto chiavi al tempo della sua espedizione, succede anco che per iscansare l'esborso dovuto alla Cassa dell'Eccelso Consiglio di X. ed a Ministri trova qualche Pieggiaria per essere espedito fuori di Prigione, che le resta admessa, il che essendo diametralmente contrario alla Parte 1678. 18. Agosto, che proibisce per espresso la mutazione de Decreti dopo che sono estesi, sotto le pene espresse nella medesima, però anco in questa Parte ne ordiniamo la sua inviolabile esecuzione a rimozione

totale dell' inconveniente

XXI. Disordine nientemeno deturpativo degli effetti della Giustizia essendo quello, che li Rei per protrahere la espedizione dopo avuti li termini dalle Leggi permessi col pretesto di andar a consigliare i loro interessi per la presentazione ottengono Salvicondotti di poter caminare senza essere da Ministri molestati, onde a remozione anco di tale abbuso, resti espressamente proibito il concedersi Salvicondotti a Rei proclamati quando siano fuori di termini, cosicchè non se ne possano valere, che durandole li termini sopradetti dentro de quali non possano esserle concessi più di due Salvicondotti di giorni tre per cadauno, e debbano essere registrati sempre in Processo, perchè ogni altro di più che ne fosse impetrato, e le venisse concesso si intenda nullo

E siano li presenti Ordini umiliati alli riflessi dell'Eccelso Consiglio di X. perche conosciuta propria la sua suprema approvazione siano poi stampati, ed inviolabilmente eseguiti

Udine 24 Maggio 1705

Girolamo Dolfin Luogotenente

S. M.

Regolazioni degl'Oblighi, à quali doveranno esser tenuti tutti li Cancellieri dei Rettori di Terra, e da Mar, Ministri del Maleficio, ed altri sotto nominati, stabilitta per la dovuta Riscossion dell'Imposizioni spettanti alla Cassa dell'Eccelso Conseglio di Dieci giusto il tenor delli seguenti Articoli, formati in esecuzion del Decreto d'esso Eccelso Conseglio 9. Febraro 1718. dal N. H. S. Andrea Venier Camerlengo da dover esser da cadauno osservati con tutta puntualità, e sotto le più severe pene da tutti in generale, e da cadauno di essi in particolare, salvi però tutti gl'altri Decreti dello stesso Eccelso Conseglio sopra altri punti nelli detti Articoli non menzionati, ed in tutte le altre loro parti agl'Articoli med.mi non repugnanti:

1729
21. Aprile
Regolazioni degli Oblighi a tutti li Cancellieri dei Rettori da Terra, e da Mar Ministri del Maleficio dell'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Camerlengo, che subito spediti li Processi debba esser fatta la Tansa per poter incaminar le esecuzioni contro de' Rei

Annullato

19. D'ogni Processo in qualunque forma spedito, doverà esser nel giorno seguente alla spedizione fatta la Tansa nel Libro sopradetto, ò sia de Rei presenti, ò absenti, ò per occasioni di rimesse, ò con altri atti, e Decreti niuno eccettuato, segnando il numero del Processo con sipa- razione dei Nomi dei Nodari, ed Archetipe, tanto a facilità delle Revisioni, ed a chiarezza del puntuale maneggio del Tansadore, à di cui peso doverà cadere l'obligo parimente di descrivere in conformità sopra l'altro Libro bollato, che si consegna dalla Cassa dell'Eccelso à Cancellieri li nomi tutti de Rei spediti con li sopradetti Processi, ed ogni altra spedizione, ed incaminare immediate l'esecuzioni contro li Rei difettivi per giustificare con legali giurate relazioni dagli Offiziali di Corte le Par- tite non sortite di riscuotere massime degli absenti ed esso Ministro sarà pure obligato ne' tempi annual- cenati consegnar all'Ordinario Pretorio esso Libro

bollato con li pagamenti fatti in Camera, e le relazzioni di non Inventori per i Comandati riscossi

120 — Li Contestabili, Cavalieri di Corte, Capitani di Campagna, ed altri Offiziali di Corte non possano far tali relazioni, che ne soli casi, dove non ritrovassero effetti di sorte alcuna immaginabile de Rei, e venendo scoperta alcuna fraude, connivenza o falsità rilevata che sia, saranno sottoposti alla pena d'anni dieci di Galera, oltre il risarcimento alla Cassa dell'Eccelso Consiglio di tutto il Dinaro per loro diffetto pregiudicato alla Cassa med.ma, ed il presente Capitolo doverà esser letto agli Offiziali predetti dalli Ministri a' quali spetta notar le relazzioni nel tempo stesso, che le consegneranno le note de Rei, e l'esecuzioni da fare, e li sudetti Offiziali siano tenuti d'esprimerlo nelle loro relazzioni senza di che s'intenderanno sempre invalide, e nulle.

121 — Mancando alcuno dei Nodari, Archivista, e Pagatori ad alcuna delle incombenze predette sia ogni uno di essi respettivamente privo dagl'impieghi, e soggetto a quelle pene, che pareranno al Tribunale degl'Ecc.mi Sig.ri Capi dell'Eccelso.

Data li 21 Aprile 1729. Omnimodo

Andrea Renier Camerlengo

Bortolomio Borghesaleo Seg.rio

Tratta dal Libro Bollato, che si consegna ogni Reggim.to ali Canc.ri Preti pro tempore per esser poscia restituiti all'Ecc.mo Camerlengo alla Cassa dell'Ecc.so C.X. colla nota in esso delle esatte Inposizioni, ed esiste presentem.te nell'uff.o dell'ord.o Pret.o

il V.e ord.o Pret.o med.te altra mano fece trascrivere li premessi artico

le
mati
ma
ela
etti
lo
e
e
lmo
onse
Anli
lem
f-
enuti
nten
)
lti
de
gi
ni.to
es-
l.X.
e
no
ssi articoli

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1670. 30. Giugno
Capitoli di S. E. il Sig.r Benetto Pisani Luog.te in aggiunta alla Terminaz. da Mula 1664

1.° Non si possa cavalcar senza Decreto sottoscritto da S. E. il Sig. Luogot.e o dall'Ecc.mo Sig. Capitanio, e Giudice al Maleficio

2.do Debbano far constare all'Ufficio dell'Ordinario il numero delle giornate che anno impiegato

3.zo Che nelle occorrenze di formar più Processi in un Viaggio resti proibito l'abuso di poner tante giornate quante ricercarebbe il viaggiare singolarm.te per cadauno di essi

4.° Che l'Ordinario Pretorio non possa sottoscrivere alcuna Bolletta di Cavalcata se non vedrà il Decreto sottoscritto come sopra, e prima di sottoscriverla sia tenuto osservare che le giornate poste in Bolletta non eccedano il tempo dell'operato ne Processi, non dovendo esser poste altre giornate, che quelle che saranno corse dal giorno della partenza a quello del ritorno

5.°

Omissis

6.° Che l'Ordinario non possa

far alcun relaxetur, se non averà Fede del Cand.° Scontro della Camera della Contadinanza che sia stata risarcita la Cassa
Omissis

---

1675. 15. 9bre
Ordini Sindicali

Li Degani o Meriga delle Ville non sono tenuti a portar denunzie di parole, schiaffi, e pugni, ed altre cause di poca conseguenza, come nemen di furti, incendj, e violenze di cui non apparissero segni, rísservati agli interessati li proprj ricorsi

---

1685. 19. Gennaro M: V:

Che non debba essere permesso l'uso delle Cavalcate semnon nei soli casi permessi dalle Leggi

---

1689. 6. Marzo
Terminaz.: di S: E: il Sig: Alvise Baradonna

Obbliga li Nodari Pretorj a dar la nota distinta del giorno, che sono partiti dalla Città, e delli giorni che si sono tratenuti nelle Ville, e Leva l'abuso di moltiplicar le giornate per più Processi

Incarica l'Ord.° Pretorio a non far alcun relaxetur, senza Fede del Cand.° Scontro

1697. 29. Xbre
Ordini Sindicali

Che occorrendo formazioni di
Processi a motivo di Querella,
o Supplicazione o istanza della
Parte le spese debbano essere
pagate dalli Querelanti, o Supplicanti

Che procedendosi per Denonzia
de Comuni o relazione del Chirurgo
o in altro modo ex officio, non possano
farsi Cavalcate di sorte alcuna.
se non sarà il caso di Morte d'Uomo
o per ferite, ut in Terminaz: 1664

Che occorrendo nei casi predetti
far Cavalcate, se il luogo del delitto
sarà distante dalla Città miglia x
non possa l'Ufficio trattenersi più
tempo di quello sia necessario per
assummer il Costituto dell'offeso

Prescriver la summa da darsi
al giorno alli Nodari di £ 18. —
ed al Giudice di £ 35

Che non possa essere liberato
ne depennato dalla Gabbia alcuno
che non abbia pagato la spesa
delle Cavalcate

Che non debba eccedersi l'esame
di due o tre Testimonj de più
essenziali nel pro punto della

informaz:ne in conformità di quanto prescrive il Decreto 1667; e nel caso di Dellegazione rilevati pienamente li Legi, e le circostanze colla deposizione di sei Testimonj non abbia a procedersi a maggiori esami

---

1700. 13. Febbraro
Decreto di S:E: il Sig:r Antonio Giustinian Luogot:e

Che ordina, ed espressamente comanda che non sia fatto il relaxetur a Legi spediti in qual si sia caso, se prima non averà Copia di partita da Ministri Camerali, che sia stata risarcita la Cassa Publica per le Cavalcate

---

1705. 24. Maggio
Terminazione di S:E: il Sig:r Girolamo Diedo Luogot:e

Statutaria come quella di S:E: Da Molla 1664 in molti Capitoli

---

1708. 28. Marzo
Terminaz:ne di S:E: il Sig:r Andrea Memo Luogot:e

Che non si possa consumare più di un giorno in Cavalcata per assunzione di Costituto, Visioni di Cadaveri, quando il Luogo sia distante da Udine miglia X.

Che se il Sig:r Capitanio, e Giudice cavalcasse per qualche caso delegato

col

col Cancelliere o con il Coadiutore del Cancelliere Pretorio; ed insieme con qualche Nodaro del Maleficio non possa al medesimo per cadaun giorno esser levata l'Utilità, e Bolletta di due giornate da esser l'una pagata dalla Pubblica Cassa, e l'altra dalla Cassa della Contadinanza.

---

1722. 11. Luglio
Ordini Sindicali.

Tolgono il disordine introdotto di far Cavalcate per casi di semplice dilazione di Armi da fuoco, fortuiti, ed accidentali con aggravio sensibile della Contadinanza

Vogliono l'osservanza della Terminazione Diedo 1705

---

1731. 25. 9bre
Terminazione di S: E. il Sig: Benetto Niccolò Cappello Luog.te:

Che li Nodari Pretorj non debbano la fede giurata, e firmata con sigillo che esprimano il giorno in cui sono arrivati in quel luogo, e così quello della loro partenza da quel luogo

Che non siano bonificate giornate di andata, e ritorno per la formazione di due Processi in un sol luogo due volte ma una sola

| | |
|---|---|
| 1759. 25. Agosto<br>Terminazione di S: E: il Sig:<br>Fran:co Vendramin Luogt.e: | Che in caso di morte non naturale, ma in circostanza di caso fortuito, non siano tenuti a Cavalcare li Nodari al Maleficio |
| 1779. 11. Febbraro M: V:<br>Terminazione di S: E: il Sig: Sebastian Piero Zustinian Luogt.e: | Prescrive la formula delle Fedi che farsi far devono li Nodari al Maleficio quando vanno ad assistere alla formaz: di Processo<br>Lo stesso si rinnova nella Terminaz: da segnarsi tanto per le assistenze quanto per la Formaz: di Processo |

lìcio

lle

ag:

[illegible]

Noi Aluise Foscari P.mo Luog. Gnal
della Patria del Friuli &c.

Spp. Dil. Nri. Desiderando Noi s.a le riverenti Inst.i portateci dagl'Ill.mi SS.ri Deputati della Patria à 3. Gen.o passato appoggiate à motivi di riflessi della Contad.na di far ressarcire i Communi c'hanno contribuito le spese de Cavalcate agl'Ecc.mi SS.ri Giudici, e Nod.ri di Cam.a Prer.ne dagl'anni antepassati corsi per sino alla Terminat.ne approbata da sua Ser.tà l'anno 1664. Comm.o à Voi di far convocar le Vicinie delle Ville sottoposte à cotesta Vra. Giurisd.ne, facendo con diligenza osservar quanto dannaro andasse cred.re cadaun Commune per conto di d.e Cavalcate dall'anno 1645. sino alla d.a Terminatione con la giustificat.ne di Lei, e degli Offesi, il tutto portando in scrit.a in mano delli Ill.mi Cam.i Prer.li, acciò si possano da essi ordinare i ressarcimenti à cadauno renditori come è di dovere, e di giustitia à sollievo della Povera Contad.na appoggiata alla vra. vigilanza; in tutto, e per tutto, come viene richiesto da sud.i SS.ri Dep.ti della Patria, e

1667. 13. Febbraro
in proposito di
Cavalcate

Udine 13. Feb.o 1667

# NOI ALVISE FOSCARI PRIMO

## Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

SPett. Dil. Nost. In aggiunta di quello da Noi è stato scritto sotto li 29. Genaro prossimo passato à VV.Spp. in virtù di lettere dell'Eccellentiss. Sig. Auogador Michiel da D. Marc'Antonio Blaceo impetrate doppo l'instanze riuerentissime, che ci furono portate da gl'Illustriss. Sig. Deputati della Patria sotto li 3. Genaro pur decorso, appoggiate a' motiui de' Sindici della Contadinanza.

Volendo Noi far resarcire li Communi indifferentemente di tutte le spese di Caualcate, c'hanno contribuito à gli Eccell. Sig. Giudici, e Nodari di Cancellaria Pretoria da gli anni antepassati corsi per fino alla Terminatione approbata da Sua Serenità l'anno 1664. Commettemo à VV.Spp. di far conuocar le Vicinie delle Ville sottoposte à cotesta vostra Giurisdittione, facendo con diligenza osseruare quanto danaro andasse creditore cadaun Commune per conto di dette Caualcate dall'anno 1645. fino alla detta Terminatione, con specificatione de' rei, e de gl'offesi, il tutto portando in scrittura in mano del Sig. Cancellier Pretorio Nostro, acciò si possano da Noi ordinare i rissarcimenti à cadaun creditore come è di douere, e di Giustitia à sollieuo della pouera Contadinanza, appoggiata alla Nostra vigilanza, in tutto, e per tutto, come viene richiesto da' sudetti Signori Deputati, e se le raccomandiamo. Vdine 3. Febraro 1667.

{ Aluise Foscari Primo Luogotenente.

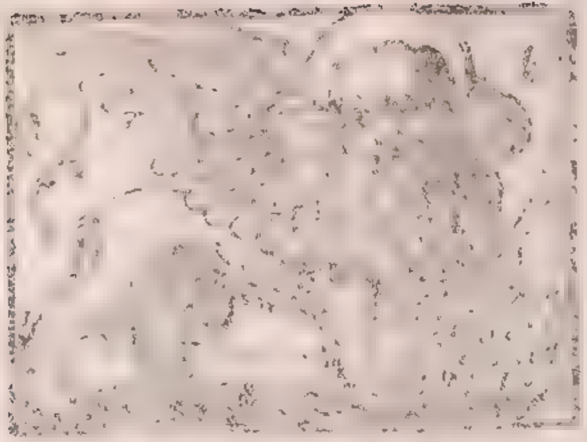

# NOI A[illegible] FOSCARI PRIN[illegible]

Luo[illegible] Generale della Patria del Friuli.

SPeta Da[illegible] la [illegible] di quella da Noi stato fatto [illegible] Scolaro [illegible] tere dell'Ill. [illegible] Sig. [illegible] mo [illegible] compare[illegible] tro [illegible] numero [illegible] bada.

Volendo Noi [illegible] tutte le [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] 1667 die 27 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1664 [illegible] 1664 [illegible]

[illegible]

XV [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

# NOI TOMASO QVERINI

## Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

SPett. Dil. Nost. Vedendosi ommessa l'obbedienza à publici Decreti più volte indrizzati alle Giurisdittioni di questa Patria in proposito di Processi, e Sentenze contro Rei inquisiti coll'assistenza di questo Reggimento, rissoluemo commetterui in vigorosa forma à far capitare il vostro Cancelliere auanti di Noi, acciò renda conto delli Processi quì sotto descritti con la douuta pontualità, affine la Giustitia sortisca i suoi effetti, e senza maggior ritardo restino espediti quelli, che vi fossero à castigo de Rei, e perche la Cassa della Contadinanza riporti il douuto rissarcimento. Tanto farete resti essequito nel termine di giorni quindeci, altrimente spediremo Fante in Tansa à vostre spese à leuare li Processi particolarmente inespediti, e saranno auuocati à questa Superiorità, sempre con risserua di passare contro li Cancellieri stessi à quelle correttioni, che crederemo proprie per l'inosseruanza della Publica rissoluta volontà, e si raccomandiamo.

Vdine 30. Marzo 1693.

{ Tomaso Querini Luogotenente.

Ville di S. Tomaso [illegible]

Cancelleria pagata [illegible] assistenza alla formacion di Processo [illegible] contro [illegible] [illegible]

Antonio [illegible] fu [illegible] e [illegible] il bando [illegible] [illegible]

[illegible] 26 Maggio 16[illegible] [illegible]

Li 16 maggio 1693

furono restituiti ... ordini dal P. David Mandina

in ... delle ... olivari ... –

1687
16. 7bre

# NOI FRANCESCO BENZON

## Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

~~Spett.~~ Mag.ci Dil. Noſt. Và creditrice la Contadinanza della Patria de Nomi infraſcritti per Caualcate fatte in occaſione dei delitti da eſſi commeſſi, e formatione di Proceſſi con l'aſſiſtenza di queſto Eccellentiſſimo Regimento, & inuigilando Noi al ſolieuo d'eſſa Contadinanza, con eſſercitar gl'atti più rigoroſi di Giuſtitia annuendo alle riuerenti inſtanze de Magnifici Signori Deputati della Patria, & Honorandi Sindici della Contadinanza à fine reſti ſodisfatta, e reintegrata del danaro da eſſa esborſato. Pero vi commettemo, che dobbiate notificar ai voſtri Cancellieri à douer nel termine di giorni otto proſſimi venturi hauer portato in Caſſa d'eſſa Contadinanza il danaro delle dette Caualcate, ouero rapreſentar à Noi diſtintamente in ſcrittura le cauſe per le quali recuſaſſero far detto Pagamento; dandoci Voi dell'eſſecutione del preſente noſtro Ordine con voſtre lettere auiſo, altrimenti rimanendo Voi negligenti, ouero i voſtri Cancellieri nel adempimento di quanto v'imponemo faremo praticar l'eſſecutioni per le ſume infraſcritte contro gl'innobedienti, e ſe le raccomandiamo.

Vdine 16. Settembre 1687.

( Franceſco Benzon Luogotenente.

1668: 7 Aprile Caualcata pagata al S. Antonio Sinchi Nod. p formation di Processo in assistenza à Osoppo sopra scarriche d'Archibugio e sbaro di Pistola commesso da Desiderio Salinone contro Gio: Batta Rosso —— L 40 ¦ 14

1671: 15 febr. Caualcata pagata al S. Sindico al Malef.o p formation di Processo in assistenza a Osoppo sopra offesa di Archibugiata con sbaro d'Archibugiata da Mattio q. Anz.o Battisio —— L 56 ¦ 15

1672: 28 Aprile Caualcata pagata al S. Gio: Fran.co Polidori p formation di Processo in assistenza à Osoppo sopra sbaro d'Archibugiata effetuato da Giacomo Maomet soldato Retento contro Zuanne Bodina ... —— L 20 ¦ 9

10 Sett.e Caualcata al d.to p formation di Processo in assistenza à Osoppo sopra l'intercettione con sbaro di Pistola di Prudenza Cognata di Zuan Trombetta Holla —— L 30 ¦ 14

1679: 30 Aprile Caualcata pagata al S. Innocentio Sinchi Nod. p formation di Processo in assistenza a Osoppo contro Giuseppe Cauar e Lorenzo Steffanuto p. d'ichiar d'Archibugi —— L 20 ¦ 14

Alli Mag.ci Sig.ri Nobili
Sig.ri Conti Cavrignani
Giurisdicenti di
Ostiglia

# Informazione sopra le Cavalcate per Processi Criminali

Prima dell'anno 1664 tutti li Comuni della Patria del Friuli pagavano le Cavalcate di Processi Criminali, che dalli Nodari Pretori, e Giudici al Maleficio venivano fatte, e la Cassa di questa Camera della Contadinanza non era aggravata d'alcuna spesa per le Cavalcate predette

Troppo violenti li Nodari nell' esigere dalli Comuni le Spese delle Cavalcate, facevano per così dire, mano bassa per essere immediatamente pagati, e con le esecuzioni delli Ministri, ed asporto de Pegni esigevano sul fatto il pagamento di esse

Piacque al N.H.: Mo: s Andrea da Mulla Luogotenente Generale di questa Patria di provedere all'eccidio di tanti Comuni con la estesa d'una Terminazione da Lui segnata il dì 13. Febbraro 1664, ed approvata dall' Eccmo: Senato il dì 25. del susseguente Aprile.

Con detta Terminazione à voluto quell' Eccmo: Rappresentante, che dai

Corpo della Contadinanza venghi istituito un Capitale di ₰ 800. acciò questo servir dovesse per pagare alli predetti Nodari Pretori, e Giudici al Maleficio le Cavalcate.

Fu data esecuzione dal Corpo della Contadinanza colla istituzione della Cassa del Capitale predetto imponendo tal summa alli Comuni col gettito delle annuali Gravezze; e fu anche istituito il Libro a parte per registrare le spese, che dovevano essere pagate per le Cavalcate, ed i rissarcimenti allincontro, che venissero pagati dalli Rei.

Non andò guari, che il Capitale suddetto si consumò tutto, perche pochissimi sono sempre stati li rissarcimenti, per la ragione che li Rei dopo il commesso dellitto se non vengono nelle forze della Giustizia, e siano condannati alla Gallera, non vi è alcuna speranza di esigere li rissarcimenti; e gli altri Rei, o volontarj, o condannati subiscono il Bando, e tra questi colpevoli

pochi

pochi sono quelli, che abbiano i modi di risarcire col proprio la Cassa, atteso chè sono la maggior parte Figli di Famiglia, Abiri, Cingani, Fuorusciti, Persone Estere, o almeno d'altra Provincia, tutti promotori di risse, che incorrono nei Criminali; e questa povera Cassa supplisce alle spese di Cavalcate che si fanno per la formazione de loro Processi, senza mai poter conseguire alcun risarcimento da essi.

I Ladri, ed altri malfattori, che vengono retenti, e condannati alla Gallera sono i soli che risarciscono la Cassa della Contadinanza, poiche la Cassa Pubblica è quella che paga per essi: ma questi sono pochissimi.

Dalli retenti che non sono condannati alla Gallera, e che vengono Liberati dalle Carceri, si dovrebbe pur esigere qualche risarcimento; e pure anche per questi il più delle volte la Pietà degli Ecc:mi Rappresentanti, dopo sofferta la condanna della Prigione li mette in libertà attesa la di loro miserabile condizione, e stato

infelice in cui anno lungo tempo vissiato, e viene loro abbonato per carità il dovuto risarcimento.

Più volte è stato consunto il Capitale suddetto, e più volte è stato rimesso: cosichè di presente nel gettito annuale delle Pubbliche Gravezze è stata incorporata anche l'annua spesa, che può occorrere per supplire alli pagamenti delle Qualcate predette

Dacchè fu presa questa massima di comprendere anche questa spesa nel gettito delle annuali Gravezze, sebbene scarsissimi sono sempre stati li risarcimenti, non è mai andata in sbilancio la Cassa della Contadinanza, sennon dalli due ultimi Decennj sino all'anno 1782:, e ciò è derivato unicamente dal sublimare un po troppo le materie oltre la gravità reale delli commessi dellitti, dalli abusi in fatto e dalle troppo facili rassegnazioni delli Processi Criminali dalli Cancellieri delle Giurisdizioni a questa Ecc.ma Carica i quali potrebbero essi colla facoltà concessali

concessali dalla Sovrana Autorità formare, e perfezionare i Processi

Notabile assai è lo sbilancio che dai più prossimi tempi si scorge, li di cui esborsi sormontano il doppio degli anni passati e di questo sbilancio chiara si rileva l'origine; poichè non à molto tempo è stato introdotto un costume che li Giudici al Maleficio cavalcano troppo di spesso, mentre in passato cavalcavano solamente nei casi gravissimi ad essi soltanto dalle Leggi permessi, e non per ogni caso da più lievi come fanno al presente: ed ecco che lo sbilancio di questa Cassa procede subito dal pagamento delle giornate che si fa alli Nodari Pretorj di £ 18. - al giorno, da quello che si fa alli Giudici al Maleficio di £ 35., il quale apporta l'accrescimento quasi del doppio in cadauna giornata.

Altri disordini ancora introdotti si vedono senza alcuna impudenza dalli Nodari, e dai Giudici di fare le Pollize di aver consumato più giornate di quelle

che realmente anno consumate, ed il più turpe, e scandaloso si è quello de Giudici stessi, i quali anno segnato molte volte le Pollize col proprio nome delle Cavalcate fatte dalli Nodari Pretorj o di loro Coadiutori come fatte da Essi, in tempo che non si sono partiti da Udine ne questi, ne quelli, avendo fatto venire a Udine li Testimonj, o spedito un semplice Coadiutore sul Luogo, come si rileva da Documenti raccolti, e ciò per ritrarre il pagamento delle giornate in ragione di £ 35. - al giorno invece delle £ 18. - che avrebbero li Nodari riscosso: e perche continua la sussistenza di tali disordini, forza è di credere, che vi sia della connivenza tra li Nodari, ed i Giudici di lasciare, che questi cavalchino per tutti i casi che gravi non sono; poichè se fosse diversamente la cosa, non soffrirebbero li Nodari di restare in tal guisa pregiudicati dai Giudici

A freno delli surriferiti abusi, a tutela di questa povera Cassa, a

preserva[zione]:

preservazione anche del Pubblico
erario, e per li effetti di Giustizia nella
esecuzione delle Sentenze degli infelici
condannati per un limitato tempo
alla Galera ai quali divengono perpetue
le condanne per le troppo eccedenti
Spese de loro Processi, implora
umilmente il Corpo della Contadinanza
la conferma di tante Sovrani Leggi
in più tempi emanate con la stesa
di una Terminazione, che comandi la
inviolabile esecuzione delle medesime,
ed aggiunga quelle Sovrane, ed
autorevoli provisioni che credesse
opportune, dichiarando espressamente
che li Giudici al Maleficio ~~non ardiscano~~
non abbiano a cavalcare sennon nei
casi gravi, che fosse necessaria la
sua presenza, li quali a scanso di
equivoci, si intenderanno quelli, che
per la sua qualità non si possa dalla
sola Autorità del Pubblico Rappresentante
procedere, ma dovessero essere
partecipati alla Sovrana Autorità
dell'Eccelso Consiglio di X.

1657. 22. Giugno

in Consiglio di X

Dispongono le Parti di questo Consiglio 26. 8bre 1634 e 12. Gen.o 1645, che delle spese che occorrono farsi dalle Camere di T. F. per occasione di Cavalcate per formazione di Processi delegati abbino i Dei a farne il rissarcimento prima che conseguir la liberazione. Così anche si pratica ma non si à la soddisfazione intiera come converrebbe, anzi dal Calcolo fatto si è udito restar soccombente il Pubblico ogni anno di rilevante summa protraendosi dai condannati il pagamento, e dagli absenti in particolare a segno che o non curano di più restituirsi in grazia o sono prevenuti dalla Morte o da altri accidenti, ed il Pubblico Erario ne risente indebitamente il discapito. Simili ritardi seguono pure nelle contribuzioni deliberate alla Cassa di questo Consiglio dalli otto grossi Reo, dei cinque ducati da quelli con delegazione ser. ser., e dei dieci degli altri con rito: e provano pure li Cancellieri pregiudizj notabili nelle loro giuste mercedi, mentre di molti Processi non ricavano utile alcuno per li riguardi stessi. Necessario

1657 22. Giugno Parte dell'Ecc.mo Consiglio di X. che procura una privileggiata anzianità sopra ogni qualità di Beni de Rei per il rissarcimento delle Cavalcate

per tanto rimedendo aggiungere alcuna miglior regola, che assicuri tali esazioni, e le esima dai ritardi, e dai pericoli valendosi del ricordo proposto che viene pienamente approvato dalle risposte lette.

L'anderà Parte, che per rissarcire la Cassa Pubblica delle Cavalcate, ed altro, per far contribuire le imposizioni a quella di questo Conseglio, e per soddisfare le spese de Processi sia decretata una privileggiata anzianità sopra ogni qualità de Beni de Rei in qualunque modo condannati nel grado stesso delle spese de medicamenti, e de Funerali; dopo i quali, e dopo le ragioni Dotali sia questa immediatamente subbordinata, non potendo niun'altra qualità di Credito andarvi avanti, e dovendosi per li suddetti pratticare le medesime forme più pronte, e risolute le esecuzioni abbino à farsi contro li Beni de Rei principali, ed anche contro quelli di un solo de medesimi principali per tutti, riservata però a lui la ragione ripartitamente contro gli altri. Nè possano li Cancellieri conseguir le loro spese se non saranno prima pagate le Pubbliche ragioni di che tutto

sia

sia ad essi appoggiata la incombenza perche lo stimolo del proprio interesse vaglia a facilitar il conseguimento di quelli delle Camere, e della Cassa. A medesimi Cancellieri, ed agli Ordinarj delle Cancellarie dovendo severamente essere proibito il dar Copia ad alcuno degli interessati, o dipendenti loro delle Sentenze se non saranno precedentemente soddisfatte tutte le spese suddette in pena di pagar del suo tutto quello, che spettasse al Pubblico. Siano nel resto eseguite le deliberazioni sopradette 1634, e 1645. anzi non solo non si possa proporre la liberazione d'alcuno, ma nemeno minimo suffraggio o sollievo senza le Fedi auttentiche di tutti essi pagamenti.

E sia la presente stampata insieme con le suddette 1634. e 1645., e mandata alli Rettori delle Città di T: F: per farla pubblicare ove occorre, e registrar nelle Cancellarie per la sua puntuale continuata esecuzione &.

Tratta d'altra simile dal Filza Decreti esistente nell' Officio della Camera della Contadinanza &. al N.° 17.

Udine dall' Officio suddetto 9. Luglio 1781

Antonio Coppello Cancellier Scontro della Camera della Contadinanza &

6

Ordini per causa di Cavalcate, e di Assistenze

Noi Giacomo Fabris

Per la Serenissima Republica di Venetia Luocotenente Generale per la Patria del Friuli.

1656

Nodari sive Coadiutori

Per quello poi riguarda a Nodari, overo Coadiutori della Cancellaria in primo capo volemo

Che non possino Cavalcare, se non nei soli casi gravi di ferite o percosse mortali per le quali gli offesi non potessero capitare all'Offizio della Cancellaria ad esser constituiti, di visione di Cadaveri, d'incendij, di fratture di Porte, muri o ferrate a causa di comettere latrocinij, o altri delitti, o di tagli d'Arzeri di fiumi, o di Vie Publiche, o usurpazioni loro, acciò legalmente consti alla Giustizia del corpo del delitto ed ella senza disordine possi provedere, ed esercitare i proprij doveri: ma quando vievi siano le ferite o percosse, in tal caso sia, ed esser s'intenda proibito il far Cavalcate, potendo gl'Offesi portarsi alla Cancellaria ed esponere li proprij gravami, e darli constituti loro.

Che quando il loco del comesso delitto non sia in maggior distanza della Città di miglia otto in circa, adempita la funzione dell'assumera il constituto dell'offeso, o offesi, o della visione del Cadavere, o dai Luochi non si trattenghi maggiormente il Nodaro, o Coadiutore in quel Luoco, ma debba perfetionare il processo nell'Offizio della Cancellaria, facendo con citazioni capitar ivi i Testimonij acciò quanto sia possibile resti a Communi minorata la spesa della Cavalcata.

Ite p. tali Cavalcate non siano obbligati li Comuni corrispondere maggior summa di q.ta cioè al Vodaro o sia Gastaldo Giudice lire cinque, compreso lire una, soldi disdotto spettanti al Cancelliere e lire due al Fante giusta la Tariffa, e p. le spese cibarie, nolli, e stallazi de Cavalli, ed ogni altro interesse lire sette, e soldi dodici al giorno e non più, sotto qual si voglia color, o pretesto che dir, o immaginar si possa e quando il caso fosse grave, con qualità tale, che la formatione di processo ricercasse l'assistenza, e direttione dell'Eccelentissimo Signor Capitanio del Maleficio debbano per onorario suo, spese cibarie, e nolo de Cavali come sopra, accrescere lire sedici, e soldi otto, che sarà in tutto lire trentacinque al giorno, e non più.

E per assicurarsi che li dovuti risarcimenti a Communi delle Cavalcate non siano da Rappresentanti li medesimi delapidati, e convertiti in proprio uso, non possi dal Spett. Ordinario della Cancellaria, che tansa le spese dei processi, e li esigge assieme con quelli delle Cavalcate, esser loro contato tal danaro, se non haverà prima dato loro debito dello stesso nel libro del Commune acciò ognuno, che averà contribuito alla spesa della Cavalcata possi restar resarcito di quanto averà esborsato, come è giusto, e conveniente, e si possa sempre vedere l'esito di tal danaro: In pena ad esso Ordinario in caso di comissione di quest'incombanza di pagar del proprio, e d'altre ancora ad arbitrio della Giustizia.

ispon:
a fga:
Dotto
la
valli
giorno
Dir.
, coi
arre
or
suo,
auce:
ren:

Delle

ni
dal
e dai
Scale
co
re
Della
Grsa:
rede:
rio
gar
Dius

Copia

1645. 12 Giug.o in Consig.o di X.ci

1645
12 Giug.o
per risarcimenti
di Cavalcate

Le spese, che convengono farsi col pubblico dannaro per servitio della Giustizia nella formazioni di Processi in casi dellegati da q.to Consiglio à Rettori e Pubblici Rappresentanti diedero giusto motivo al Conseg.o med.o l'anno 1634 di cautelar il Pubblico colla ricuperazione del danaro speso quando il condannato dovesse liberarsi. Ma perche caduto in obblivione, e non raccordato come era nesessario q.to importante decretto in cui si tratta di summa tanto più desiderabile, quanto si fa sempre Mag.r col progresso del tempo conviene in ogni modo assicurarsi dell'intiera puntual'essecuzione. Però,

L'anderà parte, che p quello riguarda il tempo passato sia comesso al Camerlengo alla Cassa, che con occasione di dover espedire Ministro in T. F. p l'ordinaria riscossione del dannaro in essecuzione delle parti 1629. 28 9bre. 1642. 24 Marzo di rag.e della Cassa med.a debba ordinar al Ministro pred.o di rivedere con esatta diligenza il conto di q.ta ragione di dinaro, che dal 1634 in qua è stato speso dal Pub.co p spese a Ministri in Cavalcate, formazioni, ed espedizioni di Processi, e tutto quel più, che ha potuto occorere in tali materie, vedendo all'incontro, se alcuna portione di q.to dannaro fosse stata riscossa, in che summa, di ragione di chi, dovendo di quel che mancasse, esser intieramente appostato debittore il nome di quello, che fosse stato liberato perche, o lui, o li suoi Eredi devbano essere im:

immediatamente sottoposti alla sodisfazione, non essendo ragionevole, che il Pub.co socomba in modo alcuno a q.to importante interesse p. intiera essecuzione, di che dovera il Camerlengo alla Cassa Ban intendersi con li predetti Rappresentanti.

Spedendo loro la copia della p.nte deliberazione, ed usando quelle diligenze di vantaggio, che con la sua virtù, e prudenza stimerà necessarie; Per quello poi riguarda gl'ordini che devono dare in avvenire, siccome doverà essere asolut.te prohibita la captiosa, e fraudolenta forma di fedi, che vengono fatte, che il nome di quel tale non apparisca debitore che deve liberarsi, così dovrà non solo esser intieram.te osservato quanto si contiene nella parte sud.a 1634. ma d'avantaggio, quando si proponerà a q.to Consiglio la liberazione d'alcuno de' sudditi tali, debba esser espressa in partita a' parte del scontro alla Cassa di q.to Consig.lio la quantità del dinaro speso da Sud.ti in tali processi; e la soddisfazione data intieram.te da esso, o pure la Piezzaria sufficiente conforme in tutto alle dispositioni del sud.o Decretto.

Et sia tenuto il Sig. Deputato alle Leggi raccordar in ogni occasione l'osservanza della p.nte parte, la quale dovrà essere stampata, a notizia di Cadauno con quella dell'1634.

1634. 26 8bre in Consig.lio di X.ci

E.

L'Disposto per parte di q.to Conseglio, che nessuno vandito, Confinato a Prigione, o Relegato con l'Autorità o in Delegazione d'esso Conseg.o possa liberarsi dalla sua Condanna, se non porterà fede autentica di aver pagato le spese.

Ma perchè queste convengono per lo più farsi da princi:pio con dinari Pubb.ci inspedindosi fuori Curiali, ed altri Ministri p la formaz.e di Processi p liquidazio:ne de Rei, ed altre essecuzioni in servizio della Giustizia, è stato introdotto farsi q.te Fedi con maniera diversa dall'Intenz.e Pubb.ca, non esprimen:dosi in essa la vera quantità, che sarà stata impiegata di denaro Pubb.co avanti la liquidazione de Rei ma semplicemente viene datto trovarsi descritto debito:re il nome del tal condannato, e convenendosi pro:vedere a q.to disordine, e coverlla.

L'anderà parte, che nell'avvenire tutti quelli, che in qual si voglia maniera voranno liberarsi dalle loro condanne in casi delegati debbano portar fede au:tentica, che esprima la spesa, che sarà stata fatta de Pubb.ci denari nella formazione del processo per occasione del delito, per il quale sarà statto condannato e mentre voranno liberarsi debbano prima dar sicurtà alla Cassa di q.to Conseg.o di dover contar intieramente in essa la summa, che sarà statta spesa come di sopra nel modo appunto, che si osserva di portar fede dall'istes:sa d'averla assicurata p la stessa liberazione de Condannati. E quando non fosse stata fatta spesa alcuna, ovvero ella fosse stata intieram.e pagata debba espressam.e esser dichiarata q.ta particolarità in pena al Cancell.e ed altri, a chi spettar potesse l'essecuz.e

del

del pnte. Ordine, che mancassero d'esseguirlo puntu=
almente, di Galera, Prigione, Bando ad arbitrio delli
Capi di questo Consegio, oltre l'obbligo di pagar del
suo, e di non poter esercitar come principali, ne
come sostituti alcun Pubco. Carico. La pnte. sia man=
data a Rettori delle Città med. di T. F. perche la facino
publicar dove sarà bisogno, e registrata nelle Can=
cellarie a memoria de successori, dovendo anco li
Secretari di qo. Consiglio raccordarlo sempre, che sa=
ranno presentate suppliche p Liberaze.

Tratta d'altra simile esistente nella Filza Ducali, e Decreti
della Camera della Contadinanza al N.o 15.

Udine dall'ufficio della Camera med. 20. Aple 1781

Antonio Cappello Cancelliere Contro
della Camera della Contadinanza

ntu=
o delli
ar o d.

ne

an:

cino

Can=
Si

ra=

si'

stro

Copia

1577. 5. Febbraro

In Consiglio di X con la giunta

E da mo sia preso, che fatti venire nel Collegio Nostro con la presenza delli Capi di questo Consiglio li

1577. 5. Febbraro in Libro Leggi @ 120

Ambasciatori sopradetti li sia fatto leggere quanto è infrascritto

Omissis

L'anderà Parte che la Lettera di questo Consiglio di 14 Zenaro 1575. scritta al Luogot.e Nostro della Patria del Friuli per il caso d'archibuggio seguito nella Villa di Hajbano sia revocata, sicchè il predetto Luogot.e possa espedire il suddetto Caso, e gli altri simili, che li sono sta lasciati inespediti dal Precessor suo per l'impedimento postoli dalla suddetta Lettera, perche in esso è proceduto nella formazione del Processo, fino alla Sentenza: ed acciochè nell'avvenire si sapia come si deve procedere in tali casi di Arcobusi, il Giurisdicente della Giurisdizione del quale sarà occorso sia obbligato darne avviso al Luogot.e Nostro nel termine di giorni tre li più vicini, ed in termine di giorni sei li più lontani; il qual Luogotenente possa, se così le parerà, mandar uno per suo nome ad assistere alla formazion del Processo, il quale sia formato con ogni diligenza, dovendo il Giurisdicente con l'auttorità sua ordinaria venir alla spedizione del caso in quel più breve termine che sarà possibile fino però alla Sentenza exclusive, ed in caso che fosse negligente ad espedirlo debba il Luogot.e prefato avvocarlo a se, ed espedirlo come le parerà convenir

Copia

1577. 5. Febbraro

In Consiglio di X con l'agiunta

E da mo sia preso, che fatti venire nel Collegio Nostro con la presenza delli Capi di questo Consiglio li Ambasciatori sopradetti li sia fatto leggere quanto è infrascritto

1577. 5. Febbraro in Libro Leggi @ 126

Omissis

L'anderà Parte che la Lettera di questo Consiglio di 14 Zenaro 1575. scritta al Luogotente Nostro della Patria del Friuli per il caso d'archibuggio seguito nella Villa di Alzbano sia revocata, sichè il predetto Luogotente possa espedire il suddetto Caso, e gli altri simili, che li sono sta lasciati inespediti dal Precessor suo per l'impedimento postoli dalla suddetta Lettera, perche in esso è proceduto nella formazione del Processo fino alla Sentenza: ed acciochè nell'avvenire si sappia come si deve procedere in tali casi di Arcobusi, il Giurisdizente della Giurisdizione del quale sarà occorso sia obbligato darne aviso al Luogotente Nostro nel termine di giorni tre li piu vicini, ed in termine di giorni sei li piu lontani, il qual Luogotenente possa, se così le parerà, mandar uno per suo nome ad assistere alla formazion del Processo il quale sia formato con ogni diligenza, dovendo il Giurisdicente con l'auttorità sua ordinaria venir alla spedizione del caso in quel piu breve termine che sarà possibile fino però alla Sentenza exclusive, ed in caso che fosse negligente ad espedirlo debba il Luogotente prefato avvocarlo a se, ed espedirlo come le parerà convenir

alla Giustizia

omissis

Tratta dal Libro a Stampa intitolato Leggi, ~~Decreti~~ per la Patria, e Contadinanza del Friuli esistente nell'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli.

Udine dall'Ufficio suddetto X. Agosto 1782.

Antonio Zoppello Cancellier, e Scontro della Camera della Contadinanza.

[illegible]ileb
[illegible]ully
6

19 Genaro 1685 m.V.

In materia di Cavalcate di Nodari Pretorij in Casi Criminali che non debba darsi permesso l'uso delle Cavalcate se non nei casi permessi dalle Leggi

Marcus Antonius Iustiniano Dei gratia Dux Venetiarum
Nob. et Sap. Viro Petro Grimano de suo mandato
Locumt. P. F. I. fideli dilecto salutem et dilectionis
affectum. Riceviamo contribuito il proprio riflesso
a quanto viene da Voi rappresentato sopra le supp.che
delli Sindici di cotesta Cittadinanza. Rimarrebbero
udendo quanto è questa Causa l'aggravio delle
cavalcate nella formatione de processi criminali
e l'introdotto l'uso di pagarsi [illegible] da Comuni
ove succedono i delitti: l'animo nostro in [illegible]
di [illegible], e ben conoscendosi da Voi quanto
[illegible] siano [illegible], e che tali occasioni
vengono fatte, non dovrete [illegible] l'uso
delle Cavalcate se non nei soli casi permessi
dalle Leggi, et [illegible] deve [illegible] rimarcarsi
di rilevante [illegible] l'occorrenza [illegible],
in effetto di nostra caritatevole assistenza
il conceder ai predetti Sindici quei suffragij, che
facilitar gli possano. [illegible],
così col Senato commettendovi di praticare.

Dat. in N.ro Du. Pal.o die 19 Ianuarij Ind. 9a 1685

Fil.us Giavarina Segr.io

Adì 6 Marzo 1689 Ud.e in Castello

L'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Alvise Badoara Prov.r Gnale della Patria del Friuli applicando col solito suo Zelo al sollievo della Contad.za afflitta gli molti aggravij a quali è soggetta e particolarm.te havendo osservato li pregiudicij che le resultano p le Cavalcate p le quali resta sin'hora creditrice di £ 70000 in c.a ne potendo meglio riparare al disordine sin'hora seguito acciò che in avenire non le resulti maggior male. Ha comandato col p.nte Decreto che senza pregiudicio del ressarcim.to dovutogli per li disordini sin'hora seguiti. Che non possi alcun Nod.o di Canc.ria Pretoria etiam col Decreto di S.E. come pur anco del S.r Giudice al maleficio far cavalcata se non sarà aggiustato ai Decreti dell'Ecc.mo Mula e facendolo siino tenuti al ressarcim.to li Nod.i che praticassero le cavalcate niente ad essi potendo servire li med.mi Decreti di S.E. ò pure del S.r suo Giudice quando non fossero aggiustati agl'ordini dell'Ecc.mo Mula Decretati dall'Ecc.mo Senato aggiongendo che non si debba sottoscriver alcuna pollizza del s.o Ord.o di Canc.ria Pretoria se non sarà annotata nel p.mo foglio del Processo, non potendo esso Ord.o far alcuna pollizza ne meno sottoscriverla se non sarà fatto il confronto con li sud.i Capitoli e facendolo sia tenuto il med.mo risarcir la Cassa della Contadinanza e se ne possi far l'essecutione non ostante qualunque corso di tempo tanto contro d'esso quanto contro li suoi Heredi. Dovendo li Nodari prima di presentar la pollizza al d.o Ord.o di portar la nota del Curato della Villa con giuram.to e dell Meriga e Giurato del Comun che la Villa non sia distante dalla Città miglia otto e che li Nodari Pretorij non siano trattenuti in p più di giorni tre etiam che dovessero formar più d'un Processo. Obliga in oltre detti Nodari a far nota distinta del giorno che sono partiti dalla Città e delli giorni si sono trattenuti nelle Ville, levando affatto l'abuso di moltiplicar le giornate

p. i suoi processi. Incarica di più l'ordinario a non scoder alcuna spesa p. li Processi spediti se p.ma li Rei non porteranno fede dal scontro della Contad.na che sij stata rissarcita la Cassa delle dette Cavalcate acciò che fossero assolti a facendolo sia tenuto detto l'ord.o à sodisffar delle cavalcate, e p. maggiorm.te stabilire questo buon ordine S.E. vuole e comanda. Che non sia fatta Espeditione de Processi se non fatto p.ma il deposito delle Cavalcate d'esser restituito in Caso d'assolutione de Rei; ab eccettuati quei Casi atroci che paresse alla Giustitia espedirli senza detto deposito d'esser contrscritti con Decretto positivo sottoscritto dagl'Ecc.mi Rettori, salva raggione alli Rei inquisiti contro quos de Iure; Così ricercando la premurosa materia nella quale si tratta di sollevare i poveri miserabili Contadini oppressi, e li Communi innocenti, che non devono soggiacere alle pene dei delinquenti. &

Alvise Baradore proc.te

1689: 6. Marzo
Decreto del Cav.^o Luogt.^e
10 una cavalcate

Copia

Adì 6 Marzo 1689. Ud.e in Castello

L'Illmo et Eccmo Sig.r Alvise Basadonna Luog.te Gen.le d.a Patria del Friuli applicando col solito suo zelo al sollievo d.a Contad.za afflitta per li molti aggravij a quali è soggetta, e particolarm.te avendo osservato li pregiuditij che le resultano per le Cavalcate, per le quali resta sinora creditrice di lir. 20000 in c.a nè potendo meglio riparare al disordine sinora seguito acciochè in avvenire non le ressulti maggior male: Ha commandato col presente Decreto che senza pregiuditio del rissarcimento dovutogli per li disordini sinora seguiti, Che non possi alcun Nodaro di Cancell.a Pretoria etiam col Decreto di S. E. come per anco del S.r Giudice al Maleficio far Cavalcata se non sarà aggiustata ai Decreti dell'Eccmo mula, e facendolo siano tenuti al rissarcimento li Nodari che praticassero le Cavalcate niente ad essi potendo servire li med.mi Decreti di S. E.za oppure del Sig.r Giudice quando non fossero aggiustati agli Ordini dell'Eccmo Mulla decretati dall'Eccmo Sen.o aggiungendo che non si debba sottoscriver alcuna Poliza dal S.r Ord.o di Cancell.a Pret.a se non sarà annotata nel primo foglio del Processo non potendo esso Ordin.o far alcuna Poliza nè meno sottoscriverla se non sarà fatto il confronto con li sudd.i Capitoli e facendolo sia tenuto il med.mo rissarcire la Cassa d.a Contad.za e se ne possi far l'esecuzione non ostante qualunque corso di tempo tanto contro di esso quanto contro li suoi eredi; dovendo li Nodari prima di presentar la Poliza al d.o Ordinario portar la nota del Curato della Villa con giuramento e del meriga e Giurato del Commun, che la Villa non sia distante dalla Città miglia otto, e che li Nodari Pretorij non si siano trattenuti ivi più di giorni tre etiam che dovessero formar più di un Processo. Obbliga inoltre d.i Nodari a far nota distinta del giorno che sono partiti dalla Città, e delli giorni si sono trattenuti nelle Ville levando affatto l'abuso di moltiplicar le giornate per più Processi. Incarica di più l'Ordinario a non scoder alcuna spesa per li Processi speditti se prima li Rei non porteranno fede dal Sconto della Contad.za che sij stata rissarcita la Cassa

delle d.e Cavalcate etiam che fossero assolti, e facendolo sia tenuto d.o S.r Ordinario a soddisfar d.e Cavalcate, e per maggiormente stabilire questo buon ordine S.l. vuole e commanda che non sia fatta espedizione de' Processi se non fatto prima il Deposito delle Cavalcate d'esser restituito in caso d'assoluzione de' Rei, ad eccettuati quei casi atroci, che paresse alla Giustizia espedirli senza d.o Deposito d'esser conosciuti con Decreto positivo sottoscritto dagli Ill.mi Rettori salva ragione alli rei inquisiti contra quos de jure così ricercando la premurosa materia nella quale si tratta di sollevare i poveri miserabili Contadini oppressi, e i Communi innocenti che non devono soggiacere alle pene dei Delinquenti etc.

Alvise Basadonna Luog.te

Il Canc.r di S. Ecc.za

Tratta da Pub.ci Registri esist.ti nella Cancell.a d.a Mag.ca Patria in fede
Ud.e adì 23 Lug.o 1781

Giacomo Belgrado
Canc.r d.a Patria.

N:o 12

Rifflessioni sopra gli estratti di spese di Cavalcate pagate dalla Cassa della Camera della Contadinanza

Riflessioni sopra li Estratti di Spese di Cavalcate

Le spese di Cavalcate pagate dalla Cassa della Camera della Contadinanza dopo la istituzione della Terminazione da Mulla 1664 sino al presente sono eccedenti assai le forze della medesima. Il Fondo delli d 800. istituito per pagare le Cavalcate nel primo Decennio è stato undeci volte consunto, ed altretante rimesso, attesa la scarsezza delli risarcimenti pervenuti in Cassa: nel 2do. Decennio cinque volte: nel 3zo sei; e nelli altri anni sette, che erano rimasti al compimento del Secolo ogni anno è stato intieramente consunto.

Veduta in seguito dalli Rappresent: il Corpo della Contadinanza la spesa di queste Cavalcate essere divenuta spesa aggravante ogni anno la povera Cassa, anno unito al cumolo delle spese incerte anche quella della Cavalcate, accrescendo alli Comuni la Rata al caso della rinovazione de Fuochi di Lista, che si fa ogni quinquennio senza far gettito ogni anno di Rata a parte per il pagamento delle Cavalcate come fu fatto alli primi tempi

della istituzione del Fondo delli
ottocento Ducati:

Che in soli anni 137. del Secolo
decorso si vedono le spese ascendere
Foglio seg. N.° 1 a £ 141437.16 deve stupirsi ogni
uno alla esorbitante summa pagata
e inorridirsi alla vista di tanti delitti
commessi: ressiduo tempo ancora
della sevizie degli Uomini del Secolo
scorso, non è meraviglia se le risse
erano tanto frequenti. Più da stupirsi
si è che negli ultimi due Decennj delli
otto che conta il Secolo corrente
ascendono le spese delle Cavalcate
Fogl. seg. N.° 5 a £ 72177.10, in tempo che quelle
delli sei primi Decennj ascendono
Fogli seg. N.° 2. 3. 4 a £ 97566. - le quali anno portato
l'annua spesa nelli primi anni 60
di £ 1625. all'anno, e per li anni
20. delli ultimi due Decennj sono
giunte a £ 3600 annue computando
~~medesimo~~ la sopradetta summa delle
£ 72566. un anno per l'altro

Da che derivi la eccedenza di tali
spese forza è il dimostrarla ed fatto
per apporvi il rimedio opportuno

Dalle

Dalle frequenti Cavalcate, che fanno li Giudici al Maleficio deriva lo spesso sbilancio di questa Cassa; attesochè vengono pagate in ragione di L 35. al giorno ad essi le giornate; ed alli Nodari Pretorj in ragione di L 18; ed ecco l'aggravio di L 17. al giorno di più a questa povera Cassa qualora cavalcano i Giudici a differenza di quando cavalcano li Nodari:

Molte sono le giornate consumate dai Giudici nel Secolo scorso, e molte in conseguenza le spese pagate alli medesimi; ma fatto un diligente esame dei casi per i quali anno cavalcato, si trovano tutti essere gravi val a dire per furti sacrileghi, aggressioni alla Strada, e per danni inferiti nelli Boschi di Pubblica ragione col taglio, ed asporto di Roveri: delitti tutti assai gravi, e che le Leggi lasciano libera ai Giudici la elezione di poter cavalcare.

Foglio seg: N°10

Nelli primitivi tempi del Secolo presente non così di spesso sono state le Cavalcate de Giudici come si rilevano dall'anno 1701. sino all'anno 1720:

Foglio seg.: N.° 10
Foglio seg.: N.° 10

minori assai nelli anni 1721. sino al 1740., e così dal 1741. sino al 1760, perchè sempre nei soli casi gravi anno costumato li Giudici soltanto di cavalcare, non già così anno fatto dall'anno 1761. sino al 1780. nei quali dalla povera Cassa di questa Contadinanza sono state pagate

Foglio seg.: N.° 10

L. $\overline{m}$ 22.22.12, e nelli primi anni 60 L. $\overline{m}$ 12587.18 alli soli Giudici al Maleficio: summa che diferisce la prima dalla seconda di L. $\overline{gm}$ 10134.14; e fatti li diligenti esami dei casi per i quali anno cavalcato si rilevano essere quasi tutti de più leggieri, e con ciò anno fatto accrescere la proporzione annuale dalle duecento alle duemila.

Da queste così frequenti Cavalcate non necessarie dei Giudici, e non da altri fatti provengono gli esborsi fatti di summe tanto eccessive dalla Cassa della povera Contadinanza; e se venisse fatto l'estratto delle spese di Cavalcate che vengono pagate alli Giudici anche dalla Pubblica Cassa

dalli

dalli tempi trapassati così meno
remoti, e con li presenti, si
rileverebbe un confronto del tutto
simile a quello che sta esteso nelli
Estratti delle spese pagate dalla Cassa
di questa Contadinanza; e basta
a scorrere coll'occhio anche alla
sfuggita le spese annualmente
pagate in Cavalcate dall'anno

Fogli segnati N:° 3. e N:° 4

1721. sin l'anno 1760, che sono
anni quaranta; due soli anni sono
sormontati li pagamenti a Lire
duemila; e se ne contano dieci che
non sono tampoco giunti alli mille.

L'anno 1726 sono stati di £ 194.12
Del 1745 - - - - - - - - - - - - 521.10
e del 1754 - - - - - - - - - - - - 521. –
Summe a dir il vero delle più tenui
che siano state pagate nel periodo
delli suscritti anni sessanta,
esposte per il confronto di una
sola Bolletta pagata all'attual
Giudice al Maleficio il dì 9. Gennaro

Fog:° seg:° C

1782. di £ 539.12. per giornate
quatordeci consumate alla
formazione di un solo Processo di caso

non grave per il quale se avesse
cavalcato il Nodaro in vece del
Giudice, averebbe esborsato la
Cassa £ 277.16. e sarebbero
state £ 261.16 di meno.

Così è sempre avenuto in tutti
li casi che à cavalto il Giudice
quando non era necessaria la
sua presenza; e per tal motivo
si rileva che le spese, che
averebbe potuto risparmiare
questa Cassa dall'anno 1664.
sino all'anno 1700 – amontano
a £ m 15400.12. e quelle dall'
anno 1701. sino al 1780. ad altre
£ m 15401.10. fanno tutte due la
summa di ----£ m 30802.--2.
ed ecco come con il defraudo di
giornate, e di Cavalcate non
necessarie, che si fanno dai Giudici
viene indebitamente da questa
Cassa estorto il danaro

Foglio seg:do N:o 11.

Riflessioni sopra gli Estratti delle Spese di Cavalcate tanto rapporto alle pagate generalmente alli Nodari Pretorj, e Giudici al Maleficio quanto a quelle pagate alli Giudici soli

Le Spese di Cavalcate pagate dalla Camera della Contadinanza dopo la istituzione della Terminaz.e da Mulla 1664. sino all'anno 1782 sono eccedenti assai le forze della medesima.

Il Fondo delli D. 800. istituito per pagare le Cavalcate, nel primo Decennio è stato undeci volte consunto, ed altretante rimesso attesa la scarsezza delli risarcimenti pervenuti in Cassa: nel 2do. Decennio cinque volte: nel 3zo sei: e nelli altri anni sette, che erano rimasti al compimento del Secolo, ogni anno è stato intieramente consunto.

Veduta in seguito dalli Rappresent.i il Corpo della Contadinanza la spesa di queste Cavalcate essere divenuta Spesa aggravante ogni anno la povera Cassa, anno unito al cumolo delle spese incerte anche quelle delle Cavalcate, accrescendo alli Comuni la Tansa al caso della rinnuovazione de Fuochi di Lista, che si fa ogni quinquennio senza far gettito

ogni anno di Stato a parte per il
pagamento delle Cavalcate, come fu
fatto alli primi tempi della istituzione
del Fondo delli Ottocento Ducati

Che in sdi anni 137. del Secolo
decorso si vedano le spese ascendere
a £ m 141437.16 deve stupirsi ogn'uno
alla esorbitante summa pagata, e
inorridire alla vista di tanti delitti
commessi i residuo tempo ancora
della sevizie degli Uomini del Secolo
scorso, non è meraviglia se le visite
erano tanto frequenti. Più da stupirsi
si è che nelli ultimi due Decenni delli
otto che conta il Secolo corrente
ascendano le spese delle Cavalcate
a £ m 72177.10, in tempo che quelle
delli sei primi Decenni ascendono
a £ m 97566.

Dacchè derivi la eccedenza di tali
spese forza è il dimostrarlo col fatto
per apporvi il rimedio opportuno

Dalle frequenti Cavalcate che
fanno li Giudici al Maleficio deriva
lo spesso sbilancio di questa Cassa,
attesochè vengono pagate in ragione
di £ 35. al giorno ad essi le giornate,

ed

ed alli Nodari Lettori in ragione di £ 18: ed ecco l'aggravio di £ 17. — al giorno di più a questa Cassa qualora cavalcano i Giudici a differenza di quando cavalcano li Nodari.

Molte sono le giornate consumate in Cavalcate dai Giudici nel Secolo scorso, e molte in conseguenza le spese ad essi pagate, ma fatto l'esame dei casi per i quali anno cavalcato, si trovano tutti essere gravi: val a dire per furti sacrileghi, aggressioni alla Strada, e per danni inferiti da Rei col taglio, ed asporto di Roveri nei Boschi di Publica ragione, dellitti tutti assai gravi, e che le Leggi lasciano libera ai Giudici la elezione di poter cavalcare

Nelli primitivi tempi del Secolo presente non così di spesso facevano Cavalcate li Giudici, come si vedeva dalli anni 1701. sino al 1720. negli Estratti di spese pagate per Cavalcate, minori assai nelli anni 1721. sino al 1740, e 1741. sino al 1760., perche sempre nei soli casi gravi anno costumato li

Giudici soltanto di cavalcare.
Non però così anno fatto dall'anno 1761. sino al 1780. nei quali dalla povera Cassa della Contadinanza sono state pagate £ $\frac{\text{m}}{22}$720.12; e nelli primi anni sessanta £ $\frac{\text{m}}{12}$587.18 alli sudi Giudici al Maleficio: summa che differisce dalla prima alla seconda di £ $\frac{\text{m}}{10}$134.14; e fatti li diligenti esami de casi per cui anno cavalcato li Giudici in questi ultimi tempi, si rileva essere quasi tutti de più leggieri, ed in questa maniera anno fatto accrescere la proporzione annuale dalle £ 200 alle £ 2000

Da queste così frequenti Cavalcate non necessarie de Giudici e non da altri fatti procedono gli esborsi fatti di summe tanto eccessive dalla Cassa della Contadinanza e se venisse fatto l'Estratto delle spese di Cavalcate, che vengono pagate alli Giudici anche dalla Pubblica Cassa di questa Fiscal Camera dalli tempi trapassati coi meno remoti, e con li presenti; si rileverebbe

con

sua confronto del tutto simile a quello
che stà esteso nelli estratti delle spese
pagate dalla Cassa di questa Contadinanza,
e basta a scorrere coll'occhio anche
alla sfugita le spese annualmente
pagate in Cavalcate dall'anno 1721.
sino all'anno 1760, che sono anni 40,
dove soli anni sono sormontati li pagamenti
a £ 2000; e se ne contano dieci che non
sono tampoco giunte alle mille.
L'anno 1726. sono state in summa di
£ 194.12. del 1745. £ 521. 6, ed anche
del 1754. a £ 521. Summe a dire il vero
delle più tenui, che siano state pagate
nel periodo delli surriferiti anni 60
esposte per il confronto di una sola
Bolletta pagata al Giudice al Maleficio
li dì 9. Gennaro 1782. di £ 539. 12. per
giornate N.° 14. consumate alla formazione
d'un solo Processo di caso anche non
grave, per il quale se cavalcato avesse
il Nodaro invece del Giudice averebbe
riscosso £ 277. 16, e sarebbero risparmiate
alla Cassa £ 261. 16, che di più è dovuto
esborsare

Così è sempre avvenuto in tutti li
casi, che è cavalcato il Giudice quando

non era necessaria la sua presenza, e per tal motivo si rileva, che le spese, che avrebbe potuto risparmiare questa povera Cassa dall'anno 1664. sino all'anno 1700. ammontano a L$^{re}$ 15400.12 e quelle dall'anno 1701. sino al 1780 ad altre L$^{re}$ 15401.10, che fanno tutte due la Summa di L$^{re}$ 30802.2. ed ecco come con il defraudo di giornate non impiegate e di cavalcate non necessarie fatte dai Giudici, e che tuttora si vanno facendo, viene indebitamente da questa Cassa estorto il danaro

rza
e,
uesta
o
oo.12
o
e due
ome
gate
dai
ndo,
ca

1664 — 13 Febraro

Terminazion Mulla

7.° L'Ord.° Pretorio deve tener conto delle spese di Kavalcate.

Nella spedizione de rei, o Bandi devono esser risarcite le spese di Kavalcate, ne l'Ord.° Pretorio può far alcuna depenazione senza copia di partita del Scontro ec. altrim.ti egli è sempre obligato al risarcimento nei proprij beni.

8.° È obligato il Scontro ogni mese osservare presso l'Ord.° Pretorio la notta delle Kavalcate.

1670 — 30 Giugno

Terminazione Giustinian

2.° Ritornati i Nodari dalle Kavalcate devono portar la polizza all'Ord.° Pretorio, e farli veder il Decreto, e mostrar li Processi per la quantità delle giornate.

4.° L'Ord.° Pret.° deve riveder le polizze à confronto dei Processi

6.° Coad.r Pret.° non può far relaxetur ai Presenti, ne depenar di Cassa li Banditi, se prima non averà fede del Scontro del pagamento ec.

7.°

7.° L'Ord.° Pretorio è tenuto spedir esecuzioni contro li spediti fuori di Priggione.

1689 — 6 Marzo

Terminazion Basadona

L'Ord.° Prettorio non può far polizze, ne sottoscriverle senza il confronto de Capitoli Nulla

Non può l'Ord.° Pret.° riscuotter alcuna spesa di Processi spediti, se prima non porterano fede del Scontro, altrimenti è tenuto pagar del proprio

Non puono spedirsi Processi senza previo deposito, salva raggione di Zec contra gl'ob.

1708 — 25 Marzo

Terminazion Memmo

Nella polizza dell'Ord.° Pret.° debba esser espresso, se il Processo sia ad instanza, o vero ex Off.°

1731 — 25 9bre

Terminazion Capello

In Caso, che più Processi siino formati in un giorno, non debbano bonificarsi spese dall'Ord.° Pret.° per cadaun Processo.

5.° L'Ord.° Pretorio deve tener notta
delle spese di Cavalcate, E nelle
spedizioni de Rei, E Liberazioni
de Banditi, far seguire il risarcimento,
non potendo esiggere alcuna spesa,
ne far alcuna depenazione,
se non saranno pagate d.te Cavalcate,
E di ciò dovrà aver fede del Scontro.

1697 — 29 Xbre

Ordini Sindicali Consimili

Leggi Circa
Cavalcate

Terminazione [illegible] 1664
in materia di Kavalcate

1°. Ordina formar un capitale di
D 800, con aggravar ogni
Comune di J. ò S. fuocco, ciò
col tratto delle med.me renderà stabilito
il sopradetto fondo.

2°. Se li [illegible] numeranno ad
instanza di querelanti, supli:
canti, non devesi di tal sorte
pagar spese di Kavalcate

3°. Kavalcate si devono far in
caso di morte, di ferite, di per:
cosse con pericolo, di visioni di
Cadaveri, di incendj, fratture
di luoghi, tagli d'arzeri di fiumi,
e vie publiche

4°. Che se il luogo del delito sarà dis:
tante miglia otto, non possa l'officio
fermarsi, se non tanto quanto fa
bisogno di assumer il costituto dell'
offeso, o visione di Cadavere, etc:
dovendosi perfezionar il processo
in Città, riservati però i casi gravi
per i quali dovrà preceder Decreto di
S. E. o Ill.mi Cap.i al Malefficio
Esclusi li d.te assistenze, il Fante

5°. La spesa deve essersi di L. 17 al
giorno, e portandosi l'Ill.mo Giudice
saranno L. 25.

7. Pena all'Ordinario, e Cancellier
dei Giusdicenti, se permetteranno
la liberazione de' Rei senza
pagar le spese di Kavalcate, che
questo risulterà dalla fede
del Scontro, di pagar del proprio

8°. Obligo del Scontro d'andar ogni
mese in Castello a veder i
processi

10°. Se li delitti venissero commessi
in ville, che non contribuissero
in Cassa nostra, a questi non
si pagano Kavalcate

11°. Se di caso succedessero i delitti
ove risiedono i Giusdicenti,
non si pagano Kavalcate

Capitolo Venier 1679
Che da regola ai Cancellieri delle Giurisdizioni, come debbano contenersi co suoi registri p non pregiudicar la Cassa della Contadinanza

---

Decreto Basadona 1689
Proibizion di far cavalcate anco se avesse il Rettore Dec. di S. C. Lugt. o altro Giudice, quando non sijno casi uniformi alli ordini Mulla
E pena alli Ord.rio di pagar del proprio se levera polizza senza confrontar il caso con i capitoli sud.ti, dovendo nella prima carta del Processo esser avalorata dalla sud.ta term.e

Nota - che in d.to decreto vi sono altre esenzioni e particolarità

Decreto Bembo 1708
Che l'Ordinario nella sua polizza esprima con qual fondamento e p chi meglio ad instanza di chi è stato formato il Processo. E quando non fu avalorato dalla terminazion Mulla - le spese cadrano a peso dell'Ord.rio p la fede, et al Can.r della Cassa per il Lievo della Bolletta.

S'osservi quanto sij distante la Villa, ove segue la cavalcata perchè se miglia x in un giorno deono farsi e non più. Devono li Nodari aver la fede dal Curato, e dal Comune che giustifichino il tempo di loro permanenza, qual fede dovrà star in Camera della Contad.a a cauzione del Cassiere.

E se dovesse andar il Giudice di Malef.o p casi delegati non se l'abbi da dar più di ₤ 6:4 al g.no
i contra deveranno portar di 3 in 3 mesi le polizze delle spese alle ...

Ordini Bembo 1729
simili di memmo

---

mandato Gradenigo 1728
simile Pisani 1729.
simile Capello 1731

---

ordini Grimani 1627
che conferma li decreti
Mula, ed obliga il
scontro ad altr' incombenze,
come in quelli

---

Summario d'Ordini
Per i Kavaleate

Kavaleata Elti
17 gbre 1743 di J 119.9
e stata dal sud. pez.
ed i dinari non sono
venuti in Cassa

Copia

Sidi Gio: Giustinian per la Ser.ma Rep.ca di Venetia
Luog.te Gnale della Patria del Friuli

1698. 6. 7bre in proposito di Cavalcate che da chi spetta non sij fatto il relevatur... so prima non sarà rimborsata la Cassa delle spese di Cavalcata

Molti sono li disordini, e sensibili i pregiudicij alla Cassa dell. Questo Cons.o di X.ci, alla publica, et à quella della Contad.za che derivano dalla prattica di riscuotersi da più di uno in quest'offi. Secret.o le impositioni decretate dalle Leggi et i risarcim.ti delle Cavalcate per forma di espeditioni de Rei, ò d'atti di remissione, che si ricevono à loro favore; Servi à divertim.to d'ogni inconveniente, et à sicurezza del sud.o interesse, terminiamo con la pnte da esser trasmessa al d.o Questo Cons.o di X.ci per la sua approvat.e che le sudette impositioni de Lire otto, cinque, e dieci Ducati rispett.e second la qualità de casi debbano esser fatte pagare da Rei à dirittura nella Camera Fiscale, e parim.te il risarcim.to della Cavalcata se il caso sarà delegato, ò d'altra natura per forma della quale fosse stato levato il danaro dalla Cassa publica; Et essendo il caso ordinario, debba farsi il risarcim.to nella Cassa della Contad.za à dirittura come sopra, dovendo produrre la Copia di Partita del pagam.to fatto, che haverà sempre ad esser rilasciata gratis così da ministri della Camera

Fiscale come di quella della Contad.za respett.e, senza la quale non possa, né debba da chi spetta esser fatto il relaxetur, ricevuta remotione, notata depenatione di Raspa, ò altro atto favorevole à detti Rei, in pena di pagar del proprio; e sia prohibito espressam.te à qualsisia ministro della Cam.ra il ricevere danaro di sorte alcuna per conto di Impositioni, e ridavvimenti di Ca-vacate, né in deposito, né sotto altro pretesto; In pena di privatione del Carico, et altro ad arbitrio; La p.nte per la sua puntual essec.ne sia registrata nel Libro delle Ducali della Cam.ra, in Camera Fiscale, et anco nella Camera della Contadinanza, e intimata à Nodari delli off.ii Pret.o, et all' ordinario di d.a Cam.ra. Inquo.

Udine li 6. 7mb.e 1698.

Zo: Giustinian Luogot.e

Copia

L'Illmo, ed Eccmo Sig: Antonio Giustinian per la Serenissima Repubblica di Venezia Luogot: Generale della Patria del Friuli avendo con la sua fissa attenzione prestata sempre nel corso di questa Pubblica Rappresentanza scoperti disordini rimarcabili praticati dall'ufficio dell'ordinario che chiamano una aggiustata provisione a cautella non meno del Pubblico Patrimonio, che della Cassa della Contadinanza, e Ministri interessati; volendo perciò dar rimedio alla causa, che gli promosse ordina, ed espressamente comanda, che l'Ordinario Pretorio attuale, e chiunque esercitasse la Carica stessa al presente, et pro tempore non debba sotto qualsisia colore o pretesto far Relaxetur a Rei spediti in qual si sij caso, se prima non averà copia di partita da Ministri Camerali, che sij stata rissarcita la Cassa Publica per le Cavalcate, o altre spese fossero corse, e così pure Fede di tali rissarcimenti del Ministro della Cassa della Contadinanza per le Cavalcate o altro che fosse stato dalla stessa esborsato, dovendosi Lui Ordinario astenere d'ingerirsi in tali riscossioni; e neppure dovverà risquotter Regalie solite de Rei, ma siano queste da Conduttori de medesimi contate in Camera giusto la Tariffa dal Magrato Eccmo de Scansadori stabilita il di 10. Lugo: 1685. dello Scontro

1700
13. Febbraro
~~Terminazione~~ Decreto dell' Illmo ed Eccmo Sig: Antonio Giustinian Luogt: che prescrive che non debba esser fatto a Rei il relaxetur se non averanno presentato Fede della Camera della Contad: che sij stata rissarcita la Cassa

ill~ I. I.

Copia

1700

3. Febbraro

Decreto dell'Illmo, ed Eccmo Sig: Antonio Giustinian Luogt: che prescrive che non debba esser fatto a Rei il relaxetur se non averanno presentato fede della Camera della Contadinanza che sij stata rissarcita la Cassa

L'Illmo, ed Eccmo Sigr: Antonio Giustinian per la Serenissima Repubblica di Venezia Luogotenente Generale della Patria del Friuli avendo con la sua fina attenzione prestata sempre nel corso di questa Pubblica Rappresentanza scoperti disordini rimarcabili praticati dall'ufficio dell'ordinario che chiamano una aggiustata provvisione a cautella non meno del Pubblico Patrimonio, che della Cassa della Contadinanza, e Ministri interessati; volendo perciò dar rimedio alla causa, che gli promosse ordina, ed espressamente comanda, che l'Ordinario Pretorio attuale, e chiunque esercitasse la Carica stessa al presente, et pro tempore non debba sotto qualsisia colore o pretesto far Relaxetur a Rei spediti in qual sisij caso, se prima non averà copia di partita da Ministri Camerali, che sij stata rissarcita la Cassa Pubblica per le Cavalcate, o altre spese fossero corse, e così pure fede di tali rissarcimenti del Ministro della Cassa della Contadinanza per le Cavalcate o altro che fosse stato dalla stessa esborsato, dovendosi Lui Ordinario astenere d'ingerirsi in tali riscossioni, e neppure doverà riscuotter Regalie solite de Rei, ma siano queste da Conduttori de medesimi contate in Camera giusto la Tariffa dal Magistrato Eccmo: de Scansadori stabilita il dì 10. Lugo: 1685 dello stesso

delle quali dovranno poi esser fatti li comandati
Comparti per esborsarli prontamente a chi deveri, e
specialmente girati quelli spettanti all'Ospitale di
S: Antonio, e per le Scansazioni, per levar il
sinora invalso ben noto pregiudizio, in pena all'
Ordinario stesso, oltre la privazione del Carico, e
rissarcimento dello scosso di altre corporali ~~arbitrio~~
ad arbitrio dell'Ecc.mo Rappresentante. E dovrà il
presente Decreto essere a chiara intelligenza d'ogni
uno pubblicato, e registrato ne Libri della Camera
Fiscale, e ne Registri del Cancellier Pretorio per la sua
intiera osservanza

Udine 3. Febbraro 1700

Antonio Giustinian Luog.te

Udine 4. Febbraro

Fu pubblicato il suddetto alle Scale del Pallazzo di
questa Città luogo solito per me Cesare Salvetti
Pubblico Trombetta in concorso di molto Popolo in q.
Tratta d'altra simile esistente nell'Ufficio della Camera
della Contadinanza nella Filza di Stampe di cose
prima N.° 128

Udine dall'Ufficio suddetto 5. Luglio 1781.

Antonio Cappello Cand: Scontro
della Camera della Contadinanza

ill - 1 a

5:
Da
Con
af
Qu
Det
non
cav
for

ill . 1 a

Copia

1744
5. Febbraro M: V.
Ducali dell'Eccelso Consiglio di X.
a favore delli Quattro Quartieri della Cargna, che non siano fatte cavalcate per casi fortuiti

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum, Nob: et Sap: Viro Thomæ Michaeli de Suo Mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij fideli Dilecto salutem, et dilectionis affectum. Dal Precessor Vostro fu con sua Lettera 7. Giugno decorso adempito al carico ingiontoli dal Tribunal de Capi colle Ducali 9. Maggio precedente informando sopra la supplica al Medesimo umiliata dalli quattro Quartieri della Cargna subordinati nella materia Criminale all'Ufficio di Tolmezzo. Risultando però dalla stessa, che a motivo di certa convenzione illegitimamente formata da due Capitanj di detti Quartieri; professi detto Ufficio, che siano praticate le Cavalcate indifferentemente per qualunque caso anco fortuito, ed accidentale, troviamo necessario ingiongervi, che abbiate per nulla, e di nessun valore la professata suddetta convenzione, che abusivamente fatta d'alcun modo non deve essere admessa: E poichè agli oggetti di carità verso quelle povere genti devono andar pur congiunti gli altri della Giustizia, è volontà nostra, che in qualunque caso di morte non naturale debba farsi la visione del Cadavere da Chirurgo del Luogo, o più vicino, congiuntamente ad uno dei Deputati del Comune, e di due Testimonj del Luogo, ove la medesima seguisse, dovendo essere incombenza sì dell'uno come dell'altro di informarsi con li propinqui, e vicini de' Defonti delle circostanze della Morte, e di segnarle nelle relazioni, quali produrranno all'Ufficio Criminale, cosicchè essi siano sempre responsabili della verità delle loro relazioni. Quando poi vi fosse qualche

: di
5=
ti
=
=
zi
is=
ran=
ha

motivo di dubitare della incertezza dei riferiti casi, doveranno li Comuni a loro spese trasmettere a Tolmezzo due o tre Testimonj per quei fondati ricorsi, che fossero necessarj a liquidazione della verità. Rimarrà per altro nell'Ufficio di Tolmezzo il diritto di praticare tutte le più caute formalità, e diligenze per la scoperta de Rei nei casi veramente Criminali

Data in Nostro Duc. Pal. 5. Febbrari 1744. M. V.

Excell.^ Cons. X Seg.
Angelus Nicolosi

ill — 1 [illegible]

Copia

1759. 7. Maggio in Consiglio di X

In seguito delle diligenti informazioni vostre giurate in data 16. Febbraro passato sopra il memoriale della Contadinanza della Patria del Friuli per essere sollevata dall'aggravio delle Cavalcate che si fanno da Nodari di cotesto Maleficio, e dalli Uffici criminali di tutti li rispettivi Giurisdicenti nei casi fortuiti senza colpa, o di fatali accidenti, sono pervenute ai riflessi del Consiglio Nostro anco quelle molto esatte delli diletti Nob: Avvogadori di Comun. Sul fondamento delle meditazioni, ed esami praticati, messe in vista le ~~maggiori~~ ragioni per le quali, sebbene avvalorata la consuetudine di praticarsi indistintamente le Cavalcate per tutti li casi, occorrano precise le deliberazioni nostre per rendere sollevata dall'indebito aggravio la supplicante Contadinanza, aggiongono anche alle mature loro considerazioni li opportuni suggerimenti, che tendono ad assicurare li gelosi oggetti della Giustizia, a togliere ogni adito alle frodi, ma altresì a tener salvo, e fermo quanto è prescritto per le Cavalcate nei casi colposi, e criminali

1759 = 7. Maggio

Da tutto ciò desumendosi argomento per ispiegare la volontà nostra, mentre vi restano accompagnate nelle presenti le prefatte informazioni di essi Avvogadori di Comun vi incarichiamo col Consiglio medesimo di raccogliere, ed estendere in positiva Terminazione li suggerimenti enunziati, e proposti dalli stessi Avvogadori di Comun in tutto, e per tutto relativamente, ed a norma delle praccennate informazioni, cosicché fissate con essa

in avvenire le Direzioni, prescrizioni, e cautelle, tali siano i gelosi riguardi del servizio della Giustizia, e levati gli indebiti aggravj a quei Comuni. Concepita, ed estesa che averete a metodo di quanto vi resta ingionto la detta Terminazione, col l'accompagnarete per essere avvalorata dalle ulteriori deliberazioni del Consiglio medesimo

Copia

1759. 31. Agosto in Consiglio di X.ci

Al Luogotenente di Udine

In ordine alla commissione ingionta dal Consiglio di X.ci al Precessor Vostro con le Ducali 7. Maggio passato riceveremo accompagnata dalle vostre Lettere dei 25. susseguente la Terminazione da Voi estesa, la quale raccoglie le direzioni, presunzioni, e cautelle da tenersi, ed osservarsi in avvenire da Nodari di codesto Maleficio, e dagli Uffizj Criminali delli Giurisdicenti della Patria in rapporto alle Cavalcate nei casi fortuiti senza colpa, o di fattali accidenti. Mentre però concepita la si rileva in correlazione non solo dei suggerimenti enunziati, e proposti dalli Avvogadori di Comun, ma con li riguardi ancora del servizio della Giustizia, e di prevenzione ad ogni frode, che prevenire potesse dalla malizia. Resta perciò la Terminazione medesima per auttorità del Consiglio di X.ci approvata in ogni sua parte. E perche da chi si sia non possa professarsi inscienza, e ignoranza per la dovuta osservanza, troviamo conferente di ingiongervi che abbiate di essa a farne seguire la stampa per essere poi pubblicata, intimata, e trasmessa giusto la estesa anco in questa parte della precitata Terminazione

ill~. l. [illegible]

ti di
bga=
ali=
il
ma
izi
to
sis=
van=
he

ill. 1. p

Ill.mo Sig.r

Viene di rilevare questa Presidenza, che da Coadiutori, o sian Copisti di
cotesti Nodari Pretori, Civili, e Criminali vengono ad arbitrio lega=
lizate quelle Carte tutte, che per le Leggi devon esser legali=
zate da Ministri Principali, e non d'altri. Ricerchiamo però il
Zelo benemerito di V. S. Ill.ma che detta in rissoluta forma
procettare li medesimi, à non dover in conto alcuno ingerirsi
in tal incombenza, commettendo espressamente alli antedetti
Nodari di dover essi soli adempire à tal funzione, et tutto
ciò in pena agli uni, ed agli altri ad arbitrio del Magis=
trato Nostro. Tanto esequirà, e farà esequire, e rescrivan=
doci dell'esecuzione se le raccomandiamo.

Data dal Cons. Eccmo di 40 al Criminal à 2 Genn.o 1776.

Nicolò Valier Presid.e sopra gli Offizij, e Colleghe

All'Ill.mo Sig.r Luog.te d'Udine

SPp. Dil. Nostri

Negletta dà V V. Spp. ancorche con lettere del Precessor Nostro 25. Agosto 1747. commessa l' essecuzion delle Leggi stabilite della Publica matturità, con le quali viene alli Giurisdicenti ingionto l' obligo de dover perfecionar, e spedir tutti li Processi criminali nel termine di mesi trè non compresi quelli, che havessero suffraggi concessi dà questa Superiorità, ò da Magistrati Eccellentissimi della Dominante principiando dal giorno della denoncia, indolenza, querella, ò altro sopra di che havessero havuto origine li Processi medesimi; Nè ritroviamo per tanto con le presenti alle Spp. V. V. l' incarico di dover nel termine di giorni quindici prossimi venturi render essequite le lettere stesse in cadauna sua parte, qual termine spirato continuando nel difetto avanzeremo immediatamente à peso di codesto loro officio Fante in Tansa per ricever tutti quei Processi incaminati con l' assistenza di questi Nodari Pretorij al tempo delle sudette Lettere e gl' altri ancora che tutta via giacenti costa si ritrovassero, quali s'intenderanno avocati alla Superiorità Nostra in ordine alle Leggi stesse per la loro solecita spedizione si che la Giustizia riporti i suoi effetti, e la Cassa della povera Contadinanza finalmente sortisca il dovuto rissarcimento, desiderando à cadauna di V. V. Spp. ogni contento.

Udine li 22. Febraio 1749.

( *LUNARDO PESARO Luogot.*

*Spp: Dill: Nostri*

*Ci reca sorpresa la trascuranza di alcune Giurisdizioni nel definir i Processi, a quali fù da Noi deputata per voler di Legge l' assistenza, da che ne viene un' incompatibile ritardo agl' effetti di Giustizia, la delusion dell' instanze de Riccorenti, lo stancheggio de Rei, e il defraudo della Cassa della Contadinanza, non che dell' altra dell' Eccelso, a cui spettano l' imposizioni; e quello che più ci penetra si è la disapplicazione, se non anche la malizia di sottrare alla superiorità Nostra la cognizione di que fatti, che non possono esser vendicati senza l' appoggio della Nostra Autorità, e del Nostro assenso; e ci colpisse soprattuto la dissimulazione di quelli altri molti, che di loro natura esigono gl' esami dell' Eccelso Consiglio di X. a cui spesso giungono dei reclami sopra casi ignoti, e sepolti. Alla riparazione dell' irregolarità, che vulnera tanti pubblici oggetti, hanno più volte proveduto i Precessori Nostri, e nientemeno sollèciti Noi a custodire in osservanza le Leggi, a tutellare la Carica da innovazioni, e le pubbliche Casse da detrimenti si facciamo ad ingiongere alle Spp: Vostre di ridurre a compimento nel prescritto periodo i Processi incaminati coll' intervento di Ministro in nostro supplimento destinato, in difetto di che s' intenderanno a Noi devvoluti, e nelle solite forme avvocati restando Elle escluse dallo spiegar opinione: e in apresso con calore le ecitiamo a non sorpassare la partecipazione di quei casi meritevoli di essere a Noi tramandati, e dall' Eccelso Consiglio conosciuti, se desiderano coprirsi dai risentimenti dalle Leggi minacciati; e le auguriamo ogni miglior contento.*

*Udine li 17. Maggio 1764.*

( *GIO: CORNARO Luogotenente.*

N.° 8

Primo Volume che contiene li Estratti delle spese pagate alli Nodari Pretorj, e Giudici al Malefizio tanto uniti assieme, che separatamente dall' anno 1664. fino all'anno 1782

10
1
1
1
1
1
10
1
10
10
A
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Estratto delle Giornate, e spese di Cavalcate pagate dalla Cassa della Contadinanza alli Nobb. H.ri Capitanj, e Giudici al Maleficio negli anni infrascritti executivamente alla Terminazione Mulla 1664. 13. Febbraro approvata con Ducali 28. detto, e 25. Aprile susseguente come segue

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664. Giornate N.° | 49 | 1902. 14 | | 1684. Giornate - N.° | 2 | 77. 12 | |
| 1665 - - - - - | 19 | 735. 14 | | 1685 - - - - - - - - | 16 | 620. 4 | |
| 1666 - - - - - | 9 | 348. 18 | | 1686 - - - - - - - - | 4 | 155. 4 | |
| 1667 - - - - - | 44 | 1700. 12 | | 1687 - - - - - - - - | 11 | 425. 6 | |
| 1668 - - - - - | 35 | 1355. 18 | | 1688 - - - - - - - - | 29 | 1121. 18 | |
| 1669 - - - - - | 12 | 465. 12 | | 1689 - - - - - - - - | 15 | 579. 18 | |
| 1670. - - - - - | 27 | 1043. 14 | | 1690 - - - - - - - - | 56 | 2165. 14 | |
| 1771. - - - - - | 33 | 1279. 10 | | 1691 - - - - - - - - | 4 | 154. 12 | |
| 1672. - - - - - | 5 | 193. 14 | | 1692 - - - - - - - - | 17 | 657. 10 | |
| 1673. - - - - - | 16 | 620. 16 | | 1693 - - - - - - - - | 10 | 386. 16 | |
| Prima Suma N.° | 249 | 9647. - 2 | | 3za Suma N.° | 164 | 6344. 14 | |
| 1674 - - - - - | 9 | 348. - 18 | | 1694 - - - - - - - - | 5 | 193. 14 | |
| 1675 - - - - - | 10 | 388. - - | | 1695 - - - - - - - - | 2 | 77. 12 | |
| 1676 - - - - - | - - | - - - - - - - | | 1696 - - - - - - - - | 30 | 1159. 4 | |
| 1677 - - - - - | 16 | 622. 12 | | 1697 - - - - - - - - | 45 | 1742. 16 | |
| 1678. - - - - - | 36 | 1398. 12 | | 1698 - - - - - - - - | 37 | 1471. 14 | |
| 1679 - - - - - | 38 | 1472. 12 | | 1699 - - - - - - - - | 71 | 2745. 10 | |
| 1680 - - - - - | 10 | 386. 16 | | 1700 - - - - - - - - | 85 | 3288. 2 | |
| 1681 - - - - - | 18 | 696. 12 | | | | | |
| 1682. - - - - - | 28 | 1084. 12 | | | | | |
| 1683. - - - - - | 17 | 657. 10 | | | | | |
| 2da. Suma N.° | 182 | 7056. 4 | | 4a. Suma N.° | 275 | 10678. 12 | |

21

Riporto le Ottreste Summe

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1ma Suma Giornate | N° 249 | £ | 9647. 2 |
| 2da Suma | 182 | | 7056. 4 |
| 3za Suma | 164 | | 6349. 14 |
| 4a Suma | 275 | | 10678. 12 |

Summano Giornate N° 870 Summano spese £ 33726. 12

Se le sopradette Giornate N° 870 fossero state consumate dalli Nodari Pretorij invece delli Giudici al Maleffitio averebbero importato la Summa ~~[illegible]~~ compreso l'agio del 20. per % concesso dalla Terminaz.ne Nella 1664 di sole £ 18326. -

Le quali per essere state fatte dai Giudici à dovuto pagarx di più £ 15400:12

Estratto delle giornate, e spese di Cavalcate pagate dalla Cassa della Contadinanza alli Nobb: ed Ecc:mi S:ri Capitanj, e Giudici al Maleficio negli anni infrascritti come segue

| Anno | Giornate | L:re | s. | Anno | Giornate | L:re | s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 Giornate N.° | -- | -- | -- | 1721 Giornate N.° | 6 | 232 | 4 |
| 1702 | 28 | 1082 | 16 | 1722 | 2 | 77 | 12 |
| 1703 | 9 | 348 | 6 | 1723 | -- | -- | -- |
| 1704 | -- | -- | -- | 1724 | -- | -- | -- |
| 1705 | 23 | 902 | 18 | 1725 | -- | -- | -- |
| 1706 | 27 | 1043 | 14 | 1726 | -- | -- | -- |
| 1707 | 75 | 2903 | 2 | 1727 | -- | -- | -- |
| 1708 | 2 | 77 | 12 | 1728 | -- | -- | -- |
| 1709 | 2 | 77 | 12 | 1729 | -- | -- | -- |
| 1710 | 5 | 193 | 2 | 1730 | -- | -- | -- |
| Prima Summa N.° | 171 | 6629 | 2 | 3.a Summa N.° | 8 | 309 | 16 |
| 1711 | 13 | 502 | 18 | 1731 | -- | -- | -- |
| 1712 | 4 | 154 | 12 | 1732 | -- | -- | -- |
| 1713 | -- | -- | -- | 1733 | -- | -- | -- |
| 1714 | 6 | 232 | 16 | 1734 | -- | -- | -- |
| 1715 | 40 | 1543 | -- | 1735 | -- | -- | -- |
| 1716 | 5 | 193 | 14 | 1736 | -- | -- | -- |
| 1717 | 16 | 618 | 8 | 1737 | 3 | 116 | 2 |
| 1718 | 18 | 696 | 12 | 1738 | 5 | 193 | 2 |
| 1719 | 14 | 541 | 8 | 1739 | 25 | 966 | 2 |
| 1720 | 11 | 425 | 18 | 1740 | 6 | 231 | 12 |
| 2da Summa N.° | 127 | 4909 | 6 | 4.a Summa N.° | 39 | 1506 | 18 |

# Seguono le Spese oltrescritte

| Anno | Giornate N° | f | Anno | Giornate N° | f |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | - | - | 1761 | 18 | 694.16 |
| 1742 | 1 | 39.2 | 1762 | 9 | 347.2 |
| 1743 | - | - | 1763 | 7 | 270.14 |
| 1744 | - | - | 1764 | 20 | 772.6 |
| 1745 | - | - | 1765 | 22 | 811.8 |
| 1746 | - | - | 1766 | 5 | 193.2 |
| 1747 | - | - | 1767 | 14 | 542.- |
| 1748 | - | - | 1768 | 12 | 464.8 |
| 1749 | - | - | 1769 | 13 | 503.10 |
| 1750 | - | - | 1770 | 23 | 850.10 |
| 5.ª Summa N° | 1 | 39.2 | 7.ª Summa N° | 143 | 5449.16 |
| 1751 | - | - | 1771 | 24 | 889.12 |
| 1752 | - | - | 1772 | 34 | 1316.14 |
| 1753 | - | - | 1773 | 24 | 889.12 |
| 1754 | - | - | 1774 | 30 | 1159.4 |
| 1755 | - | - | 1775 | 9 | 348.6 |
| 1756 | - | - | 1776 | 40 | 1545.8 |
| 1757 | 1 | 39.2 | 1777 | 54 | 1617.10 |
| 1758 | 4 | 154.12 | 1778 | 42 | 1621.16 |
| 1759 | - | - | 1779 | 73 | 2823.10 |
| 1760 | - | - | 1780 | 131 | 4061.4 |
| 6.ª Summa N° | 5 | 193.14 | 8.ª Summa N° | 461 | 16272.16 |

~~Seguono le spese dette~~

Summario delle dt.te spese dall'anno 1701 inclusive sin 1740. pur inclusive

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1ma Summa Ristrett. | N.° 171 | £ 6629. | 2 |
| 2da | " 127 | " 4909. | 6 |
| 3za Summa | " 8 | " 309. | 16 |
| 4a | " 39 | " 1506. | 18 |
| Summano | N.° 345 | £ 13355. | 2 |

Summario delle dt.te spese dall'anno 1741. inclusive sin 1780. pur inclusive

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5a Summa | N.° 1 | £ 39. | 2 |
| 6a | " 5 | " 193. | 14 |
| 7a | " 143 | " 5449. | 16 |
| 8a | " 461 | " 16272. | 16 |
| Summa | N.° 610 | £ 21955. | 8 |
| Sopradetta Summa | 345 | " 13355. | 2 |
| Tutto summa | N.° 955 | £ 35310. | 10 |

Le sopradette giornate N.° 955 se fossero state pagate alli Nodari Pretorj invece de Giudici compreso l'aggio del 20 p. % concesso dalla Terminaz.e Nulla importarebbero -- £ 19909. --

E per essere state fatte dai Giudici à dovuto pagare di più -- £ 15401. 10

61

Estratto delli pagamenti fatti alli Nodari Pretorj e Giudici al Maleficio per Cavalcate negli anni infrascritti

| | |
|---|---|
| 1664 | L 6420. 10 |
| 1665 | 5780. 3 |
| 1666 | 5757. 19 |
| 1667 | 8755. 13 |
| 1668 | 7504. 11 |
| 1669 | 6854. 6 |
| 1670 | 5709. 1 |
| 1671 | 5018. 10 |
| 1672 | 3318. 5 |
| 1673 | 3438. 6 |
| 1ma Summa | L 59157. 4 |
| 1674 | L 3568. -- |
| 1675 | 2047. 6 |
| 1676 | 1327. 7 |
| 1677 | 2444. 19 |
| 1678 | 3291. 12 |
| 1679 | 2897. 10 |
| 1680 | 2352. 15 |
| 1681 | 2525. -- |
| 1682 | 3230. -5 |
| 1683 | 2332. 13 |
| 2da Summa | L 25987. 7 |

Rissarcimenti di spese oltrescritte pervenuti in Cassa della Contad.ne negli anni infrascritti

Riscossi in conto di rissarcimenti di Cavalcate per li anni 1664. 1665 1666. 1667. 1668. 1669 1670. 1671. 1672. 1673 e 1675. come dal Libro de Conti @ 64 d.o L 17108. 8

| | |
|---|---|
| 1ma Summa | L 17108. 8 |
| 1676 | 360. 6 |
| 1678 | 336. 12 |
| 1679 | 940. 5 |
| 1680 | 1185. 15 |
| 1681 | 1319. 3 |
| 1682 | 772. 15 |
| 1683 | 522. -7 |
| 2da Summa | L 5137. -3 |

| Seguono li pagamenti | | Seguono li rinvestimenti | |
|---|---|---|---|
| 1684 | £ 1931. 7 | 1684 | £ 530. 16 |
| 1685 | 2514. 15 | | |
| 1686 | 1614. 16 | | |
| 1687 | 2479. 10 | 1687 | 244. 16 |
| 1688 | 3324. 16 | 1688 | 319. 18 |
| 1689 | 2434. – | 1689 | 237. 16 |
| 1690 | 4083. 19 | 1690 | 687. 14 |
| 1691 | 3707. 17 | 1691 | 1156. –1 |
| 1692 | 2331. 16 | 1692 | 508. 18 |
| 1693 | 3194. 4 | 1693 | 1008. 11 |
| 3za Summa | £ 28217. – – | 3za Summa | £ 4694. 10 |
| 1694 | £ 1452. 11 | 1694 | £ 1072. – – |
| 1695 | 3049. 4 | 1695 | 105. 11 |
| 1696 | 4443. 14 | 1696 | 483. 6 |
| 1697 | 4159. 15 | 1697 | 502. 17 |
| 1698 | 4511. 10 | 1698 | 1046. –9 |
| 1699 | 4193. 9 | 1699 | 2149. 14 |
| 1700 | 6266. 2 | 1700 | 1152. 15 |
| 4a Summa | £ 28076. 5 | 4a Summa | £ 6512. 12 |
| 1ma Summa | 59157. 4 | 1ma Summa | 17508. –8 |
| 2da | 25987. 7 | 2da | 5137. –3 |
| 3za | 28217. – – | 3za | 4694. 10 |
| | £ 141437. 16 | | £ 33852. 13 |

| Seguono le Spese di Cavalcate | | | Seguono li rissarcimenti | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | £ 4565. | 12 | 1701 | £ 339. | 1 |
| 1702 | 3339. | 12 | 1702 | 667. | 2 |
| 1703 | 2561. | 11 | 1703 | 403. | 12 |
| 1704 | 2786. | 13 | 1704 | 841. | 18 |
| 1705 | 2889. | 13 | 1705 | 431. | 9 |
| 1706 | 3919. | 18 | 1706 | 291. | 18 |
| 1707 | 1257. | 8 | 1707 | ------ | |
| 1708 | 1184. | 9 | 1708 | 297. | 2 |
| 1709 | 1335. | 16 | 1709 | 674. | 6 |
| 1710 | 2033. | 12 | 1710 | ------ | |
| Ima Summa | £ 25874. | 4 | Ima Summa | £ 3946. | 8 |
| 1711 | £ 2033. | 12 | 1711 | £ ------ | |
| 1712 | 1611. | 12 | 1712 | 293. | 12 |
| 1713 | 1023. | 17 | 1713 | 634. | 19 |
| 1714 | 1374. | 12 | 1714 | 252. | 16 |
| 1715 | 2610. | 17 | 1715 | ------ | |
| 1716 | 1660. | 10 | 1716 | 100. | 19 |
| 1717 | 2345. | 10 | 1717 | 240. | 17 |
| 1718 | 3169. | 14 | 1718 | 481. | 8 |
| 1719 | 1739. | 17 | 1719 | ------ | |
| 1720 | 1575. | 10 | 1720 | 554. | 6 |
| 2da Summa | £ 19145. | 11 | 2da Summa | £ 2558. | 17 |
| Ima Summa | 25874. | 4 | Ima Summa | 3946. | 8 |
| | £ 45019. | 15 | | £ 6505. | 5 |

Seguono spese di Cavalcate

| | | |
|---|---|---|
| 1721 | £ 1074. | 19 |
| 1722 | 1299. | 15 |
| 1723 | 1358. | 13 |
| 1724 | 1136. | -5 |
| 1725 | 1303. | 17 |
| 1726 | 194. | 12 |
| 1727 | 893. | 9 |
| 1728 | 1863. | 15 |
| 1729 | 976. | 12 |
| 1730 | 1524. | 19 |
| 3za Summa | £ 10626. | 16 |
| 1731 | £ 2358. | -8 |
| 1732 | 1093. | 14 |
| 1733 | 1538. | -1 |
| 1734 | 1860. | 12 |
| 1735 | 1787. | 17 |
| 1736 | 954. | -5 |
| 1737 | 720. | 11 |
| 1738 | 2376. | -9 |
| 1739 | 1564. | 18 |
| 1740 | 1283. | -- |
| 4a Summa | £ 15537. | 15 |
| 3a Summa | 10626. | 16 |
| | £ 26164. | 11 |

Seguono rissarcimenti

| | | |
|---|---|---|
| 1721 | £ 151. | 2 |
| 1722 | 20. | 9 |
| 1723 | 175. | 6 |
| 1724 | 130. | -- |
| 1725 | 339. | 17 |
| 1726 | -------- | |
| 1727 | -------- | |
| 1728 | -------- | |
| 1729 | 80. | 10 |
| 1730 | -------- | |
| 4a Summa | £ 897. | 4 |
| 1731 | £ 231. | 12 |
| 1732 | -------- | |
| 1733 | 192. | -3 |
| 1734 | 71. | -5 |
| 1735 | 180. | 10 |
| 1736 | 140. | 15 |
| 1737 | 48. | -- |
| 1738 | 260. | 10 |
| 1739 | 461. | 15 |
| 1740 | 344. | -4 |
| 4a Summa | £ 1930. | 14 |
| 3a Summa | 897. | -4 |
| | £ 2827. | 18 |

| Seguono le spese di Cavalcate | | Seguono li risarcimenti | |
|---|---|---|---|
| 1741 | £ 1666.13 | 1741 | £ 196.13 |
| 1742 | 1407.-- | 1742 | 279.16 |
| 1743 | 1891.-5 | 1743 | 120.2 |
| 1744 | 1908.5 | 1744 | 190.-8 |
| 1745 | 521.6 | 1745 | 440.16 |
| 1746 | 893.-- | 1746 | 99.13 |
| 1747 | 1522.2 | 1747 | 290.1 |
| 1748 | 1211.8 | 1748 | 640.-- |
| 1749 | 561.12 | 1749 | 457.8 |
| 1750 | 1661.10 | 1750 | ------ |
| 5.a Summa | £ 13244.-1 | 5.a Summa | £ 2714.17 |
| 1751 | £ 1510.11 | 1751 | £ 401.- |
| 1752 | 1073.18 | 1752 | ------ |
| 1753 | 1509.-6 | 1753 | 280.16 |
| 1754 | 571.-- | 1754 | ------ |
| 1755 | 1358.-8 | 1755 | 80.8 |
| 1756 | 1172.14 | 1756 | ~~311.3~~ |
| 1757 | 1771.12 | 1757 | 311.3 |
| 1758 | 1217.17 | 1758 | 139.4 |
| 1759 | 1384.16 | 1759 | 350.14 |
| 1760 | 1617.12 | 1760 | 79.16 |
| 6.a Summa | £ 13137.14 | 6.a Summa | £ 1643.-1 |
| 5.a Summa | 13244.1 | 5.a Summa | 2714.17 |
| Summa | £ 26381.15 | Summa | £ 4357.18 |

| Seguono le Spese di Cavalcate | | |
|---|---|---|
| 1761 | L 3094 | 16 |
| 1762 | 3258 | 12 |
| 1763 | 2745 | 16 |
| 1764 | 3180 | 6 |
| 1765 | 2836 | 6 |
| 1766 | 2574 | -- |
| 1767 | 3416 | 8 |
| 1768 | 3582 | 14 |
| 1769 | 4723 | 16 |
| 1770 | 3554 | 17 |
| 7.a Summa | L 32967 | 11 |
| 1771 | L 3104 | 6 |
| 1772 | 3465 | 18 |
| 1773 | 2996 | 12 |
| 1774 | 3351 | 4 |
| 1775 | 2010 | 17 |
| 1776 | 3640 | 16 |
| 1777 | 3439 | 12 |
| 1778 | 4046 | 18 |
| 1779 | 5461 | -- |
| 1780 | 7692 | 16 |
| 8.a Summa | L 39209 | 19 |
| 7.a Summa | 32967 | 11 |
| Summa | L 72177 | 10 |

| Seguono Li risarcimenti | | |
|---|---|---|
| 1761 | L -- | -- |
| 1762 | -- | -- |
| 1763 | 445 | 13 |
| 1764 | 40 | 4 |
| 1765 | 99 | 12 |
| 1766 | 9 | -- |
| 1767 | -- | -- |
| 1768 | 60 | 1 |
| 1769 | 245 | 12 |
| 1770 | 914 | 3 |
| 7.a Summa | L 1814 | 5 |
| 1771 | L 255 | 8 |
| 1772 | 464 | 18 |
| 1773 | -- | -- |
| 1774 | -- | -- |
| 1775 | ~~1021~~ | ~~10~~ |
| 1776 | 1021 | 10 |
| 1777 | 628 | 17 |
| 1778 | -- | -- |
| 1779 | 90 | 11 |
| 1780 | 1978 | 11 |
| 8.a Summa | L 4639 | 15 |
| 7.a Summa | 1814 | 5 |
| Summa | L 6454 | -- |

| Summario delle spese di Cavalcate pagate alli Nodari Pretori, e Giudici al Maleficio dalla Cassa della Contadinanza dall'anno 1664. inclusive sin l'anno 1700 pur inclusive sono Anni N.° 37. come segue | | Summario delli rissarcimenti pervenuti in Cassa della Contad: in conto delle spese sudette negli anni infrascritti | |
|---|---|---|---|
| Prima summa in d.° @ | L 59157. 4. | Prima summa in d.to @ | L 17108. 8 |
| 2da | 25987 7 | 2da | 5137. 3 |
| 3za | 28221. – | 3za | 4694. 10 |
| 4.a | 28076. – 5 | 4.a | 6512. 12 |
| | L 141437. 16 | | L 33452. 13 |

La summa delli rissarcimenti pervenuti in Cassa negli anni sopradetti corrisponde al 23 ti per %

Il vero summario è quello all'incontro

| Seguono le spese di Cavalcate 1781. per Lug: sin 3.bre | | Seguono li rissarcimenti dall'anno 1781. sin 1782 | |
|---|---|---|---|
| 1782 | L 9585. 4 | 1782 | L 1294. 18 |

Corrispondono li rissarcimenti al 13 ti per %

N.° 7

| Summario Generale delle Spese di Cavalcate pagate dalla Cassa della Camera della Contadinanza alli Nodari Pretorj, e Giudici al Maleficio relativamente alla Terminazione dell'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig: Andrea da Mulla Luogotenente Generale della Patria del Friuli del dì 13. Febbraro 1664 approvata dall'Ecc.mo Senato con Ducali 26. Aprile susseguente nelli anni infrascritti come segue | Summario delli Risarcimenti pervenuti in Cassa dalla Camera della Contadinanza per conto delle oltrescritte Spese nelli anni infrascritti |
| --- | --- |
| Foglio N.° 1 dall'anno 1664. sin 1700 inclusive £ 141437. 16 | Foglio N.° 1. dall'anno 1664. sin 1700. inclusive - £. 33452. 13 |
| Foglio N.° 2 dall'anno 1701. sin 1720 ---£ 45019. 15 | Foglio N.° 2 dall'anno 1701. sin 1720 ---£ ..6505. - 5 |
| Foglio N.° 3. dall'anno 1721. sin 1740 ---£ 26164. 11 | Foglio N.° 3 dall'anno 1721. sin 1740 ----£ --2827. 18 |
| Foglio N.° 4 dall'anno 1741. sin 1760 ----£ 26381. 15 | Foglio N.° 4 dall'anno 1741. sin 1760 ......£ ..4257. 18 |
| Foglio N.° 5. dall'anno 1761. sin 1780 ---£ 72177. 10 | Foglio N.° 5 dall'anno 1761. sin 1780 ----£ ..6454. -- |
| Summa ....£ 311181. 7 | Summa ......£ 53497. 14 |

Corrispondono in Monte li Risarcimenti pervenuti in Cassa dalla Camera della Contadinanza al 17. per %

| | |
| --- | --- |
| 1781. sin 1782 ---£ 9585. 4 | 1781. sin 1782 --£ 1294. 18 |
| £ 320766. 11 | £ 54792. 12 |

N.° 7

Summario Generale delle spese di Cavalcate pagate dalla Cassa della Camera della Contadinanza alli Nodari Pretori, e Giudici al Maleficio relativamente alla Terminazione Mulla 13. Febbraro 1664. approvata dall'Ecc.mo Senato 26. Aprile susseguente negli anni infrascritti come segue

| | | |
|---|---|---|
| Foglio N.° 1. dall'anno 1664. sin 1700. inclusive | L. 141437. | 16 |
| Foglio N.° 2. dall'anno 1701. sin 1720 | 45019. | 15 |
| Foglio N.° 3. dall'anno 1721. sin 1740 | 26164. | 11 |
| Foglio N.° 4. dall'anno 1741. sin 1760 | 26381. | 15 |
| Foglio N.° 5. dall'anno 1761. sin 1780 | 72177. | 10 |
| Foglio N.° 6. dall'anno 1781. sin 1782 | 9585. | 4 |
| Summa | L. 320766. | 11 |

Summario delli Bisarcimenti pervenuti in Cassa della Camera della Contadinanza per conto delle oltrascritte spese nelli anni infrascritti

| | | |
|---|---|---|
| Foglio N.° 1 dall'anno 1664. sin 1700. inclusive | L. 33452. | 13 |
| Foglio N.° 2 dall'anno 1701. sin 1720 | 6505. | 5 |
| Foglio N.° 3 dall'anno 1721. sin 1740 | 2827. | 18 |
| Foglio N.° 4 dall'anno 1741. sin 1760 | 4257. | 18 |
| Foglio N.° 5 dall'anno 1761. sin 1780 | 6454. | -- |
| Foglio N.° 6 dall'anno 1781. sin 1782 | 1294. | 18 |
| Summa | L. 54792. | 12 |

Corrispondo li Bisarcimenti in Monte pervenuti in Cassa della Camera della Contadinanza al 17. per %

Udine dall'Uffizio della Camera della Contadinanza li 13. Xbre 1782

Antonio Zoppetto Cancellier scontro della Camera della Contadinanza

In anni sessanta cioè:

Dall'anno 1701. sin 1760 Li Giudici al Maleficio sono stati anni 34. interpolarmente senza andare in Cavalcata per conto della Camera della Contadinanza E nelli altri anni 26. anno consumato sole giornate N.° 351

Quelle pagate alli Signori Giudici al Maleficio
Dall'anno 1701. sin 1760. ascendono a — £ 13588. 18
E quelle pagate dall'anno 1761 sin 1782 . . . 4 27120. 18

£ 13532. –

E nelli anni 1721. sin 1760 che sono anni 40. sono state consumate solamente giornate N.° 54. sono — £ 2049

N.° 11 Summario delle Giornate consumate dalli Giudici al Maleficio in Qualcate per occasione di Processi Criminali, e delle spese pagate alli medesimi come segue

Prima summa dall'anno 1664 sin 1673

| | | | |
|---|---|---|---|
| Giornate - - - N.° | 249 | Spese - - - - - L | 9647 . 2 |
| 1674 sin 1683 | 182 | | 7056 . 4 |
| 1684 sin 1693 | 164 | | 6344 . 14 |
| 1694 sin 1700 | 275 | | 10678 . 12 |
| 1701 sin 1710 | 171 | | 6629 . 2 |
| 1711 sin 1720 | 127 | | 4909 . 6 |
| 1721 sin 1730 | 8 | | 309 . 16 |
| 1731 sin 1740 | 39 | | 1506 . 18 |
| 1741 sin 1750 | 1 | | 39 . 2 |
| 1751 sin 1760 | 5 | | 193 . 14 |
| 1761 sin 1770 | 143 | | 5449 . 16 |
| 1771 sin 1780 | 461 | | 16272 . 16 |
| 1781 sin 1782 | 85 | | 5398 . 6 |
| Sumario Giornate N.° | 1910 | Summario Spese L | 74435 . 8 |

Udine dall'Ufficio della Camera della Contad.a 13 Xbre 1782

Antonio Appollo Cancellier Scontro

della Camera della Contadinanza

N.o 12

Le Giornate pagate alli Giudici al Malefficio per Cavalcate di Processi Criminali delli anni infrascritti rilevano come segue

| | Giornate | | Spese |
|---|---|---|---|
| 1664. sin 1700 | N.o 870 | - - - - - - - - - - - - - - | L 33726 . 12 |
| 1701. sin 1782 | " 1040 | - - - - - - - - - - - - - - | " 40708 . 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Summano Giornate | N.o 1910 | - - - - Summano Spese - | 74435 . 8 |

Quali Giornate, e spese se fossero state consumate dalli Nodari Pretorj, e pagate alli medesimi importarebbero - " 41965. 8

E sarebbe stato il risparmio alla Cassa della Contadinanza di Lire trentadue mella quattrocento settanta dico - - - L 32470. —

Udine dall'Ufficio della Camera della Contad.a 13. Xbre 1782.

Antonio Zappello Cancelliere Scontro
della Camera della Contadinanza

#º: 10 Seguono le Spese d'Arreste pagate alli Giudici

1781 pmo Lug.º sin 31. Xbre 1782: Giornate #º: 85 . . . L 5398 . 6

Li estratti delle spese delle Cavalcate state pagate dalla Cassa della Contadinanza alli Sudi Giudici al Maleficio dall'anno 1664 . sin 31 . Xbre 1782, e contenute nelli fogli segnati al Margine #º: 8 sino al #º: 10 furono tratti dalli Registri esistenti nell'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli.

Udine dall'Ufficio sudetto 13. Xbre 1782

Antonio Coppetto Cancellier, Scontro della Camera della Contadinanza

Summario Generale delle Giornate consumate dalli Giudici al Maleficio in Cavalcate per occasione di Processi Criminali, e delle spese pagate alli medesimi come segue

Prima Summa dall' anno 1701. sin 1710

| | | | |
|---|---|---|---|
| Giornate - - - | N.° 171 | Spese - - - - | £ 6629. 2 |
| 1711. sin 1720 - | 127 | | 4909. 6 |
| 1721. sin 1730 - - | - - 8 | | 309. 16 |
| 1731. sin 1740 - - | 39 | | 1506. 18 |
| 1741. sin 1750 - - | - - 1 | | 39. 2 |
| 1751. sin 1760 - - | - - 5 | | 193. 14 |
| 1761. sin 1770 - - | 143 | | 5449. 16 |
| 1771. sin 1780 - - | 461 | | 16272. 16 |
| 1781. sin 1782 - | 85 | | 5398. 6 |
| Summano Giornate | N.° 1040 | Summano Spese | £ 40708. 16 |
| 1664. sin 1673 - | 249 | | 9647. 2 |
| 1674. sin 1683 - | 182 | | 7056. 4 |
| 1684. sin 1693 | 164 | | 6344. 14 |
| 1694. sin 1700 - | 275 | | 10678. 12 |
| Summano Giornate | N.° 1910 | Summano Spese | £ 74435. 8 |

NB Le sopradette Summe dall' anno 1664. sin 1700 nel Foglio presentato in Cam.<sup></sup> Pretoria sono descritte le prime, e poi in seguito quelle dall' anno 1701 sin 1782

Le Giornate pagate alli Giudici al Maleficio per Cavalcate di Processi Criminali delli anni infrascritti ~~[illegible]~~ rilevano come segue

| ~~1664 sin 1700~~ Giornate | | Spese | |
|---|---|---|---|
| 1664. sin 1700 N.o 870 | - - - - - - - - - - - - - - - - | L 33726. | 12 |
| 1701. sin 1782 " 1040 | - - - - - - - - - - - - - - - - | " 40708. | 16 |
| Summano Giornate N.o 1910 | - - - - - Summano Spese | L 74435. | 8 |
| Quali Giornate, e Spese se fossero state pagate alli Nodari Pretori importarebbero sole | - - - - - - - - - - - | " 41965. | 8 |

E sarebbe stato il risparmio alla Cassa della Contadinanza di L 32470. —

Per l'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli si fa Fede, che il Nob: ed Ecc: Sig: Giudice al Maleficio dal dì primo Gennaro sino al dì 30. Giugno 1782 è stato nove volte in Cavalcata per la Formazione di Processi nelle Ville della Patria, ed aver perciò consumato giornate N.° 37; E che dal dì primo Luglio sin 31. Xbre pur 1782. è stato due sole volte in Cavalcata per occasione suddetta; ed aver consumato perciò giornate N.° 13 come appare dalli Registri in questo Ufficio esistenti in quorum

Udine dall'Ufficio suddetto 12. Febbraro 1783

Antonio Cappello Cancellier Scontro della Camera della Contadinanza

L:D:S: Per Cavalcate

1782 · X · 7bre @ 1

Lettere del Magistrato Ecc.mo de S.ri Deputati, ed Aggionti alla Provision del danaro, che ricercano all'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente la Terminazione 13. Febbraro 1664 del fu Nob: Uo: s. Andrea da Mula Luogotenente; ed inoltre che con legali documenti abbia a fondamentare tutti li assunti esposti nella supplica presentata all'Ecc.mo Collegio il dì 4. 7bre 1782. tanto in linea di operazioni fatte dalli Ministri, quanto in rapporto alli aseggni, e dispendj incontrati dal Corpo della Contadinanza

1782 · 4 · 7bre @ 2

Supplica del Corpo della Contadinanza presentata nell'Ecc.mo Collegio per l'effetto che venghi posto freno agli abusi introdotti dalli Nodari Pretorj al Criminal, e dalli Giudici al maleficio sopra le Cavalcate che vengono fatte da essi per Processi Criminali; e carte comprobanti gli assunti esposti nella detta supplica come segue

1782 · X · 7bre @ 6

Copia di Fede del Nob: Sig.r Cancellier della Patria, che nel gettito annuale delle Gravezze Rurali, ossia de' Fuochi di Lista si comprendono anco le spese che vengono fatte per Cavalcate di Processi Criminali dalli Nodari Pretorj; e dalli Giudici al Maleficio

1664 · 13 · Febbraro @ 7

Terminazione del Nob: Uo: s. Andrea da Mula fu Luogotenente ricercata con le Lettere sudette dall'Ecc.mo Magistrato

1782 · X · 7bre @ 11

Copia di Fede del Nob: Sig.r Cancellier della Patria, che li Giudici al Maleficio ritragono il pagamento del Giornate di Cavalcate in ragione di L 35. al giorno, e li Nodari di L 18 –

1780. 20. Luglio @ 12
Bolletta di Cavalcata, e Polizza entrosta di giornate n.° 2 falsa dal Giudice al Maleficio, e riscosse in tempo, che non è vero che le abbia consumate

1782. 8. Giugno @ 17
Altra simile di giornate n.° 6 falsa ancor questa

@ 21
Atto di Terminazioni, e Decreti, e Sindicali in materia di Cavalcate

Copia

Ill.mo Sig.r Sig.r Col.mo



Commesso questo Magistrato d'Informare sopra l'annessa Supplicazione prodotta dalli Rappresentanti il Corpo di codesta Contadinanza, dobbiamo preliminarmente

1782 10. 7bre

rivogliersi alla attenzione, e benemerito impegno di V. S. Ill.ma accio voglia munirci della Terminazione 1664. 13. Febbraro annunziata del Nob. Ho: s. Andrea da Molla fu Luogot.e di codesta Patria; ed innoltre fondamentare con legali Documenti tutti li assunti esposti nella supplica tanto in Linea d'operazione fatte dalli Ministri indicati, quanto in concerto alli aseggni, e dispendj, che si asseriscono incontrati dal Corpo supplicante

Sarà pertanto della di Lei diligenza il rendersi intesi di tutto quanto sta espresso in detto Memoriale unendovi pure la di Lei virtu quelle ulteriori considerazioni relative all'argomento colla possibile sollecitudine. nella quale attenzione ce le raccomandiamo

Dal Mag.o de ~~Aggionti~~ Deputati, ed Agg.i alla Prov.n del Danaro

10. 7bre 1782

{ Bortolo Priuli Deput.o e Coll.a

All'Ill.mo Sig.r Luogot.e di Udine

1782. 4: 7bre Presentata nell' Ecc.mo: Colleggio 

Serenis.: Prencipe

Con Terminazione 13. Febbraro 1664 dal N.H. Ill.mo: s. Andrea da Mulla Luogot.e della Patria del Friuli approvata dall' Ecc.mo: Senato il dì 25. del susseguente Aprile fu ordinato, che dal Corpo della Contadinanza venisse instituito un Capitale di D. 800.- acciò questo servir dovesse per pagare alli Nodari Pretorj, e Giudici al Maleficio le Cavalcate a sollievo delli Comuni, che venivano dalli predetti Nodari per l'avanti sul fatto con violenti esecuzioni, ed asporto di Pegni angariati

Più volte è stato consunto il Capitale suddetto, e più volte è stato rimesso, cosicchè di presente nel gettito annuale delle Pubbliche Gravezze è stata incorporata anche l'annua spesa che può occorrere per supplire alli pagamenti delle Cavalcate suddette

Dacchè fu presa questa Massima di comprendere anche questa spesa nel gettito delle annuali Gravezze non è mai andata in sbilancio la la Cassa della Contadinanza quanto nelli due ultimi Decennj, e di questo sbilancio

N.o 1 Terminazione da Mulla 1664. 13. Febbraro

N.o 2. Fede dell' Ufficio della Patria, che nel gettito delle annuali Gravezze si comprendono anche le spese che si fanno per Cavalcate

N.o 3 Estratto delle Giornate consumate dalli Giudici al Maleficio in Cavalcate.

Osserva

Nelli due Decennj 1741. sin 1760 li Giudici anno consumato giornate N.o 6; e nelli anni venti successivi

Bilancio chiaro si scuopre
La origine, poichè si è introdotto
un costume, che li Giudici al
Maleficio, e li Nodari cavalcano
troppo spesso, ed in vece delli casi
gravi ad essi soltanto dalle Leggi
permessi, cavalcano per ogni caso de
più lievi, ritraendo anche il pagamento
delle Giornate in ragione di L 35.-
destinate per li Giudici al Maleficio,
quando li Nodari Pretorj non
esiggerebbero che sole L 18- al giorno
ad essi spettanti.

Gli uni, e gli altri poi fanno
Bollize ingorde per più Giornate di
quelle che realmente anno consumato,
e molte volte non avendo partiti da
Udine, avendo ivi chiamati li
Testimonj, o spedito a Piedi un semplice
Condiatore per brevi istanti sul luogo,
ritragono li Giudici, che col proprio
Nome segnano le Bollize il pagamento
delle L 35. intendendosela con li Nodari.

A freno delli surrifferiti abusi
a tutela della povera Cassa dell'detta
Contadinanza resa esausta, a sollievo
anche delli Condannati per un limitato
tempo

cioè dall'anno 1761. sin 1780 anno
consumato, Giornate N.° 604

N.° 4. Fede dall'Ufficio della
Patria che Giudici, e Nodari
ritragono dalla Cassa della Contadinanza
il pagamento in quella misura;
e Terminaz. 1664. suddetta che lo
prescrive

N.° 5. Bollizza di Giornate N.° 6
del Giudice di aver consumato sei
giornate in Cavalcata, in tempo che
è stato un semplice Condiatore ed
à consumato sole tre giornate dell'
andata, e ritorno

N.° 6. Altra Bollizza di giornate 4
e Fede inserta, che il medesimo non
è stato nella indicata Villa, ma aver
fatto venir a Udine li Testimonj

tempo, ai quali contro i sentimenti
della vera Giustizia divengono perché
le condanne per le troppo eccedenti
spese de loro Processi; implora umilmente
il Corpo della Contadinanza suddetta, che
dalla Paterna Carità, e Giustizia di
Vostra Serenità venghi ordinata la
pontuale esecuzione di tante Sovrane
Leggi in più tempi emanate, ed aggiunga
quelle Sovrane ed autorevoli
Providenze, che credesse opportune, onde
li Giudici al Maleficio, e li Nodari
Pretorj non abbiano a cavalcare sennon
nei soli casi dalle stesse Leggi indicati
e nei quali fosse necessaria la loro presenza
ne possano esiggere contro la verità il
pagamento delle Cavalcate non fatte
e di quelle ad essi non aspettanti, onde
rimessi li detti Giudici, e Nodari nelle
vie del dovere non abbia il Corpo
suddetto della Contadinanza a restar
oppresso sotto l'insofribile peso onde
vaglia a sostenere gli altri Pubblici,
necessarj importanti affari. Grazie

N.° 7. Atto di Terminazioni
Decreti, e Sindicali del N.° 1
sino al N.°
Terminazione Nulla predetta
e Sindicali 1697. 29 Xbre
~~N.° 7 Atto di Terminazioni,~~
~~Decreti, e Sindicali del N.°~~
~~sino al N.°~~
~~N.°~~

N.° 1 Cattalogo delle Parti presentate all'Ill.mo Sig.r Cancellier Pretorio sopra l'affare delle Cavalcate per la estesa di nuova Terminazione nello stesso proposito commessa dall'Ecc.mo Magistrato delli SS.i Deputati, ed Aggionti alla Provision del Danaro con Lettere del dì 25. Agosto 1783. le quali estesa, che sarà, ed approvata dall'Ecc.mo Senato si faranno stampare unite alla detta Terminazione 

1577. 5. Febbraro. Parte dell'Eccelso Consiglio di X.ci, che dà facoltà all'Ecc.mo Sig.r Luogotenente di poter mandare uno Nodaro Pretorio ad assistere alli Cancellieri delle Giurisdizioni della Patria alla formazione di Processi Criminali.

1645. 12. Giugno. Parte dell'Eccelso Consiglio di X.ci, che li Debitori di spese di Processi nei Casi delegati siano astretti al pagamento di esse se sono stati Liberati, e possano essere astretti al pagamento suddetto i di loro Eredi

1657. 22. Giugno. Parte dell'Eccelso Consiglio di X.ci, che prescrive una privileggiata anzianità sopra ogni qualità di Beni de Rei per il rissarcimento delle Cavalcate.

1664. 13. Febbraro. Terminazione del Nob. Ho: s. Andrea da Mulla Luogotenente in materia di Cavalcate per Processi Criminali approvata dall'Ecc.mo Senato 26. Aprile susseg.te

1670. 30. Giugno. Aggiunta di Capitoli alla Terminazione Mulla 1664. del Nob. Ho: s. Benetto Giustinian Luogotenente

1675. 15. Ottobre. Capitolo delli ~~[illegible]~~ Ordini degli Ecc.mi SS.i Sindici Inquisitori in T. F. che disobbliga li Degani portar Denonzie di fatti occorsi di poca conseguenza

1685. 19. Gennaro M:V: Ducali dell' Ecc.mo Senato, che proibiscono alli Nodari Pretorj di far Cavalcate per Processi Criminali fuori dei sette casi permessi dalle Leggi

1689. 6. Marzo. Terminazione del Nob: Uo: ser Alvise Basadonna Luogotenente, che prescrive alli Nodari Pretorj, che non debbano trattenersi in un Luogo più di giorni tre, ancorche dovessero formar più di un Processo.

1697. 29. Xbre Ordini Sindicali in materia di Cavalcate per Processi Criminali.

1700. 13. Febbraro. Terminazione del Nob: Uo: ser Antonio Giustinian Luogotenente, che prescrive, che non debba essere fatto a Rei il relaxetur se non averanno presentato Fede della Camera della Contadinanza, che sij stata risarcita la Cassa della medesima

1705. 24. Maggio Terminazione del Nob: Uo: ser Girolamo Diedo in materia di Cavalcate per Processi Criminali.

1708. 28. Marzo. Terminazione del Nob: Uo: ser Andrea Memo Luogotenente nella materia suddetta

1722. 11. Luglio Ordini Sindicali Capitolo X.° Che non si debba cavalcare per semplice dilazione d'Arma da fuoco, ne per casi fortuiti, ed accidentali.

1731. 25. 9bre. Terminazione del Nob: Uo: ser Benetto Niccolò Cappello Primo nella materia delle Cavalcate

1744. 5. Febbraro. Ducale degli Ecc.mi Signori Capi dell' Eccelso Consiglio di X.ci a favore della Provincia della Carnia, che l'Ufficio di Tolmezzo non abbia a cavalcare per casi fortuiti

1759. 25. Agosto. Terminazione del Nob: Uo: Francesco Vendramin Luogotenente, che proibisce ~~le cavalcate alla Campagna~~ di far cavalcate per casi fortuiti approvata dall'Eccel: Consiglio di X.^{ci}: 31. Agosto suddetto

1779. 11. Febbraro M: V: Terminazione del Nob: Uo: Sebastian Fidelio Giustinian, che corregge gli abusi introdotti dalli Cancellieri delli Uffici Giurisdizionali, e prescrive la mercede alli medesimi quando vanno a formare Processi in qualche luogo; ed alli Nodari Pretorj, che vanno in assistenza il dover portare le Fedi ~~del ...~~ delle giornate da essi consumate giusto la formola a piedi stampata

Copia ...

Illmi Sig.i Sig.i Coll.mi

1782: 13: 7mbre - Decretato

Commesso questo Mag.to d'informare sopra l'annessa supplicazione prodotta dalli Deputati al Corpo di cotesta Contadinanza, dobbiamo preliminarmente rimostrarvi all'attenzione, e benemerito impegno di V.S. Illma, acciò voglia munirsi della Terminazione 1664: 3: Febbraro annunciata dal N.H. Andrea da Molin fu Luog.te di cotesta Patria ed inoltre fondatam.te con legali documenti tutti li assunti esposti nella supplica tanto in linea di operazioni fatte dalli Ministri indicati, quanto in rapporto alli aggravj, e dispendj, che si asseriscono incontrati dal Corpo supplicante — Sarà pertanto della di Lei diligenza il renderci intesi di tutto, e quanto sta espresso in d.to Memoriale, unendoci pure la di Lei virtù quelle ulteriori considerazioni relative all'argomento colla possibile sollecitudine, nella qual attenzione ce la raccomandiamo —

Dal Mag.to de Dep.ti ad Aggi alla Provision del danaro li 10: 8bre 1782:

Bortolo Priuli 5.o Dep.to, e Colleghi

Illmo Sig.r Luog.te d'Udine

Copia

~~N°: 4~~

Per l'Ufficio della Mag.ca Patria del Friuli si fa Fede, come alli Nobb: ed Ecc.mi SS: Giudici al Maleficio in occasione di Cavalcate fuori di Città per li Processi Criminali compresa la Persona del Nodaro al Maleficio, ed il Pub. Fante si corrispondono dalla Cassa di questa Contadinanza £ 35. – al giorno; ed alli Spp: Nodari Pratori in occasione come sopra compreso il Pub. Fante si corrispondono dalla Cassa suddetta £ 18. – al giorno, e ciò a tenor della Terminazione Mula 1664. decretata dall'Ecc.mo Senato in questa.

Udine dall'Ufficio della Patria x. 7bre 1782

Giacomo Belgrado Canc.r della Patria

Cattalogo delle Carte presentate all'Illmo Sig: Cancellier Pretorio ~~[illegible]~~ sopra l'affare delle Cavalcate

N:° 1. Volume che contiene li estratti delle spese pagate alli Nodari Pretorj, e Giudici al Maleficio tanto uniti assieme, che separatamente dall'anno 1664. fino 1782

N:° 2 Fede dell'Illmo Sig: Cancellier della Patria, che nel gettito delle Gravezze Burali si comprendono anche le spese, che farsi debbono per le Cavalcate

N:° 3 Terminaz: a Stampa di N: E: da Mulla 13. Febbraro 1664

N:° 4 Fede dell'Illmo Sig: Cancellier della Patria, che le giornate per Cavalcate, che si pagano alli Giudici al Maleficio sono in ragione di £ 35. – al giorno.

N:° 5 Polliza di giornate N:° 4. di Cavalcata consumate dal Nob: Sig: Giudice al Maleficio in Villa Orba alla formazione di Processo contro Domenico di Gio: Batta Bertoldi; e Comu: e Fede entrorsita del dì 16. Agosto 1782 di N:° 6. Testimonj, che il suddetto Sig: Giudice non è stato in detta Villa, ma che li Testimonj esaminati sono stati chiamati a Udine

N:° 6. Altra Polliza di giornate N:° 6. di Cavalcata consumate dal Nob: ed Ecc: Sig: Giudice nella Villa di Muzzana alla formazione di Processo sopra la retenzione di Giuseppe Fabriz; E Fede entroscritta del dì 21. Luglio 1782. di N:° 4. Testimonj che il suddetto Sig: Giudice non è stato in detta Villa; ma bensì un Coadiutore ~~di~~ un Nodaro Pretorio

N.° 7 Elenco di Leggi delle quali viene implorata la ristampa e sono le seguenti

1577. 5. Febbraro
Parte dell'Eccelso Consiglio di X

1670. 30. Giugno
Terminaz: Giustinian

~~1672 . . Xbre~~
~~[illegible]~~

1675. 15. 9bre
Capitolo di Terminaz: de Sindici Inquisitori in T. F.

1685. 19. Gennaro
Decreto dell'Ecc:mo Senato

1689. 6. Marzo
Terminaz: Basadona

1697. 29. Xbre
Terminaz: de Sindici Inquisitori in T. F.

1700. 13. Febbraro
Terminaz: Giustinian

1708. 28. Marzo
Terminaz: Calbemo

1722. 11. Luglio
Terminaz: de Sindici Inquisitori in T. F.

1727. 31. Xbre
Terminaz: Grimani

1731. 25. 9bre
Terminaz: Cappello
1759. 25. agosto
Terminaz: Vendramin
1779. 11. Febbraro
Terminaz: Zustinian
1782. 6. 7bre
Scrittura delli quattro Quartieri della Cargna prodotta all'Ecc.mo Collegio de XX Savj del Corpo dell'Ecc.mo Senato; e Giudicio seguito a favor de medesimi il dì 29. 9bre 1782

Copia
N.o 2

Per l'Ufficio della Mag.ca Patria del Friuli si fa Fede, come nel gettito annuale delle Gravezze Rurali, o sia de Fuochi di Lista, che dalli Comuni di questa Patria si pagano nella Cassa della Contadinanza si comprendono anche le spese che si fanno per le Cavalcate, che tanto consta dalli Regitri esistenti in questo Ufficio in Fede.

Udine dall'Ufficio della Patria X. 7bre 1782

Giacomo Belgrado Canc.r della Patria

N.o 5 Addi 20. Luglio 1780. Udine 12

Per Cavalcate L. A. Lire cento cinquanta quattro soldi dodeci pagate al Nob: Sig: Capitanio, e Giudice al Malefizio per giornate n.o 4. di Cavalcata dal medesimo consumate con Pubblico Fante nell'andar, star, e ritornar da Villa Orba ad incoar il Processo sopra la interfezione di Valentino Famulto di Mereto di Tomba, e sopra ferite riportate con pericolo di Vita da Generoso Mestron, e Domenico Pomada per opera di Gio: Batta ~~Moretti~~ di Giacomo Bertoldi, Giacomo di Gio: Batta Moretti, Valentino Chianor detto Scovarrin, ed altri correi di Fagagna per rassegnazione fatta da quell'Ufficio di Tarcento, e ciò in ordine a Decreto di S. E. 17. Giugno, e Polliza del d.o 14. corrente in filza, che in ragione di L. 35. al giorno compreso il Fante, Nolo di Cavalli, spese cibarie, soldi dodeci dovuti allo Sp: Sig: Ordinario Pretorio nessuna cosa eccettuata, giusto la Terminazione da Muta 1664. vol. del Lievo, e giro L. 154. 12

Tratta dal Giornale dell'anno 1780. esistente nell'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli &c.

Udine dall'Ufficio ~~della~~ detto 20. Agosto 1782

Antonio Cappello Cancellier Scontro
della Camera della Contadinanza &c.

[illegible]

Copia



Polizza di giornate N.º 4 di Cavalcata impiegate dal Nob: ed Ecc:mo Sig:r Capitanio, Giudice al Maleficio con Persona dell'Ufficio, e col Ministro Pubblico Fante nell'andar, star, e ritornar da Villa Orba ad incoare il Processo sopra la interferzione con colpo contundente di Valentino Zannutto di Mereto di Tomba, ed il fatto delle ferite con pericolo di vita d'arma bianca in Generoso Mestron ~~di Tomba~~ e Domenico Tomada pur di detta Villa di Mereto, e contro Domenico di Gio: Batta Bertoldi, Giacomo di Gio: Batta Moretti, Valentino Chianer detto Ceravarin, Gio: Batta qm Antonio Pallasso di Villa Orba, e Lonardo Driusso di Fagagna; e ciò sopra rassegnazione fatta a questa Carica dallo Sp: Ufficio Giurisdizionale di ~~Fagagna~~ Tarcento; ed in ordine a Decreto Nostro 17 Giugno p.p. che in ragione di £ 35. – al giorno comprese dette tre persone, nolo di Cavalli, spese cibarie, e soldi dodeci dovuti allo Sp: Sig:r Ordinario Pretorio giusto la Terminazione da Mulla 1664 val ------------------- £ 140.12

A.

Udine 14. Luglio 1780

Sebastian Giulio Zustinian Luogot:e

Giuseppe Bianutti Ord:o Pretorio

Addì 20. Luglio 1780

Fu pagata la sopradetta Summa di £ 140.12. al Nob: ed Ecc:mo Sig:r Capitanio, e Giudice al Maleficio

dalla Cassa della Contadinanza come appare dalla
Bolletta segnata N.° 5, e registrata nel Giornale
dell'anno 1780.

Tratta dalli Registri della Camera della Contadinanza della
Patria del Friuli &c.

Udine dall'Ufficio suddetto 20. Agosto 1782

Antonio Cappello Cancelliere Scontro
della Camera della Contadinanza &c.

@ 16 Agosto 1782 Villa Orba

Si fa fede per noi sottoscritti che per la formatione di Processo sopra la interfezione di Valentino Fancito di Mereto di Tomba seguita per opera di Gio: Batta Bertoldi Giacomo di Gio: Batta Moretti di Villa Orba, ed altri correi il Nob: ed Ecc.de Sig.r Giudice al Maleficio, ne alcuno Nodaro Pretorio sono stati in cavalcata per la formazione del detto Processo in Villa Orba, quantunque nei registri della Contad.a apparisca il pagamento di giornate n.o 4. consumate dal Nob: ed Ecc.de Sig.r Giudice al Maleficio in detto luogo di Villa Orba fatto dalla Cassa della Contadinanza al detto Sig.r Giudice in summa di £ 154: in ma essere stati chiamati tutti li Testimoni in Città

Io Pierantonio Foncitti fui Degano l'anno 1780 afermo quanto di sopra

Bastio Nardino fu Degano lo 1781 aferma quanto di sopra e per non saper scrivere fece la croce +

Io Angielo Sabbadino giurato afermo quanto sopra m. p. p.

Io Giacomo Francescone giurato afermo quanto sopra m. p. p.

Io Francesco Romano altro giuratto afermo quanto di sopra m. p. p.

Io Giuseppe Romano altro Giuratto afermo quanto sopra m. p. p.

Giorno di ... 8 Ag.to 1782 In Merlo

... del Sott.to Nod.o Sentij

... innanzi me Nod.o e sottoscritti Testimonij D.o Girolamo q.m D.o Ra... Mestrone, e D.o Dom.co q.m Leonardo Tomada ambi di questa Villa, et li med.mi instarono ... gl'effetti di Giust.a e per la pura e mera verità fanno piena fede, e con la riserva e la ... di prestare il Giuram.to innanzi qualunque Tribunale, che anno ferma memoria che l'anno 1780 ... sono stati chiamati à prestare li Constituti sopra il fatto del ... del q.m Valerio Zanutto di Merotto di Tomba In Codroippo alla Locanda del ... colà ritrovavasi Ill.mo ... Giudice di ... Off.o e colà furono interrogati, e circa due ... novamente furono chiamati in V.ia per tal fatto, in atto d'obbedienza intervenendo, che tanto instarono &c.

Presenti D.o Placido di Marco, e ... Pietro q.m Leonardo Tomada tutti ... di questa Villa Testimonij

notta ...

Ex actis meis. Valentinus de Marco Not.s ...

Addì 9. Gennaro 1782. Udine

Per Cavalcate ut a Cassa £ cinquecento trentanove soldi dodeci pagate al Nob: ed Eccd: Sig: Capitanio e Giudice al Maleficio per giornate n:° 14 di Cavalcata da lui consumate con Persona dell'Ufficio, e Pubblico Fante nell'andar, star, e ritornar da Castions di Strada alla formazione di Processo rassegnato alla Eccd: Carica dall'Ufficio Giurisdizionale del Revd:do Capitolo Metropolitano sopra furti, e rotture commesse da Sebastiano Stroppolo, e Marco Padovino esistenti in queste Carceri, e da altri Correi in aggravio di Valentino Corba, della Sig:ra Bartolomea Vicaria, del Sig: Girolamo Bilia, di Valentino Padovino, di Batta Facin, di Giuseppe Rubel, del R:do Parroco D: Antonio Olivo, di Sebastiano Basello, di Andrea Marchetti del R:do D: Pietro Venuti, di Domenico Venecti, e del Sig: Gio: Batta Monaci nonchè a praticare le visioni del Luogo; e ciò in ordine a Decreto di S: E: il Sig: Luogot:e 3. Xbre p:p: e polizza in filza del giorno d'oggi, che in ragione di £ 35 al giorno compreso il nolo di Cavalli, spese cibarie, e soldi dodeci dovuti allo Sp: Sig: Ordinario Pretorio, nessuna cosa eccettuata giusto la Terminazione da Mula 1664. val col Lievo, e gito - - - - - - - - - - - - - - - £ 539. 12

C

Adì 8. Giugno 1782

N.° 8. Per l'avvocato ll. A. Cassa £ Duecento trentauna soldi dodeci pagate al Nob: ed Ecc:mo Sig: Capitanio, e Giudice al Maleficio per giornate n.° 6. consum: con Pubblico Fante nell'andar, star, e ritornar da Muzzana Luogo a portata delle Ville di Castions di Strada, e Scodovacca alla formaz.e di Processo per la retenzione di Giuseppe Fabris colto in fragranti con un sacco di merzi derubate, e reo di altri furti patiti per opera sua da varie persone di detti Luoghi, e ciò in ordine a Decreto di S. E. il Sig: Luog:te, e polizza in filza che in rag: di £ 35. al giorno compreso il Fantedy dal col lievo, e giro £ 231-12

Tratta dal Giornale dell'anno 1781. esistente nell'Ufficio della Camera della Contadinanza della Patria del Friuli, Udine dall'Ufficio suddetto 20. Agosto 1782

Antonio Cappello Cancellier Scontro della Camera della Contadinanza

Copia

B

Notiza di giornate N.° 6. di Cavalcata consumate dal Nob: ed Ecc:mo Sig: Capit:o e Giudice al Maleficio con Persona dell'Ufficio, e col Riccini Pubblico Fante cioè 28. Maggio scaduto consumato nell'andar, a Muzzana Luogo a portata delle Ville di Castions, e Scodovacca distanti da questa Città Miglia dieci, ed i seguenti 29. 30. 31. Maggio suddetto, e primo Giug: corrente impiegati nello star in d.o Luogo per la formaz: di Processo sopra rassegnazione fatta a questa Carica dallo Sp: Ufficio di Scodovacca per la retenzione di Giuseppe Pabriz colto in fragranti con un sacco di Merci derubate, e reo in appresso di furti patiti; cioè d'una Sommarella da Ermacora Stropolo di Castions; di alcune mobilie da Giacomo Savano di Muzzana; e di altre Mobilie da Gio: Batta Ladre, e Luca detto Maggiore pur di Muzzana già abilitati essi furti con Ducali 23. Mag: sud: dagli Ecc:mi Sig:ri Capi dell'Ecc:o Consiglio di X. nonchè li due corrente impiegato nel ritornare in Città; e ciò in ordine a Decreto di q.ta Carica 27. dello stesso Maggio, Le quali giornate sei in rag: di £ 35.– al giorno comprese dette tre Persone, Nolo di Cavalli, Spese cibarie, e soldi dodeci dovuti al sottoscritto Ord: Ved: giusto la Terminaz: Mulla 1664 fanno - - - - - - £ 210.12

Udine 8. Giug: 1782

Vinc.o Barbaro Luog.te

Giuseppe Biasutti Ord: Ord:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia

Polliza di Giornate N.° 6. di Cavalcata consumate dal (9)
Nob. ed Eccel: Sig: Capitanio, e Giudice al Maleficio con Persona dell'Ufficio, e col Licini Pubblico Fante cioè 28. Maggio scaduto consumato nell'andar a Muzzana Luogo a portata delle Ville di Castions, e Scodovacca distanti da questa Città Miglia dieci, e diciotto; 29. 30. e 31. Mag: suddetto, e primo Giugno corrente impiegati nello star in detto Luogo per la formazione di Processo sopra rassegnaz: fatta a questa Carica dallo Sp: Ufficio di Scodovacca per la retenzione di Giuseppe Gabriz colto in fragranti con un sacco di merci derubbate, e reo in appresso di furti patiti; cioè d'una Somarella da Ermacora Stroppolo di Castions di alcune mobilie da Girolamo Pavano di Muzzana, e di altre mobilie da Gio: Batta Padre, e Figlio Zappiz pur di Muzzana, già abinati essi furti con Ducali 23. Mag: suddetto dalli Ecc.mi S.ri Capi dell'Eccelso Consiglio di X, nonchè li 2. corrente impiegato nel ritornare in Città; e ciò in ordine a Decreto di questa Carica 27. dello stesso Maggio, le quali giornate sei in ragione di £ 35. al giorno comprese dette tre Persone, Nolo di Cavalli, Spese cibarie, e soldi dodeci dovuti all'Ordinario Pretorio giusto la Terminaz: Mulla 1664 fanno - - - £ 210. 12

Udine 8. Giugno 1782

Z. Lor.o Barbaro Luogot:

Giuseppe Bisutti Ord.o Pret.o

Addì 8. Giugno 1782

Fu pagata la soprad.etta summa di £ 210. 12 al Nob: ed Ecc.

Sig.r Giudice al Maleficio dalla Cassa della Contadinanza
come appare dalla Bolletta segnata N.° 46, e registrata
nel Giornale dell'anno 1782

Tratta dalli Registri esistenti nell'Ufficio della Camera della
Contadinanza della Patria del Friuli

Udine dall'Ufficio suddetto 20. Agosto 1782

Antonio Cappello Cancellier Scontro
della Camera della Contadinanza

Addì, 2: Luglio 1782 Muzzana

Si fà fede per Noi sottoscritti che nelli giorni 28, 29, 30, 31 Maggio, pross.mo, e 1 del Mese di Giugno il Nob. et Ecc.te Sig.r Capitano e Giudice al Maleficio non è stato in d.to luogo di Muzzana alla Formazione di alcun Processo Criminale, bensì il Sig.r Pietro Rossi con il Fante Criminale si è qui trattenuto due notti, et il susseguente giorno è partito in fede

Io Simon Zanin Osto e Locandiere affermo q.to sopra

Io Valentino Paneve Degano Ppo affermo in fede quanto di sopra

Io Domenico Peneve Degano per non saper scrivere faccio la presente croce ✗

Io Zuanne del Picolo Degano per non saper scrivere faccio la presente croce ✗

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia

Capitoli, ed ordini stabiliti dagli
Ill.mi ed Ecc.mi Signori
Gio: Batta Pradenigo
Pietro Foscarini, ed
Ascanio Giustinian ed: K.r
Per la Serenis.a Repubblica di Venezia
Sindici Inquisitori in T. F. 20. Gennaro 1697. M: V:
Per le Giurisdizioni della Patria del Friuli

Omissis

Cap. VIII

Debbano li Giurisdicenti terminar, ed espedir li Processi tutti rispettivamente nel termine di Mesi tre; non compresi quelli, che avessero suffraggi concessi dall' Ill.mo Ecc. Luogot.e, o Magistrati di Venezia, principiando dal giorno, che le sarà capitata in Cancellaria la Denoncia, Indolenza, o altro sopra di che avesse avuto principio il Processo, altrimenti siano li Processi medesimi devoluti al Reggimento di Udine per le loro espedizioni

Tratta dal Libro a Stampa intitolato Regole, ed ordini stabiliti dagli Ill.mi, ed Ecc.mi S.ri Sindici Inquisitori in T. F. a 813 esistente nell'Ufficio della Camera ~~Prima~~ della Contadinanza della Patria del Friuli

Udine dall' Ufficio sud.: 24. 7bre 1783

~~Antonio~~ Zappello Cancellier Scontro
della Camera della Contadinanza

Per ragionare fondatamente sopra
il ricercato argomento bisognerebbe
avere alla mano lo Statuto Municipale.
Dirò peraltro in genere quando
per le leggi e per le ragioni si ottiene
anche negli altri luoghi dello Stato.
Tre sono li casi ne' quali si tratta
d'armi da fuoco. Quelli ne' quali
sarebbe omicidio. In questi non si forma
il Processo, ma si incomincia semplicemente
in modo da poter essere partecipato
al ecc.mo Gov.re di [illegible]. Negli altri
Comuni non si paga formale, ma li Sindaci
semplicemente una Tassa mercede
la Comunità per mitigare il Processo
medesimo. Il secondo caso in cui
la persona offesa, ma non morte. In
questi casi si procede per le offese, e
non per la delazione d'armi. Qui
procede il Giudice del luogo senza
maggiori assistente. Il terzo

caso è la delazione delle armi
da fuoco. Per delazione
non si procede nè inquisizione
e denunzia: solamente nel
caso di cogliersi il reo in flagranza
da Militari coll'armi indosso
allora non procedono autorità
subordinate. Sesse il Relatore
esser contrario alli Regimenti con forza
e quali spetta la loro giudicatura,
ne entrano li tribunali in
alcun conto. Sebbene per ragione
nella specialità del Territorio conviene
incontrare il Municipale Statuto.

N.° 5

Terminazione che si vorrebbe che fosse estesa dall'Eccelso Consiglio di X e dall'Eccmo: Consiglio di 40 al Criminal

Stabilito dalla Terminazione da Mulla del dì 13. Febbraro 1664 decretata dall'Ecc.mo Senato 25. Aprile susseguente un Fondo di poter supplire alle Spese occorrenti per le giornate, che vengono impiegate nelle Cavalcate per la formazione de Processi Criminali nella Patria del Friuli, formato questo da una aggiunta di contribuzione in Cassa separata dalli Comuni di detta Patria: con la Terminazione medesima, e con altre posteriori providenze furono poi stabiliti li casi di cavalcare a peso di detta Cassa, e prescritto anche il modo; ed a ritegno di quei disordini, che si andavano introducendo in aggravio ingiusto emanarono in seguito li Capitoli 30. Giugno 1670. decretati dall'Ecc.mo Senato in aggiunta alla Terminazione suddetta; le Sindicali 15. 9bre 1675. le Ducali 19. Gennaro 1685. la Terminazione 6. Marzo 1689. le altre Sindicali 29. Xbre 1697. il Decreto 13. Febbraro 1700. la Terminazione 28. Marzo 1708. altre Sindicali 11. Luglio 1722. con le altre Terminazioni 25. 9bre 1731. 25. Agosto 1759.

d 11. Febbraro 1779. M:V:, ma ciononostante dalle note dei pagamenti fatti da detta Cassa e da altri registri in quella Camera esistenti apparendo l'enorme divario delle spese dei primi tempi immediati alla Terminaz: suddetta dalli presenti; e volendosi in ora la osservanza della sunnominata Terminaz: da Mulla, e posteriori provvidenze nel proposito, a lume, e scanso di equivoci viene comandata la osservanza delli seguenti Capitoli.

Primo

Terminazione da Mulla 3. Febbraro 1664

Che a senso della predetta Terminazione da Mulla non si possa cavalcare ove si procede a querella, supplicazione o istanza della Parte a spese della Cassa della Contadinanza, ne in quei casi che incombe alli Spp: Giurisdicenti del Luogo la incoazione di Processo, ma soltanto quando si procede per Denonzia de Comuni o relazione del Chirurgo, o in altro modo ex Offitio, per caso di Morte di Uomo, e percosse con pericolo di vita per le quali gli offesi non potessero capitare all'Ufficio della Cancellaria ad essere costituiti, di Visioni

Ordini Sindicali 29. Xbre 1697

di

di Cadaveri, di Incendj, di Fratture di Luoghi
di Passi di Arzeri, di Fiumi, e di Vie Pubbliche
o occupazioni loro, di Spari di Archibuggiate,
ed assistenze, e non già di quelle Denonzie
portate dalli Comuni senza obbligo, come
fu stabilito dalle predette Sindicali 1675, e
ciò impiegando quel minor numero di
giornate, che possono bastare al presentaneo
bisogno, ed al servizio della Giustizia;
proibite in resto le Cavalcate per li altri
casi nella vicinanza di miglia dieci dalla
Città di Udine, come prescrivono le altre
Sindicali 1697, e in caso diverso non possa
da alcun Curiale o Ministro essere preteso
risarcimento di spese fatte

*Ordini Sindicali 15 9bre 1675*
*Terminaz.e Basadonna 6 Marzo 1649*
*Ordini Sindicali 29 Xbre 1697*

Secondo

Che in nessun caso si debba cavalcare, se
prima non precederà Decreto dell'Ecc.mo
Sig.r Luogot.e pro tempore che lo comandi,
il quale dovrà esistere nel Processo stesso,
dovendo la Persona che cavalcherà in
ordine allo stesso far nota nell'Ufficio
dell'Ordinario Pretorio del giorno della
partenza, e del suo ritorno contrasegnando
i Luoghi delle stazioni con la produzione

*Capitoli Giustinian 30 Lug.o 1670*
*Terminaz.e Cappello 15 9bre 1731*

della Fede delle giornate consumate nei Luoghi ove sono stati a formare i Processi, come fu stabilito anche con la Terminazione Zustinian 1779. M: V: nelli casi delle assistenze onde possano esser fatti gli opportuni riscontri.

Terzo

Parte dell'Ecc.mo Consiglio di X. 5. Febbraro 1577.

Essendo anche stabilito con la Parte dell'Eccelso Consiglio di X. 5. Febbraro 1577, che l'Eccell.mo Sig.r Luogotenente possa mandare per Nome suo, il che però non obbliga, ad assistere alla formazione de Processi nei casi, che per l'intervento d'Arma da fuoco incombesse alli Spp. Giurisdicenti la partecipazione ad oggetto, che in quelli non nascano abusi, tale assistenza effettuare non si possa, sennonché in quei casi nei quali dal Processo medesimo risulti, che l'arma stessa sia stata usata in offesa.

Quarto

Che le Cavalcate non abbiano ad essere Bonificate alli Giudici al Maleficio sennon in quei casi gravi, e che perciò si ricercasse la sua Presenza, li quali a scanso di equivoci si intenderanno quelli nei quali per la sua qualità non si possa dalla sola Auttorità del Pubblico Rappresentante procedere

procedere; ma dovessero parteciparsi all'Eccelso Consiglio di X; e volendo ciononostante intervenire il Giudice al Maleficio, non debbano essergli bonificate per tali Cavalcate sennonchè £ 18. – al giorno come alli Nodari Pretorj.

Quinto

Prescritto poi col Capitolo 5.° della Terminaz: Primani 31. Xbre 1727. approvata dall'Eccel: Senato con Ducali 14. Gennaro susseguente, che il Cancelliere della Patria, il Cancelliere Scontro della Camera della Contadinanza unitamente al Cassiero della medesima siano tenuti come responsabili al risarcimento della Cassa per l'importar delli pagamenti delle Bollette, che non fossero legittimamente appoggiate a Terminazioni, e Decreti: perciò presentandosi chiunque all'Ufficio della Patria con Pollize di giornate consumate in Cavalcate per conseguire la Bolletta del pagamento delle giornate impiegate, abbia il Cancelliere della Patria predetto il tempo di giorni quindeci, li quali possano anche essere prorogati al bisogno a poter fare gli opportuni riscontri prima di levar la Bolletta; passati li quali possano li

Terminaz: Primani 31. Xbre 1727.

Mag.ci Signori Deputati della Patria, Sindici della Contadinanza o altri a nome delli medesimi aver ascolto sopra il Decreto, che comandò la Cavalcata, e sopra la escuzione di detto Decreto, ed il fatto delle giornate impiegate in confronto del pretendente: E da qualunque Giudizio, che sarà proferito dall'Ecc.mo Sig.r Luogotenente sopra di ciò, sia salvo all'aggravato il ricorso in via di appellazione alli Tribunali competenti di Venezia

dici

he

ione

s

ela

l'

'ta
/o
–
e
'on
;
ni
'et
yl
si=
ati
zi,
z=
lle

ita
do
—
re

ma

i
i
ini
[illegible]
[illegible]
zio
rati
ri,

n=
lle

quita
dela
La
ore

1780

nj
di
lini
li et
iuff.
onsi=
amati
:ari,

d in=
velle

ō
e

Copia

Mag.^co Tanq.^m Frater Hon.^do

Trasmettiamo alla Mag.^za Vostra l'occlusa spedizzione absente oggi seguita avanti la Pres.^za Nostra a favore delli Capitanj delli 4 Quartieri della Provincia della Cargna, e contro li nominati in essa acciò quella previa l'intimaz.^e di q.ta tre essequisca, e faccia essequire in tutte le sue parti, come stà, e giace, e se le racomandiamo

Data dal Coll.^o Ecc.mo de XX Savj del Corpo dell'Ecc.mo Senato li 29 9bre 1782.

Zuanne Donado Presid.^te e Coll.^e

Udine
Campeis

Segue la spediz.^e absente

Adì 29 9bre 1782

Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.^ri Presid.^ti infratti

Così instando D.no Zuanne Campeis Int.^te, e per nome delli Capitanj delli 4 Quartieri della Provincia della Cargna, ed in absenza di D.ni Zuanne Manzutti, Ant.^o Libaro, Lucio Tami, Benetto Merlini Notarj, ed Assistenti d'Udine, e D.no Giuseppe Michis Cancell.^r, et Fran.^co Lippi, Ant.^o del Pezzo, e Mattia Desia Ministri dell'Uff.^o di Tolmezzo, citati per questa mat.^a, come appar da Responsive del Regimento d'Udine 25 7bre pross. pass. in filza chiamati sopra la porta del Coll.^o per Vallini fante, e non comparsi, ne altri per loro.

Hanno SS. EE. Confermate le Lett.^e 6 7bre pross. pass. date ad instanza di detti Capitanj in tutto, e per tutto, come in esse, e nelle spese.

Zuanne Donado Presid.^te

Filippo Molin Presid.^te

Tratta dal Libro delle Terminaz.^ni esistente nel Coll.^o Ecc.mo de

de XX. savj del Corpo dell'Eccmo Senato

Alvise Farinato Nodaro Vd. Seg.mo

1782 - 12 xbre pntata al Nob. ed Eccmo Sig. Vicario dal Sig. Gio: Pietro Jacotti nomine q. Instandoq. quibus visis mandavit exequi riffertò per Sgobaro ufficiale

detto g.no fu fatto Mandato esecutivo in formaq. con sop.ta copia dell'antescritta petizione

in detto vedi relaz.e

Tratta
Gio Socrate Nob.e Coll.o d'Ud.e
li 5 Genn.o 1783

ietro
[illegible]
a

le

Copia

Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.ri Deput.i, ed Agionti alla Provision del danaro

Il di 13. dello scaduto Xbre mi furono presentate dal Corpo di questa Contadinanza le ossequiabili Lettere di cod.to Ecc.mo Magist.o

1782 x. 7bre prossimo passato

22. Gennaro Mi sono perciò fatto dovere di subito prescrivere al medesimo di munirmi della Terminazione del Nob: Ho: Precessor Mulla, e di fondamentare assieme con Legali documenti tutti li assenti nella Supplica in copia trasmessami, tanto in linea di operazioni, quanto in rapporto alli assegni o dispendj, che sono stati incontrati da esso Corpo

Consegnate avendomi egli le carte tutte contenute nell' inserto Inventario, trovo nel Volume seg.o N.o 1. tutte le spese incontrate dall' anno 1664. sino all' anno 1782, e pagate alli Nodari Pretorj, e Giudici al Maleficio rilevanti la Summa di £ $\overline{320}^{m}$766.11. con la tenue Summa all' incontro di £ $\overline{52}^{m}$792.12 delli risarcimenti pervenuti in Cassa, che fatto il calcolo delli medesimi vengono a corrispondere al 17. per % come rilevasi dal Summario al Foglio N.o 7 del citato Volume. Al N.o 8. dello stesso comincia l' Estratto de pagamenti fatti alli soli Giudici al Maleficio negli anni suriferiti, e questi ammontano a £ $\overline{74}^{m}$435. 8. come dal Summario in detto Volume apparisce al Foglio N.o 11. e susseguente N.o 12

Al N.o 2. vi è la Fede del Cancellier della Patria, che nel Dettito delle Gravezze Rurali sono comprese anche le spese da farsi annualmente per le Cavalcate.

Al N.° 3. È la Terminazione a Stampa del mio Precessore da Mulla

Al N.° 4. Vi è la Fede del Cancellier della Patria la quale asserisce, che alli Giudici al Maleficio quando cavalcano con Persona dell'Ufficio vengono pagate alli medesimi dalla Cassa di questa Contadinanza £ 35. -- al giorno; e quando cavalcano li Nodari del Maleficio chiamati Nodari Pretorj risquotono questi solamente £ 18. al giorno

Alli N.i 5. e 6 sono due Pollize con le inserte Fedi comprobanti l'assunto del Memoriale rapporto ai Giudici al Maleficio di aver consumato le giornate in esse descritte nella formazione di Processi Criminali.

Finalmente al N.° 7. in altro Volume sono raccolte tutte le Leggi, che questo Benemerito Corpo à unito assieme, le quali furono emanate di tempo in tempo a tutela, e preservazione economica della sua povera Cassa delle quali tutte imploro la esecuzione delle medesime con tutte quelle salutari providenze, che la Pubblica Sovrana Sapienza trovasse opportuno di aggiungere, e bacio a cadauna di V:V:E:E: le Mani

Udine 22. Gennaro 1782. M:V:

Carlo Antonio Donà Luogt.

Copia

Ill.mo Sig.r Sig.r Oss.mo

Pervenero al Magistrato Nostro colle diligenti Lettere di V: S: Ill.ma 22. Gennaro passato alcune dimostrazioni

1783 e prescrizioni de NN:HH: di Lei Precessori, le quali

25. Agosto se le erano ricercate onde aver lume sull'argomento delle Cavalcate solite eseguirsi da codesto Ufficio di Maleficio a peso del Corpo della Contadinanza

Fra queste essendo comparsa la Terminazione del N:H: di Lei Precessore da Mulla 1664. 3. Febbraro, e molte altre posteriori tutte, compresse in celto a parte marcato N.° VII: sarà merito della di Lei accuratezza d'estendere una nuova terminazione, la quale tutte abbracciando le prescrizioni anteriori nel proposito con quel di più, che la locale sua esperienza credesse opportuno di aggiungere formi una Legge imperante, e collettiva della materia per servir di sola norma, e direzione nei tempi avvenire, citando nella medesima nuova Terminazione tutte le anteriori, che avessero rapporto all'argomento

Estesa, che Ella sia la attenderemo accompagnata al Magistrato Nostro dalla benemerita solecitudine ed esattezza di V: S: Ill.ma per applicare alla medesima le nostre osservazioni ed esami onde poscia avalorata dalla sovrana approvazione dell'Ecc.mo Senato riportar abbia la esecuzione dovuta, e ce le raccomandiamo

Dal Mag.to delli Deput.i ed Agg.i alla Provision del Denaro 25. Ag.to 1783

Z. Antonio Cappello P.° Deput.° e Coll.

All'Ill.mo Sig.r Luogot.e di Udine

Copia.

Ill.mi Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi

Impostomi da cotest' Eccmo Mag.to in riv.te sue lett.e 25 del passato Agosto il comando di estendere una Termina:

1784 27. Marzo

zione sull'argom.to delle Cavalcate solite eseguirsi da quest' Off.o del Maleficio, che tutte abbracciando le preced.ti con quelle aggiunte, che credute fossero opportune, formi una Legge imperante, e collettiva della materia per servizio di sola norma, e direzione nei tempi avvenire colla citazione in essa delle Terminaz.ni tutte anteriori, che avessero rapporto alla materia, mi moro assoggettarla alla Sapienza di VV. EE. in nove articoli, bacciando intanto a cad.a di loro divot. le mani.

Udine 27. Marzo 1784.

Carl'Ant.o Rota [illegible]

Agl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Dep.ti et Agg.ti alla Provincia del [illegible]

Venezia.

Copia

Noi Carlo Antonio Donà
Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Luogotenente Generale della Patria del Friuli

Dietro le rimostranze, e riverenti suppliche delli Rappresentanti il Corpo di questa Contadinanza 6. 7bre 1782. a motivo delle Cavalcate per Processi Criminali dalla Auttorità Ordinaria solita eseguirsi per questo Ufficio del Maleficio a peso della Cassa della medesima Contadinanza essendo a noi derivata in eseguiate Lettere del dì 25. Agosto passato dal Magistrato Eccellentissimo dei Deputati, ed Aggionti alla Provision del Danaro la Commissione di estendere una nuova Terminazione che tutte abbracciando le anteriori prescrizioni con quel di più, che la locale esperienza trovasse opportuno di aggiongervi, abbia a formare una Legge imperante di Disciplina, e di cautella delle materie, nonchè per servire di sola norma, e direzione nei tempi avvenire, fu impegno del nostro dovere il donare li più matturi esami, e riflessi agli espedienti, e providenze suggerite dalla locale esperienza delli Rappresentanti il Corpo suddetto, come valevoli a rimovere gli introdotti abusi, e disordini, che diedero causa all' umiliato ricorso, ed assicurare assieme li providi oggetti delle meditazioni de NN. HH. Ecc. Precessori nostri, e degli Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in T. F. contenute nelle rispettive loro Terminazioni, tutte tendenti ad assicurare il pronto servizio della Giustizia

1784
28 Marzo

col minor possibile aggravio della Contadinanza a
di cui peso cadono le Cavalcate per il Maleficio

Massima così caritatevole intervenendo per ogni suo rapporto il nostro zelo, abbiamo non solo lette, e matturamente considerate ad una ad una le precedenti Terminazioni sopra tale proposito, e particolarmente quella di sistema, di metodo, e di providenza ustesa dalla benemerita vigilanza del Nob: Ho: Luogotenente Andrea da Mulla 3. Febbraro 1664 approvata con Sovrano Decreto dell'Ecc.mo Senato 26. Aprile susseguente, ma anco presi li maggiori lumi sull'importante argomento dalli Magnifici Signori Deputati di questa Patria, e Sindici della Contadinanza, affine di spiegare con più chiarezza, e fuori di ogni equivoco nella presente articolata Terminazione il vero sentimento, ed il vero effetto delle precedenti Legislazioni, e di ciò che immancabilmente dovrà nell'avvenire osservarsi, ed esattamente eseguirsi al pronto servizio della Giustizia, ed a presidio dell'interesse della povera Contadinanza

Terminaz.e Mulla 1664. 3. Feb.o Capi 3.o Sindicali 1697. 29. Xbre ed altre 1722. 11. Lug: che per semplice esplosione di arma da fuoco non si debba cavalcare

Primo. A senso della summentovata Terminazione del Nob: Ho: da Mulla, e Sindicali 1697. 29. Xbre procedendosi per denonzia de Comuni, di Chirurghi, o in altro modo ex Offitio non possano dai Nodari farsi Cavalcate sennonchè nei casi di Morte, ferite, o percosse con pericolo, visioni di Cadaveri, Fratture di Luoghi, Tagli di Arzeri di Fiumi, di Strade Pubbliche

o loro

o loro usurpazioni, spari d'armi da fuoco, assassinj
alla strada, ed assistenze, impiegando quel minor
Terminaz: Basadonna numero di giornate, che sarà possibile giusto la Terminazione
6. Marzo 1689 del Precessor Basadonna 6. Marzo 1689

2do: Eccettuati li casi gravissimi nei quali richiedesse il pronto servizio della Giustizia la formazione del Processo immediatamente sul Luogo; non potrà l'Officio trattenersi maggior tempo di quello si renderà necessario per assumenere il Costituto degli Offesi, della Visione de Cadaveri, delle fratture de Luoghi nella distanza di Miglia dieci dalla Città sempre con apposito Decreto firmato dal Nob: Ho: Luogotenente pro tempore per poi perfezionare il Processo in Città, dichiarando, che senza esso Decreto non potrà dal Ministro cui spetta sottoscriversi il Mandato, ne levar la Bolletta in pena di pagar del proprio, proibite le Cavalcate per li altri casi non espressi nel precedente Capitolo, nella distanza minore delle prefisse Miglia
1664.3.Feb.° dieci, giusto le suddette Terminazione Mulla, e Sindicali,
1697.29.Xbre per i quali non potrà alcuno Curiale o Ministro pretendere risarcimento delle spese fatte andando in Cavalcate.

3°: Disobbligati li Degani, e Meriga delle Ville dalle
Sindicali 15. 9bre altre Sindicali 15. 9bre 1675. dal portar Denonzie di
1675 parole, schiaffi, pugni, ed altre cause di poca conseguenza, e così pure di furti, incendj, e violenze dalle quali non apparissero segni permanenti, ne potendo essi per nessun modo essere astretti alla Denonzia potranno

Bensì per tali casi avvanzare i loro ricorsi alla Giustizia le Parti interessate, a peso delle quali saranno le Cavalcate a tenor del Capitolo 2do: della sumentovata

Terminaz.ne Mulla 1664. 3. Febbraro Cap. 2do: Terminazione Mulla, e non mai della Cassa della povera Contadinanza esclusi però li casi dei miserabili da essere riconosciuti dal Nob: Uo: Rappresentante pro tempore con due Testimonj giurati oltre la Fede pur giurata de Parochi,

Sindicali 1675. 15. 9bre ed altre persone Pubbliche, come fu dichiarito in esse Sindicali 1675.

4°: Non potrà peraltro in nessun caso cavalcarsi senza precedente apposito Decreto del Nob: Uo: Luogotenente pro tempore da esistere nei rispettivi Processi, e l'Ordinario Pretorio non dovrà sottoscrivere la Polizza per il pagamento dalle Leggi stabilito quando ocularmente non vede il suddetto Decreto, e non riconosca o confronti col suo registro il giorno della partenza, che doverà esserle di volta in volta notificata dal Nodaro, che il numero delle giornate contenute nella Polizza non eccedino il tempo dell'operato nei rispettivi Processi ancorchè in un solo viaggio ne fosse stato formato più di uno, e che in Processo siano state fatte le annotazioni del giorno della partenza, e di quello del ritorno,

Terminaz.ne Giustinian 1670. 30. Giugno giusto a quanto fu stabilito e comandato nelli Capitoli 1. 2. 3. 4. della Terminazione del Nob: Uo: Benetto Giustinian

Terminaz.ne Cappello 1731. 25. 9bre 30. Giugno 1670; e posteriore del Nob: Uo: Benetto Cappello Primo 25. 9bre 1731. nostri Precessori, e rilasciandone senza questi requisiti sarà lui risponsabile d'ogni arbitrio, ed obbligato al risarcimento verso la Cassa della Contadinanza,

perciò

perciò servirà a sicura di lui norma, e direzione il metodo, e le regole stesse decretate per le Cavalcate dei Casi delegati, e che vengono pagate dalla Cassa Pubblica

5.° E come si tratta dell'interesse del Corpo della Contadinanza, così dovrà il Cancelliere della Patria prima di levar le Bollette per il pagamento delle Cavalcate da farsi dal Cassiero della Contadinanza alli Nodari del Maleficio, farsi presentare a sua cauzione, ed a fondamento dell'esborso le Fedi giurate sottoscritte, e firmate con sigillo, comprobanti il giorno del loro arrivo, e così della loro partenza dal Luogo in cui averanno cavalcato sotto pena di pagar del proprio

Terminaz: Cappello 25. 9bre 1731.

giusto la suddetta Terminazione Cappello 25. 9bre 1731.

6.° Ugual provido metodo doverà pure osservarsi quando il Nodaro del Maleficio, che verrà dalla Carica spedito nelle Giurisdizioni della Patria alla assistenza dei casi voluti dalle Leggi, a rimozione dei passati arbitrj, essere immancabilmente ~~munito della seguente sola~~ formola prescritta dalla

Terminaz: Zustinian 11. Feb.° 1779. M: V:

Terminazione 11. Febbraro 1779. M: V: del Nob: Uo: Precessor Zustinian

Faccio Fede io sottoscritto con mio giuramento, che lo Sp: Sig: N: N: . . . . . . . . . è arrivato in questo Luogo il di . . . . . . . . . . . . . . per assistere alla formazione del Processo sopra il fatto . . . . . . . . . . . . . . . caduto in Villa di . . . . . . . . . . . dal quale col proprio nome furono firmate le Pagine tutte dello stesso Processo di Carte scritte N.° . . ed essere partito il di . . . .

in Fede ec.

Nome della Villa, ed Anno

Sottoscrizione del Cancelliere che fa la Fede

7.° Conosciuto dalla esperienza de' Precessori nostri convenirsi alle volte al buon servizio della Giustizia per la importanza, e gravità dei Casi il personale intervento anco del Sig.r Capitanio, e Giudice al Maleficio unitamente al Nodaro al maneggio, e formazione del Processo, restò anco stabilito particolarmente nel Capitolo 4.° della surriferita Terminazione da Mulla ciò che doverà corrispondersi dalla Cassa della Contadinanza al Nodaro se cavalcherà solo, e ciò che averà a contribuirsi quando interverirà anco il Sig.r Giudice. Per togliere però li passati motivi di incompatente aggravio al suddetto Corpo, resta dichiarito, che per Casi gravi, e di importanza si intenderanno quei soli, che ricercheranno la partecipazione agli Ill.mi, ed Ecc.mi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di X.ci

Terminaz.e da Mulla 1664. 3. Feb.° Cap.° 4.°

8.° L'Ordinario Pretorio cui spetta di sottoscrivere le Polizze delle Cavalcate che vengono fatte tanto dalli Nodari Pretorj, quanto dal Sig.r Giudice al Maleficio non doverà sottoscriverle quando non sia espresso nelle medesime il giorno della seguita partecipazione, e rispetto al Caso, o Casi, che dopo partecipati venissero rimessi come non gravi alla Auttorità Ordinaria, abbiano da qui innanzi a cavalcare li soli Nodari Pretorj, eccettuato quell'unico particolar caso, in cui il buon servizio della Giustizia richiedesse necessaria la Presenza del Sig.r Giudice al Maleficio da essere riconosciuto dal Nob. Uo: Luogotenente pro tempore con

atto

otto da Lui sottoscritto, La di cui Copia dovrà essere unita alla Polizza con dichiarazione espressa della data della Ducale di rimessa in pena al suddetto Ordinario di sua responsabilità, se la sottoscriverà senza le medesime dichiarazioni.

9.° Essendo con Sovrano Decreto dell'Eccelso Consiglio di X.ci 7. Maggio 1759. stata sollevata la povera Contadinanza di questa Patria dall'indebito aggravio delle Cavalcate, che si fanno dalli Nodari di questo Malefizio non solo, che dagli Uffizj Criminali di tutti li rispettivi Pileriedicenti di essa Patria nei casi fortuiti senza colpa, e di fatali accidenti, fu altresì incaricato dallo stesso Eccelso Consiglio il Nob. Uo:

Terminaz: Vendramin 25. Agosto 1759 Francesco Vendramin Precessor Nostro della estesa di articolata Terminazione nel proposito senza derogare in conto alcuno a quanto fu prescritto per le Cavalcate nei casi colposi, e criminali, ordiniamo la puntuale, ed esatta esecuzione della medesima.

E la presente per intiera esecuzione di quanto fu prescritto nelle suddette Lettere 25. Agosto sarà rassegnata al medesimo Ecc.mo Magistrato de Deputati, ed Aggionti alla Provision del Danaro, stampata, e pubblicata, avvalorata che sarà dalla Sovrana Pubblica approvazione, e saranno pure ristampate tutte le altre Leggi nel proposito per la immancabile loro esecuzione negli altri molti articoli alla presente non repugnanti, e così ec.

Udine 28. Marzo 1784

L. Carlo Antonio Donà Luogotenente

Copia

1784. 29. Luglio in Pregadi

Serenissimo Principe

Per veder sistemato, e restituito alle già prescritte misure di conti l'Argomento delle Cavalcate che si eseguiscono dalli Nodari, e Giudici di Malefizio di Udine, e che per il pagamento cadono a peso della Cassa della Contadinanza: si è umiliato al regio Trono della Ser. Vra il Corpo della Contad:za med:ma coll'anneßa supplicazione implorando che rinvigorite le prescrizioni antiche sia posto freno ai molti, e gravi arbitrij che per quanto dettaglia la supplica si sono introdotti nel proposito, e che vanno a ferire non solo l'intereße del Corpo supplicante, ma quello ancora della Cassa pubblica che subentra nel peso alle occasioni di condanne di Galera.

Per servire alle Commissioni dell'Ecc:ma Consulta 7 7bre 1782. ci siamo rivolti al N. H. Luog:te di Udine ricercandolo a volerci munire di tutte quelle prescrizioni anteriori che riguardaßero questo affare, le quali in lunga serie di tempi ed in replicati rapporti ci furono anco con diligenza trasmeße.

Tutte queste prescrizioni però, e qualche nuova disciplina relative stanno espreße nella unita Terminazione colla quale lo steßo N. U. Luogotenente sulle ricerche ancora del Magg:to Nro ha creduto di tutte compleßivam:te abbracciare quelle regole, e mezzi rimedi che vagliono ad incontrare l'oggetto delle istanze del Corpo supplicante, e che formino una Legge imperante, e collettiva della materia per servir di sola norma, e direzione nei tempi avvenire.

Lai

La cognizione però di quest'affare, e l'approvaz.e delle Discipline estese nella Terminaz.e appartenendo alla peculiare Autorità dell'Ecc.o Cons.o di Dieci da cui con Decr.o 14 mag.o 1783. fu approvata una Terminaz.e eguale segnata dalla Rappr.za di Bergamo per le Cavalcate di quel Maleficio: crediamo che dall'EE. VV. possa essere parimenti rimessa all'Autorità med.ma dell'Ecc.o Cons.o la presente Terminaz.e del N. H. Luog.te di Udine; mentre noi saremo per venerare in seguito le sapienti Sovrane Deliberaz.i Grazie...

Dal Mag.to delli Dept.i et Agg.ti alla Prov.n de' Den.i li 6 Mag.o 1784 -

Ant.o Capello Deputato

Niccolò Barbarigo Dep.to

Zuanne Querini K.r Agg.to

Piero Zen Agg.to

Franco Pesaro C.r Prov.r Dep.to

Copia

1784. 29. Luglio in Pregadi

Per le cose con esattezza rappresentate dal Magistrato de Deputati, ed Aggionti alla Provision del Danaro sopra la Terminazione estesa dal zelo del Nob: Ho: Luog.te di Udine per apporre discipline sa gli arbitrj delle Cavalcate, che in alcuni casi si eseguiscono dalli Nodari, e Giudici del Maleficio a peso del Corpo di quella Contadinanza. Il Senato trova opportuno inerentemente alla ricercata 15. Febbraro 1780 di rimettere in Copia la Scrittura del Magistrato predetto, ed annessa Terminazione alli Capi del Consiglio di X. Li quali sono ricercati a devenire col Loro Consiglio a quelle deliberazioni, che pareranno proprie alla Loro prudenza

Gio: Frad.o Businello Seg.rio

Copia

Paulus Rainerius Dei Gratia Dux Venetiarum Nob. et Sap. Viro Philippo Nani de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Julij Fid. Dil. salutem, et Dil. affectum. Derivata al Cons.o di X.ci per ricercata del Senato la Termin.ne estesa dal zelo del benem.to Pred.r Vostro Donà sopra l'accitamento del Mag.to di Reg.r ed Agg.ti alla provision del Danaro, diretta in relazione alle umilis.ate istanze del Corpo di cod.a Contadinanza, per apporre disciplina sugli arbitrj delle Cavalcate, che in alcuni casi si eseguiscono dalli Nodaj, e Sind.ci del Malefizio, ha estese le proprie osservazioni acciò incaricata la Mag.ra del Camb., e Rev.i alla Cassa di questo Cons.o. Riconoscendosi però, che la terminazione med.a richiama alla puntuale sua osservanza le pred.e Termin.ni nel proposito emanate da cod.a Rappres.a, e da Sindici Inq. di Terra Ferma, e che soltanto nell'articolo VIII. opportunamente resta al possibile ristretto il numero delle giornate da impiegarsi ne' Processi in Cavalcata, resta essa Terminaz.ne dall'autorità del med.o Cons.o di X.ci in cadauna sua parte approvata perchè dall'esatezza vostra fatta stampare, e publicare riportar abbia l'imancabile sua esecuzione — — — —

Dat. in Nro Ducali Palatio die XXX. Xbris ind.e III.a 1784

Ecc.mi Cons. X.m Secr.
Joseph Giuberti

68

68

D

129

6

De mand.to Ser.mi Dom.ij nri Venet.

Capta

[illegible] minimo [illegible]

Sexto [illegible]

[illegible]

[illegible] explication et le [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] terminationi [illegible]

[illegible] approbatam consuetudinem [illegible]

[illegible] castle [illegible] contra [illegible] et nouo [illegible]

[illegible] terminatum aut [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hoc de [illegible]

[illegible], et in aliis omnibus [illegible]

H. [illegible]

[illegible]

[illegible]

iurisdictionibus [illegible] et debeant [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] observare, et [illegible]

[illegible]

[illegible] Dni de [illegible] in [illegible] mandaverunt

[illegible] in [illegible] formam [illegible], et [illegible] unum et [illegible]

[illegible]

Ego Simonius Ximenez [illegible]

[illegible] Dni [illegible]

[illegible] omnibus et singulis [illegible]

[illegible]

[illegible], et dum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos Georgius Contarenus pro Ser.mo Duc.
Do: Venet. Locumtenens Patriae Fori Iulij qualiter
fidem indubiam facimus, et attestamur
suprascriptum D. D. Thomam Fabrium ...
autorem Venetae Collegiatae Suis ...
publicum, et legalem in quorum fidem
Utini die 5. Septb. 1635

Bernard. ... nostrae Cancell.
...

1424 · 23 Henrici .. parlamentum
cum capitulis.

Ex.me

Franciscus Foscari Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et

1443. 20 Sept. Sapientibus Viris Marco [illegible] de suo mandato

Locumtenenti Patrie Fori Julij, et successoribus suis fidelibus

dilectis salutem, et dilectionis affectum. Ut [illegible] litigantes et

[illegible] in causis appellationum condemnationum

pecuniariarum, que per Rectores terrarum nostrarum Patrie Fori

Lata. Julij late sunt, et imposterum fient [illegible] declaramus, et volumus,

quod omnes appellationes quarumcumque condemnationum

pecuniariarum, et feudalium per ipsos Rectores nostros et

successores suos tam de Venetijs, quam de [illegible] qui

aliunde deputaverint, et [illegible] ad nos, successoresque nostros

et predictum Tribunal audiri [illegible] et sententiari debeant

Rectorum antiquitati consuetudinis, et constitutionis Patrie

per retroacta tempora hactenus observatas, et sic scribimus,

et expresse mandavimus Potestati, Consiliarijs, Marani

et Montisfalconi, ut [illegible], easdemque consuetudines

et constitutiones Patrie in his casibus observent ac permit-

tant per quemlibet observari taliter in huiusmodi [illegible]

causis [illegible] condemnationum pecuniariarum

unusquisque ad nos, et nostros successores, ac tribunal nostrum

possit habere recursum, et ad requisitionem illorum

qui appellare voluerint, ac [illegible] mittere

[illegible] processus et sententias huiusmodi causarum

quandocumque casus evenerint etc.

Datum in nostro Ducali Palatio die 20 Septembris [illegible] MCCCCXLIII.

[illegible] 22 Octobris 1443.

Sigillum [illegible] Petrus [illegible] notarius [illegible] subscripsit et sigillavit

[illegible] de alio [illegible]

[illegible] et [illegible] dilectionis [illegible]

[illegible] signo

Nos Georgius Contarenus, pro Ser.mo Duc: Dom.o
Venetiarum etc. P. F. S. Locumtenentis, attestamur
suprascriptum D. Thomam Fabricium etc., civem Vti=
nensem, not.m dl Coll.o huius Civitatis legalem
ac fide dignum. Ideo etc.
Utini die 5. Sept.s 1635

Marius a Fenis not. Canc.ae Pat.ae

1443 24 Ap.lis [illegible] p manu de
[illegible]

C[illegible]
6

Franciscus Foscari Dei gratia dux Venetiarum etc. nobilibus [illegible]
sapientibus viris Matheo [illegible] de [illegible] [illegible]
1445 [illegible] [illegible] et successoribus suis [illegible] salutem
et dilectionis affectum. Sicuti vobis [illegible] esse [illegible]
devenimus ad transactionem, conclusionem transactionis et
concordia [illegible] [illegible] cum [illegible] Cardinali [illegible]
Camerario Apostolico in facto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] transactionem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible]
Cat.a
[illegible] et [illegible] sicut per alias nostras [illegible]
[illegible] potuistis: Verum vobis [illegible] et mandamus
quod omnes iurisdictiones [illegible] et [illegible]
et canonicorum [illegible] et [illegible] [illegible]
faciatis inviolabiliter observari [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] transactionem dictis [illegible] [illegible]
[illegible] et consuetudinibus in nihilo [illegible] [illegible]
quod eis manutenerant, et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], ac [illegible] [illegible]
[illegible] confirmatis [illegible] et [illegible] aliis [illegible]
[illegible], [illegible] modum [illegible] [illegible]
et [illegible] omnino [illegible] [illegible] [illegible]
Data [illegible] die xix iunii [illegible] viii. 1445

S.r Hum. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
S.r Hum. [illegible] [illegible] communicantem fideliter [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible] fideliter [illegible]
Thomas de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
apposito solito signo [illegible]

Nos Georgius Contareno pro Ser.mo Duc. Dom. Venetiarum Locum.t Pie[?] fori Julij Generalj: fidem facimus, et attestamur ill.rem D. Vomam Fabricium esse nob.m Venetum antiq. cod.e Coll.o Civius Civitatis bene opinionis et famae: In quorum fidem

Utini die 5 Sept.ris 1655

Nicolaus Leporeus nob. Cand.[?] Secr. mand.

1445 19 Junij ducal' [illegible]

1477. 3 Junij

Fanna
Poliénico

Franciscus Fo[illegible] Dei gratia Dux Venetiarum [illegible]
sapientibus viris Matheo [illegible] de [illegible] [illegible]
Fanne [illegible] fideli, et [illegible] [illegible] [illegible]
salutem, et dilectionis affectum. [illegible] [illegible] [illegible]
nus noster Antonius de Fanna, tam suo nomine, quam [illegible]
suorum de [illegible] et de Fanna [illegible] [illegible]
subditos [illegible] Poliénico, et de Fanna [illegible] [illegible]
[illegible] concordiensis eadem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] jurisdictionem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
suis, de quo nomine quod [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], cum hoc sit contra jurisdictionem [illegible]
[illegible] [illegible] et in grave damnum, et preiudicium [illegible]
num, et consuetudinum [illegible], quoniam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], qui aliquam condemnationem contra subditos
[illegible] [illegible] [illegible] in jurisdictionem [illegible] condem-
nationem ipsam, [illegible] condemnatus in jurisdictione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] jurisdictionem sicut fieri debere et consuevit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] facere dignaremur, Quamobrem [illegible]
[illegible] [illegible], quod cuicumque jurisdictio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nomine [illegible] [illegible] alias [illegible]
rescribatis nobis, ut informati [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] Ducali Palatio, die [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fideliter exemplavit, et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Thomas [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], approbo [illegible]

Nos Georgius Contareno pro Ser.mo Duc. Dom. Venetiarum Locu(m) Ten(ens)
Fori Julij Generalis. Fidem facimus et attes-
tamur Ill.mo D. Thomam Fabricium esse Nob.m
Venetum Utinensem et de Catholicis civitatis bene opi-
nionis et famae. Ideo etc. In quorum etc.

Utini die 5 Sept.mis 1635

Nicolaus Leporeus Nob. Canc.rie
Regiminis

1
229/-

1447. 3 marzij y fuxe consegnatione
dell'Inventione

Convenienti nostro d'alia Forijulij et successoribus iis

Pasqualis Maripetro Dei gratia Dux Venetiarum etc. nobilibus, et sapientibus viris Hectori Pasqualico Locumtenenti Patriae Forijulij, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem

1460 ... xbris

et dilectionis affectum. Fuerunt ad praesentiam nostram oratores fidelium communitatum Patriae et nomine earum porrexerunt [illegible] ad quae petitiones, et responsiones nostri in calce unius cuiusque earum [illegible] et vobis mandamus, quod dispositionem et deliberationem huiusmodi nostras observetis [illegible] eum ad vos attinet inviolabiliter [illegible] [illegible] ad praesentiam nostram [illegible] [illegible] capitulorum, et responsionum nostrarum est ista. Pro parte fidelium communitatum Patriae Forijulij, Civitatis Austriae, Utini, Glemonae, Tulmetii, Portus et aliarum [illegible] supplicatur nostro Ser.mo et Illustrissimo Dominio, quod [illegible] earum [illegible] gratiam [illegible] et [illegible] earum communitatum in [illegible] videlicet quod consuetudines antiquas observatas et ei [illegible] Dominij concessionis etc.

Comm. tes Patrie

Commissis aliis capitulis, et responsionibus

Cum ex eo [illegible] nostrae fidelitati non gravamine quod [illegible] Cancellarius contra [illegible] communitatum, et castaldiarum [illegible] quod [illegible] [illegible] commissis in [illegible] publicis literarum et [illegible] iurisdictionum, facit, aut fieri procurat [illegible] ad tribunal [illegible] cum maximo gravamine et dispendio [illegible] eorum. Proinde supplicatur dominationi vestrae providere quod dictus Cancellarius nullatenus [illegible] dictas communitates, sed cognitio

inquisitio et determinatio pertinere debeat ad dictarum communitatum, universitatum et capitaneorum medietatem, sive tales extra fuerint in sententiis publicis ut supra pertinentias dictarum. Iurisdictionem, feudalium solum appellationibus, in appellationibus Magnifico domino locumtenenti, ac quos nostris Marescalcus habeat custodire, ut aliis ut hactenus, sicut antiquitus consuevit: cavendo in eis homicidas, publicos attentores, violatores, ... depredatores, ... adversus proximum et huiusmodi [illegible] criminibus, et [illegible] inquirendis bonis coram bonorum virorum hic posita iuxta sententiam antiquam [illegible] [illegible]

[illegible] consuetudines, et nullo modo, aut per [illegible] aut [illegible] [illegible] de novo aut [illegible] [illegible] non consuetum fuit in aliquam, aut [illegible] aut mutationem aliquam [illegible] et observatur [illegible] [illegible] quas nullo modo [illegible] volumus, sed exacte et [illegible] observari.

Omnibus ... cum responsione

Datum in nostro ducali palatio die xxiii mensis ... MCCCCLX.

[illegible] auctenticum [illegible]

[illegible] [illegible]

Ego ... auctentico [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] signo [illegible]

Nos Gregorius Contarenus, pro Serenissimo Duce ...

Vicedux P.J.J. Vocis Statis, attestamur nos
D. Thomam Fabricium q. D.ni, a[illegible] Utina,
Not.m de Coll.o huius Civitatis Legalem,
ac fide dignum. In quorum
Utini die. 5. Septbris 1635

Marius a Turre not. Canc.ae
Praetorii mandato

1460 a 20 X^bre [illegible] della
giudicatura

In Nomine Dei Aeterni Amen. Nos David [illegible] Ill.mo
et Ecc.mo [illegible] cognoscere

1466: [illegible] luglio. volentes [illegible]

[illegible] Patris Carasicalum et ad [illegible] sub [illegible]

M. Dni Nicolai Marcelli [illegible]

Parmi [illegible] commisso [illegible]

[illegible] cuiusdam [illegible]

[illegible] Roma [illegible] Consortibus [illegible]

[illegible] in dicta [illegible]

[illegible] remitti debere cum in dicta [illegible]

Jurisdictionem habeant tam in criminalibus quam [illegible]

[illegible] in suis [illegible] ac eis [illegible]

per praefatum Ill.m Dominium ipsis concessum [illegible] quemadmodum

in comparitione, et requisitione sua [illegible] M. Dni

[illegible] contra [illegible]

contra [illegible] et quosdam alios armatos [illegible]

[illegible] sub [illegible]

[illegible] cum aliquibus [illegible]

[illegible] Marcello [illegible]

[illegible]

[illegible] Consortibus, et [illegible]

[illegible]

[illegible] officio [illegible] contra [illegible]

[illegible]

[illegible] armata [illegible] quendam [illegible]

[illegible] et [illegible] quem

[illegible] omnibus, et aliis [illegible]

[illegible] in d.ta Villa Parmi [illegible]

[illegible] [illegible]

aliquo derogare considerato quod dictus [illegible] captus fuit in [illegible] [illegible] dni eiusq. [illegible] Mariæ Virginis nominibus [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] quibus melius possumus et debemus, pronunciamus, et dicta [illegible] Tiberium dictum Varmo tamquam [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] locum [illegible] [illegible] ubi captus fuit [illegible] [illegible] Non derogando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eius banno, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quandam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Committentes ea nunc [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] secundum [illegible] nos adhoc deputato.

Ita et in his scriptis sententiavimus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et declaravimus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro tribunali sedentes [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Anno Dominicæ Nativitatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Dnis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Dni [illegible] [illegible] [illegible]

Et Ego [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Imperialis [illegible] et nunc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] manum [illegible] [illegible] occupatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

subi. signumq. meum in testimonium apposui consuetum &
Coltellino et dno pre [illegible] ... [illegible] Erasmo [illegible]
M. Cco Dno Santo [illegible] Simeon [illegible] [illegible] ... [illegible]
in [illegible] dicti [illegible] una cum [illegible] ... [illegible]
signum ad hoc ut [illegible] sequuta duci fecitte [illegible] ... [illegible]
Joannem de Parmo! [illegible] dissolutus [illegible] et dimittes [illegible] libe-
tate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... L
Cco [illegible] hobb. [illegible] Parmo, [illegible] Joanne de Madrio [illegible]
[illegible] Consortibus Parmi, [illegible] non alijs [illegible] pluribus personis [illegible]

Item Petrus Senney [illegible] subbet

Sebast. [illegible] ord. [illegible] [illegible] [illegible] alio exemplo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Signum hoc:

Bernardo [illegible] pub. [illegible] auctoritate [illegible] et [illegible]
hanc [illegible] ex alio exemplo manu [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] fideliter [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Praemissa ex alio [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Nos Georgius Contarenus pro Serenissimo Duc. Do:
Venetiarum Locumtenens P. f. [illegible] fidem facimus
indubiam [illegible] [illegible] [illegible] D. Thoma
[illegible] [illegible] [illegible] Collegia-
tum huius Civitatis publicum et legalem [illegible]
Utini die 5. Sept. 1635

Bernardo [illegible] nostri Cancellarius

1466. 7 lug.o cun [illegible]
a Varto. [illegible]

Augustinus Barbadico Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobili

1491. 24 Julii — et sapienti viro Sancto Barbo de suo mandato [illegible]
Patriae Fori Julii fideli dilecto salutem et dilectionis
affectum. Sedulo [illegible] nostre [illegible]
dicti, s. instanter, tam ad nos, quam ad capita consilii
nostri X. scripserunt, auditis vestris [illegible] et re-
sponsis; [illegible] contra [illegible]

Civitatis Austrie — dicte civitatis Austrie [illegible] et [illegible]
Oratores fidelissimae communitatis eiusdem loci, qui non
minus reverenter, quam instanter supplicaverunt pro
observatione [illegible] concessionum, dicta ratione
per nos in similibus concessionum et factarum, per quas
apparet quod semper voluimus ipsos fidelissimos nostros
conservari in solitis eorum iurisdictionibus, pro quibus
omnino et inviolabiliter observandis, si unquam accidit, quod
aliquis ex locumtenentibus qui ante vos fuerunt, volu-
erint procedere in his et aliis criminalibus et factis [illegible]
publicis in districtu eiusdem loci, sicut [illegible] casu
Mandavimus iudicium [illegible] et remitti ad forum eorum
reservata semper locumtenentibus nostris appellatione.
contra vero [illegible] et [illegible] per nos, et bene conside-
ratis omnibus, quae per oratores suos dicta et commemorata
demum attendentes observationi privilegiorum suorum et decla-
rationibus actis in similibus per nos factis, et
volentes omnino ipsos fidelissimos nostros [illegible]
et aliquin [illegible] conservari in solitis iurisdictio-
nibus eorum, vobis cum [illegible] mandamus, ut
processum per vos in huiusmodi causa formatum remitt[ere]
[illegible] debeatis iudicandum [illegible]
[illegible] criminalibus [illegible]
[illegible] aliter [illegible] nisi in causa
appellationis, quae [illegible] nostra est, et [illegible]

ut tradiximus, has autem registrari fecimus, et registra-
tas praesentibus nostris [illegible]

Datum in [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]

e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Praemissis ego alio [illegible] [illegible] [illegible]
D. Henricum, et [illegible] [illegible] fideliter
[illegible] ego [illegible] Thomas Fabritius [illegible] Urbini,
Veritate [illegible], ac [illegible] apposui solito signo
in fidem [illegible]

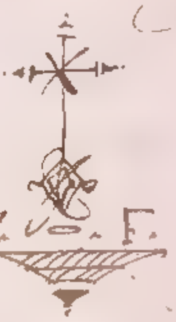


Nos Georgius Corbarius, pro [illegible] [illegible] Vicarius
[illegible] Gratis, attestamur supradictum
D. Thomam Fabritium esse, [illegible]
notarium [illegible] huius Civitatis, legalem,
ac fidei dignum. In quorum [illegible]
Urbini die 5. Septembris 1635

Marius a [illegible] not. Cam.
Praefectus.

1491 24 ½ ... il ... Di ... a ...

Ex.me Sp.li et Egr. Vir Amice car.me Sub die [illegible] proximo [illegible] ad [illegible] cohibendo

1499. 30. Ian. [illegible] in causa [illegible] cuiusdam Iacobi [illegible] [illegible] [illegible] amplissimam [illegible] procedendi in civilibus et criminalibus sub eorum [illegible] conditionibus [illegible] et [illegible] tibi commissis per [illegible] Dominium [illegible] [illegible] ipsa. Quoniam ipso [illegible] [illegible] causa [illegible] super ipso homicidio non

Cretensis Iustitia [illegible] expectata causa [illegible] quae [illegible] [illegible] [illegible] opinionis ac [illegible] [illegible] [illegible]. Nunc [illegible] tanto gravamine [illegible], [illegible] nostris non obstantibus [illegible] ad sententiam [illegible] causae in [illegible] [illegible] Nobilium. Propterea [illegible] [illegible] quibus [illegible] [illegible] ipso nostro sententiam [illegible] in hoc [illegible] ac totius [illegible] ad nos [illegible] [illegible] litteris et sigillo transmittatis, [illegible] talis eius sententiae quodcumque [illegible] quam [illegible] [illegible].

[illegible] Michael [illegible] [illegible] Ianuarii 1499

[illegible] Sp.li et Egr.io Viro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] car.mo

[illegible] [illegible] Februarii 1500

Matheus [illegible]

[illegible] ab [illegible]

[illegible] Sp.li et Egr.io Vir Amice car.me [illegible] Nobilium [illegible]

et nobis quod cum per privilegia, et concessiones suas antiquissimas circumductas per ill.mos Dominium ven.am habeant liberum et merum imperium ac ultimam supplicium procedendi in delictis omnibus tam civilibus quam criminalibus sub eorum iurisd.ne commissis, et eius ... concessionis ... quod non ... hujusmodi privilegiis, et concessionibus ... iam ... formavit processum contra nonnullos subditos dictorum Nobilium de Varmo, qui commiserunt eidem homicidium ... iurisdictionis Iacobi ... sub iurisd.ne Nobilium de Varmo ... quod ... formato ... cum ut praediximus ... cognitione ... causa appellatio ... postmodum ... ad ... superiorem ... et ... petierunt ... nos suffragari ... quod ...
... in hoc casu observare, et observari facere ... Nobilibus de Varmo privilegia ... et concessiones suas in omnibus et ... sicut ... et ... sicut ... pro ... sua ... opinionis ... nihil ... aliud ... a nobis.

Nicolaus Michael ... de ... 
... 1496

... Iohanno ... 
... 
... 5 Junij 1500 ... 
... in ...
... hora ...
Bernard. ... pub. imperiali ... 
...

scr. litteras, de quibus ... invenit, ... in fidem appositio ... sub ...

lx.

1509. 13. Ian. (In Christi nomine Amen. Nos ... pro Ill.mo ... Venetor. ... in ... Generali ... inquirimus, audita ... instantia ... facta per nobiles ... Thomas, ... ac Martinum, et Leonardum ... nec non ... ac ... Baptistam

Varmi de Varmo inferiori ... Iacobum ... Caballarios ... et carceratum quendam ... inferiori ... de Varmo, et tota Patria ... pro ... in ... nobilium de Varmo ... possessione non ... de Varmo inferiori et ... condemnatione ... dicti ... formaverunt processum et promulgarunt ... contra ipsum Angelum et socios ... in ... iurisdictione cuius cognitio ... de ... et ... et non ... publicari ... considerare ... benignitatem ... sibi ... et ... pro conservatione ... iurisdictionis eundem Angelum ... posuit ... et banno eidem dato ... Dominum ... Bellanum ... Patria ... debitam iustitiam contra ipsum Angelum ...

iario administrare [ produceruntq. ac fecerunt in ...

aliqrem.es. [ cor. uccisionis et instantia quamplurium remissionum factas per M.cos Regimentus. ac [...] a [...] iurisdictionem habentibus in Pavia [...] liberis [...] ... ac ... recursis in quibus processum fuerat per eosdem M.cos commissarios ... [ et visis ... quadam remissione

alios ... [ talis factis per M.cum [...] Sinum Vallis [...] ... sub die septima Januarij 1466 [...] quodam ... [...] capto in dicto [...] ... [...] ... [...] commisso in persona q. ... [...] ... et [...] M.ci [...] a [...] quadam [...] remissione facta [...] Communitatem ... per M.cum [...] [...] de [...] bannitis ad inquirendum [...] Magnano et aliis ad remittendum [...] per [...] olim [...] homicidio commissis in persona [...] ... et M.ri Bartolomei Marangoni habitantis ... prout de ipsa remissione constat [...] [...] sub ... 1495 ... quadam alia remissione facta per M.cum [...] olim [...] Pavia 1456 ... quodam ... eum eandem rationem [...] de [...] Villaro de [...] et [...] Pavia ad inquirend. per M.cum [...] Iacobum [...] olim [...] de quadam remissione facta per M.cum [...] sub 1488 [...] Maij de quodam homicidio [...]

de

dicto Vicesimo anno et dicenov in dicto [illegible] ipsius illustrissimi Capituli, et in faciendo remi conducendo pro banno [illegible] dicto [illegible] quod [illegible] domicilium [illegible]
locumtenenti dicta Francesco Comiti [illegible] in personam
Pauli Viendi [illegible]; Et ubi pluribus [illegible]
[illegible] Dominos [illegible] [illegible]
[illegible] minatas [illegible]: Prinilegiis [illegible] et
[illegible] servandis [illegible] et [illegible]
[illegible] istos Nobiles [illegible] et [illegible]
Cinichos, et Admiralem [illegible] numquam [illegible] in his
antiquis iuribus et iurisdictionibus contrauenire [illegible]
istos Nobiles [illegible] tempore [illegible] ultimos, [illegible]
[illegible] Domini, qui in cunctis occurrentiis et [illegible] in
proxima contra Germanos [illegible] [illegible]
propriam personam et uitam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] prout dicto [illegible] apertos [illegible] sua Maiestas Catholica
[illegible] maturo consilio et deliberatione [illegible]
[illegible] nomine [illegible] a [illegible]
procedens, pronuntiauit et declarauit, ac declarando
terminauit [illegible] [illegible] capitum remi [illegible]
B. [illegible] remisit ad istos Dominos [illegible] Parmo, ut [illegible]
[illegible] et expediant [illegible]
[illegible] banno [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible]
Instantia [illegible], et [illegible] istos Dominos [illegible]
dictum Comitem in eorum iurisdictione [illegible]
[illegible] maiestatis [illegible]
et istos Dominos Consoros [illegible]
[illegible] Dominorum Locumtenenti [illegible]
[illegible] Camilli [illegible]
[illegible] Pascum [illegible] alias [illegible]

et q. Vincentij a Scala de Sacile [illegible] fuerunt Anno Domini MDLXIIII Ind. ne x die [illegible] iij Mensis [illegible]

Signum tabellionis

Ego Evangelista a Scala q. Dni [illegible] Sacili publ. [illegible] auctoritate notarius [illegible] Comitum [illegible] sua manu [illegible] per alium mihi fidum me [illegible] et [illegible] in hanc publicam formam [illegible] signo et nomine meis [illegible] solitis in fidem [illegible] ad maius [illegible] illorum [illegible].

[illegible] die xvij Januarij [illegible] mihi [illegible] [illegible] per [illegible] remissionis [illegible] et [illegible] Angelum [illegible] [illegible] Sacilo [illegible] [illegible].

Signum [illegible]

[illegible] alio exemplo authentico in [illegible] [illegible] remissionis manu propria [illegible] [illegible] publ. [illegible] et [illegible] in fidem [illegible] rogatus [illegible].

Praemissas [illegible] cum [illegible] remissionis [illegible] [illegible] Dnum [illegible] [illegible] Thomas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Georgius Contarenus Comes
[illegible] Foriiulij Generalis
Vicarius [illegible] Thomas [illegible]

[illegible]

esse Aloys. auctoritate Veneranda Collegiatum [illegible] (criminis sub eis, et legalem ideoque eis [illegible] fidem)

Venetiis 5. Sept. 1635

Edoardo Bonaltus vig. Cancell.
m.p.

1499.30 januarij caso Lello 2° mandato
a Varsho.

Die 5.to Martii 1499

Nobilis Vir Nicolaus de Sanctis conquestus fuit coram
1499. 5.a Martii. M.co D. Locumtenente sedente in Camino loq. x . . .
bandum Iuris, quod diebus superioribus tempore
noctis furto sublatae fuerunt sibi vaccae unaca-
ginea, vel circa vitulum, in quodam eius . . . sito
Brahach. in territorio Brazzacchi, quae vitae fuerunt [illegible]
sive pars ipsarum reperta fuerunt . . . Dominicum
filium Io. Leonis de Brahaco, qui asseruit easem . . .
a quodam filio Ioannis Sclavi, quibus auditis, et
intellectis M.tia sua mandavit dictos filios, eo . . .
Io. Sclavi carcerari debere —

Die 6 Mensis Martii 1499

Mag.cus Dnus Locumq. Auditis Ill. Dnis Consortibus Brazzacchi
petentibus pro conservatione suae iurisdictionis casum
dicti delicti commissi in eorum iurisdictione ad hoc remitti
in . . . instantia, volens ipsos Dnos Consortes in eorum
antiquis iurisdictionibus conservare remisit dictum
casum cognoscendum, et terminandum . . . sua . . .
praesentibus Nob. Dnis Brazzacchi, . . . D. Buzzino
de Strasoldo, D. Acortio, et aliis pluribus.

Sequitur sententia.
Criminalis . . . examinatae

In Christi Nomine Amen. Ita sunt quaedam condemnationes
corporales, seu summaria condemnationum . . .

lata, lecta, et in his scriptis sententialiter promulgata, et pronunciata per Nobilem Joannem q. nob. Jacobi de Brazzacho, nomine suo, et aliorum consortium habentium iurisdictionem in Castro Brazzaci, et eius pertinentiis, contra, et adversus infrascriptos pro eorum excessibus, et delictis.

Nos igitur Joannes antedictus nomine suo, et quibus supra nominibus sedens pro tribunali, et dictas condemnationes corporalis, seu sententias condemnationum corporalium in his scriptis contra, et adversus infrascriptos pro eorum excessibus, et delictis. dicimus, sententiamus, pronunciamus, et condemnamus in hunc modum Vz

Leonardum de Cappellis, et
Leonardum Jo. Sclavi de Brazzacho

Contra quos, et quemlibet eorum processum fuit, et est per viam querelle contra eos et quemlibet eorum moveri coram M.co D. Locumtenente, et deinde remisse ad praefatos Dnos Consortes habentes iurisdictionem, ac merum, ac mixtum imperium in Brazzacho, et eius districtu per nob. Nicolao de Candidis, ex eo, quod diebus praeteritis, etc. non e nocte furto subtraxerunt plures centum ... circa initium in quodam eius ... in territorio Brazzaci, quas inter ... , sine ... Dominicum filium Jo. Andree de Brazzacho, qui attamen ipsas emisse a quodam filio Joannis Sclavi, qui quidem ... ; constituti in fortias nostras, et examinati, confessi fuerunt dictas ... se ... quantitatem ... in possessionem dicti Joannis Sclavi de ... q. Nicolai de Candidis, ut ... omnibus

[illegible]

clare constat in processu, commitendo traditionem contra Deum, et bonos mores, ac in rebellis, et minis [illegible] magistratus prefati M.ci Dni Commissarii et prefatorum DD. Consortium [illegible] Nos Iohannes [illegible] nominibus quibus supra, volentes [illegible] formam iuris, inclinantes enim potius ad misericordiam quam ad rigorositatem iuris, volentes ut huiusmodi [illegible] transeat impunitum, [illegible] sic [illegible] bene vivendi, et nunquam in futurum [illegible] mali [illegible] eorum [illegible] gloriam

Leonardum de Gambilis, et
Leonardinum Sclavi, quod compleant dies XV in Carceribus, item quod conducantur ad [illegible], et ibidem cuilibet ipsorum dentur [illegible] coram [illegible] ad [illegible] si [illegible], [illegible] ad valorem eorum.
et in expensis in his sententialiter condemnamus.

Lata, data et his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per prefatos Dnos [illegible] in [illegible] [illegible], lecta, et publicata per me notarium Barbarum [illegible] de m[illegible] prefatorum D. Consortium die [illegible] Martii [illegible] presentibus Nobilibus Viris [illegible] [illegible], [illegible] Augustino [illegible] Salvisagno, et [illegible] [illegible] Lorro de Vinegnano [illegible]

Suprascriptum Processum criminalem, una cum sententia super inde lata, Ego Iacobus de Girardis iuris et Nots [illegible] matricularius fideliter extraxi [illegible] nobis [illegible] [illegible] Barbari de Zonzaniis Nots matricularis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Seraphini Bugatti Nots de matricula [illegible] [illegible], [illegible] sub[illegible] signo meo ad maius robur [illegible]

Signum Notarii

Nos Vincentius Guti quondam Illmos et Rev. Dom. Vendovar. Fanisio uni Suijs locumtenentes Generalis, quibuscumque presentes inspecturis fidem facimus, et attestamur, ultrascriptum Iacobum, qui proxime exemplavit, esse publicum, verum, et legalem notarium, nec non nostri matricularum, optime conditionis, et vitae, cuius scripturis publicis plenaria fides semper adhibetur fidei, et ubique locorum indicio ac vere adhiberi, in quorum fidem etc.

Venetiis die xi. Octobris 1546.

Signum S. Marci Petrus Bisonius Nots. Ord. Canc.ae

Sarl.

Ego Pomponius Buttes Nots. Canc.ae exemplavi fideliter omnia suprascripta, contenta in his decem paginis, ex aliis scripturis existentibus penes Notarios Nicolaum, et Ludovicum fratres de Brazzacco, cuius tenor ad eos me refero, nil addendo, nec minuendo, et in fidem subscripsi, apposito sigillo Divi Marci in fidem etc.

Sigillum S. Marci.

Praemissa omnia ex dicto processu retraheta, extracta, ac alio autentico existentibus ... Mag.co Dnos Henricum, et Vincentium de Aquinis fideliter scripta et subscripta Thomas Fabritius publicus Venetiarum auctoritate, ac ... Nots., apposito in fidem signo solito etc.

Nos Georgius Cornelius pro Serenissimo Dom. Venetiarum ... locumtenens attestamur suprascriptum D. Thomam Fabricium esse Notarium auctoritate Veneta legalem cuius scripturis publicis plenam fidem adhiberi posse.

Venetiis die 5 Sept. 1650

... Nots. Canc.

[illegible]

Sabbati die mane extraordinarie [illegible] mensis 7bris 1547

In Aula novi Palatii Utini, sedente [illegible] more solito, cum [illegible] Sp. D. Vic.o [illegible] Benvenuto Monte, et D. Germano [illegible] locumtenentis Utini [illegible]

Pro D. Joanne [illegible] Utini cum [illegible] Alexandro Nicolao [illegible]

1540: 13 7bris. Joannis Manzani [illegible] Sp. D. Vicarius Auditor D. Nicolao Mistruzio Doctore [illegible] Philiberto [illegible] intervent[illegible] Communitatis [illegible] et dicto Angelo [illegible] Bartholomeo [illegible] exclaudere, [illegible] remisit hanc causam ad [illegible] comparens cum sequentis [illegible]

Civitas Austriae

Signum Notarii

Fran.cus [illegible] Notarius Utini [illegible] fideliter [illegible] publico signo, nominisque [illegible]

[illegible] Dicentes [illegible] Ex.mo Duci [illegible] Generalis, [illegible] et attestamur, [illegible] Notarius [illegible] non [illegible] et matricularum [illegible] fidem [illegible] adhiberi posse; In quorum [illegible]

sigillum S. Marci

[illegible] Henricum et [illegible] Thomas [illegible] apposito [illegible] signo in [illegible]

Nos Georgius Cornarius, pro Ser.mo Ducali Dominio Venetiar. etc. [illegible] attesta-

mur suprascriptum D. Thomam Fabricium

[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] Collegii [illegible]

huius Civitatis, Legalem, ac fide di-

gnum. In quorum [illegible]

Utini die 5. Sept.is 1635

Marcus a Fine [illegible]

[illegible]

1540 13 g^lio carta di mandato a [illegible]

Ex.mes

# Die Veneris. 24. Mensis Novembris. 1542.

1542. 24 9bre

Ill.mus et Ex.mus D. Comes Dionysius [illegible] locumtenens
existens in Castro [illegible] in Camera Audientiae [illegible]
[illegible] D. Bernardino [illegible] [illegible] Bernardo [illegible] de Brazzacho [illegible] et Nob.
Vincentio, Sebastiano, et [illegible] Consortibus de Brazzacho
[illegible] contendentibus super capsura facta [illegible]

Brazachi

hic [illegible] de Cortona [illegible] Bernardi de mandato [illegible]
[illegible] locumtenentis [illegible] ad requisitionem [illegible] Dominorum
Consortium Brazzachi [illegible], quod [illegible]
qui [illegible] nocturno tempore violenter [illegible]
carceres Castri Brazzachi, et [illegible] quan-
dam carceratum pro furto, nam [illegible] D. Bernardi-
nus [illegible] minime [illegible]
[illegible] pro delicto commisso, ut [illegible] in iurisdictione
Brazzachi, cum quilibet sit [illegible] in hac [illegible]
delictorum commissorum in aliis iurisdictionibus [illegible]
[illegible], quod [illegible] aliquid [illegible] de aliqua iurisdictione
[illegible], potuit hic [illegible], prout in [illegible]
casibus sunt diverse declarationes, et [illegible]
[illegible], ut videre est in actis [illegible]
[illegible] convenitur, quod domini Consortes Brazzachi
haberent iurisdictionem in [illegible], prout [illegible]
in capsura [illegible] Bernardini [illegible], et ideo instabat
per eius Mag.cam dictam capsuram [illegible], et nulli [illegible]
et quod [illegible] procedere contra ipsum
Bernardum [illegible] in eorum [illegible]
procedant servatis [illegible] proclamando ipsum, cum
habeat non [illegible] et [illegible] administran-
dus, et [illegible] ipsum [illegible], in hac [illegible]

ac e contra uero respondentibus praefatis Dnis, o vostra
Brazzadi cum Ill.mo Rev.mo filio suo Rev.mo Comm.rio
praefatum capsulam quibus ibi, et verificatum cum
auctoritate praefati Car.lis Amodei Columna, qui habita notitia
de enormitate dicti praedicti Bernardi, et complicium
fractae carceris ipsorum dictorum censorum, ad petitionem ipsius
Dni Vincentii Inquisitoris hoc anno in Urbino. Brazzadi
ipso Dno Vincentio concessit licentiam, quod posset vi Urbini
remitti faceret praefatum Bernardum ad brachium saeculare
effectum, et finitum, et ne tam grave delictum remaneat
impunitum, maxime cum fuerit factum in secta huius
congregationis ad id perpetrandum, et dicentibus, quod alle-
gatur per ipsum Dnum Bernardum, quod dicto nostro proveniat
in praesenti casu, sed loquuntur in longo diversis terminis,
quia negari non potest esse sublimum officium Car.lis
Dni Columnae in providendo, ne delicta remaneant impunita
et prout potest sua Magnificentia considerato qualitate delicti
concedere iudicantibus inferioribus istius Curiae ad exa-
minandum, et petitionem, auctoritatem, et facultatem in toto
Curia, et non tantum de loco commissi delicti; prout quoti-
die sic observatur, multo magis eadem ipsa Curia potest
concedere auctoritatem retinendi delinquentes in hac Civitate
Urbini ex rationabilibus causis sic fundatum, prout fuit
in praesenti casu, et ideo ex commissis, et aliis colligibilibus
ipse providere formam supra dictis instantibus dicti Acari
fundatum capsulam dicto patrono antedicto Bernardi Sabbata
fuitque sindicatus, non obstantibus aliquibus dictis, et
obiectis in contrarium prout dicitur nihil obstare, quibus
omnibus auditis, et inconsiderabilibus prout fuit formavit per
dictos Dnos censores, id officium suum super tractum
carcerum, ibi scribito, et consideratis considerandis declaravit
et

et declarando sententiavit dictum Bernardum abbatem quoad fractionem carcerum Brazzadi fuisse vere captum omni meliori modo &c. praesentibus Sp. Dno Jo. Antonio Vadilinio [illegible] et Dno Antonio Zandellario [illegible] et aliis pluribus.

Signum Divi Marci &c. Christophorus Sebinicus [illegible] extra originalem fideliter exemplavit mandavit et idem.

Terminat. Cane [illegible] mihi fidem manu [illegible] ex exemplo authentico manu suprascripti [illegible] et [illegible] ad quam Gabrielem [illegible]

Signum Not.

Ego [illegible] Vicecancellarius Nos. Collis [illegible] ... publico et mei infrascriptum subscripsi cum solito signo.

Nos Marcus Zeno pro Serma Duc. Do. Venetiarum etc. Paduae [illegible] Julij Comitis Gralis, fidem indubiam facimus, et attestamur, suprascriptum [illegible] Vicecancellarium [illegible] Nob. [illegible] cuius publicis scripturis hic tigna fides adhibetur, et ubique adhibenda [illegible] [illegible] quorumque.

Venetiis Die 21 [illegible] 1580

Sigillum S. Marci &c. [illegible] Angelus [illegible]

Transmissa ex alio authentico [illegible] Mos Dnos [illegible] et [illegible] Ex. et subr. Thomas Fabricius [illegible] Veni, [illegible] auctu, ac [illegible] apposito solito signo [illegible]

Nos Georgius Contarenus pro Sermo Duc. Dom. Venetiarum [illegible] fidem [illegible] attestamur [illegible] Sp. D. Thomam Fabricium esse Not. [illegible] legalem cuius script. publicis plena fides adhiberi potest.

Venetiis die 5 Sept. 1635 Joannes [illegible] Not. Cancellarius

1542 24 god.y [illegible] g Brakke

[illegible] heredes [illegible]

1543. p.a Iunij — Valuatori [illegible]

[illegible]vittimus [illegible] Dionysius [illegible] [illegible] [illegible] Federico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] presentibus, [illegible] [illegible] [illegible] et eius [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Suprascriptam remissionem ex alio [illegible] autentico manu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aucte [illegible], et licentia Mag. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] manu [illegible] [illegible] [illegible] feci, et in fidem [illegible] [illegible] solito signo, meo [illegible]

[illegible] simili autentico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Thomas Fabritius [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] signo

Nos Georgius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] attestamur [illegible] [illegible] Thomas Fabritius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicus [illegible] [illegible] adhiberi potest,

[illegible] die 5 [illegible] 1631 [illegible] Girardus [illegible] [illegible]

1543· i Junij [illegible]

1546. 22 Maii

Franciscus Donato Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et
sapienti viro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Patria Fori Julii [illegible] [illegible] salutem
et dilectionis affectum. Havendo [illegible] quella [illegible]
le nostre [illegible] [illegible] alli Capi [illegible] [illegible]
havemo scritto, circa il caso di quel Nicolò [illegible]
Cividal [illegible] [illegible] et altro [illegible]

Civitas Austriae

comparso ancora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
D. Eustachio Mintino Orator della fidelissima Communità
di detta Terra di Cividal di Friul, instando per esser per=
messo a noi [illegible] ingerirvi nella iurisditione [illegible] [illegible]
homicidio et secondo l'intention [illegible], la [illegible] [illegible] quella
[illegible], conservata per osservanza di sua consuetudine
et privilegii [illegible]. Però noi [illegible] [illegible]
[illegible] di X, vi dicemo [illegible] [illegible], [illegible], che
sì come ne havemo scritto per le altre [illegible] [illegible]
passato, così dobbiate far omnino, cioè rimetter alli
iusdicenti di Cividal di Friul il detto caso [illegible]
con [illegible] inseguita, et processo in quanto el sia
formato contra el prefato [illegible] [illegible] di quella,
senza alcuna dilatione. Perciò che [illegible] voluntà
ressoluta è che non habbiate impacciarvi in esso caso [illegible]
per alcun modo turbar la iurisditione [illegible] essendovi
[illegible] la [illegible] instantia [illegible] [illegible]
in[illegible] il contrario, talmente esseguito, et osservato.
Has autem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Data in nostro Ducali Palatio die 22 Maii Indictione quarta 1546.

[illegible] Ser [illegible] die Maii [illegible] 1546 per

suprascriptum D.num Eustachium, quarum [illegible]
[illegible] concessa [illegible]

Petrus Fucinius Reg.s Ecc.ae [illegible] S. Marci [illegible] extraxit, et in fidem [illegible]

Praemissa ex alio authentico sumptas per [illegible] D. Henricum, et D.num [illegible] fideliter extraxit, ita sub.s Thomas Fabricius [illegible] Venetus [illegible], ac [illegible] apposito solito signo in fidem [illegible]

Nos Georgius Contarenus pro Ser.mo Duce Dom. Venet. [illegible] Julij [illegible] Attestamur suprascriptum D. Thomam Fabricium esse Not.m Venetum [illegible] eorum [illegible] huius Civitatis, cuius publicis scripturis hic plena fides adhibetur et ubique adhibenda est. [illegible] [illegible] Lepor.us [illegible]

Nicolaus Leporeus Not.s Cancellarie Ducalis
Leporeus

1546 . 22 Maij Lettera del Castro
D. X . d'ri'mitt[illegible] con ca[illegible] a Castello

[illegible] con [illegible] con [illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible] recommendationibus suis [illegible]
et dilectionis affectum [illegible]

1549. 11 maij

[illegible] Oratore del M.co [illegible]
[illegible] Bernardino [illegible] et [illegible] della

Catria

M.ca Communità di Albere, et [illegible]
[illegible] di Albere da una [illegible]
[illegible] differentia, [illegible]
seconda instantia, et circa [illegible]
altri Agenti delli [illegible] in caso, che [illegible]
delle occasioni [illegible]
Haremo la intentione nostra essere, che non [illegible]
[illegible] fusse stata fatta da alcuno di [illegible]
[illegible] la seconda instantia [illegible]
[illegible], et che [illegible]
deliberano [illegible] 1547. [illegible]
vederete per la copia inclusa, per ogni [illegible], che alcuno
[illegible] delle operationi de [illegible] ministri [illegible]
Voi dobbiate [illegible] Giudice, et [illegible]
secondo l'auttorità [illegible] ordinaria [illegible], che [illegible]
[illegible] quella [illegible]
[illegible] delli [illegible]
[illegible] xi [illegible] 1549.

[illegible]

[illegible] 1549. [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 6 [illegible]

valere, ossia ad instanza [illegible] Taciano [illegible] di quella [illegible] da noi atti [illegible] et [illegible] commissione [illegible] cadesse detta prima istanza et [illegible] Ambasciatori di una parte, et [illegible] altra sopra le liti due materie, [illegible] che dobbiamo osservare li Privilegi di Cadauno [illegible]

[illegible] Vavino Canc.[illegible]

[illegible] fidelitér [illegible]

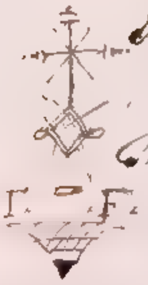

[illegible] Henricum, et [illegible] Chorcas [illegible] apposito [illegible]

Nos Georgius Contarenus pro Ser.mo Duc. Dom. Venet. Locumtenens Patriae Fori Julii Generalis, fidem facimus et attestamur [illegible] esse Not. Venetum [illegible] cuius scripturis [illegible] fidem dignum [illegible]

Utini die 5 Sept. 1635

Nicolaus [illegible] Cancellarius

[illegible]

1547 17 maij lett.ra del Consiglio
d. X per la prima vistada

Ex.^m^

Nicolaus Mozanico Patrie
Fori Iulij Locumt.

Offitio del qualunq. Presid.e é principio di administrar la debita iustitia, et di tenire obuiato, che i scandoli non seguiscano, et prouider, che i Sudditi uiuano in pace, et quiete, A notitia n.ra é peruenuto, che alcuni infrascritti cercano con diuersi modi, et uie di offender alcun famiglio di s. Zuan Soro biald. onde desiderosi di prouederli, per tenor delle pnti, da esser presentade per cadaun Cursor nostro, commandemo alli detti et a cadaun di essi infrascritti, che per modo, forma, ne uia alcuno ardiscano di uiolar, offender, ne molestar detto Albino con parole, ne con fatti, sotto pena di duc. 25. in parole, et duc. 100. in fatti, et di tratti 3. di corda per cadaun, et star mesi sie in carcere, et se non hauessino il modo da pagare, cascano alla pena di exilio da tutta questa Patria per anni x., et ulterius in arbitrio n.ro, se alli instanza d.to Bortolomeo Albino sopradetto, s.ro a alcuno delli predetti infrascritti uiolasse, offendesse, ouero molestasse con parole, o con fatti. — —

1533. 19 Junij

Orzagna Zuan, et Battista

Piero m.ro di Fanciano de Ziro
Bortolo suo fr.llo
Bastian detto Linas
Biel fiol de Zuan de Biltrame
Batta suo fr.llo habita a Bozzano, et
uicina della terra di Ziro

Intimari, et alijs prout in alijs ut in alijs

Utini die 19 Junij 1533

Die 19 m.rij m.s Bartolomeus Veronensis [illegible]

nostro decursa fuerint, tandemque suprascriptum mandatum omnibus in eo nominatis, et quia nomen quod non invenit quibus omnibus, prout est, ut in actis nostri Sindici patet

Die 3 Septembris 1533

Comparuit coram Serenissimo Domino Nicolao ... locumtenente ... nomine suo et consortium ... habentium in villa Zirali, et pro interesse iurisdictionis suae, instando pro revocatione mandati suprascripti, audito in contradictorio cum eo ... Bono Cavalli, nolentes in aliquo preiudicare iurisdictioni ... sed pro viribus conservare, ... Serenissimus Dominus locumtenens mandatum ipsum revocavit, et ea ... remisit ad eosdem Dominum ... et consortes, dans et concedens eisdem auctoritatem, et facultatem easdem ... iniciendi in quibus in ... Actum ... in castro ...

Signum S. Marci

Petrus ... notarius ... ultra scriptum ... cum ... et revocationem ... originali suo ... et in fidem ...

Signum notarii

Mandato premisso cum relatione, revocatione et remissione ... aliena mihi fida manu ... suprascripti Antonij ... per ... Zucco, et facta ... copia eidem ... ; Ego ... notarius ... cum dicto originali auscultatione, sub ... quia concordare inveni, et in fidem me cum solito ... publico ... 1580

Nos Marcus Zeno ... Patriae Foriiulii locumtenens ... fidem indubiam facimus, et attestamur suprascriptum ... Dominum ... notarium publicum fuisse ...

publ.co coll.to Brixiae; cuius quidem scripturis nec plena
fides adhibetur, et ubique locorum est adhibenda, In quorum [illegible]
Brixiae die iij junii 1583.

Sigillum S. Marci Ecc.e Comp.ie [illegible] Notariorum [illegible]

Praemissa et alia authenticari [illegible]
M.cos Dnos Consules Henricum, et [illegible]
[illegible] et Mag.co Thomas Faustinus [illegible]
[illegible] et coll.o Not.orum apposito solito signo in fidem

Nos Georgius Contarenus pro Ser.mo Ven. Dom. Venetiarum Potestas
Brixiae locorum [illegible] attestamur supra[scrip]tum Thomam
Fabrinum esse Not.m [illegible] Civitatis,
cuius scripturis publicis plena fides adhiberi potest
Brixiae die 5 Aug.ti 1635.

Io. Franc.s Girardus Not. Canc. Brixiae [illegible]

1533 19 Junij [illegible] mandato a lira

[illegible] 1619 [illegible]

1619. 28 Maij — Illmo [illegible] havendo [illegible] processo, et vista [illegible]

Ill[illegible] Consorti di Caneuto [illegible]

a [illegible] il [illegible] processo [illegible]

formar il processo [illegible]

[illegible] necessarie etiam [illegible]

Sentent. — p ordinar, et bandir la [illegible] et [illegible]

auttorità ordinaria [illegible]

[illegible]

---

Nel Nome del Sig.r Dio [illegible]

Questo sono alcune sentenze criminali [illegible]

nutti sententialmente pronunciate [illegible]

così dicendo.

[illegible] et [illegible]

[illegible] di [illegible]

[illegible] et [illegible] facendo [illegible] nomi [illegible]

et [illegible] vedendo [illegible]

et [illegible] di condannare, dicemo, sententiamo,

condanniamo et bandimo così [illegible].

[illegible]

[illegible] essere [illegible]

[illegible]

[illegible] di [illegible] habitante di Morsano, et [illegible]

cadaune [illegible]

[illegible] quello [illegible] di [illegible] del mese di maggio [illegible]

[illegible] ditto [illegible]

havendo bevuto col [illegible] Dom.co [illegible]

[illegible] di detto luogo, [illegible] à cons[illegible] con una certa
[illegible] del detto [illegible] il [illegible] et [illegible] [illegible]
ma con minaccie di ammazzarlo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
del detto Dom.co [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] detto
Dom.co circa un'hora di notte [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] prima che uscisse dal [illegible] l'amma[illegible] [illegible]
[illegible] sul Cavallo, et condutto circa un miglio [illegible]
gettò nel fiume ivi vicino per nasconder [illegible]
[illegible] homicidio, et misfatto, et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ill.mo
e il [illegible] rimaste contumace, et indiziato che maggiormente
[illegible] la sua diabolica et [illegible] [illegible]
volendo hora espedire, lo detto Dom.co [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] dalli quattro [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in alcun [illegible] delli [illegible] della
[illegible] [illegible] alli [illegible] [illegible] et
condotto al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dello
Manigoldo in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in modo
tale, che l'anima [illegible] dal corpo, et mora, [illegible]
condannato [illegible] [illegible] homicidio [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] habitante in Morsano.

[illegible]

[illegible] Ill.mo Dom. [illegible] [illegible] [illegible] sententia
criminalis publicata fuit per me Nicolaum [illegible]
[illegible]

[illegible] Fauentibus [illegible] mediis adstantibus et audientibus
[illegible] Dno [illegible] abauctore et [illegible] [illegible] a scandro [illegible]

[illegible] [illegible] ecausit Nicolaus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in fidem
[illegible]
[illegible] [illegible] Martij 1635

Praemissa [illegible] a [illegible] [illegible] Henricum, et [illegible] [illegible] [illegible]

Thomas Fabritius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
apposito solito signo in fidem.

Georgius Contarino Locot.
Vice [illegible] [illegible]

Noverint universi [illegible] [illegible] Thomam
Fabritium esse [illegible] pub[illegible] auctoritate
Veneta Collegiatum [illegible],
publicum, et legalem, [illegible] in quorum fidem
[illegible] die 5. [illegible] 1635

[illegible] [illegible] [illegible]

1635. [illegible]
[illegible] nella [illegible] Nicolo [illegible] Cancelliero
[illegible] nome delli [illegible] della [illegible] in causa con li [illegible]
[illegible] della città di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] collo
[illegible] [illegible] [illegible] della detta città di [illegible]
[illegible] [illegible]

1636 adi xi Giugno

Il presente proc.o di c.te 136 scritte et non è stato presentato nel Mag.to Ill.s dei feudi et Intr.a come nel proc.a fo Reg.o del presente anno

1613 28. maij [illegible] a Tauola.

5 Sati

Le Contrabande

Con espressa commissione dell' Mag.to Ecc.mo dal quale ci viene appoggiata a questa carica la sopraintendenza di tutta la Patria del Friuli nella materia de contrabandi, e vegliando noi non solo sopra li importante Partito dei Sali, ma sopra ogni altro Dacio ancora massime degl' ogli, Tabacchi, Polveri, Acquavite, e Grassa, abbiamo rillasciato gl' ordini opportuni a Mattio Benedetti Cap.no nro di Campagna, perchè debba estendere le diligenze tutte nell' insecuz.ne et arresto de contrabandi, e contrabandieri, e nella visita delle abitat.ni ne quali potesse ritrouar contrafat.ni. Ne prevenghiamo perciò V.S. Ill.ma perchè capitando egli in cot.a sua Giurisd.ne li compiaccia porgere da chiunque fossero gl' agiuti, et assistenti se le rendessero necessarie. La stessa servirà a qualunque altra occasione, che li incontrasse di passar in cot.o Castello g.to al Decreto dell' Ecc.mo Senato p.o Giugno dell' anno prossimo passato, che vuole, che una requisitoriale vaglia per tutto il corso delle Inquisitioni. Così però ci promettemo secondati ancora dalla di lei attenzione per li importanti pub.ci riguardi che mirano alla preservat.ne dei suoi Datii medesimi; e diamo fine.

Vic.a 8. Giugno 1731

Al Cap.o di S. Vito

La sud.ta Lett.ra fu scritta da S.E. Co. Lotto Renier Ingrat.o Dadij

Copia

1781 - Primo Xbre in Pregadi.

Anche da quelle, che V.ra Eccell.za hà trasmesse in data 18 decorso attinenti alla Inquisitoriale spedita dall'Inquisitor Nostro [illegible] al Capitanio di San Vito Terra soggetta al Patronato, apparisce l'attenzione vigilantissima, che ella hà in sostenere cotesto Giurisdizionale Nostro nelle distinte accordategli prerogative. Laude pure le di lei direzioni anche nella risposta formatagli, non può che applaudirle il Senato, che sempre eguale a se medesimo nella volontà di mantenere lo stabilimento, [illegible] all'Inquisitor predetto le più aggiustate commissioni. A questo siamo condotti tanto più volontieri, quanto che non si lascia, che bramare il fedele sentimento di lei contegno, cò cui emulando li Predecessori suoi, si distingue nella più accurata attenzione sopra quello di codesti Popoli, affinche pregiudizij non intacchino al Patrimonio Publico. Questa vigilanza necessaria, e giusto studio continuando le nuove [illegible] grandi, se le la [illegible] [illegible] nel bramarle con fraterno affetto la più diuturna, e felice preservazione

Coll.

1751 · primo Sett.e in Pregadi.

All' Ingr.e in T. F. Renier.

Si riserbò questo Consiglio nelle Ducali responsive all' accese vostre Lettere di n.° 52 di significarvi la volontà propria sopra quanto attiene alla Requisitoriale trasmettestese al Capitan di S. Vito Terra, che dipende dal Patriarcato d'Aquileia, mentre necessarie preventivamente si rinvennero le informationi de Consultori Nostri in Jure. Hora, che furon queste considerate ci rammemorano haver quella Giurisditione temporale de Patriarchi per base Instrumento di transatione, e patti, che la constituisce in prerogative singolari, mà con l'obligo di non permetter pregiudicij al Pub.co Patrimonio. Attesa però la natura, e qualità sua chiaro apparendo non addattarsi la Requisitoriale pred.ta à dette prerogative, in vigor delle quali consimili espeditioni devon esser fondamentate da un precetto publico positivo, sarà parte del vostro zelo far estendere ne vostri Registri le annotationi necessarie, quali convengono sopra la già rilasciata. Mà come che da un canto è costante questo Cons.o nella volontà di preservarsi ad esso Patriarcato tutti gl' accordatigli diritti, così dal pari veglian dovenis, affinche non siano d'alcun modo da que Popoli inferiti detrimenti alle Publiche rendite, vi commette il Senato d'estendere la più giusta attentione alle direttioni de medesimi, e che nel caso ritraheste accertate notitie, che danni s'inferissero, ce ne vendiate imediate ragguagliati à lume di quell' aggiustate deliberationi, che convenissero.

+ 167
— 9
— 1 1

xito
riew

li
fuo
d.

sto
?onè

rdo
denti
v

om=

el
ano
alle

va

el

es

ie
re

sito
nico

ili
fuo
d.

sto
ione

ndo
denti
v

com=

el
ano
alla

una

el

no

ri
ne

cepito
'anica
3
Sali
Pro'
Eccl. suo
la'
eutto
ctione
er
cando
cadenti
cer

incom=
u
quel
avaro
finale
ti

ll-
e sara'
a'
del
ui
suo
con'

quei
vine

Serenissimo Prencipe

Nel tetro sgomento de' Sudditi della Patria del Friuli concepito su le Commissioni rilasciate dall' Ecc.mo del P.o Inq.r Ranier a suoi Ministri di dover passar in quel Territorio a fermarsi in veglia e traccia dei Contrabandi de Sali formano un argom.to del totale esterminio delle loro Famiglie non in riguardo alle Commissioni di d.o Ecc.mo Inq.re che nell' intentione mai saranno inseparate da quella Carità che fa tanto splendore al Trono Augusto della Ser.tà V.ra, ma dalla libertà dell' interpretationi d'essi Ministri, delle quali ad arbitrio saran per valersi all' ocasioni giusto al loro costume. Eleuando i diritti alla Giustizia si renderanno arbitri independenti equalm.te delle Vite, che delle sostanze de poveri, per esser lontani da chi può correggerli.

Quando i Ministri fatalm.te destinati all' incombenze incontraranno per suentura del Suddito un qualche leggiero contrabando, come diuersam.te in quel miserabile Paese non suol accadere, due Partiti saranno proposti ò l' uno d'esser condotti prigione al Tribunale di Vicenza ben cento miglia lontano, ò l'altro di voler tributi ad arbitrio per il riscatto.

Quello c'hauerà il modo si spoglierà sin dell' ultimo necessario mobile per saluarsi l'altro, che sarà misero, dourà tradotto con stenti, e strussij sino a Vicenza oue languente senza il suffraggio ne men del Pane de' suoi Domestici et con abbandono d'ogni difesa dourà perire per l'impotenza del stato suo non per giusta raggione del suo delitto, che non può mai esser grande, quando è del povero.

In ben giusta considerattione de' languori di quei Sudditi, che da ogni lato si fan sentire con lagrime

li Deputati della Patria assieme co' Sindici rappresentanti il Corpo di quella miserabile Contad.ra sono condotti dalli più forti motivi di Pietà ad umiliarsi al Trono della Ser.tà V.ra con le suppliche mai più efficaci e riverenti per il divertimento de' spettacoli, che inevitabilm.te sarebbero per accadere quando la sempre rimostrata Carità dell'Ecc.mo Senato non sia, come si confida per levarli.

Non comparisce senza il suo fondam.to il lor timore perche è documentato da' casi altre volte e non da molto tempo seguiti, con insidie per sino di far nelle Case da d.ti Ministri introdur per terza privata mano i Contrabandi, et investire con tal iniqua inventione la verità negl' innocenti, c' han dovuto non ostante patire, e diffarsi.

Per la prattica illecitam.te introdotta da Ministri non è preservata ne men la sicurezza delle Case de' Sudditi, oue con sfaciata libertà, e violenza voglion l'accesso et in mezo alla ritrovata illibatezza le povere Famiglie devono soccombere al danno de suoi Mobili, et a' strapazzi di gente indiscreta, e disordinata.

Così non fossero Prencipe Serenissimo, come sono e corrono gl' ingiustissimi inconvenienti; che mai furono della Publica volontà, espressa già per la Città, e Territorio di Verona con le Ducali venerabili, e degne di rinovatione anco per il fedelissimo benche povero Paese supplicante del di

7 Marzo 1671, con le quali dall'Ecc.mo Senato sempre
eguale, et immutabile co' suoi Sudditi tutti, dichiarò
et decretò, che da' Ministri non potessero venir
inferite molestie ai Sudditi nelle proprie abitationi
ma solo nel caso, che fussero ritrouati col contrabando
in mano.

La fedeltà del Vassallaggio de' Deputati della
Patria Supplicanti sempre interminata e costante
nell'esigenze tutte del Publico servitio da tanto
tempo rimostrata coll'efusione del sangue e delle
sostanze che son ancora, e che saran sempre in
deposito alle Sovrane dispositioni, come vorrebbe
hauer modo non che di preservare i Publici Patri=
monij, ma per sino di garantirli così le sue invo=
cationi non han per oggetto, che di conciliare
caritatevolm.te il Publico interesse col minor danno
de' Sudditi, onde si contestino come sono fedeli al
servitio di V.ra Ser.tà

Tutto ciò sarebbe per dipendere dalle commissioni
nel caso di vessationi per Contrabandi di Sali
ò simili verità, che passassero sotto il Giuditio dell'
Ecc.mo P. Luog.te lor Giudice naturale, oue li Rei
potessero esser suffragati per non perire dalle sue
Famiglie nel lutto e difesi agevolm.te dalle proprie
raggioni per escolparsi.

Si gettano finalm.te in profondo ossequio con le
loro umilissime preci a' Piedi di V.ra Ser.tà i Vostri
Sudditi, che implorano il santo Decreto ad esempio

de' Veronesi mai maggiori nella fede de' poveri
Furlani per la sicurezza e preservatione delle
proprie abitationi dall'insidie de' Ministri et
il Giudice vicino ~~[illegible]~~ che li ascolti per sempre
più benedire l'acclamata Providenza e Carità
della più Eccelsa Republica. Gratie.

Dom.cus Contareno Dei Gratia Dux Venet.um &c. Nobb: et Sap.s Viris Fran.co Mollino de suo Mand.to Potestati, et Priamo à Legge Capitaneo Veronę &.

Intendendosi dalle precedenti V.re risposte sopra la Supplicat.e di coltesto Partitante de Sali Benaglio le diligenze che da Voi s'andavano pratticando ad oggetto di divertire li contrabandi, che vengono commessi con il commodo della vicinanza a' confini di Mantova, commendando Voi le med.me s'assicuriamo, che continuarete ogni maggior vigilanza all'effetto stesso, Et come per quello riguarda le molestie, che vengono inferite per tal causa à Sudditi nostri sino nelle proprie abitationi, havemo ocasione di gradire li vostri precedenti motivi, che versano a loro sollievo da tali vessationi, da quali dovrete ordinar à Ministri, et à chi aspettasse di lasciarli esenti, così quando fossero ritrovati con il contrabando in mano doverete essercitar quegl'atti di Giustitia, che saranno proprij, et agiustati.

Dat. in N.ro Duc.li Pal.o die 7.a Martij Ind.e 9.a 1671

Silv.tro Vignola Seg.rio

Copia

Dom.s Contarenus Dei Gr.a Dux Venetiarum etc. Nobilibus
et Sap.tibus Viris Fran.co Mo?tino de suo mandato
Potestati, et Antonio a Legge Capitaneo Verone etc.

Intendendosi dalle prudenti vostre risposte sopra la
supplicat.ne di cot.o Partitante de Sali Benaglio,
le diligenze, che da lei s'andavano praticando
ad oggetto di divertire i contrabandi, che vengono
commessi con il mezzo della vicinanza a' Confini
di Mantova, commendando noi le mede.me raccomandiamo
che continuarette ogni maggior vigilanza all'
effetto stesso. Et come per quello riguarda
le molestie, che vengono inferite per tal causa
a' sudditi nostri sino nelle proprie habitationi,
havemo occasione di gradire i vostri prudenti
motivi, che versano a loro sollievo da tali
vessationi, da quali doverete ordinar a' ministri,
et a chi aspettasse di lasciarli esenti, così quando
fossero ritrovati con il contrabando in mano
doverette essercitar quegl'atti di giustitia, che saranno
proprij et aggiustati.

Dat. in n.ro Ducali Pal.o die 23 martij Ind.e 9.a 1671

[illegible] Seg.

Ser.mo Prencipe

Nel retro sgomento de Sudditi della Patria del Friuli concepito su le commissioni rilasciate dall'Ecc.za del vig.r Ing.r Renier à suoi Ministri di dover passar in quel Territorio à fermarsi in veglia, e traccia de Contrabandi di Salli, formano un argomento del totale esterminio delle loro Famiglie, non in riguardo alle Comissioni del d.o Ecc.mo Ing.re che nell'intentione mai saranno inseparate da quella Carità, che fà tanto splendore al Trono Augusto della Ser.tà V.ra, mà dalla libertà dell'interpretationi d'essi Ministri, delle quali ad arbitrio saran per valersi all'occasione giusto al loro Costume, e levando i diritti alla Giustitia si renderanno arbitri indipendenti egualmente delle Vite, che delle sostanze de Poveri per essere lontani da chi può correggerli. Quando i Ministri fattalmente destinati all'incombenze incontreranno per sventura del Suddito, un qualche leggiero contrabbando, come diversamente in quel miserabile Paese non suol accadere, due Partiti saranno proposti, ò l'uno d'esser condotti prigioni al Tribunal di Vicenza, ben cento miglia lontano, ò l'altro di voler tribut ad arbitrio per il riscatto. Quello ch'haverà il modo si spoglierà sin dell'ultimo neccessario Mobile p. salvarsi, l'altro che sarà misero, verrà tradotto con stenti, e strazij sino à Vicenza, ove languendo senza il suffraggio nè men del Pane de suoi Domestici, e con l'abbandono d'ogni difesa dovrà perire p. l'impotenza del stato suo, non per giusta raggione del suo delitto, che non può mai esser grave quando è del Povero. Ivi ben giusta comiseratione de languori di quei Sudditi, che da ogni lato si fan sentire con lagrime, li Deputati della Patria assieme co' Sindici rappresentanti il Corpo di quella miserabile Contadinanza sono condotti dai

più

più forti motivi di Pietà ad umiliarsi al Trono della Serenità
nostra con le suppliche mai più efficaci, e riverenti per il diver-
tim.to de spettacoli, che inevitabilm.te sarebbero per accadere,
quando la sempre dimostrata Carità dell'Ecc.mo Senato non sia,
come si confida, per levarli. Non comparisce senza il suo
fondam.to il lor timore, poiche è documentato da casi altre
volte, e non da molto tempo seguiti, con insidie per fino di
far nelle Case dà detti Ministri introdur per forza, prava
mano i Contrabandi, et investire con tale iniqua inventione
la reità negl'innocenti, che han dovuto non ostante patire
e diffarti. Per la pratica illecitam.te introdotta da Ministri
non è preservata ne men la sicurezza delle Case de Suddit,
oue con sfacciata libertà, e violenza voglion l'accesso, et in
mezo alla ritrovata illibatezza le povere famiglie devono
soccombere al dano de suoi mobili, et à strapazzi di gente
indiscreta, e disordinata. Così non fossero, Prencipe Ser.mo,
come sono, e corrono gl'ingiustiss.mi inconvenienti, che mai furono
della Publica Volontà, espressa già per la Città, e Territorio di
Verona con le Ducali Venerabili, e degne di rinovat.e anche
per il fedeliss.mo, benche povero paese supplicante, del di 7.
marzo 1671, con le quali dall'Ecc.mo Senato sempre eguale, et
immutabile co' suoi sudditi tutti, dichiarò, e decretò, che da
Ministri non potessero venir inferite moleste ai sudditi
nelle proprie habitationi, mà solo nel caso, che fossero ritro-
vati col contrabando in mano. La fedeltà del Vassallaggio
de Deputati della Patria Supplicanti sempre incontaminata
è costante nell'impegarsi tutte del publico servicio da

tanto

tanto tempo rimostrata coll'effusione del Sangue, e delle sostanze, che son ancora, e che saran sempre in deposito alle Sovrane disposizioni, come avrebbe havuto modo non che di preservare i Pubblici Patrimonj, mà per fino di garantirli, così le sue innovazioni non han per oggetto che di conciliare convenientemente il Pubblico interesse col minor danno de Sudditi, onde si conservino, come sono, fedeli al servizio di V.ra Ser.tà Tutto ciò sarebbe per dipendere dalle Comissioni nel caso di retentione per contrabandi di Salli, o simili reità, che passassero sotto il giudizio dell' Ecc.mo S.r Luog.te loro Giud.e naturale, ove li Rei potessero esser suffragati, ~~per non perire~~ dalle sue famiglie nel risso per non perire, e difesi agevolmente dalle proprie ragioni per escolparsi.

Si gettano finalmente in profondo ossequio con le loro humilissime preci a piedi di V.a Ser.tà i nostri Sudditi che implorano il santo Decreto ad esempio de Veronesi, mai troppo [illegible] nella Fede de poveri Furlani, per la sicurezza e preservatione delle pure abitationi dall' insidie de mi-nistri, ed il Giud.e Divino che li ascolti, per sempre più benedire ~~la Clem~~ S. aclamata Providenza, e Carità della più Eccelsa Republica. Gratie

Ser.mo Prencipe

Nel tetro sgomento de' sudditi della Patria del Friuli, concepito sulle commissioni rilasciate dall' Ecc.za del Sig.r Inquisitor Berenger a' suoi ministri di dover passar in quel territorio a fermarsi in veglia, e traccia de contrabandi di sali, formano un' argomento del totale esterminio delle loro Famiglie, non in riguardo alle commissioni del d.o Ecc.mo Sig.r, che nelle intentione mai saranno inseparate da quella carità, che fa tanto risplender al Trono Augusto di V.ra Serenità, ma dalla libertà dell' interpretazione de' suoi ministri, delli quali ad arbitrio saran per valersi all' occasioni giusto al loro costume. Ordinando i diritti alla Giustizia si rendevano arbitri indipendenti egualm.te dalle vite, che delle sostanze de' poveri per essere lontani da chi può correggerli.

Quando i Ministri fatalm.te destinati all' incombenza incontravano per sventura del suddito un qualche leggiero contrabando, come deve sicuram.te in questo miserabile Paese non succedere, due partiti saranno proposti, o l'uno d'esser condotti prigioni al Tribunal di Venezia, ben cento miglia lontano, o l'altro di patteggiar tributi ad' arbitrio per il riscatto

quello, c'andrà il morto ti spogliarà
sin dell'ultimo necessario mobile per sfamarsi;
l'altro, che sarà misero nervo tradotto
con stenti, e strazij fino a Firenze,
ove languente senza il suffragio ne men
del pane de suoi Domestici, e con abbandono
d'ogni difesa, dourà perire per l'impotenza
del stato suo, non per giusta ragione
del suo delitto, che non può mai
esser grave, quando è del povero.

In ben giusta consideraz.e de languori
di quei sudditi, che da ogni lato si fan
sentire con gravezze, si deputati della
Patria ansiosi co' Sindaci rappresentanti
il corpo di quella miserabile Contad.a
sono condotti da più forti motivi
di pietà ad inuniarsi al Trono della
Sacra Sua con le suppliche meni più
efficaci, e riverenti per il divertim.to
de spettacoli, che inevitabilm.te
succedero per accadere, quando sopra
sempre d'innatrata carità delle Prudenze
non sia, come si confida per rilevarli.

Non comparisce senza il suo fondam.to
il lor timore, perchè è documentato
da casi altre volte, e non da molto
tempo seguiti, con insidie per fino
di far nelle Case da d.i ministri introdur
per terza, e prava mano i contrabandi,
ed inquisitir con tali iniqua invenzione
la verità negl'innocenti, c'han douuto
non ostante patire, e disfarsi.

Che la prattica ~~...~~ illecita nel

notizie ... 26
... Ano.

introdotta da ministri non è preservata
ne men la sicurezza delli Capi de sudditi,
oue con ~~[illegible]~~ sfrenata libertà è
insolenza vogliono l'un l'altro ~~[illegible]~~
et in mezo alla ristoccata ([illegible])
se ponea [illegible]

dd da
di [illegible]
ind

corr
inco
della
per
eq
te
fest
del
dal
et
di
non
ai
ma
cot

della
e co
da
sa
che
Diss

non che di conseruare i Publici [illegible], con-
ma per fine di garantirli, così se pur s'inducano
non han per oggetto, che di conciliare

Fascio d. Carte
seg.to
Soli

quello, c'andrà il morto si spoglierà
sin dell'ultimo necessario mobile per salvarsi;
l'altro, che sarà misero nervo tradotto
con Stati, e strusij fino a Firenza,
ove, sanguente senza il suffraggio né viene
de
d
de
De
Co

De
se
la
il
so
de
se
sp
se
sa
se
n

i
de
te
d
P
co
lo
non ostante patire, e disfarsi.
per la prattica ~~[illegible]~~ sollecitam.te

introdotta da ministri non è preservata
nè men la sicurezza delli Casi de sudditi,
oue con ~~…~~ sfacciata libertà, è
violenza uogliono l'arbitrio ~~…~~
et in mezo alla ritrouata innocenza.
Li poveri Famigli è degno soccombere
al danno de suoi mobili, et ~~…~~
~~di …~~ et a' strapazzi di gente
indiscreta, e disordinata.

Così non fossero di tempo seruiti
come sono, e corrono gl'ingiusti
inconuenienti, che mai furono
della Pub.ca uolontà, e furono già
per la Città, e Territorio di Verona
con le Ducali uenerate, è degne
li rinovate, ancora per ~~…~~ il
felici…, benchè pouero Paese, supplicante
del di 17. marzo 1671, con le quali
dall'Ecc.mo Senato sempre eguali,
et immutabile co' suoi sudditi tutti,
dichiarò, e decretò, che da ministri
non potessero uenir in forza molestie
ai Custodi nelle proprie habitationi,
ma solo nel caso, che fossero ritrouati
col contrabando in mano.

La fedeltà del Passatagio de Regg.ti
della Patria supplicanti, sempre interminata
e costante nell'emergenze tutte del pub.co seruitio
da tanto tempo dimostrata, coll'effusione del
sangue, e delle sostanze, che sol gauiera, e
che saran sempre in deposito alle Sourane
Dispositioni, come uorebbe auer anco
non che li preseruare i Publici Dominij,
ma per fino di garantirli, così le sue inuidie
non han per oggetto, che di conciliare

cautelatamente il Pub.co interesse col minor danno de Sudditi, quali si governino, come sono fedeli al servizio di Vra Serenità.

Tutto ciò sarebbe per dispensarsi dalle commissioni nel caso di ventilarsi per contrabandi di Sali, e simili [illegible], che passassero sotto il Giudizio delle Ecc.me Magistrature Sopraintend.e naturali, ove si rei potessero esser suffragati per non perir dalle sue angustie nel vitto, e difesi agevolm.te dalle proprie ragioni per esculparsi.

Si gettano finalm.te in profondo ossequio con le loro umili preci a piedi di Vra Serenità, i suoi sudditi, che implorano il santo decreto ad esempio di Verona, ma maggiore nella Plebe de poveri Cittadini per la sicurezza e preservaz.e ~~e [illegible]~~ delle proprie facoltà dell'ingiurie de Ministri, et il Giudice [illegible], ~~[illegible]~~, che si astenghi per render più venerabile la giustamente providenza, e santa della più eccelsa Republica Veneta

Copia

1794. 31. Marzo in Consiglio di X

1794. 31. Marzo Parte dell'Eccelso Consiglio di X. che prescrive la sollecita spedizione delli Processi dei rettori rimasti inespediti

Una delle principali cure di questo Consiglio fu sempre quella di promovere il corso sollecito della Giustizia a gastigo dei Rei, ed a freno delle scelleraggini, che vengono commesse in offesa del Signore Iddio, e contro le Leggi del Prencipe. Rimote, e recenti Deliberazioni anno prescritto in conseguenza di tal salutare massima provide discipline e fissarono la precisa norma dei metodi, e del tempo per la formazione dei Processi, e per la loro espedizione. Si rimarca però con grave, e rincrescevole senso ogni qualvolta che assumendo i Rappresentanti il governo delle Provincie richiedono la conferma delle delegazioni, che al tempo d'oggi ben lungi di ottenere la debita ubbidienza le sud.te Leggi giaccia all'incontro inespedito ne Regimenti principali della Terra Ferma un moltiplice riflessibile numero di Processi con quelle conseguenze di fomento ai delitti per l'impunità dei delinquenti, di scontento dei Sudditi, e di disservizio della vendicativa Giustizia, che da ogni uno sono abbondevolmente comprese. Da tale esenzialissimo disordine eccitata la Providenza del Consiglio di X, conosce necessario di applicarvi un qualche conveniente rimedio, e però revelando, e rendendo con qualche regolazione, e dichiarazione in questo proposito, L'anderà Parte: che inerendo particolarmente a quella delli 11. Gennaro 1731. di questo Consiglio debbano da qui innanzi tutti li Rappresentanti con Corti della Terra Ferma, che dopo il termine delle rispettive Cariche ritorneranno alla Dominante, presentar personal.te

al Tribunal de Capi una nota sottoscritta con giuramento tanto da Essi quanto dai Loro Ministri nella quale siano distintamte descritti nelle loro rispettive date ad uno ad uno tutti li Processi inespediti, che saranno stati ad Essi consegnati dal Precessore, con la dichiarazione in margine di tutti quelli tra questi, che saranno stati consumati, ed espediti nel corso de Loro Regimenti; e così pure un'altra nota di tutti quei Processi, tanto rimessi dai Capi, quanto delegati da questo Consiglio, che saranno stati alle Loro speciali Cariche commessi, o delegati, colla spiegazione di quelli fra essi, che saranno stati ~~saranno~~ stati consumati, di quegli altri, che rimanessero da consumarsi, dichiarando lo stato loro attuale, cioè: se non sono tuttavia da formarsi, o se formati siano decretati, e se siano gl'inquisiti a difesa, con tutto quel più, che vaglia a dare una precisa idea della situazione de Processi, che rimanessero giacenti; ed affine de viepiù assicurare l'esecuzione di quanto si prescrive, averanno debito li Regimenti Successori all'occasione di accompagnare la nota de Processi, per li quali ricercano la conferma delle Delegazioni di specificare, e la data delle Ducali, che le hanno accordate, e quella della decretazione, sicche tutto abbia a cadere sotto i riflessi di questo Consiglio per li opportuni confronti. E come si osserva, che ben di frequente succeda il Taglio delle Sentenze di Bando per ommettersi dai Cancellieri, ed altri Nodari Criminalli a quali spetta far verificar la pubblicazione di quelle, o sul luogo del delitto, o del Domicilio dell'Inquisito, così si prescrive, che quindici giorni dopo la pubblicazione ~~di quelle~~ in arringo

go di esse sentenze, debbano esser fatte eziandio pubblicate nel luogo del delitto, o del Domicilio de Rei, facendone in calce delle Sentenze annotazione del giorno, e dei luoghi, dove saranno state pubblicate. Li Nobb: Uoo: ritornati dalle suddette Rappresentanze non potranno andar a Cappello, se non averanno presentato una Fede sottoscritta da tutti tre li Capi, dalla quale consti l'adempimento prestato a quanto è di sopra prescritto, e li Cancellieri, e Criminali Ministri ad ogni mancanza contro ogni uno degli ordini stabiliti non potranno Esser admessi al giuramento per l'intrapresa di altre Cancellarie, ed Uffizj, ed a quelle altre pene di sospenzione da loro impieghi, ed afflittive ancora, che pareranno a misura della qualità, e grado delle mancanze. Correggibile pur ris=
3 sultando l'introdotto disordine nel Ministero Criminale di render voluminosi li Processi con interrogazioni superflue, e con esami di Testimonj non necessarj, dal che ne nasce, che protraendosi la loro definizione con offesa de riguardi di Giu=stizia, e malcontentamento de Sudditi, resta pure pregiudi=cata la pubblica economia per l'aggravio eccedente, che le deriva per conto delle Cavalcate, perciò riconfermando questo Consiglio le Leggi, che anno precisamente prescritto il me=todo da osservarsi da Ministri Criminali nella formazione de Processi, e particolarmente 30. Luglio 1668. e 4. Agosto 1780. vuole, che da qui innanzi nella formazione de Processi rimessa qualunque superfluità, ed implicanza, che invoglier possa dif=ficoltà nella loro espedizione, abbiano ad aversi soltanto in vista la brevità, e le ragioni del Fisco nei delitti, sicchè possa

il Giudice lucidamente riconoscere il grado delle colpe per adattarvi il conveniente gastigo, siccome richieggono gl'importanti riguardi della Giustizia. Sarà cura dei Capi di questo Consiglio pro tempore d'invigilare all'adempimento di tale espressa volontà per devenire contro gli Innobedienti, riconosciuta la trasgressione, a quei sommarij gastighi, che riputeranno d'infliggere a misura del grado delle delinquenze, ed affinchè non possa da chicchessia infingersi ignoranza delle presenti deliberazioni, che tendono ad accellerare colla sollecita espedizione dei Processi il corso agli atti di Giustizia, si prescrive, che tanto queste, che le citate 1668 30 Luglio, 1731. 11. Gennaro, e 1780. 4. Agosto debbano essere aggionte al libro bollato, che si consegna ad ogni Regimento, con obbligo alli Cancellieri di leggere esso libro bollato nella prima relazione di ogni Regimento, ed ai Rettori di parteciparne la esecuzione.

114

Noi Nicolò Foscarini p. la Ser.ma Repub.ca di Venezia Prov.r Sopraint.re alla Sanità nella Patria del Friuli

1714 30 Mag.o

~~[illegible]~~ Terminaz.e di S.E. il Sig. Luog.te per le Cernidi della Contad.a

Avendo la suprema autorità dell'Ecc.mo Senato con il venerato Decreto 20 7mbre 1710, ed altri susseguenti comandato, che tutte le Cernide della Terra ferma debbano esser armate in avvenire di fucile d'un istesso Calibro, e con l'inclinato Decreto di 24 del mese corr.e prescritto il tempo, ed il Methodo che doveva tenersi da q.te Cernide p. adempimento dell'arma stessa; Del oggetto importante che siano conservati non solo, ma tenuti ben acconci, et difesi dal ruggine li fucili sud.ti, abbiamo stabilito la pnte Terminatione, che doverà esser puntualm.te eseguita in avvenire.

1.o Che li soldati abbino preciso obbligo di tener netto il fucile, acciò il ruggine non lo pregiudichi, tanto nella Canna, quanto nell'Azzalino dentro, e fuori, e così gl'Stoneti, che li saranno consignati, tenendo il tutto ben acconciato, e pronto à prestar il dovuto servitio giusta la dispositione della Parte 1593. 23 Giugno dell'Ecc.mo Senato.

2.o Che tanto li Caporali ne' mostrini che fanno due volte al mese, quanto li Capitanij, e Serg.ti negl'Esercizij, che p. legge sono tenuti fare due volte nella Primavera, et due nell'Autunno abbino preciso incarico di far diligente osservaz.e sop.a l'armi di cad.n soldato, se queste siano mantenute nette, e ben difese dal ruggine, e così se gl'Stoneti fossero voti, e sconquassati e trovandone in difetto debbano cad.na volta mandarli di £ 1:10 p. ciascun soldato, e cad.na volta in conformità della Parte precitata 1593, et con giuramento esibir la nota nell'off.o della S.a Collateralità, ad altro nella Camera della Contad.a nel t.ne di g.ni 8 à questo di

A 15

quà del Tagliam.to, et gli quindeci à quelli di là; perchè dall'Ecc.mo Rappresentante sij fatta levar senza ritardo la pena sud.ta, la quale tutta doveva esser applicata alla Cassa della Contad.za come quella che tiene l'obligo dell'importante spesa d'armar essi soldati, ed Officiali, e se col mezzo dell'Esecuz.ni non fosse stata conseguita, doveva à quei tali esser trattenuta alla Mostra Gnale, ove comparissero, al qual oggetto saria prevista incombenza del Sig.r Collaterale di portar seco le note, che le fussero state presentate dalli Capitanij, et Caporali sud.ti; e mancando questo doveva irremissibilmente soccombere col proprio.

3.° Alle Mostre Gnali poi comparendo alcun Off.le subalterno, ò soldato con i fucili, ed fornesi non netti, ne ben tenuti perd'ino la paga solita darsi alla Banca, quale doveva esser pagata da Communi al solo tempo della Rassegna, e non prima, e sempre alla piaza dell'Ecc.mo Rappresentante giusta il Decreto dell'Ecc.mo Senato 7 Aple decorso, et questa sij contata al Sig.r Collaterale per esser poi sborsata al suo ritorno in Città al Cassiero della Contad.na con le note necessarie tratte dal Rettore alla Banca de nomi, et Ville p. esser come sopra impiegata nel solo lavoro dell'Armi, et così doveva praticarsi p. quella de soldati contumaci, che non comparissero, d'esser come sop.a sempre portata dai Meriga alla Banca, et esata dal Sig.r Collaterale con obligo ad esso di prenderne ricevuta dal Cassiero p. li incontri necessarij in qualunque tempo, ne sotto alcun pretesto potrino da chi si sia esser assolut.i i diffettivi cioè ne quelli de Mostrini, e Mostre picole, ne gl'altri delle Mostre gnali da dette pene, ne dispensati i Meriga, e Communi dal obligo di portar, et sborsar alla Banca il soldo p. quelli, che non comparissero.

sarà

16

4.° Sarà incombenza del Cassiere della Contad.a d'instituir un li=
bro, sopra di cui abbi di volta in volta à notar per nome, e
Villa à portar fedelmte il debito delle portature contrapo=
nendo ad uno p. uno i pagamti, che entrassero con i tempi, e così
di quelli che dal Sig.r Collaterale venissero fatti p. conto de
Contadini alle mostre gnali, conservando in filza le notte
tutte p. ordine di tempo tanto de Capitani, quanto de Ca=
porali, e dell'off.o della Sig.a Collateralia respet.e per li
rincontri necessarij come sop.a in qualunque tempo, ed il Dana=
ro di tal reg.to da conservarsi à parte, non potrà esser speso
in altro che in rimetter al caso del bisogno l'armi, ed
Arnesi sud.ti

5.° — Che rompendosi ne publ.i esercitij qualche fucile ad alcun
soldato, ò off.e abbi obligo il Decano, ò sia meriga di
quella Villa di subito raccoglierlo, e portarlo alla Camera
della Contad.a con la fede giurata dell'uff.e più graduato,
che sarà stato pnte, che ciò sia seguito nell'attuale eser=
citio, onde possi esser dato credito della detta arma al
Commune, ed respet.a rimessa altra nova per il tempo della
più prossima funzione, così che abbi sempre da star armato,
e proveduto ogni soldato. Fuori del caso poi sop.a espresso
distinguendosi, e rompendosi alcun fucile per negligenza,
e mal governo de soldati sarà d'oblig.o loro il rimetterli
nel primiero stato à proprie spese, e così gl'arnesi:
Proibito sempre restando agl'off.i e soldati l'im=
pegnar p. qualsivoglia causa l'armi publiche ad alcuno
ne il lasciarle sopra l'ostarie, ne case private, e molto
meno à titolo pignoratitio sotto pena in questo caso
d'esser puniti anco criminalm.te con priggione, e bando
oltre il risarcim.to d'ogni danno.

6.° — E se abusivam.te gl'Officiali, e soldati si servissero di tali
ed arnesi sud.ti fuori de publ.i esercitij, oltre da tal uso

17

pregiudicati rimanessero, saranno sempre tenuti, ed obligati à
rimetterli à proprie spese, non essendo giusto, che fuori del Sub.to
servizio soccomba la Cassa della povera Contad.za ad alcuna
spesa.

7.° – Accadendo poi, che qualche soldato mancasse di vita, ò par=
tisse ab.te in altro villaggio dalla Patria in tempo contrario
dalla mostra g.nale, abbi obligo il Meriga di ricuperar imme=
diate il fucile, ed arnesi tutti, portandoli alla Caneva della
Contad.za, acciò possino farsi le note necessarie à credito di
quel Commune, che li restituisce, e così à debito p. quel nuovo
che successivam.te fosse poi rimesso, ed armato alla mostra g.nale
e se il tempo fosse vicino alla funzione della mostra, baste=
rà il portarli alla Banca; ma nel mentre tener sempre
il fucile preservato dal Ruggine.

8.° – Allontanandosi poi dalla Patria, e portando seco le pubbliche
armi qualche soldato, abbi obligo il Meriga di subito
darne parte con denonzia alla Cancelleria Pret.a, perchè ri=
cevuta la fuga abbi ad esser contro quel tale proceduto cri=
minalm.te, ed alle pene stabilite dalle leggi, nel qual caso non
abbi quel Commune à risentir alcun danno per l'asporto
dell'armi; come altresì mancando all'incombenza sud.ta il Meriga
soccomba al pagamento di quelle.

La p.nte doverà esser stampata, et trasmessa à cad.n Commune,
et fatta tener alli Capitanij, Serg.ti ed Off.li subalterni per
la sua puntual osservanza, come pure doverà esser registra=
ta à perpetua memoria tanto nell'Off.o della V. Collate=
rale, quanto nella Cancelleria della Patria, per esser da
quella notificata di tempo in tempo agl'Off.li, et da questa à
Cassieri della Contad.za, che pro tempore fossero, onde con
questo mezzo siano note à cadauno le proprie incomben=

ze,

18

Lei, non resti loco all'ignoranza, ma riporti in cad.na parte la sua intiera osserv.e

Udine li 30 Maggio 1714

Nicolò Foscarini Provved.r alla Sanità

Bernardino Maseti Canc.r di S. E.

Segue la Ducale d'Approvatione

Joannes Cornelius Dei gra. Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Nicolao Superanzo Proveditori nro sopra salute in Patria Fori Iulij, fideli dilecto, salutem, et dilectionis affectum.

1714: 7 Giug.o Susseguita poi l'estesa delle due Terminationi intorno l'avanzo dal Zelo nostro stabilite delle armi di codesta Patria, acciò egli sia adempito senza alcuna alteraz.e dentro lo spazio d'anni cinque, e perche le armi siano ben custodite, tenute acconcie, e difese dal ruggine. Mentre però riportano a vedere la pub.a approvatione tanto dell'attention vostra ben merita l'ordinar il loro registro nella Cancellaria d'Udine in quella della Patria, e la notificazione al Consiglier Scons. Fazionato, e Sindici della Contad.na e per quello, che spetta anco ali Communi, onde a tutti si faccia nota la pub.a volontà.

Supplitori a questa parte, che intieram.te riguarda il nostro servitio osserviamo Uniti

Dat. in nro Duc. Pal. die 7.ma Junij Ind. 7.a 1714

Gasparo Marino Secr.io

Segue l'altra Terminazione

Noi Nicolò Foscarini p. la Ser.ma Repubblica di Venezia etc. Provved.r alla Sanità nella Patria del Friuli

1714 30 Maggio Concorsa la pub.a benignità ad abilitare la Contad.na di q.ta Patria a poter supplire nel ter.ne d'anni cinque prossimi

13

al'armo moderno delle Cernide, deliberato p. tutta la Terra ferma con Decreti 1710 – 20 7mbre, et 7 8bre 1713, rimane con Ducali pp. cadente incaricata q.ta Carica à stabilire quelle regole, che si rendono necessarie p. tale indispensabile adempimento, p. sicurezza dell'obligo, e modo, con che abbia il suo intiero effetto nel corso degl'anni cinque sud.i, et che nessuno abbia libertà d'alterarlo giusta il prescritto in esse venerate Ducali. Però con la pnte Terminat.e ordiniamo, e comandiamo.

1.o – Che abbia dal primo dell'entrante Giugno, sino al p.o di Giugno dell'anno ven.o 1715, una delle cinque Compagnie di q.ta Patria ad esser intieram.te proveduta, ed armata, cioè cad.o off.e, e soldato di Fucile di giusto Calibro, di peso con suo armacollo, Fiasca, e Baionetta compagni tutti di Bulgaro, e così successivamente d'anno in anno sempre nel tempo sopra prescritto del Giugno, di modo che à capo degl'anni cinque, che termineranno nel Giugno 1719 – abbia l'armo med.mo ad esser intieram.te completto.

2.o – Che fatta l'unione dell'armo intiero p. una compagnia nel modo comandato dall'Ecc.mo Senato, abbia questo ad esser consegnato all'osservaz.e dell'Ecc.mo Sig.r Luog.te pro tempore p. esser poi distribuito alla Compagnia istessa.

3.o – Che correndo qui lo stile di gettarsi sopra li Communi una sol volta nel Giugno di cad.o anno le Colte p. l'esigenza della Cassa della Contad.a, che soccombe à molte contribuzioni dovute dalla sua università abbino li Magn.ci Sig.ri Deputati della Patria, à quali ciò incombe espresso incarico di comprender in d.e Colte, o sian rate l'importar della spesa occorente per l'armo sopra prescritto calcolato in summa di Lire quindeci mile cinquecento all'anno.

Che

4.° – Che fatta dal Cassiero della Contad.a l'esazion del denaro nelli mesi di Luglio, e Ottobre di ciascun anno debba dal fronte della summa esatta, e da esigersi da lui, che deve p. forma delle sue incombenze dar saldata, scossa, o non esatta realm.te le dette lire quindeci mille, e cinquecento, tenendole in Cassa separata dall'altro danaro, onde sempre sij pronto alle spese dell'arzere sud.to, ne possi in altro esser impiegato, o disposto, che nelle spese di quello, et questo sempre con Bollette sotto dall'Ecc.mo Rappresentante, e delli Sig.ri Deputati della Fabrica conforme si pratica negl'altri pagamenti p. renderne a capo l'anno distinto conto, et saldata la Gravezza, come si stila dell'altro denaro dovuto da Communi, esatto, o nò, come sopra si è detto.

5.to – Che a chiarezza, e sicurezza magg.re, che sia puntualm.te eseguito quanto di sopra viene comandato, doverà il Scontro della Contad.a in cad.o anno immediate getata, et publicata col mezzo de soliti Mandati a Stampa a Communi la Gravezza, piantar ne Giornali, e quaderni in Ditta separata partita di debito al d.o Cassiero di lire quindeci mille, e cinquecento, contraponendo all'incontro a suo credito di tempo in tempo i soli pagam.ti col fondam.to delle Bollette p. occasione dell'arzere, onde da Bolgiro di Scrittura sempre si vegga con facilità lo stato, e spesa dell'arzere med.mo, ne possa esso Scontro dar Credito a d.o Cassiero, come ne meno il Sud.o Rag.to, se il danaro destinato alla spesa dell'arzere fosse stato in altro impiegato sotto pena agl'uni, ed all'altro di pagar del proprio.

6.° – Che l'arzerarolo della Contad.a continui a trasferirsi g.to il praticato sin ora con la solita Mercede, alle Mostre, quali p. i bisogni istantanei di mettar ivi sul fatto quell' arzeri, che fossero in qualche difetto. E nel caso, che alcune avessero bisogno d'accomodam.to tale, che sul fatto non

potesse supplire, debbano queste esser consegnate all'Armarolo stesso p. il suo solecito aggiustam.to e poscia reconsegnate alli Soldati, onde sempre siano li med.mi con la loro arma pronta all'esigenze del pub.co servitio.

21

La pnte Terminatione approvata che sarà dall'Ecc.mo Senato doverà esser registrata nella Canc.a Duc.le, et della Patria, ed in copia notificata alli Casieri, Scontro, Rag.to, e Sindici della Contad.za per la sua pontual essec.ne

Ud.e 20 Maggio 1714

Nicolò Foscarini L.te alla Sanità

Bernardino Lovetti Canc.r di S.S.

1670. 30. Giugno
Capitoli di S. E. il Sig.
Benetto Silvestrican Luog.
in aggiunta alla Terminaz.
da Mella 1664

P.° Non si possa cavalcar senza
Decreto sottoscritto da S. E. il Sig.
Luogot.e o dall'Ill.mo Sig. Capitanio,
e Giudice al Maleficio

2do. Debbano far constare all'
Ufficio dell'Ordinario il numero
delle giornate che anno impiegato

3zo. Che nelle occorrenze di
formar più Processi in un Viaggio
resti proibito l'abuso di poner
tante giornate quante ricercarebbe
il viaggiare singolarm.te per cadauno
di essi

4.° Che l'Ordinario Pretorio non
possa sottoscrivere alcuna Polliza
di Cavalcata se non vedrà il Decreto
sottoscritto come sopra, e prima di
sottoscriverla sia tenuto osservare
che le giornate poste in Polliza non
eccedano il tempo dell'operato ne
Processi, non dovendo esser poste altre